

## Relazione tecnica

Articolo 1, Commi											
1	In attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni con le quali il Parlamento ha approvato il Piano strutturale di bilancio di medio termine, il comma 1 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.										
2	La disposizione stabilizza a regime le disposizioni già introdotte dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), in materia di aliquote IRPEF, la cui efficacia fu prevista per il solo anno 2024.										
2	<p>In particolare, la lettera a) prevede la modifica l'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conferma a regime, a decorrere dall'anno 2025, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Scaglioni (euro)</th><th>Aliquota %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 28.000</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Oltre 28.000 fino a 50.000</td><td>35</td></tr> <tr> <td>Oltre 50.000</td><td>43</td></tr> </tbody> </table>	Scaglioni (euro)	Aliquota %	Fino a 28.000	23	Oltre 28.000 fino a 50.000	35	Oltre 50.000	43		
Scaglioni (euro)	Aliquota %										
Fino a 28.000	23										
Oltre 28.000 fino a 50.000	35										
Oltre 50.000	43										
2	<p><b>La lettera b),</b> a decorrere dall'anno 2025, conferma anche la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo lo schema che segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reddito (euro)</th><th>Importo della detrazione (euro)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 15.000</td><td>1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)</td></tr> <tr> <td>Oltre 15.000 fino a 28.000</td><td><math>1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]</math></td></tr> <tr> <td>Oltre 28.000 fino a 50.000</td><td><math>1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]</math></td></tr> <tr> <td>Oltre 50.000</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)	Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)	Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$	Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$	Oltre 50.000	0
Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)										
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)										
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$										
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$										
Oltre 50.000	0										
3	<p>Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, la riduzione prevista che stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p> <p>Dal punto di vista finanziario, l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.</p> <p>L'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della <i>no tax area</i> per i lavoratori dipendenti, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente pari a circa -5.137,0 milioni di euro (di cui -5.102,9 milioni di euro di IRPEF e -24,9 e -9,2, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale), con ulteriori effetti di circa -65,7 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.</p> <p>Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, che tengono conto anche delle modifiche introdotte nel TUIR dal successivo comma 9 in materia di spese per oneri detraibili:</p>										



			2025	2026	2027																								
		IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7																								
		Addizionale regionale	0	-23,2	-23,2																								
		Addizionale comunale	0	-10,9	-8,3																								
		TFR	-65,7	-65,7	-65,7																								
		Totale	-4.802,5	-5.333,9	-4.979,9																								
	Importi in milioni di euro																												
4	<p>I commi da 4 a 8 introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR. In particolare, <b>il comma 4</b>, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:</p> <table><tr><th>Reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno</th><th>Percentuale applicata</th></tr><tr><td>Fino a 8.500 euro</td><td>7,1%</td></tr><tr><td>superiore a 8.500 fino a 15.000 euro</td><td>5,3%</td></tr><tr><td>Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro</td><td>4,8%</td></tr></table>					Reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno	Percentuale applicata	Fino a 8.500 euro	7,1%	superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%	Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%																
Reddito da lavoro dipendente rapportato all’anno	Percentuale applicata																												
Fino a 8.500 euro	7,1%																												
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%																												
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%																												
5	<p>Stabilisce che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato.</p>																												
6	<p>Viene introdotta, per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un’ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi, determinata come segue:</p> <table><tr><th>Reddito (euro)</th><th>Importo della detrazione (euro)</th></tr><tr><td>Da 20.000 (compreso) a 32.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Oltre 32.000 fino a 40.000</td><td><math>1.000 * [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]</math></td></tr><tr><td>Oltre 40.000</td><td>0</td></tr></table>					Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)	Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000	Oltre 32.000 fino a 40.000	$1.000 * [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]$	Oltre 40.000	0																
Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)																												
Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000																												
Oltre 32.000 fino a 40.000	$1.000 * [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]$																												
Oltre 40.000	0																												
7- 8	<p>Si prevede che il bonus, ovvero la detrazione spettante, sia riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta in rapporto alla retribuzione erogata, prevedendosi che l’importo erogato ai sensi del comma 3 viene recuperato in compensazione ex art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 241. L’effetto complessivo annuo di competenza degli interventi citati risulta pari a -12.971,8 milioni di euro, da ripartire tra l’effetto di maggiore spesa del bonus di cui al comma 4 e la minore entrata di cui all’ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente prevista al comma 6, che reca un effetto negativo pari a -81,8 e -36,9 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:</p> <table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>Dal 2027</td></tr><tr><td>IRPEF</td><td>-8.439,5</td><td>-8.439,5</td><td>-8.439,5</td></tr><tr><td>Addizionale regionale</td><td>0</td><td>-81,8</td><td>-81,8</td></tr><tr><td>Addizionale comunale</td><td>0</td><td>-48</td><td>-36,9</td></tr><tr><td>Bonus</td><td>-4.413,6</td><td>-4.413,6</td><td>-4.413,6</td></tr><tr><td>Totale</td><td>-12.853,1</td><td>-12.982,9</td><td>-12.971,8</td></tr></table> <p>Importi in milioni di euro</p>						2025	2026	Dal 2027	IRPEF	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	Addizionale regionale	0	-81,8	-81,8	Addizionale comunale	0	-48	-36,9	Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	Totale	-12.853,1	-12.982,9	-12.971,8
	2025	2026	Dal 2027																										
IRPEF	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5																										
Addizionale regionale	0	-81,8	-81,8																										
Addizionale comunale	0	-48	-36,9																										
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6																										
Totale	-12.853,1	-12.982,9	-12.971,8																										



9	<p>Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6, ai sensi del <b>comma 9</b>, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>
10	<p>Il <b>comma 10</b> introduce l'art. 16-ter al TUIR con il quale si prevedono, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.</p> <p>Premesso che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 75.000 euro la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.</p> <p>In particolare, con il comma 1 del nuovo articolo 16-ter, si prevede che gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, crescente in relazione al numero di figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati – presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.</p> <p>Nello specifico, si prevede che l'importo base del limite di spesa relativo alle detrazioni spettanti è determinato così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;</li> <li>8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.</li> </ol> <p>Il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;</li> <li>0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;</li> <li>0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;</li> <li>1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile.</li> </ol> <p>Inoltre, al successivo comma 4 si precisa che, ai fini dell'applicazione del limite di detraibilità, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, <b>le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9 e comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Si precisa che l'esclusione di tali ultime due fattispecie non comporta effetti</b></p>



finanziari ulteriori, trattandosi di una mera precisazione, atteso che la previsione originaria, in coerenza con la relativa valutazione finanziaria, aveva inteso assoggettare al limite complessivo le detrazioni di più comune utilizzazione, non costituendo, invece, oggetto dell'intervento restrittivo operato dal legislatore il sostenimento di spese per finalità di investimento, agevolate per ragioni di politica economica per finalità di sostegno al sistema produttivo, a fronte di limiti minimi all'investimento e specifici obblighi di mantenimento dello stesso.

Altresì, al comma 5 dell'articolo 16-ter si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del testo unico, ovvero di altre disposizioni normative la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipano al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.

In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuato ai fini dell'applicazione del nuovo limite gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, precisandosi che in tale esclusione rientrano anche gli oneri per premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, i ratei delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, quelli per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Infine, al comma 6 si prevede che ai fini dell'applicazione dell'introducendo articolo 16-ter del TUIR il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi del comma 2-10, considerando anche l'introduzione del sopracitato limite alle detrazioni:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
<b>IRPEF</b>	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.803,7	-4.724,7	-4.645,7	-4.566,7	-4.487,7	-4.408,7	-4.329,7	-4.250,6	-4.309,9
<b>Ulteriore Detrazione</b>	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
<b>Addizionale regionale</b>	0	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105
<b>Addizionale comunale</b>	0	-58,9	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2
<b>TFR</b>	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
<b>Bonus</b>	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
<b>Totale</b>	<b>-17.655,6</b>	<b>-18.316,8</b>	<b>-17.951,7</b>	<b>-17.872,7</b>	<b>-17.793,7</b>	<b>-17.714,7</b>	<b>-17.635,7</b>	<b>-17.556,7</b>	<b>-17.477,7</b>	<b>-17.398,7</b>	<b>-17.319,6</b>	<b>-17.378,9</b>

*Importi in milioni di euro*

- 11 Al comma 11, lettera a), numero 1), si modifica l'articolo 12 del TUIR prevedendo che la detrazione per figli a carico vigente sia riconosciuta per i soli figli, **anche adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, purché** di età inferiore a 30 anni di età, esclusi i figli disabili, per i quali la detrazione spetta a prescindere dal limite di età.
- La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni.
- Al riguardo, nel premettere che la precisazione circa l'estensione della detrazione per i figli di età inferiore a 30 anni anche a quelli adottivi, affiliati o affidati e ai figli conviventi del coniuge deceduto non comporta effetti finanziari, in quanto coerente con la legislazione vigente e con la circostanza, per quanto concerne l'ultima fattispecie che la stima originaria è stata operata con riguardo a tutti i soggetti a carico di età compresa fino a 30 anni, sicché la previsione non comporta, di fatto, un'estensione della platea considerata, si rappresenta che la stima degli**



effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Il recupero di gettito annuo di competenza è stimato, a regime, in misura pari a +308,1 milioni di euro di IRPEF e, rispettivamente, +8,0 e +3,2 milioni di euro di addizionale regionale e comunale. Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	Dal 2027
<b>IRPEF</b>	277,3	331,2	308,1
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	8,0	8,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	4,2	3,2
<b>Totale</b>	<b>277,3</b>	<b>343,4</b>	<b>319,3</b>

*Importi in milioni di euro*

**11** Il comma **11, lettera a), numero 2)**, modifica, inoltre, l'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR, abrogando la detrazione vigente per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti. La legislazione vigente prevede la detrazione per ogni altra persona, diversa dal coniuge o dal figlio, indicata nell'articolo 433 del Codice civile, che conviva con il contribuente. La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Tenuto conto della circostanza che i dati dichiarativi non indicano la relazione parentale con i familiari a carico, per ragioni di prudenza, nella stima sono stati considerati nonni gli altri familiari a carico con età superiore a 70 anni. Il recupero di gettito di competenza annua è stimato, a regime, in misura pari a circa +129,1 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, circa +8,5 e +3,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

	2025	2026	Dal 2027
<b>IRPEF</b>	116,2	138,8	129,1
<b>Addizionale regionale</b>	0	8,5	8,5
<b>Addizionale comunale</b>	0	4,2	3,2
<b>Totale</b>	<b>116,2</b>	<b>151,5</b>	<b>140,8</b>

*Importi in milioni di euro*

**Comm a 11** **Al comma 11, lettera b)**, si prevede l'abrogazione, per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età. La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni. La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Non essendo la cittadinanza del contribuente indicata in dichiarazione, ai fini della stima, è stato preso in considerazione lo Stato di nascita. Escludendo gli effetti già contenuti nella disposizione che limita la detrazione per figli a carico ai figli di età inferiore ai 30 anni, e riducendo prudenzialmente del 50% gli importi ottenuti per tener conto dell'assenza di informazioni sulla cittadinanza, si stima, a regime, un recupero di gettito annuo di competenza di circa +114,0 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, di circa +8,9 e +3,5 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale



comunale.

Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	dal 2027
<b>IRPEF</b>	102,6	122,6	114,0
<b>Addizionale regionale</b>	0	8,9	8,9
<b>Addizionale comunale</b>	0	4,5	3,5
<b>Totale</b>	102,6	136,0	126,4

*Importi in milioni di euro*

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dei **commi da 2 a 11**:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
<b>IRPEF</b>	-4.240,7	-4.641,5	-4.331,5	-4.252,5	-4.173,5	-4.094,5	-4.015,5	-3.936,5	-3.857,5	-3.778,5	-3.699,4	-3.758,7
<b>Ulteriore Detrazione</b>	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
<b>Addizionale regionale</b>	0	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6
<b>Addizionale comunale</b>	0	-46	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
<b>TFR</b>	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
<b>Bonus</b>	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6
<b>Totale</b>	-17.159,5	17.685,9	17.365,2	17.286,2	17.207,2	17.128,2	17.049,2	16.970,2	16.891,2	16.812,2	16.733,1	16.792,4

*Importi in milioni di euro*

12

**Modifica, per il solo anno 2025, il comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, quale condizione di accesso al regime forfetario.**

**Ai fini delle presenti stime non si considerano gli eventuali effetti contributivi.**

**Le stime sono state effettuate sulla base del modello del regime forfetario dei titolari di partite IVA con base dati dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023.**

**Di seguito stime dell'andamento finanziario considerando che la misura vale per il solo anno 2025.**

	2025	2026	2027	2028
<b>IRPEF</b>	-54,4	-167,4	71,7	0
<b>Addizionale regionale</b>	0	-9,7	0	0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-4	0,9	0
<b>Sostitutiva</b>	0	54,5	0	0
<b>IVA</b>	-7,4	0	0	0
<b>Rettifica della detrazione IVA</b>	6,7	0	0	0
<b>Totale</b>	-55,1	-126,6	72,6	0

*Importi in milioni di euro*

**Con riferimento ai profili contributivi, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il**



profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere ad un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La proposta ha natura attrattiva e per la valutazione degli effetti finanziari si è stimato che:

- Il reddito medio forfetario sia pari a circa 12.500 euro per l'anno 2025 (secondo le informazioni desunte dal MEF - Dipartimento delle Finanze);
- Le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 12.000 sotto il profilo fiscale (secondo le informazioni desunte dal MEF - Dipartimento delle Finanze) e 4.800 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale.

A tal proposito, si precisa che la propensione ad optare per il *forfait* contributivo, visto il reddito piuttosto contenuto di 12.500 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40% (anziché al 20% secondo le attuali rilevazioni);

Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente L. 190/2014, art. 1, comma 57, lettera d-ter			
Anno	Contributi pieni	Contributi ridotti del 35%	Effetti finanziari (+) positivo per la f.p. (-) negativo per la f.p.
(in milioni di euro)			
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2025	+16,2	+10,5	-5,7
2026	+5,4	+3,5	-1,9

L'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena) e si mantenga costante per il decennio;

- La collettività si mantenga costante nel periodo di osservazione (compensazione tra entrate ed uscite dal collettivo);
- Il minimale di reddito cresca secondo le recenti informazioni macroeconomiche di cui al PSB (Piano Strutturale di Bilancio del 27 settembre u.s.).

Di seguito gli effetti finanziari della proposta per il 2025-2026 secondo l'ipotesi di entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e tenuto conto del calendario dei versamenti contributivi.

	2025	2026	2027	2028
IRPEF	-54,4	-167,4	71,7	0
Addizionale regionale	0	-9,7	0	0
Addizionale comunale	0	-4	0,9	0
Sostitutiva	0	54,5	0	0
IVA	-7,4	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	6,7	0	0	0
Effetti contributivi	-5,7	-1,9	0	0
Effetti complessivi	-60,8	-128,5	72,6	0

*In milioni di euro*





13

La disposizione innalza il limite di spesa detraibile, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, relativo agli oneri sostenuti per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

La normativa vigente prevede una spesa massima per le suddette spese pari a 800 euro per alunno o studente e, per i soggetti con reddito superiore a 75 mila euro, l'art.2, comma 9, capoverso 16-ter, del presente provvedimento ha previsto anche per tale detrazione l'introduzione di un tetto massimo detraibile parametrato al reddito e al numero dei figli.

Si stima che l'incremento del tetto di spesa a 1.000 euro per ciascun studente determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa -27,0 milioni di euro e di -0,6 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Di seguito gli effetti finanziari, ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2025:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	0	-47,3	-27,0
Addizionale regionale	0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0	-0,3	-0,2
Totale	0	-48,2	-27,8

Importi in milioni di euro

14 -15

La norma prevede, ai commi 14 e 15, il differimento della quota di deduzione riferibile ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dello stock delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

Ipotizzando una sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029, si riporta il seguente schema di deducibilità:

**Deducibilità vigente**

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2,0%	2,0%	0%

**Deducibilità proposta**

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%





Supponendo di far operare la disposizione già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	615,2	386,5	-153,8	-282,6	-282,6	-282,6
IRAP	172,4	73,7	-43,1	-67,7	-67,7	-67,7
<b>Totale</b>	<b>787,6</b>	<b>460,2</b>	<b>-196,9</b>	<b>-350,3</b>	<b>-350,3</b>	<b>-350,3</b>

*in milioni di euro*

16

Inoltre, la disposizione prevede la sospensione, per gli anni 2025 e 2026, della percentuale di deducibilità prevista, a legislazione vigente, per l'avviamento. In particolare, la quota del 2025 sarà recuperata in quote costanti a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario, è stata utilizzata l'aliquota effettiva IRES per le banche e si è tenuto conto che la sospensione vale ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.

Nella tabella che segue sono indicati gli andamenti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	698,7	698,7	-174,7	-407,6	-407,6	-407,6
IRAP	166,4	166,4	-41,6	-97,1	-97,1	-97,1
<b>TOTALE</b>	<b>865,1</b>	<b>865,1</b>	<b>-216,3</b>	<b>-504,7</b>	<b>-504,7</b>	<b>-504,7</b>

*Importi in milioni di euro*

17

La disposizione prevede il differimento delle quote deducibili nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145/2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta indicati nella norma.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario, si è tenuto conto che le sospensioni valgono ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.

Si riporta la stima della **sospensione nel 2025 e nel 2026 della deduzione IFRS9 (10%)** e il recupero della quota 2025 in quattro quote costanti dal 2026 al 2029 (2,5%) e della quota 2026 in tre quote dal 2027 al 2029 (3,33%).

**Deducibilità vigente**

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,5%	15,83 %	15,83 %	5,83 %

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	124,0	130,9	-31,0	-74,6	-74,6	-74,6	0
IRAP	69,9	69,9	-17,5	-40,8	-40,8	-40,8	0
<b>Totale</b>	<b>193,9</b>	<b>200,8</b>	<b>-48,5</b>	<b>-115,4</b>	<b>-115,4</b>	<b>-115,4</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

18

La norma prevede per il solo 2025 che il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative alla svalutazione crediti, all'IFRS9 e all'avviamento possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE nel limite massimo del **54%** determinando un recupero di gettito IRES di **1.204,7 milioni di euro per il medesimo anno**. Il restante 46% di tale maggior reddito imponibile dovrà comunque essere sottoposto ad imposizione. La modifica si applica sia a livello di singolo contribuente sia a livello di consolidato fiscale.

**In particolare, la stima della limitazione della compensabilità dell'eccedenza Ace e delle perdite pregresse con la maggiore base imponibile 2025 emergente dal differimento del recupero delle DTA è stata effettuata partendo dall'ammontare dello stock di tali elementi compensabili riferibili a sei gruppi bancari (rappresentativi di circa il 60% dell'attivo del settore), di cui quattro determinanti ai fini del calcolo, pari a circa 50 miliardi di euro al 31 dicembre 2023. Questo ammontare è quasi totalmente (oltre il 99%) riferibile alle perdite fiscali pregresse (ordinariamente riportabili nella misura dell'80% dell'imponibile).**

**Tale dato è stato confrontato con l'ultimo dato dichiarativo relativo all'anno d'imposta 2022, trovando una coerenza.**

**Successivamente è stato simulato l'effetto in termini di maggiore base imponibile derivante dalla limitazione della compensabilità al 54% in capo agli stessi soggetti, con l'emersione di ulteriore base imponibile rispettivamente pari a circa 4,4 miliardi di euro (passaggio da 80% al 54%), giungendo a un recupero rispettivamente pari a 1.204,7 milioni di euro.**

L'effetto della limitazione della compensabilità sull'imponibile 2025 è da considerarsi aggiuntiva rispetto al maggior gettito stimato per il differimento del recupero delle DTA sopra riportato, che è stato calcolato mediante il modello di microsimulazione in capo ai singoli contribuenti interessati considerando l'effetto sulla maggiore base imponibile al netto di eventuali compensazioni che il contribuente può operare. Pertanto, la misura di limitazione della compensabilità garantisce la ripresa di parte dell'ulteriore base imponibile che la misura del differimento del recupero delle DTA avrebbe fatto emergere teoricamente ma non in concreto.

Relativamente al maggior ammontare dell'eccedenza Ace e delle perdite fiscali pregresse da riportarsi in avanti a seguito della limitazione all'utilizzo delle stesse nel 2025, occorre precisare che gli stock interessati dalla misura presentano consistenze significative e tali da non consentire un



	rapido utilizzo dei maggiori elementi non compensati nel 2025, fermo restando che la percentuale di utilizzo per gli anni successivi al 2025 non subisce modifiche. In altri termini, gli effetti degli elementi compensativi non utilizzati nel 2025 saranno osservabili solo ad esaurimento degli stock, che peraltro negli anni potrebbero alimentarsi ulteriormente in presenza di nuove perdite fiscali. Pertanto, non potendo imputare gli effetti se non in un orizzonte imprecisato e comunque protratto nel tempo, la relazione tecnica non indica gli stessi.																																
19	La norma stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.																																
20	Infine, il <b>comma 20</b> stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni del comma in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, né quella verticale.																																
14-20	<p>Conseguentemente, gli effetti complessivi della disposizione, considerando anche il limite per il 2025 dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE di cui al comma 6 e i criteri di determinazione degli acconti previsti dalla norma, sono i seguenti:</p> <table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td>2031</td></tr><tr><td>IRES</td><td>2.642,6</td><td>1.216,1</td><td>-359,5</td><td>-764,8</td><td>-764,8</td><td>-764,8</td><td>0</td></tr><tr><td>IRAP</td><td>408,7</td><td>310,0</td><td>-102,2</td><td>-205,6</td><td>-205,6</td><td>-205,6</td><td>0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>3.051,3</td><td>1.526,1</td><td>-461,7</td><td>-970,4</td><td>-970,4</td><td>-970,4</td><td>0</td></tr></table> <p>Importi in milioni di euro</p>		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	IRES	2.642,6	1.216,1	-359,5	-764,8	-764,8	-764,8	0	IRAP	408,7	310,0	-102,2	-205,6	-205,6	-205,6	0	Totale	3.051,3	1.526,1	-461,7	-970,4	-970,4	-970,4	0
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																										
IRES	2.642,6	1.216,1	-359,5	-764,8	-764,8	-764,8	0																										
IRAP	408,7	310,0	-102,2	-205,6	-205,6	-205,6	0																										
Totale	3.051,3	1.526,1	-461,7	-970,4	-970,4	-970,4	0																										
21-29	<p><b>Il comma 21 prevede che l'Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>pubblicità online (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);</b></li><li>• <b>servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);</b></li><li>• <b>trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.</b></li></ul> <p><b>A legislazione vigente, sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;</b></li><li>• <b>ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.</b></li></ul> <p><b>L'art. 4, comma 1, del disegno di legge di bilancio aveva previsto l'abolizione dei suddetti limiti ascrivendo un recupero di gettito pari a 51,6 milioni di euro, riconducibile esclusivamente al limite pari a 750 milioni di euro.</b></p> <p><b>Il comma 21, alle lettere a) e b), modifica le disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, commi 36 e 42, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), allo scopo di:</b></p> <p><b>a) eliminare, al fine dell'individuazione dei soggetti passivi, la soglia pari a 5.500.000 euro di</b></p>																																



ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato;

b) introdurre, al fine del pagamento dell'imposta, un versamento in acconto, da effettuare entro il 30 novembre di ciascun anno, il cui ammontare è pari al 30 per cento dell'imposta dovuta l'anno precedente.

Il comma 22, di mero coordinamento, interviene nella medesima direzione modificando l'art. 64 e l'art. 75, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori; tale duplice modifica è necessaria in quanto le disposizioni del citato d. lgs. n. 174 del 2024, che, tra l'altro, abroga l'art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 100 del medesimo Testo unico).

Quanto agli effetti finanziari, la reintroduzione del limite pari a 750 milioni di euro determina effetti negativi rispetto a quanto valutato per la norma originaria pari a -51,6 milioni di euro (in termini di indebitamento netto dal 2025; in termini di cassa dal 2026).

Inoltre, viene prevista l'introduzione del versamento in acconto pari al 30%, da versare entro il 30 novembre 2025.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario in riferimento all'introduzione dell'acconto pari al 30%, si stima che esso determini un recupero di gettito in termini di cassa pari a 135,9 milioni di euro per il primo anno di applicazione, considerando gli ultimi dati di gettito dell'imposta in esame.

Nel complesso, si stimano i seguenti effetti complessivi in termini di indebitamento netto e in termini di cassa rispetto a quelli stimati in sede di valutazione della norma originaria.

**Indebitamento netto**

	2025	2026	2027
Riproposizione tetto 750 mln	-51,6	-51,6	-51,6
Acconto 30%	0,0	0,0	0,0
<b>T O T A L E</b>	<b>-51,6</b>	<b>-51,6</b>	<b>-51,6</b>

*in milioni di euro*

**Fabbisogno/Cassa**

	2025	2026	2027
Riproposizione tetto 750 mln	0,0	-51,6	-51,6
Acconto 30%	+135,9	0,0	0,0
<b>T O T A L E</b>	<b>+135,9</b>	<b>-51,6</b>	<b>-51,6</b>

*in milioni di euro*

Al comma 23 viene inserita una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire che sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 è pari al 26 per cento. Alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di un mero chiarimento interpretativo.

Ai commi 24 e 25, prevede l'innalzamento dal 26% al 33% (in luogo del 42%) dell'aliquota applicata sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività



realizzati dal 1° gennaio 2026, eliminando l'innalzamento della tassazione introdotta dalla norma originaria per l'anno 2025, che rimane fissata, ai sensi del comma 3, ad un'aliquota del 26%. La misura, inoltre, elimina la vigente soglia di esenzione pari a 2.000 euro, prevista all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, primo periodo e all'art. 68, comma 9-bis secondo periodo del TUIR ampliando pertanto la base imponibile assoggettata a tassazione.

**In merito alla eliminazione dell'aumento dell'aliquota per il 2025 e all'aumento dell'aliquota al 33% in luogo del 42% dal 2026, si stima che la stessa determini effetti negativi in termini di gettito rispetto alla valutazione della norma originaria (+ 16,7 milioni di euro dal 2025), pari a -16,7 milioni di euro nel 2025 e a -9,4 milioni di euro dal 2026.**

Con riferimento all'eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro, sulla base delle informazioni reperibili dal Sesto Flusso Informativo trasmesso all'OAM dai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale – II trimestre 2024, diffusa dall'OAM nell'ottobre 2024, risulta che il controvalore complessivo detenuto presso i prestatori di servizi italiani al 30 giugno 2024 è pari a circa 2,25 miliardi di euro e il valore medio delle criptovalute detenute dai clienti è pari a circa 1.645,76 euro. Questo dato medio mostra che la maggioranza dei detentori di cripto-valute possiede patrimoni modesti, destinati a generare plusvalenze verosimilmente inferiori alla franchigia di 2.000 euro attualmente vigente.

Dallo stesso documento, si evince anche un controvalore delle operazioni di conversione da valuta virtuale a legale relativo al 2023 di circa 5.688 milioni di euro, a fronte di circa 5,88 milioni di operazione con un controvalore medio delle operazioni di circa 967 euro.

A fronte di tali dati, ipotizzando che circa la metà del controvalore delle operazioni effettuate nel 2023 (le operazioni relative al primo semestre 2024 evidenziano un controvalore già oltre 3,6 miliardi di euro) sia riferibile ad investitori attualmente esenti e considerando in un'ottica prudenziale un rendimento del 5% (nel 2024 le plusvalenze hanno raggiunto anche il 20% e l'ultimo dato relativo al rendimento si assesta poco sopra il 10%), si stima che l'eliminazione della soglia di esenzione pari a 2.000 euro possa garantire un gettito almeno pari a quello attualmente incassato (27 milioni di euro), a parità di aliquota nel 2025 e pari a 34,3 milioni di euro dal 2026 (con aliquota del 33%), anche volendo considerare la dimensione degli investitori interessati.

La disposizione, infine, ripropone ai commi da 26 a 29 quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (LB2023), all'articolo 1, commi 133-135, in relazione alla rideterminazione dei valori delle cripto-attività con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% (in luogo di quella prevista in sede di legge di Bilancio 2023, pari al 14%) da applicare ai valori delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025.

Ai fini della stima della misura di rideterminazione dei valori sono stati presi in considerazione i dati relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla misura contenuta nella legge di Bilancio 2023. Tali dati mostrano un ammontare complessivo rideterminato pari a circa 78,6 milioni di euro.

Ipotizzando che la riproposizione riguardi un ammontare simile a quello verificatosi nel 2023, in un'ottica di prudenza alla luce dei maggiori valori delle cripto-attività riscontrati negli ultimi tempi, si stima un'imposta sostitutiva pari a circa 14 milioni di euro, ripartiti tra versamenti in un'unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo sulla base del



comportamento riscontrato nel 2023-2024. A fronte di tali maggiori valori, la misura determina una perdita di gettito da imposta sostitutiva del 26% nel 2025 e del 33% dal 2026 sulle plusvalenze. In coerenza con le ipotesi già adottate per la stima degli effetti negativi della misura di rideterminazione dei terreni e delle partecipazioni, si ipotizza che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni.

Nel complesso, pertanto, si stima che la disposizione ai commi da 24 a 29 possa determinare i seguenti effetti complessivi differenziali rispetto alla stima originaria:

	2025	2026	2027	dal 2028 al 2034	dal 2035
Eliminazione aumento aliquota	-16,7	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Abrogazione soglia esenzione	27,0	34,3	34,3	34,3	34,3
Imposta sostitutiva	11,4	1,3	1,3	0,0	0,0
Effetti II.DD.	-1,54	-1,95	-1,95	-1,95	0,0
<b>T O T A L E</b>	<b>+20,16</b>	<b>+24,25</b>	<b>+24,25</b>	<b>+22,95</b>	<b>+24,9</b>

*in milioni di euro*

30

Il presente comma, mediante la modifica degli articoli 5 (prevista alla **lettera a)** e 7 (prevista alla **lettera b)** della citata legge n. 448 del 2001, in materia di rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni, ripropone, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 18%, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite, nelle seguenti misure:

- 18 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia non qualificate;
- 18 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno, in entrambe le fattispecie. Mediante l'introduzione del comma 7-bis, nell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 viene, inoltre, previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui al comma 2-bis dell'art. 68 del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).

Vengono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 erano presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del TUIR vigente *ratione temporis*.

La proposta normativa, pertanto, estende a regime le disposizioni in materia di rivalutazione, **con applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 18%**, dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La relazione tecnica originaria alla medesima disposizione, prevista nella Legge di Bilancio 2024





(Legge 213/2023) per i valori al primo gennaio 2024, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall'ultima riproposizione della norma nella Legge di Bilancio 2023 ed in attesa dei primi versamenti, aveva valutato, prudenzialmente, gli effetti ipotizzando che l'adesione alla normativa si verificasse nella misura di un terzo dei valori stimati in base ai versamenti relativi alle annualità complete disponibili (versamenti 2020, 2021 e 2022). Inoltre, nella stima erano stati inclusi, sempre in assenza dei versamenti reali, gli effetti incrementali della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate. Tutto ciò premesso, utilizzando le medesime ipotesi anche ai fini del calcolo degli effetti negativi in termini di imposte dirette, derivanti dalla minore tassazione delle plusvalenze affrancate nelle annualità successive, in base ai versamenti effettuati fino a settembre 2024 in riferimento alla norma prevista dalla Legge di Bilancio 2024, gli effetti finanziari risultano di importo maggiore.

Il versamento F24 per i codici tributo 8055, 8056, 8057 con anno di riferimento 2024 è pari a circa 1.050 milioni di euro. Nonostante in passato, quando la misura era riproposta di anno in anno, si sia riscontrata un'alta adesione tra gli operatori, per effetto della riproposizione a regime, si ritiene prudentiale assumere che l'adesione si riduca del 20 per cento rispetto alle precedenti, in quanto gli stessi operatori avranno più tempo a disposizione per usufruire dell'agevolazione.

Conseguentemente, si stima un ammontare di imposta sostitutiva pari a circa 945 milioni di euro nel primo anno, con la medesima ripartizione in rate delle precedenti previsioni normative. Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche gli effetti negativi in termini di imposte dirette delle annualità successive, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2024, e assumendo, prudenzialmente, che l'effetto di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva al **18% - anziché al 16%, secondo quanto previsto dall'originario articolo 5 del disegno di legge di bilancio 2025** - si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
Imposta sostitutiva	944,8	1.192,2	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4	1.439,4
Effetti II.DD.	-155,9	-311,9	-467,8	-623,8	-779,7	-935,6	-1.091,6	-1.247,5	-1.403,5	-1.559,4
Totale	788,9	880,3	971,6	815,6	659,7	503,8	347,8	191,9	35,9	-120,0

*in milioni di euro*

31-36 **La disposizione ripropone la disciplina dell'assegnazione dei beni aziendali ai soci di cui alla legge 197/2022.**

L'art. 1, c. 100-105 della suddetta legge disciplina l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle operazioni di assegnazione di beni aziendali ai soci. In particolare, i soggetti interessati sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro la data del 30 novembre 2023, abbiano assegnato o ceduto ai soci iscritti beni immobili – esclusi quelli indicati nell'art. 43 comma 2 del TUIR – o beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali dall'impresa. L'imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura dell'8% o del 10,5% in caso di società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'operazione. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in società semplici.





Ai fini della stima, si assumono i versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24. In particolare per il codice tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – disciplinata nell'articolo 1, comma 116 della legge n.208 del 2015, e il codice tributo 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate- riportata dall'articolo 1, comma 116 della suddetta legge n.208 del 2015, prendendo come anno di riferimento il 2023, risultano importi a debito per circa 167,6 milioni di euro (codice 1836) e 75,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 242,9 milioni di euro. I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.676,4 milioni di euro (167,6 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 578,9 milioni di euro (75,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4% ed IRES del 46,6% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2025-2036 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2025, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Imposta sostitutiva	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	33,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-11,9	-11,2	-13,7	-16,2	-18,7	-4,9	-5,6	-3,1	-0,6	1,9	0
IRPEF	0	-22,2	-20,8	-25,4	-30,1	-34,8	-9	-10,5	-5,9	-1,2	3,5	0
IRAP	0	-6,8	-6,1	-7,5	-8,8	-10,2	-2,3	-2,9	-1,5	-0,2	1,1	0
Totale	276,9	-44,7	-41,9	-50,4	-58,9	-63,7	-16,2	-19,0	-10,5	-2,0	6,5	0

Importi in milioni di euro

37

La disposizione ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, di cui all'art. 1, comma 106 della legge 197 del 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 (60%) ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025. Dall'analisi dei dati F24 con anno



di riferimento 2023, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 13 milioni di euro corrispondenti al versamento della prima rata (60%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2025 (60%) e nel 2026 (40%):

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva	13,0	8,7	0	0	0	0	0
IRPEF	0	-1,4	-2,2	-3,0	-3,8	-4,6	-4,0
Totale	13,0	7,3	-2,2	-3,0	-3,8	-4,6	-4,0

*Importi in milioni di euro*

**38-44** La disposizione di cui al comma 38 stabilisce per le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, in ragione della riconducibilità ad organismi pubblici sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Viene, inoltre, stabilito dal comma 39 che, in considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle suddette prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Infine, il comma 40 prevede che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ogni stato e grado del giudizio, aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle stesse prestazioni possono essere definiti, a istanza di parte, con il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio. In tali casi le spese di giudizio sono compensate; i commi da 41 a 44 disciplinano aspetti procedurali della eventuale estinzione dei giudizi pendenti.

Sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della circostanza che i soggetti in questione prestano servizi di formazione a favore di soggetti IVA, un eventuale passaggio da esenzione a imponibilità IVA per le fattispecie interessate, vista l'incertezza interpretativa, non determina effetti trattandosi di rapporti tra soggetti intermedi.

L'imponibilità in luogo dell'esenzione delle prestazioni rese determina la detrazione dell'IVA sugli acquisti in capo agli stessi soggetti in luogo della limitata detrazione stessa e, pertanto, genera effetti negativi nei casi in cui sia stata applicata l'esenzione.

Sulla base delle dichiarazioni IVA, anno di imposta 2022, è stata calcolata, per ogni soggetto interessato, la maggiore IVA detraibile facendo la differenza tra l'attuale IVA ammessa in detrazione e l'IVA sugli acquisti.

Sulla base di tale elaborazione si stima una perdita di gettito di circa 4,5 milioni di euro su base annua dal 2025.

In merito alla disposizione in materia di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si evidenzia che già attualmente, vista l'incertezza interpretativa, non



	<p>vengono applicate le sanzioni e gli interessi, non determinando effetti la misura che prevede la non applicazione.</p> <p><b>Relativamente all'ammontare dell'imposta oggetto del contenzioso pendente di cui al comma 40 (circa 45 milioni di euro), si stima che circa la metà, che sarebbe stata incassata dopo il giudizio in un profilo temporale di 5 anni, verrà meno alla luce della nuova disposizione che seppur innovativa potrebbe in un'ottica di prudenza incidere nella decisione del giudice.</b></p> <p><b>Pertanto, si stima che la misura contenuta nei commi 40-44 possa determinare minori entrate per circa 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.</b></p> <p><b>Nel complesso, la misura determina effetti negativi pari a 9 milioni di euro dal 2025 al 2029 e pari a 4,5 milioni di euro dal 2030.</b></p>
45	<p>La misura ha lo scopo di estendere l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. Attualmente, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiori a 1000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo art. 25. Le predette spedizioni, a legislazione vigente, possono ancora essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati, e spesso ancora in formato cartaceo.</p> <p>La generalizzazione dell'obbligo di uso dell'e-DAS nei trasferimenti di prodotti energetici avrebbe un impatto finanziario positivo dal momento che consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti. L'effetto finanziario può essere cautelativamente stimato con il recupero dell'accisa e dell'IVA afferente al dieci per cento del volume che costituisce la soglia di sensibilità degli indicatori dell'Agenzia (nell'ordine dell'1% dell'immesso in consumo annuo). In considerazione di ciò, l'impatto finanziario è valutato su 10 milioni di litri di benzina e su 20 milioni di litri di gasolio, per complessivi 19,6 milioni di euro di accisa e 4,3 milioni di euro in termini di IVA.</p>
46-47	<p><b>La disposizione introduce modifiche al quarto comma dell'articolo 39-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riducendo il termine entro cui devono essere adottati i provvedimenti con cui sono stabiliti i prezzi di vendita al pubblico (e le relative variazioni) dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati. Tale termine, in particolare, viene ridotto dagli attuali quarantacinque giorni a venti giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore. Resta, invece, fissato in quarantacinque giorni, dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, il termine per i procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 39-quater (inserimento dei prodotti di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies del d.lgs. 504/1995).</b></p> <p><b>La norma non introduce modificazioni al trattamento fiscale dei prodotti interessati e, dunque, non ha impatti sulla finanza pubblica.</b></p>
48	<p>La disposizione modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente. I veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come <i>fringe benefit</i> secondo un criterio di determinazione forfetario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo. In base alla legislazione vigente, tale percentuale varia in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. La disposizione in esame modifica tali percentuali, prevedendo una</p>



percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

In assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali è stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione, secondo la metodologia di seguito esposta.

Per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI è stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell'applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello.

Si è, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione.

Tale importo è stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell'anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a € 9.326.

In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si è proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle immatricolazioni:

Classi CO <sub>2</sub> g/km	Totale Autovetture P. IVA	di cui immatricolate nel 2022	Percentuale totale Autovetture	Percentuale immatricolate nel 2022
0 (*)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
maggiori di 0 fino a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
61-160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
161-190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
>190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
n.d	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
TOTALE	9.360.627	677.469	100,0%	100,0%

(\*) considerate solo macchine elettriche

Non avendo a disposizione informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata in tabella ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, prevedendo che si verifichi una ridistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi. Sulla base dei dati così ottenuti, considerando l'entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari rispetto alla normativa vigente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-	-	-	-122,2
Addizionale Regionale	0,0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-8,8	-10,2	-10,5
Addizionale Comunale	0,0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4	-4,4
Totale	25,2	77,2	119,9	123,2	86	44,4	3,2	-38,0	-79,1	-	-	-	-137,1

*in milioni di euro*

**49** Al **comma 49**, si prevede, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, **nonché al fine di "favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare"** la modifica del numero 127-sexiesdecies) della tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa all'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione. la modifica dell'art. 127-sexiesdecies), Tabella A, Parte III del DPR n. 633/1972 (IVA), escludendo le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia dalle prestazioni di gestione di rifiuti urbani e speciali assoggettate ad aliquota IVA ridotta pari al 10%. Tali operazioni sarebbero quindi assoggettate ad aliquota pari al 22% anziché al 10%. La misura determina effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro su base annua a partire dal 2025. La stima è stata elaborata applicando alle operazioni imponibili ad aliquota IVA del 10% (fonte dichiarazioni IVA anno d'imposta 2022), riconducibili ai codici Ateco coerenti con il perimetro della norma, il differenziale di aliquota di 12 punti percentuali (differenza tra l'aliquota del 22% e l'aliquota del 10%). Gli effetti finanziari sono stati calcolati al netto della quota di operazioni rivolte a soggetti senza diritto alla detrazione dell'imposta.

**50-53** **Allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, conseguire gli obiettivi comunitari di decarbonizzazione fissati al 2050 per il contrasto degli effetti del cambiamento climatico, nonché per assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e attacchi informatici e cibernetici, i commi dal 50 al 53 sono volti a modificare il regime concessorio nel settore della distribuzione di energia elettrica italiano. Si rendono, infatti, necessari investimenti straordinari nel comparto della distribuzione che consentano di rimpiazzare l'elettricità prodotta da fonti fossili e una sempre maggiore elettrificazione dei consumi per il raggiungimento degli obiettivi comunitari sul clima, come recepiti a livello nazionale.**  
**Allo scopo, il comma 50 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa in sede di Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione da parte dei concessionari dell'attività di distribuzione elettrica di appositi piani straordinari di investimento pluriennale.**  
**Il comma 51 dispone che con il decreto di cui a comma 50 sono definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani di straordinari di investimento e i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione.**  
**Il comma 52 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuti**





e approvati i piani straordinari di investimento. L'approvazione degli stessi comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata ai fini del raggiungimento della condizione di equilibrio economico finanziario, da evidenziarsi in un apposito piano economico finanziario, in coerenza con la durata degli investimenti previsti, e comunque per un periodo non superiore a venti anni.

**Il comma 53 dispone che eventuali maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione siano prioritariamente destinate alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.**

**54-55** La disposizione in esame stabilisce la proroga, per l'anno 2025, dell'innalzamento della percentuale di detrazione ai fini IRPEF al 50% delle spese relative interventi di recupero edilizio all'art. 16-bis del D.P.R. 917 del 1986 (combinato disposto del comma 54 e comma 55, lett. b), punto n. 1), di riqualificazione energetica (comma 55, lett. a) - **con la precisazione dell'esclusione dall'agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili** - e di riduzione del rischio sismico (comma 55, lett. b), punto n. 2, effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali.

Per quanto concerne le spese agevolate ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative al Superbonus, si prevede la riduzione dell'aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall'abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull'abitazione principale). Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.

La legislazione vigente stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione del 36% per le spese per i suddetti interventi. Per il solo anno 2025, ultimo anno di vigenza del Superbonus, per le spese che fruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prevista l'aliquota del 65% e, per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofici vige l'aliquota al 110%. Su tali ultimi la norma in esame non interviene.

Ai fini della stima dell'onere per l'anno 2025 sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi agevolati per l'anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a circa 19.550 milioni di euro. Per l'anno 2026 e 2027, in base ai medesimi dati, escludendo la quota indotta stimata, si stima una spesa complessiva di circa 15.445 milioni di euro. Per le spese relative al Superbonus, ai fini della stima è stato considerato l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2025 pari a circa 5.491 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75% sul totale della spesa considerata.

Date le superiori premesse in ordine ai dati utilizzati si stimano di seguito i seguenti effetti finanziari:

#### **Detrazione per gli interventi di recupero edilizio**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPE F	-29,2	-311	-134,2	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0
IRPE F/IR ES	0	139,2	-59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	11,6	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	33,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Total e	3,9	-160,2	-198,8	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0,0
---------	-----	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----	-------	-----

*Milioni di euro*

○ Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-10,3	-110,1	-62,1	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1	-2,3	0
IRPEF/IRES	0	87,6	-37,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	7,3	-3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-15,2	-102,7	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1,0	-2,3	0,0

*Milioni di euro*

**Sotto il profilo finanziario, si precisa che l'esclusione dall'agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, non determina maggiori effetti finanziari, trattandosi di una misura restrittiva rispetto alle forniture agevolabili in relazione ad interventi di efficientamento energetico**

○ Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-2,6	-27,8	-16,8	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5	5	5	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0
IRPEF/IR ES	0	8,3	-3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,6	-18,8	-20,7	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5,0	5,0	5,0	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0,0

*Milioni di euro*

○ Detrazione per gli interventi relativi alle misure del Superbonus

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0
IRPEF/IR RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total e	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0

*Milioni di euro*

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-42,1	-175,4	-56,8	-18,1	-47	-47	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0
IRPEF/IR ES	0	235,1	-100,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





IRAP	0	19,6	-8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>13,9</b>	<b>79,3</b>	<b>-165,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-47,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-25,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>-25,3</b>	<b>-49,4</b>	<b>172,5</b>	<b>9,7</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	

*Milioni di euro*

55  
lettera  
b),  
numero  
3

La disposizione al comma 55, lettera b), numero 3 dispone inoltre la proroga, per le spese sostenute nell'anno 2025, della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, risulta, per l'anno d'imposta 2022, nel quale era previsto un limite pari a 10.000 euro, un ammontare di spesa pari a circa 2.045,5 milioni di euro per il 2022.

Assumendo che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento pari a 1/3, si stima una spesa annua pari a 1.364,3 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 68,2 milioni di euro (1.364,3 x 50% /10).

La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto, incentivando la crescita del settore, con conseguenti maggiori entrate in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +24,6 milioni di euro ed un incremento delle imposte dirette pari a circa +14,6 milioni di euro. Nella tabella che segue sono ripostati gli effetti finanziari della norma per cassa:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>IRPEF</b>	-10,2	-119,4	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	23,5	-10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	2	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	24,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>14,4</b>	<b>-93,9</b>	<b>-79,1</b>	<b>-68,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>-58</b>	<b>51,2</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

56

La disposizione prevede infine, che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi beneficiari del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Coerentemente alla valutazione della norma che ha introdotto tale facoltà per le spese sostenute nell'anno 2022 (decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, articolo 2, comma 3-sexies), non si ascrivono effetti sul gettito, anche in considerazione del fatto che gli stessi risulterebbero positivi per i primi anni di fruizione della detrazione.

57-63

**La disposizione prevede la sostituzione della norma di cui alla lettera a-*quinquies*) dell'articolo 13, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con norma di più ristretta applicazione del meccanismo del *reverse charge* per i servizi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera resi nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.**

**L'introduzione del suddetto intervento nei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera per la movimentazione di merci è finalizzata a combattere fenomeni di evasione fiscale che caratterizzano il settore.**



	<p>Premesso che l'efficacia della disposizione di cui al comma 57 è subordinata all'autorizzazione della Commissione, le disposizioni contenute nei commi 57-59 non determinano effetti finanziari in termini di gettito, trattandosi dell'estensione della possibilità di applicazione del <i>reverse-charge</i>, che rappresenta un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi, prudenzialmente non quantificati.</p> <p>In commi da 60 a 63 introducono la possibilità per il prestatore e il committente di accordarsi affinché il versamento dell'imposta all'Erario venga effettuato direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore. In particolare, la misura mira a porre fine ai fenomeni evasivi prevedendo che, qualora il contratto sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera, i committenti possono chiedere alla propria controparte di optare per versare l'IVA dovuta sulle prestazioni, ferma restando la responsabilità solidale del prestatore per il versamento della relativa imposta. Tali disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in termini di gettito, avendo sempre una natura anti-evasiva e determinando potenzialmente effetti positivi.</p>
64-65	<p>La norma introduce l'articolo 8-bis (<i>Modifiche alla disciplina in materia di IVA</i>), che estende l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento all'erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica, nonché all'attività di accompagnamento di guide alpine, che risultano così equiparati, ai fini della disciplina IVA, ai corsi di attività sportiva invernale così come riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. A tal fine, viene modificato e aggiornato il testo del numero 1-septies) della Tabella A, parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5%, a legislazione vigente, è prevista per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati). In proposito, si fa presente che sotto il profilo soggettivo, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni. Sotto il profilo oggettivo, invece, la norma equipara l'attività sportiva alpinistica a quella invernale, i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc. Infine, il numero 1-septies) della Tabella A, parte II-bis, del D.P.R. n. 633/1972 - su cui si interviene- fa riferimento alla forma "organizzata" che va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro. In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.</p> <p>Così formulata, la riduzione dell'aliquota IVA potrebbe essere produttiva di effetti solamente in relazione alle attività di insegnamento di attività sportiva alpinistica svolte dai singoli istruttori in forma autonoma, che non siano associati tra di loro. Rispetto a questi ultimi, inoltre, gli eventuali effetti si avrebbero solamente per i pochi soggetti che non hanno aderito al regime agevolativo dei forfaitari che non prevede adempimenti IVA, che, da quanto riportato nella relazione tecnica pervenuta, risultano essere solo un residuo 0,5% sul totale rispetto al 99,5% degli aderenti.</p> <p>Gli impatti derivanti dalla misura sono stimabili, in via del tutto prudenziale, in circa 0,1 milioni di euro di IVA a decorrere dall'anno 2025.</p>
66-67	<p>La disposizione stabilisce obblighi di tempestività a carico dei prestatori di servizi di pagamento, al fine di mettere a disposizione la provvista nei confronti dei beneficiari dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici entro ore 12 del giorno lavorativo successivo. La norma non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.</p>



68-69	<p>La disposizione interviene all'articolo 8 del decreto legislativo n. 139 del 2024, estendendo nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 l'esenzione dall'imposta ipotecaria agli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute e a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge, i cui presupposti si siano verificati dal 1 gennaio 2025.</p> <p>Al riguardo, ai fini della stima è stato preso in considerazione il peso dell'imposta ipotecaria versata nella provincia autonoma di Bolzano rispetto al valore nazionale pari all'1,77%. Inoltre, è stato considerato il valore dell'imposta ipotecaria versata per "Altri atti traslativi a titolo oneroso" (vale a dire quelli diversi dal trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà del bene) pari a 23,2 milioni di euro a livello nazionale. Applicando a tale importo la suddetta percentuale di 1,77%, corretto per tenere conto del valore dei compensi interessati e della peculiarità del sistema tavolare, si stimano oneri, indicati al comma 69, prudenzialmente valutabili in 500.000 euro annui, cui si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
70-71	<p>La disposizione di cui al comma 70 interviene all'articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973, estendendo l'esenzione dalle imposte ipotecarie agli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica.</p> <p>Al riguardo, ai fini della stima è stato preso in considerazione il peso dell'imposta ipotecaria versata nella provincia autonoma di Bolzano rispetto al valore nazionale pari all'1,77%. Inoltre, come <i>proxy</i>, sono stati presi gli "atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale" ed è stato considerato l'ammontare versato ai fini dell'imposta ipotecaria: 4,717 milioni di euro a livello nazionale.</p> <p>Applicando a tale importo la suddetta percentuale di 1,77%, corretto per tenere conto del numero dei compensi interessati, si stimano oneri, indicati al comma 71, prudenzialmente valutabili in 500.000 euro annui, cui si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
72-73	<p>La disposizione alla lettera a) modifica l'articolo 35, comma 3-<i>bis</i> del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo, a decorrere dall'anno 2025, l'incremento dal 40 al 50 per cento della percentuale di riduzione dell'aliquota di accisa della birra prodotta dai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Alla lettera b) modifica il comma 3-<i>quater</i> del medesimo articolo 35, prevedendo, a decorrere dall'anno 2025, la riduzione del 30 per cento e del 20 per cento dell'aliquota di accisa per la birra prodotta nella predetta tipologia di birrifici aventi una produzione annua rispettivamente superiore ai 10.000 e fino a 30.000 ettolitri e superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.</p> <p>La stima degli effetti finanziari della disposizione alla lettera a) è stata condotta a partire dal dato sulla produzione di birra di microbirrifici (intendendo come microbirrifici i birrifici con produzione fino a 10.000 ettolitri annui) pari a 450.000 ettolitri nel 2023 (fonte report Assobirra 2023). Tale quantitativo è stato moltiplicato per il grado plato medio della birra prodotta in tali impianti, pari a 14, e per la differenza di aliquota di accisa derivante dalla proposta in esame <math>[(40\% - 50\%) \cdot 2,99 \text{ euro/ettolitro grado plato}]</math>. Si stima, pertanto, una perdita di gettito in termini di accisa pari a -1,88 milioni di euro su base annua a partire dal 2025.</p> <p>La stima degli effetti finanziari della disposizione alla lettera b) è stata condotta a partire dal</p>



**dato sul consumo di birra relativo al 2023 riportato nel report Assobirra 2023, che risulta pari a 21 milioni di ettolitri. Moltiplicando tale quantitativo per la quota riconducibile ai birrifici interessati dalla modifica, tenuto conto di una ripartizione della produzione per capacità produttiva stimata sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e considerando un grado plato medio di 11,2, si stima che la base imponibile interessata dalla modifica sia pari a 734 mila ettolitri grado plato. Moltiplicando la base imponibile così stimata per la variazione di aliquota prevista dalla disposizione in esame si ottiene una perdita di gettito in termini di accisa pari a -0,66 milioni di euro su base annua a partire dal 2025. Tenuto conto degli effetti riconducibili all'IVA dovuta sull'accisa, nonché alla deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette, si stimano i seguenti effetti finanziari:**

	2025	2026	Dal 2027
<b>ACCISE</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,54</b>	<b>-2,54</b>
<b>IVA</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,39</b>	<b>-0,39</b>
<b>IRES/IRPEF</b>	<b>0</b>	<b>0,21</b>	<b>0,12</b>
<b>IRAP</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTALE</b>	<b>-2,93</b>	<b>-2,66</b>	<b>-2,78</b>

*Importi in milioni di euro*

74

La disposizione normativa sostituisce il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al fine di prevedere l'obbligo di istituzione di un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. L'attuazione della presente disposizione è suscettibile di produrre maggiori entrate.

Per la relativa quantificazione, sono stati utilizzati i dati riferiti alle lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate nel 2023 e basate sulle anomalie fiscali intercettate grazie alle informazioni derivanti dal cd. "transato elettronico". In particolare, le analisi del rischio effettuate hanno permesso di individuare i contribuenti che hanno trasmesso corrispettivi telematici e fatture elettroniche per importi inferiori all'ammontare dei pagamenti elettronici percepiti, per un totale di maggiore Iva non versata di circa 50 milioni di euro. A tal riguardo, giova evidenziare che il criterio di rischio utilizzato – e quindi la quantificazione finanziaria che dalla stessa deriva – è assolutamente prudenziale, giacché porta ad una naturale compensazione interna tra gli importi riscossi in contanti e quelli riscossi tramite strumenti tracciati. Infatti, confrontando il totale dei pagamenti elettronici con il totale di corrispettivi certificati ai fini Iva (che includono anche la quota-parte relativa alle transazioni regolate in contanti), vengono considerato anomali solo i contribuenti che presentano un elevatissimo profilo di rischio, mentre sono esclusi dalla selezione quelli che, pur avendo, per ipotesi, evaso tutte le somme riscosse in contanti, hanno certificato regolarmente quelle pagate con strumenti tracciati. D'altra parte, l'adozione di tale approccio si è resa necessaria poiché, ad oggi, i dati comunicati dai contribuenti (percipienti) in merito alle forme di pagamento presentano un andamento randomico, che porta a presumere la presenza di errori e, quindi, un'impostazione diversa avrebbe rischiato di generare numerosi casi di falsa positività. Ciò premesso, tenuto conto che la norma consentirà di disporre in maniera puntuale del dato rilevato dagli strumenti di pagamento utilizzati dai contribuenti, la stessa assicurerà un perfetto monitoraggio delle somme pagate con strumenti tracciati e, di conseguenza, porterà i contribuenti medesimi alla loro automatica certificazione ai fini fiscali.



	<p>Pertanto, in termini di maggior gettito IVA, alla presente disposizione può essere prudenzialmente ascrivito un importo di 50 milioni di euro annui.</p> <p>Sulla base dell’esperienza storica, si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette, quantificato prudenzialmente nel 30 per cento del maggior gettito IVA, ovvero nel caso concreto in misura pari a 15 milioni di euro annui. Alla norma complessivamente si ascrive, quindi, un recupero di gettito complessivo pari a 65 milioni di euro, come risulta dalla seguente tabella.</p> <p>Coerente alla decorrenza della disposizione, la quantificazione è effettuata a partire dal 2026:</p> <table><tr><th>Recupero di gettito</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>IVA</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>Effetti sulle imposte dirette</td><td>0</td><td>26,25</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td><b>Totale</b></td><td><b>50</b></td><td><b>76,25</b></td><td><b>65</b></td><td><b>65</b></td><td><b>65</b></td></tr></table> <p><i>Importi in milioni di euro</i></p>	Recupero di gettito	2026	2027	2028	2029	2030	IVA	50	50	50	50	50	Effetti sulle imposte dirette	0	26,25	15	15	15	<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>76,25</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Recupero di gettito	2026	2027	2028	2029	2030																				
IVA	50	50	50	50	50																				
Effetti sulle imposte dirette	0	26,25	15	15	15																				
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>76,25</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>																				
75 e 76	<p>Si introduce un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare l’effettivo adempimento dei nuovi obblighi volti alla memorizzazione e trasmissione diretta delle informazioni sui pagamenti elettronici ricevuti ai sensi del novellato comma 3 dell’articolo 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Accanto alla sanzione pecuniaria, viene novellato, ai commi 1 e 2, l'articolo 12 del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 al fine di estendere anche alla violazione dei nuovi adempimenti introdotti dal comma 74 del presente provvedimento, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Alle misure non si ascrivono effetti finanziari diretti, stante il carattere eventuale delle sanzioni; le sanzioni interdittive, rivestono una evidente funzione di maggior deterrenza.</p>																								
77	<p>Si prevede l’entrata in vigore delle previsioni di cui ai commi da 74 a 77 dal 1° gennaio 2026.</p>																								
78	<p>Si prevede che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici.</p> <p>Al riguardo, al fine di valutare i possibili effetti sul gettito di tale disposizione, si è analizzato l’effetto sull’evasione (tax gap) da locazioni che si è verificato tra il 2011 e il 2012 a seguito dell’introduzione della cedolare secca, ipotizzando che un nuovo provvedimento con effetti in materia di dichiarazione degli imponibili da locazione possa avere effetti analoghi. Associando tutta la riduzione all’introduzione del nuovo regime impositivo, si rileva che nel 2012 vi è stato un abbattimento dell’evasione del -18.7%. Applicando tale percentuale al GAP 2019 (i dati del 2020 e del 2021 appaiono eccessivamente influenzati dagli effetti della pandemia da Covid-19) pari a 945 milioni si stima un recupero di 177 milioni. Facendo una ulteriore ipotesi che la metà di tale importo sia dovuta ad affitti brevi e l’altra metà a quelli ordinari (a medio e lungo termine) si quantificano le maggiori entrate derivanti dall’introduzione della disposizione in commento in misura pari a 88 milioni di euro annui.</p>																								
79	<p>Dispone che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale, ai sensi del comma 11 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, siano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore; tali informazioni puntuali potrebbero essere utilizzate dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate per attivare dei controlli finalizzati a verificare la corretta dichiarazione degli imponibili fiscali.</p>																								





	La disposizione appare potenzialmente idonea a incrementare il gettito, anche se per ragioni di cautela non viene quantificato, dipendendo direttamente dalla quantità e dagli esiti dei controlli effettuati dagli organi della polizia locale.
80	<p>Il comma, intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha la finalità di estendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, che è attualmente già prevista per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza.</p> <p>Tale intervento normativo avrà un impatto positivo sul gettito derivante dalle accise sull'energia elettrica e il gas naturale, posto che, attraverso lo svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei venditori che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas naturale ai consumatori finali, si può ottenere una riduzione del <i>tax gap</i>, attualmente stimato in 220 milioni €/anno per l'energia elettrica e in 135 milioni €/anno per il gas naturale. Ipotizzando un recupero del 10 per cento del predetto <i>tax gap</i>, con la presente norma si stima di poter recuperare 35,5 milioni di euro annui.</p> <p>Inoltre, lo svolgimento di controlli nei confronti di soggetti che, pur istituzionalmente operanti nel settore accise, si caratterizzano prevalentemente per commettere frodi nel settore dell'IVA, dovrebbe consentire, attraverso la cooperazione con l'Agenzia delle entrate, di ottenere ulteriori effetti positivi in termini di riduzione del <i>tax gap</i> IVA, che prudenzialmente non si stimano.</p>
81-83	<p>La disposizione contenuta al comma 81, lettera a) limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, c.d. NCC). Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con le disposizioni di cui alla lettera b) si prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e NCC, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La medesima limitazione è introdotta con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti. Con la <b>lettera c)</b>, inoltre, il medesimo regime di tracciabilità viene esteso a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.</p> <p>Le disposizioni si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p><u>Contesto e fenomeno evasivo che si vuole contrastare</u></p> <p>L'evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);</li> <li>ii) evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell'IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);</li> <li>iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);</li> <li>iv) false compensazioni e frodi.</li> </ul>



Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

Dal lato dell'offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all'evasione da omessa dichiarazione<sup>1</sup>.

Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute. Negli ultimi anni sono state adottate principalmente due misure di contrasto all'evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l'evasione da omessa dichiarazione, grazie all'acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all'Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell'offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all'emersione di ricavi dal lato dell'offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

#### Metodologia di stima

La base imponibile, su cui effettuare la stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla proposta normativa, è stata calcolata utilizzando due diverse fonti dati. Per la branca delle attività dei "Servizi di alloggio; attività di servizi di ristorazione" sono stati utilizzati i dati relativi alla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita" riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole *supply and use*) ai prezzi correnti pubblicate da Istat per gli anni 2015-2020. Non essendo i valori relativi al 2020, per effetto delle restrizioni imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, rappresentativi dell'andamento ordinario dell'economia, sono stati utilizzati i dati

---

<sup>1</sup> Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all'obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.





dell'anno 2019, proiettati in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza.

La stima della base imponibile relativa all'attività dei taxi e dei noleggi con conducente (di seguito NCC), invece, è stata effettuata applicando al dato di contabilità nazionale relativo al "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", proiettato in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza, il peso dei dati dichiarativi del 2022 dei codici Ateco 49.32.10 (Trasporto con taxi) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) sul totale del settore Ateco 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), corretti per tenere conto della propensione all'evasione dei diversi sottosettori<sup>2</sup>.

La propensione all'evasione di Alberghi e ristoranti è stata stimata in misura pari a 20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali".

Il calcolo della propensione all'evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato, a partire dai *tax gap* stimati, in riferimento a ciascuna imposta, nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", per l'anno 2021, come media ponderata della propensione al *gap* riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al *gap* pari a 49,8%, calcolata come media ponderata della propensione al *gap* dell'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali.

Dopo aver calcolato la base imponibile, sfruttando le informazioni derivanti dal quadro VT delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2022, sono state distinte le quote di operazioni imponibili destinate ai consumatori finali (B2C) e ai titolari di partita IVA (B2B). Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stata quindi presa in considerazione la quota di servizi B2B, che per alloggio e ristorazione è pari al 22,9% del totale e per i servizi di taxi e NCC è pari al 76,5% del totale. Infine, per determinare la quota di ricavi realizzati in contanti, sono state utilizzate le stime dei pagamenti in base al tipo di strumento e in base alla tipologia di acquisto pubblicate nel "*Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys*" di Banca d'Italia per il 2022. In particolare, in riferimento ai servizi di alloggio e ristorazione, è stata utilizzata la quota del 76,3% di acquisti in contanti della categoria *food*, mentre per taxi e NCC è stata considerata la quota del 68,7%, ottenuta incrementando la quota relativa alla categoria servizi (61,8%) per tenere conto che il 18% dei conducenti, in base a indagini effettuate da associazioni di consumatori, non accetta pagamenti con POS.

Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue:

<sup>2</sup> La propensione all'evasione del settore dei taxi e degli NCC, in base alle stime pubblicate nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" in riferimento all'anno 2021, è stata stimata in misura pari 49,8%, come media ponderata della propensione al *gap* relativa all'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali. Posto che tale propensione all'evasione è considerevolmente maggiore rispetto a quella stimata per l'intero settore del trasporto di persone e tramite condotte (20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali"), calcolare la base imponibile del comparto interessato dalla misura applicando il peso risultante dai dati dichiarativi non corretto per l'evasione al valore della produzione Istat (che include l'economia non sommersa) avrebbe condotto ad una sottostima del valore della produzione di taxi e NCC.



	Valore della produzione	Quota B2B da quadro VT delle dichiarazioni IVA	Valore della produzione rivalutato B2B	Propensione al gap anno d'imposta 2021	Ricavi B2B non dichiarati	% Pagamenti in contanti	Ricavi in contanti
Alloggio e ristorazione	129.160	22,9%	29.629	20,9%	6.193	76,3%	4.725
Taxi e NCC	2.874	76,5%	2.198	49,8%	1.095	68,7%	752
<b>TOTALE</b>	<b>132.033</b>		<b>31.828</b>		<b>7.287</b>		<b>5.477</b>

*in milioni di euro*

Nell'ipotesi che il contrasto di interessi tra chi offre servizi di trasporto e le imprese acquirenti faccia emergere il 50% della base imponibile non dichiarata, dal lato dell'offerta, si stima, un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro. Tale recupero di gettito è calcolato moltiplicando il 50% dei ricavi non dichiarati (50% di 752 milioni) per l'indice di redditività medio calcolato per ciascuna tipologia di contribuente<sup>3</sup> e applicando le relative aliquote effettive medie (16% per i soggetti IRPEF, 20,27% per i soggetti IRES e IRAP, 15% per i forfetari). Non è previsto nessun recupero ai fini IVA in quanto il servizio di noleggio con conducente è esente da IVA se assimilabile al servizio di trasporto a mezzo taxi.

Per i soggetti che erogano servizi di alloggio e ristorazione non è stato stimato nessun recupero dal lato dell'offerta in quanto, per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Dal lato della domanda, nell'ipotesi che il pagamento del restante 50% della base imponibile non dichiarata da albergatori e ristoratori (2,36 miliardi di euro) resti regolato in contanti, per effetto della norma, il costo diventerà indeducibile per i committenti, riducendo il fenomeno evasivo della sovradichiarazione di costi. Assumendo, in un'ottica di prudenza, che tali costi non siano relativi a spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, interamente deducibili, ma a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75%, il potenziale recupero di base imponibile dichiarata dai committenti è stimata in misura pari a 1,77 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro x 75%). Il recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 359 milioni di euro (1,77 miliardi x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). Per quanto riguarda taxi e NCC, nell'ipotesi che il pagamento di metà della base imponibile non dichiarata dagli esercenti (376 milioni di euro) resti regolata in contanti, posto che le spese sostenute per taxi e NCC a legislazione vigente sono interamente deducibili, la base imponibile dichiarata dai committenti registrerà un incremento di pari importo. Il relativo recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 76 milioni di euro (376 milioni x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). In un'ottica di prudenza, si ipotizza che il fenomeno evasivo aggredito dalla norma, ovvero la sovradichiarazione di costi deducibili, sia trascurabile per le imprese di medie e grandi dimensioni rispetto alle micro e piccole imprese, caratterizzate da strutture amministrative più snelle. Applicando al recupero di gettito potenziale complessivo pari a 455 milioni (20 milioni dal lato dell'offerta e 435 dal lato della domanda) la quota delle spese di rappresentanza delle società di capitali ascrivibile a micro e piccole imprese (53,6% in base ai dati dichiarativi dell'anno d'imposta 2022), si stima che la norma che introduce l'ineducibilità dei costi per trasferte e delle spese di rappresentanza non regolati con pagamenti elettronici produca un recupero di gettito evaso pari a 244 milioni di euro (455 milioni x 53,6%). Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue.

<sup>3</sup> L'indice di redditività medio è pari alla media ponderata dell'indice di redditività risultante dai dati dichiarativi dei contribuenti Irpef e Ires e dell'indice di redditività del 67% previsto dalla normativa sui forfetari.



	Dal lato dell'offerta (50% dei pagamenti in contanti che diventano cashless)				Dal lato della domanda (50% pagamenti in contanti che non diventano cashless)		Totale		
	Base imponibile non dichiarata	IVA evasa	Imposte Dirette evase	Recupero Evasione (50%)	Base imponibile non dichiarata	Effetto finanziario minori deduzioni IRES e IRAP (50%) (75% delle spese x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP)	Recupero di gettito potenziale	% Spese di rappresentanza micro e piccole imprese	Recupero di gettito effettivo
Alloggio e ristorazione	2.362	0	0	0	1.772	359	359	53,6%	192
Taxi e NCC	376	0	20	20	376	76	96	53,6%	52
<b>TOTALE</b>	<b>2.738</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2.148</b>	<b>435</b>	<b>455</b>		<b>244</b>

*in milioni di euro*

### Effetti di gettito

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di cassa stimati in termini di recupero di gettito evaso.

Recupero di gettito	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	0	309	176	176	176	176
IRPEF/Sostitutiva forfettari	0	32	19	19	19	19
IRAP	0	91	49	49	49	49
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>

*in milioni di euro*

84

La disposizione di cui al comma 84 prevede, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la riduzione a duemilacinquecento euro del limite di importo previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

85

Si stabilisce che le disposizioni del comma 84 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. Ciò, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica.

La disposizione di cui al comma 4, allorchè con riferimento alle surrichiamate fattispecie stabilisce nuovi limiti di importo per le verifiche di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dall'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, determina effetti positivi di gettito.

Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti elementi (sulla base anche dei dati dell'Osservatorio sui lavoratori pubblici):

- numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro, stimato in circa 250 mila, prendendo a riferimento: a) il numero dei contribuenti con debiti superiori a 5.000 euro, che, dalle risultanze dell'accesso all'Anagrafe Tributaria, presentano un rapporto di lavoro dipendente; b) il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti pubblici e il numero complessivo dei dipendenti in generale;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità, pari a 30 mila; per tali contribuenti è stato



- ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell'erogazione della c.d. "tredicesima", pari a 150 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973.

Considerando che solo una parte dei dipendenti pubblici (stimata forfettariamente nel 20%, ovvero 2 dipendenti su 10) non ottempererà al pagamento in via spontanea o per il tramite di rateizzazioni o a seguito dell'ordinaria attività di riscossione coattiva, il gettito mensile derivante dall'introduzione della disposizione risulta stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l'applicazione della disposizione all'erogazione delle tredicesime.

L'effetto positivo sul gettito della misura risulta, pertanto, stimato in 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all'anno.

*Dati in milioni di euro*

	2026	Anni successivi (a regime)
Gettito atteso	36,00	90,00
di cui:		
Erario	18,00	45,00
Enti previdenziali	1,80	4,50
Altri enti	16,20	40,50

86

Introduce la procedura di sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto dal contribuente, attestando la conformità della copia informatica del documento sottoscritto eventualmente in forma analogica.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

87-88

La legislazione vigente prevede l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.

Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l'applicazione dell'imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro.

Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L'imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L'art. 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede invece che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V, l'imposta di bollo, sebbene determinata dall'ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del



rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l'imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.

La disposizione in esame supera tale disparità di trattamento, prevedendo, il versamento dell'imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.

La norma, inoltre, prevede il versamento dell'imposta di bollo dovuta negli anni passati (bollo accantonato annualmente) e non ancora versata in 4 anni con diverse percentuali (50% nel 2025, 20% per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10% per il 2028).

Inoltre, viene previsto che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Ai fini della stima sono stati considerati i dati di fonte IVASS relativi alle riserve dei Rami III e V al 31 dicembre 2023 (circa 257 miliardi di euro), ipotizzando in un'ottica di prudenza, che restino costanti nel tempo, nonostante se ne osservi nei dati il *trend* crescente.

Relativamente all'ammontare dell'imposta di bollo accantonata, si stima un importo di 1.883 milioni di euro, calcolato riproporzionando all'intero settore i dati relativi ad alcuni operatori. Sempre in base alle informazioni reperite dal settore di interesse, è stato considerato un periodo medio di durata dei prodotti di circa 8 anni.

Sulla base della metodologia sopradescritta, i nuovi flussi di imposta di bollo, versata ogni anno a decorrere dal 2025, comportano i seguenti effetti finanziari differenziali rispetto ai versamenti previsti, a legislazione vigente, al momento del riscatto o del rimborso:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Legislazione vigente (B)	444,1	493,7	505,6	517,6	529,5	541,5	553,5	565,4	518,3	514,1
Legislazione proposta (A)	1.414,5	890,7	890,7	702,4	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1
<b>DIFFERENZA (A)-(B)</b>	<b>970,4</b>	<b>397,0</b>	<b>385,1</b>	<b>184,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>-51,3</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>

*in milioni di euro*

**89** La norma prevede l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l'applicabilità dell'aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai "giochi di abilità a distanza" anche ai "giochi di sorte a quota fissa" e ai "giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo", ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L'interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l'eventuale contenzioso che l'indeterminatezza interpretativa potrebbe generare. Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all'interpretazione accolta dalla previsione in disamina.

**90** Si prevede la modifica dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all'ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma,



	comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.																														
91	<p>La disposizione, <b>a decorrere dal 1° gennaio 2025</b>, stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), <b>un limite massimo (71%) e minimo (70%)</b> per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.</p>																														
92-93	<p><b>Le norme contenute ai commi 92 e 93 sono finalizzate all’ottimizzazione della rete fisica di raccolta delle scommesse e alla promozione di una raccolta integrata che favorisca il rilancio delle scommesse ippiche. Di seguito se ne descrivono gli effetti finanziari:</b></p> <p><b>L’aumento dello 0,5 per cento dell’aliquota dell’imposta unica su scommesse sportive a quota fissa (su rete fisica e a distanza) e sui giochi di abilità a distanza produce gli effetti finanziari riassunti nella tabella che segue.</b></p> <table><tr><th></th><th>PROIEZIONE ERARIO 2024 IN EURO</th><th>IMPOS TA ATTUA LE</th><th>VALORE DI 1 PUNTO PERCENT UALE IN EURO</th><th>AUME NTO IMPOS TA</th><th>MAGGIOR GETTITO IN EURO</th></tr><tr><td>SCOMMESSE ON LINE</td><td>390.634.000,00</td><td>24,0 0</td><td>16.276.416 ,67</td><td>0,5</td><td>8.138.208,33</td></tr><tr><td>SCOMMESSE FISICHE</td><td>191.700.000,00</td><td>20,0 0</td><td>9.585.000 ,00</td><td>0,5</td><td>4.792.500,00</td></tr><tr><td>GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA</td><td>744.500.000,00</td><td>25,0 0</td><td>29.780.000 ,00</td><td>0,5</td><td>14.890.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27.820.708,33</td></tr></table> <p>Come emerge dalla Tabella, l’aumento dello 0,5 per cento genera un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a circa 28 milioni di euro.</p> <p>Pur agendo su una tassazione già elevata, si stima che la portata minima dell’aumento e la sua modulazione su tutti i giochi non dovrebbe produrre riduzione della raccolta (e del conseguente gettito), in quanto si ritiene che l’aumento si tramuti, in parte, in una seppur minima possibile riduzione della restituzione in vincita e, in parte, dei margini dei concessionari, senza produrre un allontanamento dei giocatori dal gioco legale.</p> <p>L’aumento di 2,5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta unica per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda un settore in forte aumento, essendo cresciuto solo fra il 2022 e il 2023 del 23 per cento e, addirittura del 115 per cento rispetto al 2021 e generando un introito erariale pari a 123 Milioni di euro.</p> <p>Anche per il 2024, la raccolta è stimata in aumento di un ulteriore 19 per cento, con uno stimato gettito erariale pari a circa 146 Milioni di euro. Per tali scommesse a quota fissa su</p>		PROIEZIONE ERARIO 2024 IN EURO	IMPOS TA ATTUA LE	VALORE DI 1 PUNTO PERCENT UALE IN EURO	AUME NTO IMPOS TA	MAGGIOR GETTITO IN EURO	SCOMMESSE ON LINE	390.634.000,00	24,0 0	16.276.416 ,67	0,5	8.138.208,33	SCOMMESSE FISICHE	191.700.000,00	20,0 0	9.585.000 ,00	0,5	4.792.500,00	GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA	744.500.000,00	25,0 0	29.780.000 ,00	0,5	14.890.000,00						27.820.708,33
	PROIEZIONE ERARIO 2024 IN EURO	IMPOS TA ATTUA LE	VALORE DI 1 PUNTO PERCENT UALE IN EURO	AUME NTO IMPOS TA	MAGGIOR GETTITO IN EURO																										
SCOMMESSE ON LINE	390.634.000,00	24,0 0	16.276.416 ,67	0,5	8.138.208,33																										
SCOMMESSE FISICHE	191.700.000,00	20,0 0	9.585.000 ,00	0,5	4.792.500,00																										
GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA	744.500.000,00	25,0 0	29.780.000 ,00	0,5	14.890.000,00																										
					27.820.708,33																										





eventi simulati, l'imposta è fissata nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. L'aumento del 2,5 per cento dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse virtuali genera, dunque, un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a 16,5 Milioni di euro.

	PROIEZIONE ERARIO 2024 IN EURO	IMPOSTA ATTUALE	VALORE DI 1 PUNTO PERCENTUALE IN EURO	AUMENTO O IMPOSTA	MAGGIOR GETTITO IN EURO
SCOMMESSE VIRTUALI	145.160.000,00	22,00	6.598.181,82	2,5	16.495.454,55

Il comma 93 riduce, inoltre, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale misura ha l'obiettivo di equiparare il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa (attualmente pari al 43 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e 47 per cento della stessa per il canale a distanza) a quello sulle scommesse sportive (sulla base della presente norma fissate al 20,5 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e al 24,5 per cento della stessa per il canale a distanza), al fine di assicurare maggiore equilibrio e sostenibilità dei diversi giochi pubblici evitando sperequazioni nonché di rilanciare il settore dell'ippica le cui risorse sono collegate all'andamento del gioco. raccolta (sia su rete fisica che a distanza) per il 2024 per le scommesse ippiche a quota fissa è stimata in circa 528 milioni di euro, mentre il margine netto, su cui viene calcolato il prelievo è stimato in 76,2 milioni di euro. Applicando le aliquote attualmente vigenti e considerando che per il 2025 la raccolta rimanga allo stesso livello (anche come ripartizione fra raccolta fisica e a distanza), si otterrebbe una imposta unica pari a 11,2 milioni di euro (il prelievo totale sarebbe, invece, pari a 34 milioni di euro).

Applicando ai le aliquote previste dalla presente proposta normativa, l'imposta unica sarebbe pari a 5,45 milioni di euro (il prelievo totale, invece, 16,4 milioni di euro), pertanto, vi sarebbe, considerando prudenzialmente una raccolta invariata, una differenza negativa per il bilancio dello stato di circa 5,7 milioni di euro, cui si farà fronte mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 92.

Complessivamente, pertanto, si determina un maggiore gettito complessivo stimabile in circa 38,8 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2025. Una quota di tale maggior gettito, pari a 7,7 milioni di euro è destinata al finanziamento della filiera ippica e, per il solo anno 2025, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata ad alimentare il "Fondo Dote Famiglia".

94-95 La norma stabilizza a decorrere dal 2025, l'effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l'anno 2024 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell'annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).

Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88.

Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo





	<p>di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00.</p> <p>Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00.</p> <p>Quindi, l'utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14.</p> <p>La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi - può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367 per un totale di euro 210.640.685.</p> <p>Al fine di isolare l'incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell'effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva.</p> <p>Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l'introduzione della quarta estrazione, si nota che l'aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.</p> <p>All'attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l'estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un'incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.</p> <p>Rapportando l'incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l'importo incrementale destinato all'erario connesso all'estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell'utile proiettato in base ai dati effettivi dell'estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.</p> <p>Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell'utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l'anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all'importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.</p>
96	<p>La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l'importo del corrispettivo <i>una tantum</i> dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).</p> <p>Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).</p> <p>Tale importo è la risultanza del corrispettivo <i>una tantum</i> richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l'importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l'art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari</p>



versassero nel corso dell'anno 2024 (8.625,00 euro mensili).

Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell'anno 2023 e i primi sei mesi dell'anno 2024, rilevano un *trend* di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:

MESE	Giocato					
	2021	2022	2023	2024	Differenza % Mese Prec.	2023-2024 (Variazione %)
GENNAIO	31.473.459	122.153.154	145.352.027	160.140.623	-	10,17%
FEBBRAIO	25.357.604	113.458.424	129.599.930	149.215.073	-6,82%	15,14%
MARZO	27.785.560	149.378.084	160.437.826	144.166.453	-3,38%	-10,14%
APRILE	26.386.979	132.756.589	134.159.547	151.959.335	5,41%	13,27%
MAGGIO	24.854.688	133.381.854	150.688.123	140.620.118	-7,46%	-6,68%
GIUGNO	63.868.484	129.752.191	131.098.572	121.976.977	-13,26%	-6,96%
LUGLIO	125.007.451	123.843.455	125.419.080	140.405.005	15,11%	11,95%

Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta alla lettera b) sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5703  
Totale attività accessoria scommesse: 4243

Riduzione 5%: - attività principale 5418  
- attività accessoria 4031

Gettito annuo  
€9.500 \*5418=51.471.000,00 euro  
€5.700\*4031=22.976.700,00 euro

Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro  
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro

Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c) comporta per i concessionari l'obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti



posseduti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all'inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all'installazione degli stessi per l'intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all'installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall'importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023).

Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.

- Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l'importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
- apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673x120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro.

Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).

Conclusivamente, si rappresenta che:

- Per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro);
- Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità;
- Dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).

	Anno 2025	Anno 2026	Totale
<b>Concessioni Bingo</b>	19,76	19,76	39,52
<b>Concessioni scommesse</b>	74,5	74,5	149
<b>Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento</b>	138,5	138,5	277



	Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro.
97	Il <b>comma</b> prevede che nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo (legge 13 giugno 2023, n. 83), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.
98	Si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8- <i>bis</i> , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Con la presente disposizione si chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni che prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. All'intervento non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria.
99	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lasciandone inalterata la relativa dotazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
100	<b>Il comma 100, nell'integrare l'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023, prevede che la quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale stabilita dalle regioni a carico dei soggetti di cui al comma 237 della medesima legge, secondo i criteri ivi previsti, possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati. Alla novella non sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato.</b>
101	<b>Il comma 101, interviene sulla legge 13 giugno 2023, n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. In particolare, impregiudicata la ratifica dell'accordo e l'accordo medesimo e intervenendo sugli aspetti di competenza esclusivamente nazionale, la lettera a) integra i commi 6 e 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 83 del 2023, prevedendo, rispettivamente, che l'utilizzo della quota di risorse di parte corrente ivi disciplinata sia destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza e che la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo 10 sia del 4 per cento.</b>



	Coerentemente, la lettera <i>b</i> ), nell'integrare il successivo articolo 11 della legge n. 83 del 2023, relativo al fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento, tra l'altro, dei progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui al suddetto articolo 10, e in particolare le previsioni attuative di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, prevede che il decreto attuativo del fondo in questione definisca altresì le specifiche finalità da perseguire. Le disposizioni, per quanto precede, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.						
102	Incrementa, in via permanente a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Le misure finanziate col medesimo Fondo, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura (MASAF), sono gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).						
103	Incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.						
104	<p>Prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,3 milioni di euro per il 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-<i>bis</i>, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 . Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.</p> <p>Per effetto del rifinanziamento del fondo anche per l'anno 2025 deriva, nel medesimo anno, una corrispondente maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro.</p> <p style="text-align: center;">Maggiori oneri (valori in milioni di euro)</p> <table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>500</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2025	2026	2027	500	0	0
2025	2026	2027					
500	0	0					
105	<b>Prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per il contrasto della povertà alimentare a scuola, per l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento, durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie, prevedendo, al secondo periodo, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità e i criteri del relativo riparto anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa.</b>						
106	<b>Prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 105, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>						





107	<b>Prevede l'istituzione di un contributo denominato "bonus elettrodomestici" destinato, per l'anno 2025, agli utenti finali che sostituiscono un elettrodomestico acquistandone uno nuovo di classe energetica non inferiore alla B, con contestuale smaltimento di quello sostituito.</b>
108	<b>Stabilisce che il contributo non può essere superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25.000.</b>
109	<b>Per le finalità di cui al comma 107, si prevede che, nello stato di previsione del Ministero del Made in Italy e delle imprese, è istituito un fondo con la dotazione 50 milioni di euro per l'anno 2025.</b>
110	<b>Con decreto del Ministro del Made in Italy e delle imprese, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107.</b>
111	<b>Prevede che agli oneri derivanti dai commi 107 a 110 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</b>
112	Proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni <i>bis</i> ), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.
113	Proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale introdotto con la legge di bilancio per l'anno 2024 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo si prevede, al medesimo comma, che le risorse disponibili della riserva dedicata alle famiglie numerose possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 112.
114	Prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50 per cento. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.
115	<b>Limita l'utilizzo del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, esclusivamente per l'accesso al credito per le giovani coppie o per i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, per i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché per i giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</b>
116	<b>Il comma 116 novella il comma 4-bis della nota II-bis) dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, prolungando da uno a due anni il periodo di tempo entro cui è possibile procedere all'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione senza perdere l'aliquota agevolata sull'acquisto della prima casa. In particolare, secondo il comma 4-bis citato, l'aliquota agevolata del 2% dell'imposta di registro si applica anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui alla medesima nota II-bis e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni</b>





	<p>sia alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato. La proposta emendativa prolunga tale periodo da uno a due anni. <b>Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che esistono nell'ordinamento disposizioni di analogo tenore, introdotte in particolare durante il periodo di emergenza pandemica da COVID-19 (cfr. art. 24 del DL n. 23 del 2020, modificato dall'art. 3, comma 11-quinques del DL n. 183 del 2020 e, in seguito, dall'art. 3, comma 5-septies del DL n. 228 del 2021). A tali precedenti, che sospendevano i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa", non sono stati ascritti effetti, considerata la natura procedurale dell'intervento normativo. La condizione posta dal comma 4-bis, infatti, è volta esclusivamente a rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione, senza impattare sulla platea dei beneficiari. In tal senso è stata espressa la valutazione in sede di legge n. 208 del 2015 che, all'art. 1, comma 55, ha introdotto il comma 4-bis, senza ascrivere anche in tal caso effetti. Pertanto, l'allungamento di un ulteriore anno del periodo di tempo entro cui deve avvenire l'alienazione dell'immobile, ai fini della conservazione dell'agevolazione fruita, non appare foriero di produrre effetti finanziari.</b></p>
117	<p><b>Dispone il rifinanziamento di 10 milioni per l'anno 2025 e 20 milioni per l'anno 2026, del Fondo morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.</b></p>
118	<p><b>Prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve essere disposto l'aggiornamento dei criteri per la concessione dei contributi del Fondo, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016</b></p>
119	<p><b>Prevede che agli oneri derivanti dal comma 117, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</b></p>
120	<p><b>La disposizione è volta a incrementare le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al fine di garantire un maggiore supporto alle misure di sostegno per la locazione di alloggi agli studenti fuori sede, ovvero residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. L'incremento del fondo è definito nella misura pari ad 1 milione di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
121	<p><b>Il comma 121</b> dispone, al fine di dare attuazione al dettato dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.</p> <p>La disposizione prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2025 possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinarsi, per le amministrazioni statali nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In tali risorse destinate ai trattamenti accessori sono ricomprese anche quelle per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Per i docenti la quota delle risorse di cui alla presente disposizione è individuata con il successivo comma <b>123</b> di incremento del Fondo per il miglioramento</p>



	<p>dell'offerta formativa. Per le restanti amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.</p> <p>L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021 desunte dal conto annuale 2021) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%.</p> <p>Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2021.</p> <p>La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2021, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 di un importo pari alla predetta misura. Tale incremento si aggiunge a quello previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 234 del 2001.</p>												
122	<p><b>Il comma 122</b> è finalizzato a dare attuazione per i Corpi di polizia e per le Forze armate alle previsioni del <b>comma 121</b>, rendendo disponibile, attraverso l'individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate, pari complessivamente a 55,3 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella che segue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>(milioni di euro)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORZE ARMATE</td><td>16,67</td></tr> <tr> <td>POLIZIA DI STATO</td><td>12,34</td></tr> <tr> <td>ARMA DEI CARABINIERI</td><td>13,91</td></tr> <tr> <td>GUARDIA DI FINANZA</td><td>7,82</td></tr> <tr> <td>CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA</td><td>4,56</td></tr> </tbody> </table>		(milioni di euro)	FORZE ARMATE	16,67	POLIZIA DI STATO	12,34	ARMA DEI CARABINIERI	13,91	GUARDIA DI FINANZA	7,82	CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,56
	(milioni di euro)												
FORZE ARMATE	16,67												
POLIZIA DI STATO	12,34												
ARMA DEI CARABINIERI	13,91												
GUARDIA DI FINANZA	7,82												
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,56												
123	<p>La disposizione prevede l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di 93,7 milioni annui a decorrere dal 2025 corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2021 riferito al predetto personale.</p>												
124	<p><b>La disposizione, al fine di evitare interpretazioni suscettibili di determinare effetti onerosi, è volta a chiarire che ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono anche le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi fondi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di <i>welfare integrativo</i>.</b></p>												
125	<p><b>La disposizione prevede che le risorse stanziare con la legge 8 agosto 2024, n. 118 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024) sui capitoli relativi al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, possono essere destinate a tali finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento. Si prevede che la presente disposizione entri in vigore alla data di pubblicazione della legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. La disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziare sui capitoli sopra indicati e per le quali la norma si limita a stabilire che possono essere destinate alle suddette finalità nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di riferimento.</b></p>												
126 127	<p><b>Le disposizioni modificano l'attuale regime finanziario della mobilità volontaria tra pubbliche</b></p>												



	<p>amministrazioni soggette a <i>turn over</i>, variando i vigenti criteri di imputazione dell'onere derivante dalla procedura di mobilità al fine di preservare il risparmio da cessazione per l'amministrazione cedente. Conseguentemente il predetto onere grava, per effetto delle modifiche apportate al comma 7, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, sull'amministrazione ricevente.</p> <p><b>Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
128	<p>La disposizione di cui al primo periodo determina in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.</p> <p>Le risorse di cui al primo periodo consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi dell'1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 comprensivo dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025 in applicazione del secondo periodo del stesso comma. Tali incrementi sono determinati sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.</p> <p>In coerenza con quanto sopra, il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione della richiamata anticipazione (indennità di vacanza contrattuale) determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2025 stimato dall'ISTAT a giugno 2024, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.</p> <p>L'ultimo periodo del presente comma precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.</p>
129	<p>La disposizione prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati sulla base degli stessi criteri di cui al medesimo comma e sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto anche per tale settore il riconoscimento, nell'ambito dei predetti oneri e nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al citato triennio, dell'indennità di vacanza contrattuale, da determinarsi anche in questo caso, in coerenza con quanto previsto per il settore statale, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.</p> <p>Anche per il settore non statale sono riconosciuti incrementi retributivi del 1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 (anch'esso comprensivo della predetta indennità di vacanza contrattuale da erogare a regime da luglio 2025), determinati sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal</p>



	Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 42.547 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.
130	La disposizione stabilisce che quanto disposto al <b>comma 129</b> si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
131	<p>La disposizione autorizza la spesa per la copertura degli oneri a carico del bilancio statale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici, rispettivamente, del personale statale contrattualizzato e di quello statale in regime di diritto pubblico. Le risorse sono quantificate, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al <b>comma 128</b>, sulla base del deflatore consumi, pari a 1,9% per il 2028 e a 2,0% per il 2029 e 2030, in 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).</p> <p>Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ai sensi dall'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci.</p>
132	<p><b>Il comma novella l'articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023. In particolare:</b></p> <p>lett. a) con riferimento all'inquadramento dei tirocinanti della regione Calabria di cui al comma 3-bis presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi sede nel territorio regionale, fa venir meno il requisito di essere già utilizzati dalle amministrazioni comunali della medesima regione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>lett. b) modifica il comma 3-ter.1, estendendo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 l'autorizzazione prevista per i soli enti locali aventi sede nella regione Calabria, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, destinate prioritariamente ai tirocinanti che rientrano nei percorsi di inclusione sociale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>lett. c) introduce il comma 3-quater.1, che autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi sede nella regione Calabria, ad assumere a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, i tirocinanti che rientrano nei percorsi di inclusione sociale di cui all'accordo quadro sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 3-quinquies. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica-</p> <p>lett. d) allinea il testo normativo alle innovazioni introdotte apportando le seguenti modifiche al comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 44 del 2023:</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) prevede che le risorse ivi indicate possono essere utilizzate anche per le assunzioni di cui al nuovo comma 3-quater.1;</li> <li>2) proroga dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e al nuovo comma 3-quater.1.</li> <li>3) prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 3 quinquies sono riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione Calabria per essere destinate alle stesse finalità e ai medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. e autorizza la regione a incrementare le risorse di cui al comma 1 già finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato per i tirocini rientranti nei processi di inclusione sociale di cui al comma 3-quater.1 con risorse proprie, a carico della finanza regionale.</li> </ol>
133	Prevede che i lavoratori di cui alla legge della regione Calabria n. 40 del 2013, nonché quelli di cui alla legge della regione Calabria n. 31 del 2016, nel limite massimo di 70 unità, possono essere assunti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aventi sede nel territorio regionale, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dalla regione Calabria, a carico della finanza regionale.
134	Prevede che i contratti a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, possano essere rinnovati per l'anno 2025 per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e nei limiti delle risorse attualmente disponibili per tali finalità.
135	<p>La disposizione autorizza, con le modalità e alle condizioni ivi previste, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli un contingente massimo di 2.600 Funzionari e di 400 Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, precedentemente reclutato con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.</p> <p>Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027. I predetti importi sono stati quantificati sulla base dei vigenti parametri retributivi fissati dal suddetto CCNL per le Aree dei Funzionari e degli Assistenti, così come illustrato nel dettaglio nella tabella sottostante. In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure di stabilizzazione le immissioni nei ruoli dell'Amministrazione giudiziari avverranno non prima del 1° luglio 2026.</p>





Prospetto quantificazione oneri assunzionali											
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2026 (rateo dal 1° luglio)	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	5.097,60	1.341,91	12.166,97	44.066,90	2.547,07	46.613,97	2.600	60.598.161,00	121.196.322,00
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.635,76	1.341,91	9.880,43	35.822,73	2.070,55	37.893,29	400	7.578.658,00	15.157.316,00
TOTALE										68.176.819,00	136.353.638,00
136	<p>La disposizione consente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il conferimento da parte del Ministero della giustizia di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 per un numero di 10 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto previsto in applicazione dei limiti percentuali disciplinati dal medesimo articolo 19, comma 6.</p> <p>La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i predetti incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.</p>										
137	<p><b>La disposizione, autorizzando il Ministero della Giustizia ad assumere nell'anno 2025 il previsto contingente di 200 magistrati ordinari a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>										
138	<p><b>La misura precisa che i lavoratori a tempo determinato e in somministrazione da impiegare per l'attuazione del PNRR, ovvero per l'attuazione dei programmi pluriennali cofinanziati dall'UE, debbano intendersi esclusi dai limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 81 del 2015 che fissa il numero massimo di tali lavoratori al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>										
139	<p><b>Il comma 139 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che è volto a consentire l'assegnazione di ulteriori posti ai concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari già autorizzate per l'anno 2026 dall'art. 1, comma 10, della legge n. 130/2022.</b></p> <p><b>Il comma 140 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la lettera a), numeri 1 e 2, posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate nel 2024 per 146 unità e 204 unità già autorizzate per il 2026; la modifica operata consente di conseguire un risparmio di spesa per il biennio 2024 e 2025 con riguardo alle 146 unità di magistrati tributari.</li> </ul> <p><b>Di seguito la nuova Tabella relativa alla proiezione ventennale degli oneri assunzionali con l'evidenza dei maggiori risparmi per gli anni 2024 e 2025 rispetto agli oneri previsti dal decreto-legge n. 75 del 2023, derivanti dal predetto differimento delle assunzioni di 146 magistrati tributari al 1° gennaio 2026.</b></p> <p><b>Tabella relativa alla proiezione ventennale degli oneri assunzionali</b></p>										





			Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2026	Assunzioni 2029	Totale movi costi	
	Oneri DL 75/2023	Unità Giudici Unità cumulate	22	0	350	204	576	Oneri differenziali
2023	3,37	22	2,18				2,18	-1,19
2024	16,65	22	2,18	0,00			2,18	-14,47
2025	16,78	22	2,26	0,00			2,26	-14,52
2026	37,48	372	2,26	0,00	34,69		36,95	-0,53
2027	38,2	372	2,72	0,00	34,69		37,42	-0,78
2028	41,78	372	2,72	0,00	35,96		38,68	-3,10
2029	62,17	576	2,83	0,00	35,96	20,22	59,01	-3,16
2030	67,17	576	2,83	0,00	43,37	20,22	66,43	-0,74
2031	68,08	576	2,95	0,00	43,37	20,96	67,28	-0,80
2032	69,78	576	2,95	0,00	45,14	20,96	69,05	-0,73
2033	74,28	576	3,06	0,00	45,14	25,28	73,48	-0,80
2034	75,97	576	3,06	0,00	46,89	25,28	75,23	-0,74
2035	77,17	576	3,17	0,00	46,89	26,31	76,57	-0,80
2036	79,88	576	3,82	0,00	48,66	26,31	78,79	-1,09
2037	85,01	576	3,89	0,00	48,66	27,33	79,88	-5,13
2038	86,62	576	4,02	0,00	50,42	27,33	81,77	-4,85
2039	94,52	576	4,02	0,00	60,86	28,36	93,23	-1,29
2040	95,24	576	4,10	0,00	61,87	28,36	94,32	-0,92
2041	97,95	576	4,10	0,00	63,94	29,39	97,43	-0,52
2042	104,84	576	4,62	0,00	63,94	35,47	104,03	-0,81
2043	109,35	576	4,62	0,00	65,21	36,06	105,89	-3,46
2044	110,55	576	4,62	0,00	65,21	37,27	107,10	-3,45
2045	115,39	576	4,62	0,00	73,50	37,27	115,39	0,00
2046	116,13	576	4,62	0,00	73,50	38,01	116,13	0,00
2047	116,13	576	4,62	0,00	73,50	38,01	116,13	0,00
2048	120,96	576	4,62	0,00	73,50	42,84	120,96	0,00
2049	120,96	576	4,62	0,00	73,50	42,84	120,96	0,00

- la lett. a), numeri 2.1 e 2.2, introduce disposizioni che intervengono esclusivamente nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari.

140

La lettera b) del comma 140 attua il necessario coordinamento in materia di disciplina del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria prevista dall'articolo 20, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge n. 44 del 2023. Detta modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, fermo restando l'invarianza delle somme individuate nell'articolo 4, comma 3, lett. d), della legge n. 130 del 2022, amplia l'ambito soggettivo dei beneficiari.

La lettera c) modifica la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prevedendo:

- l'applicazione dal 1° gennaio 2029 del limite massimo di età di 70 anni per la cessazione dall'incarico di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 545/1992;
- fino al 31 dicembre 2028, la graduale cessazione dalle funzioni di giudice tributario, ovvero: a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso dell'anno 2026; b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.”;

Nella successiva tabella è riportata la stima dei maggiori oneri di spesa dall'anno 2025 all'anno 2029 derivanti dalla disposizione; tale quantificazione è stata effettuata considerando:

- l'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino all'anno 2029 a legislazione vigente;
- la stima dell'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino alla stessa annualità 2029, in base alla norma ora in esame;
- la stima del costo medio sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari, pari a circa 22.400 euro pro capite al lordo di ogni onere



a carico dell'amministrazione.

Per determinare il suddetto costo unitario medio di 22.400 euro, è stato considerato l'organico medio dei giudici in servizio nell'anno 2024 (n. 2.162) e i costi sostenuti nella stessa annualità 2024 per la liquidazione dei compensi fissi e variabili ad essi corrisposti (48,4 milioni di euro), trattandosi dei dati più recenti a disposizione, nonché considerando – in via prudenziale – che i costi registrati in tale periodo sono quelli più elevati dell'ultimo triennio.

I maggiori oneri derivanti dalla norma sono pari a 1.993.600 euro per il solo anno 2025, i quali sono riportati nell'ultima colonna della successiva tabella. Tali importi sono stati calcolati applicando il costo medio pro capite di 22.400 euro sia alla proiezione dell'organico dei giudici a legislazione vigente, sia alla proiezione dell'organico considerando l'applicazione della nuova norma, in modo da ottenere gli importi differenziali ivi indicati.

Anno	Organico giudici trib. a legislazione vigente	Cessazioni annue giudici trib. a legislazione vigente	Organico giudici trib. rideterminato	Cessazioni annue giudici trib. rideterminate	Costo totale giudici trib. a legislazione vigente	Costo totale giudici trib. rideterminato	Maggiori oneri
2025	2.014	223	2.103	134	45.113.600,00	47.107.200,00	1.993.600,00
2026	1.804	210	1.796	307	40.409.600,00	40.230.400,00	-179.200,00
2027	1.609	195	1.602	194	36.041.600,00	35.884.800,00	-156.800,00
2028	1.425	184	1.418	184	31.920.000,00	31.763.200,00	-156.800,00
2029	1.231	194	1.224	194	27.574.400,00	27.417.600,00	-156.800,00

**141** Il comma 141 non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che attua il necessario coordinamento con la disposizione di cui al comma 2, prevedendo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. Tale norma, infatti, aveva disposto la proroga della disciplina originariamente prevista dall'art. 8, comma 1, della legge n. 130/2022, per la cessazione dalle funzioni di giudice tributario

**142** Il comma 142 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che modifica la procedura concorsuale finalizzata al reclutamento dei magistrati tributari di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 545/1992, estendendo alla stessa le disposizioni contenute nell'art. 7 del R.D. n. 1860/1925, n. 1860, in ordine alle prescrizioni di condotta alle quali i candidati devono attenersi.

**143** Le disposizioni contenute nel comma 143, lettere *a)* e *b)* non comportano nuovi o maggiori oneri poiché si configurano come norme di mero coordinamento alla luce dell'entrata in vigore del Testo Unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, trattandosi di norme il cui contenuto è già disciplinato nei commi 140 e 141 della presente legge.

**144** Il comma 144, lett. *a)*, determina il compenso da attribuire per l'anno 2025 agli 11 componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria eletti dai giudici tributari, se non collocati in quiescenza, in misura pari all'importo massimo del trattamento economico spettante ad un giudice tributario ai sensi dell'art. 13, comma 3-ter, del D.lgs. n. 545/1992, ossia 72.000 euro. Resta fermo che tale importo dovrà essere oggetto della decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2010, in materia di riduzione dei compensi erogati agli organi di autogoverno delle diverse magistrature.



Si fa presente che nell'ultimo biennio 2023-2024, i compensi liquidati dall'organo di autogoverno della magistratura tributaria ai propri componenti hanno già raggiunto il suddetto importo massimo di 72.000 euro, decurtati del 10% ai sensi del citato art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2010. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992, il compenso annuo dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è ragguagliato, quanto alla parte variabile, al compenso variabile più elevato corrisposto al Presidente di Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che anche per l'anno 2025 si può ritenere, tenuto conto del numero delle sentenze che verranno presumibilmente depositate presso le Corti di giustizia tributaria di più elevate dimensioni, che i relativi Presidenti matureranno un ammontare di compensi tali da consentire il raggiungimento della misura massima prevista dall'art. 13, comma 3-ter, del medesimo D.lgs. n. 545/1992, ossia 72.000 euro.

Il comma 144, lett. b), determina il compenso da attribuire per l'anno 2025 ai 4 componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, se non collocati in quiescenza, in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, così come individuato nella tabella F-bis allegata al D.lgs. n. 545/1992; per il Presidente, detto importo è aumentato del 50%. Anche in questo caso, resta fermo che tali importi dovranno essere decurtati del 10% ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2010, in materia di riduzione dei compensi erogati agli organi di autogoverno delle diverse magistrature.

Al fine di determinare il maggior costo derivante dalla disposizione, si rileva che l'importo dello stipendio annuo spettante ad un magistrato tributario dopo 28 anni dalla nomina è pari a 86.863,42 euro e che applicando l'incremento del 50% previsto per il Presidente si ottiene l'importo di euro 122.124,98; inoltre, è necessario considerare che i 4 componenti eletti dal Parlamento già percepiscono l'importo di 72.000 euro ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992.

Il maggior onere è riportato nell'ultima colonna della tabella di seguito riportata, pari a 100.912,49 euro, ed è stato calcolato tenendo conto degli importi di cui sopra, nonché della decurtazione del 10% prevista dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 78/2010 e del costo dell'Irap 8,5% a carico del MEF.

A. Componenti eletti dal Parlamento	B. Compensi parametrati allo stipendio del magistrato tributario	C. Compensi parametrati all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992	D. Compensi parametrati allo stipendio del magistrato tributario, con decurtazione e del 10%	E. Compensi parametrati all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 545/1992, con decurtazione e del 10%	Importi differenziali (D-E)	Importi differenziali con Irap 8,5%
n. 1 Presidente	130.295,13	72.000,00	117.265,62	64.800,00	52.465,62	56.925,20
n. 3 Componenti	86.836,42 x 3 = 260.509,26	72.000,00 x 3 = 216.000,00	234.458,33	194.400,00	40.458,33	43.897,29
<b>Totale</b>						<b>100.912,49</b>

145 Il comma 145 per le finalità del comma 144 autorizza per l'anno 2025 la spesa di euro 100.913

146 Il comma 146 incrementa il finanziamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella misura di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da imputare sul capitolo 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.



147	<p><b>Comma 147.</b> La disposizione prevede che al fine di consentire l’efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 dicembre 2024, si applicano per l’anno 2025 le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, volte a potenziare con adeguate risorse umane l’Ufficio centrale per il Referendum istituito presso la Corte di cassazione per coadiuvare le operazioni di verifica, nonché per assicurare il compimento di mansioni esecutive quale, in particolare, l’inserimento dei dati nei sistemi informatici, per affrontare in maniera più efficace ed efficiente gli accresciuti impegni in materia referendaria. Dalla disposizione derivano oneri pari a euro 312.048 per l’anno 2025, coerenti con l’autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144 e determinati dall’avvalimento da parte dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità appartenenti all’Area Assistenti (ex comparto Ministeri seconda area – fascia economica da F4 a F6), e di un contingente di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 appartenenti alla Area Assistenti seconda area professionale (ex comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F4 a F6) e 60 appartenenti all’Area Assistenti (ex comparto Ministeri seconda area, fascia economica da F1 a F3). L’onorario giornaliero corrisposto al suddetto personale è stabilito nella misura prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura di euro 41,32 e alla misura di euro 33,06 (ridotta di un quinto per il personale con mansioni esecutive di supporto). Si ipotizza, in via prudenziale, che per assicurare il rispetto della tempistica e smaltire i carichi di lavoro relativi alle attività che si proporranno, potranno essere impiegate in totale 68 unità di personale (28 unità reperibili all’interno della Cassazione e 40 unità tramite distacco) con funzioni di verifica e conteggio e 60 con mansioni esecutive di supporto con funzioni di inserimento dei dati nei sistemi informatici. L’onere derivante dalla spesa per l’onorario giornaliero da corrispondere al personale richiesto per le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale è stato quantificato nella medesima misura prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 144 del 2023, in euro 312.048 (cifra arrotondata), comprensivo di IRAP, così come riportato nel prospetto</p> <table><tr><th colspan="10">ONERI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM</th></tr><tr><th rowspan="4">Onorario giornaliero ai sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980</th><th>importo giornaliero</th><th>41,32</th><th rowspan="4">giorni assegnazione personale</th><th rowspan="4">60</th><th>Unità di personale richieste</th><th>Totale parziale</th><th>IRAP (8,5% )</th><th>Totale complessivo</th><th rowspan="4">Totale oneri complessivi</th></tr><tr><th rowspan="3">importo giornaliero ridotto di 1/5</th><th rowspan="3">33,06</th><th>Area Funzionari e Assistenti (con funzioni di verifica e conteggio)</th><td>68</td><td>168.585,60</td><td>14.329,78</td><td>182.915,38</td></tr><tr><th>Area Assistenti ex Area II - F1 (con mansioni esecutive di supporto)</th><td>60</td><td>119.016,00</td><td>10.116,36</td><td>129.132,36</td></tr><tr><th colspan="5">TOTALI</th><td>128</td><td>287.601,60</td><td>24.446,14</td><td>312.047,74</td></tr></table> <p>seguinte:</p>	ONERI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM										Onorario giornaliero ai sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980	importo giornaliero	41,32	giorni assegnazione personale	60	Unità di personale richieste	Totale parziale	IRAP (8,5% )	Totale complessivo	Totale oneri complessivi	importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06	Area Funzionari e Assistenti (con funzioni di verifica e conteggio)	68	168.585,60	14.329,78	182.915,38	Area Assistenti ex Area II - F1 (con mansioni esecutive di supporto)	60	119.016,00	10.116,36	129.132,36	TOTALI					128	287.601,60	24.446,14	312.047,74
ONERI RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CUI ALL’ART. 32 DELLA LEGGE 352/1970 IN MATERIA DI REFERENDUM																																										
Onorario giornaliero ai sensi art. 3, c. 1 legge 70/1980	importo giornaliero	41,32	giorni assegnazione personale	60	Unità di personale richieste	Totale parziale	IRAP (8,5% )	Totale complessivo	Totale oneri complessivi																																	
	importo giornaliero ridotto di 1/5	33,06			Area Funzionari e Assistenti (con funzioni di verifica e conteggio)	68	168.585,60	14.329,78		182.915,38																																
					Area Assistenti ex Area II - F1 (con mansioni esecutive di supporto)	60	119.016,00	10.116,36		129.132,36																																
					TOTALI					128	287.601,60	24.446,14	312.047,74																													
148	<p><b>Il comma 148 prevede che per l’attuazione delle disposizioni contenute nel comma 147 è autorizzata la spesa di euro 312.048 per l’anno 2025.</b></p>																																									
149	<p>La norma prevede l’incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale</p>																																									



dell'INPS di 3 unità (da 43 a 46), compensata finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da 446 a 442 posizioni.

Nella seguente tabella sono illustrati i valori retributivi di entrambe le qualifiche ed è evidenziata la compensazione del maggiore onere.

INPS	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Ributazione di posizione fissa	Ributazione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi 40,26%	Ributazione fondamentale provvigione totale lordo stato	Ributazione di risultato	Oneri su retribuzione di risultato (32,70)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO	IVC 2022-2024 più ulteriore incremento o DDL bilancio 2024 per 13 mensilità (lordo stato)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78% al netto dell'IVC 2022-2024	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO con incremento contrattuale 5,78 e IVC 2022-2024	Unità	Oneri totale a regime
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	78.135,30	178.041,37	71.679,46	249.720,83	61.611,94	20.147,10	331.479,87	3.245,98	15.913,56	350.639,41	3	1.051.918,24
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.096,16	92.457,04	37.223,20	129.680,24	91.073,04	29.780,88	250.534,16	2.538,51	11.942,37	265.015,04	-4	-1.060.060,18
												RISPARMIO		-8.141,93

**Importi medi liquidati nel rispetto del livello remunerato massimo onnicomprensivo annuo (ex art.**

**150** **Il comma 150** non comporta oneri, limitandosi a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS, **di cui una quota, in misura non eccedente l'importo di 1,5 milioni di euro, destinata a misure di welfare aziendale.**

**151** **Comma 151.** La disposizione prevede misure per il potenziamento delle attività dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).  
**155** **L'onere derivante dalle previsioni di cui ai commi da 151 a 153 è pari ad euro 4.210.566 annui, a decorrere dall'anno 2025 sulla base della consistenza numerica del personale appartenente ai ruoli, come riepilogata nel seguente schema:**

Tabella 1

Dirigenti II fascia (struttura complessa)	Unità
Medici	11
Altre professionalità sanitarie	19
	<b>30</b>

Dirigenti sanitari	Unità
Medici	48
Altre professionalità sanitarie	220
	<b>268</b>

**Il totale degli oneri annui, stimati sulla base della tipologia di incarico e dell'anzianità di servizio presso la PA prudenzialmente, comunque, superiore a 5 anni e considerando le unità presenti e le assunzioni già programmate (PIAO 2024/2026) evidenziate in tabella 1, è riepilogato come segue:**

Tabella 2



		Indennità di esclusività	Contributi	IRAP	Totale oneri unitari annui	Unità	Totale oneri
Medico	Incarico di struttura complessa	18.473,29	5.519,82	1.570,23	25.563,34	11	281.196,73
	Incarico > 15 anni	13.857,58	4.140,64	1.177,89	19.176,12	8	153.408,95
	5 anni < Incarico < 15 anni	10.167,99	3.038,20	864,28	14.070,46	40	562.818,58
	Incarico < 5 anni	2.519,19	752,73	214,13	3.486,06		-
Altre professionalità sanitarie	Incarico di struttura complessa	18.473,29	5.519,82	1.570,23	25.563,34	19	485.703,44
	Incarico > 15 anni	13.461,36	4.022,25	1.144,22	18.627,83	50	931.391,50
	5 anni < Incarico < 15 anni	5.784,38	1.728,37	491,67	8.004,43	170	1.360.752,26
	Incarico < 5 anni	1.708,05	510,37	145,18	2.363,60		-
						<b>298</b>	<b>3.775.271,45</b>

**L'onere annuo complessivo dell'indennità di esclusività è pari ad euro 3.775.271,45. Relativamente alla contribuzione conto Ente viene utilizzata l'aliquota del 38,38%.**

**L'onere riferibile all'applicazione dell'indennità di struttura complessa ai sensi dell'art. 65 del CCNL e alla maggiorazione dell'indennità di specificità medica ai sensi dell'art. 62 CCNL spettanti ai dirigenti sanitari che attualmente appartengono alla seconda fascia, è riportato nella tabella che segue:**

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	IMPORTO ANNUO	unità	TOTALE	ONERI C/ENTE 38,38% compreso IRAP per l'indennità di struttura complessa e al 38,38% compreso Irap per l'indennità di specificità medica	TOTALE CON ONERI
Indennità di struttura complessa ex art. 65 CCNL	10.218,00	30	306.540,00	117.650,05	424.190,05
Maggiorazione Indennità di specificità medica ex art. 62 CCNL	729,49	11	8.024,39	3.079,76	11.104,15
					<b>435.294,20</b>

**Occorre considerare un importo annuo aggiuntivo pari ad euro 435.294,20 riferibile all'indennità di struttura complessa e alla maggiorazione dell'indennità di specificità medica. Pertanto, gli oneri annui complessivi derivanti dai commi da 1 a 3 sono valutati in euro 4.210.566 - (euro 3.775.271,45 + euro 435.294,20).**

**Il comma 154 prevede l'abrogazione del comma 432 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il comma 155 prevede, al fine di evitare dubbi interpretativi e applicazioni retroattive tenuto conto degli effetti della norma anche su disposizioni contrattuali, che le disposizioni di cui ai commi 151, 152, 153 e 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.**

156

**Comma 156: la disposizione incrementa di 250 unità il contingente di Funzionari del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali dell'Ispettorato Nazionale del lavoro da reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024 (convertito dalla legge n. 56 del 2024).**

**Tenuto conto che le predette assunzioni avverranno non prima del 1° ottobre 2025, in considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure concorsuali da avviare nel corso dell'anno 2025, i relativi oneri sono stati quantificati come illustrato nel dettaglio nella tabella seguente.**





ISPEL TORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Rettroazione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo 3/12)	Oneri complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	3.036,17	12.502,95	45.529,02	2.631,58	2.600,67	50.761,27	250	3.172.579,38	12.690.317,50
Spese concorsuali											290.000,00	-
Oneri "una tantum" di diretta imputazione											396.000,00	
Oneri di diretta imputazione all'attività di vigilanza											231.000,00	924.000,00
Oneri comuni											110.000,00	440.000,00
Totale Spese indotte											1.027.000,00	1.364.000,00
Totale generale											4.199.579,38	14.054.317,50
Totale generale (con arrotondamento)											4.199.580,00	14.054.318,00

Ai fini della quantificazione degli oneri relativi alle spese concorsuali e di quelli di funzionamento correlati (vigilanza, oneri comuni) è stato fatto riferimento ad analoghe procedure assunzionali già espletate.

La disposizione determina oneri pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, ad 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.

157

Il comma 157 prevede che per il personale medico dell'INAIL con rapporto di lavoro esclusivo, l'indennità di esclusività in godimento ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base di quanto previsto all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e quindi nei valori riconosciuti per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 960.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La quantificazione degli oneri presente nella seguente tabella è stata effettuata - tenuto anche conto di quanto stabilito dal comma 158 - prendendo a riferimento il numero dei medici in servizio dell'INAIL, comprensivi delle unità assumibili sulla base delle facoltà assunzionali già autorizzate e della stima del budget assunzionale 2025:

FASCIA DI ANZIANITA'	TOTALE MEDICI	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ATTUALMENTE IN GODIMENTO	COSTO MASSIMO ATTUALE	INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DA RICONOSCERE	COSTO COMPLESSIVO INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' RIDETERMINATA	MAGGIOR ONERE
DM1 < 5 ANNI	218	2.253,29	491.217,22	2.519,00	549.142,00	
DM1 > 5-15 ANNI	24	9.094,80	218.275,20	10.167,99	244.031,81	
DM1 > 15 ANNI	274	12.394,98	3.396.224,52	13.857,58	3.796.976,92	
DM2	106	16.523,52	1.751.493,12	18.473,29	1.958.166,74	
Totale complessivo	622		5.857.210,06		6.548.319,47	691.109,41
COSTO LORDO ONERI RIFLESSI 38,38%			8.105.207,28		9.061.564,48	956.357,20



	Gli oneri come sopra quantificati gravano sul bilancio dell'INAIL.																																																																	
158	<p><b>Il comma 158 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, la citata indennità di esclusività, in riferimento alla quale per i Dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute è ora applicata la contribuzione del 32,70%, viene considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, in coerenza con quanto previsto per i Dirigenti medici e sanitari non medici del Servizio sanitario nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 343.021 euro annui a decorrere dall'anno 2025.</b></p> <p><b>Il maggiore onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 158 è indicato, per i Dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute, nella seguente tabella:</b></p> <table><tr><th></th><th></th><th>Indennità di esclusività</th><th>Differenziale 5,68%</th><th>Unità</th><th>Totale oneri</th></tr><tr><td rowspan="4">Medico</td><td>incarico di struttura complessa</td><td>18.473,29</td><td>1.049,28</td><td>46</td><td>48.267,01</td></tr><tr><td>incarico &gt;15 anni</td><td>13.857,58</td><td>787,11</td><td>281</td><td>221.178,06</td></tr><tr><td>5 anni &lt; incarico &lt; 15 anni</td><td>10.167,99</td><td>577,54</td><td>39</td><td>22.524,13</td></tr><tr><td>incarico &lt; 5 anni</td><td>2.519,19</td><td>143,09</td><td>31</td><td>4.435,79</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">Altre professionalità sanitarie</td><td>incarico di struttura complessa</td><td>18.473,29</td><td>1.049,28</td><td>7</td><td>7.344,98</td></tr><tr><td>incarico &gt;15 anni</td><td>13.461,36</td><td>764,61</td><td>39</td><td>29.819,60</td></tr><tr><td>5 anni &lt; incarico &lt; 15 anni</td><td>5.784,38</td><td>328,55</td><td>14</td><td>4.599,74</td></tr><tr><td>incarico &lt; 5 anni</td><td>1.708,05</td><td>97,02</td><td>50</td><td>4.850,86</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>507</td><td>343.020,18</td></tr></table>								Indennità di esclusività	Differenziale 5,68%	Unità	Totale oneri	Medico	incarico di struttura complessa	18.473,29	1.049,28	46	48.267,01	incarico >15 anni	13.857,58	787,11	281	221.178,06	5 anni < incarico < 15 anni	10.167,99	577,54	39	22.524,13	incarico < 5 anni	2.519,19	143,09	31	4.435,79							Altre professionalità sanitarie	incarico di struttura complessa	18.473,29	1.049,28	7	7.344,98	incarico >15 anni	13.461,36	764,61	39	29.819,60	5 anni < incarico < 15 anni	5.784,38	328,55	14	4.599,74	incarico < 5 anni	1.708,05	97,02	50	4.850,86					507	343.020,18
		Indennità di esclusività	Differenziale 5,68%	Unità	Totale oneri																																																													
Medico	incarico di struttura complessa	18.473,29	1.049,28	46	48.267,01																																																													
	incarico >15 anni	13.857,58	787,11	281	221.178,06																																																													
	5 anni < incarico < 15 anni	10.167,99	577,54	39	22.524,13																																																													
	incarico < 5 anni	2.519,19	143,09	31	4.435,79																																																													
Altre professionalità sanitarie	incarico di struttura complessa	18.473,29	1.049,28	7	7.344,98																																																													
	incarico >15 anni	13.461,36	764,61	39	29.819,60																																																													
	5 anni < incarico < 15 anni	5.784,38	328,55	14	4.599,74																																																													
	incarico < 5 anni	1.708,05	97,02	50	4.850,86																																																													
				507	343.020,18																																																													
159	<p><b>Il comma 159, lettera a)</b> modifica l'articolo 181 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica concerne unicamente la modalità di corresponsione del beneficio economico di cui trattasi, per le sole sedi estere nelle quali è ancora previsto, a seguito della riforma contenuta nella legge di bilancio 2019. Si sostituisce il rimborso del prezzo del biglietto dietro presentazione della documentazione con l'erogazione di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, che viene comunque commisurata all'entità del rimborso riconosciuto attualmente.</p> <p>Restano fermi sia i termini per la maturazione del diritto a tale beneficio, sia le condizioni di viaggio alle quali esso viene commisurato, tenuto conto che la riduzione a due terzi della maggiorazione, prevista dalla presente disposizione con riferimento alle sedi normali e disagiate, corrisponde matematicamente al riconoscimento del diritto al rimborso di un viaggio di congedo ogni 18 mesi, anziché ogni 12 mesi, come invece resta stabilito per le sedi particolarmente disagiate.</p> <p>Il diritto alla maggiorazione in una misura che verrà parametrata al prezzo di un biglietto in classe superiore all'economica sarà riconosciuto solo per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata e per i viaggi la cui durata superi le 5 ore, nonché al coniuge a carico, come già accade.</p> <p>L'invarianza di spesa è dimostrata dalla tabella seguente:</p> <table><tr><td></td><td>Indennità per viaggio spettante al dipendente</td><td>Indennità per viaggio spettante al coniuge</td><td>Indennità per viaggio spettante</td><td>Rimborso attuale spettante al</td><td>Rimborso attuale spettante al</td><td>Rimbors o attuale spettante ai figli</td></tr></table>							Indennità per viaggio spettante al dipendente	Indennità per viaggio spettante al coniuge	Indennità per viaggio spettante	Rimborso attuale spettante al	Rimborso attuale spettante al	Rimbors o attuale spettante ai figli																																																					
	Indennità per viaggio spettante al dipendente	Indennità per viaggio spettante al coniuge	Indennità per viaggio spettante	Rimborso attuale spettante al	Rimborso attuale spettante al	Rimbors o attuale spettante ai figli																																																												



			ai figli	dipendent e	coniuge	
TOTALI RUOLO/ESPE RTI	1.074.000	1.074.000	533.430	1.074.000	1.074.000	533.430
TOTALI CARABINIER I	134.050	86.433	144.733	134.050	86.433	144.733
TOTALE ONERE TEORICO ATTUALE					3.046.646	
TOTALE ONERE TEORICO PREVISTO DALLA NORMA					3.046.646	

Gli oneri indicati in tabella sono calcolati sulla base del diritto al rimborso maturato annualmente, con riferimento sia all'onere attuale, rilevato a consuntivo con riferimento alla spesa sostenuta con riferimento all'intero anno 2023, sia a quello futuro che sarà determinato in misura del tutto analoga all'importo attualmente spettante a titolo di rimborso.

Gli oneri complessivamente indicati nella tabella possono non coincidere di anno in anno con l'ammontare dei pagamenti effettuati, alla luce dei termini attualmente previsti per richiedere ed ottenere il rimborso del biglietto: infatti, ciascun dipendente matura il relativo diritto in tempi diversi, anche a cavallo di anno e può chiedere il pagamento fino ad un anno dopo la data del viaggio di rientro in sede. L'andamento attuale della spesa risulta, pertanto, altalenante, risentendo dei comportamenti dei dipendenti nel richiedere i rimborsi, nonché delle capacità operative dell'ufficio liquidatore rispetto alle richieste ricevute, come dimostra l'ingente volume di residui che si forma costantemente sul capitolo e che verrebbero pressoché cancellati con la nuova modalità di liquidazione. L'ammontare dei residui deriva, quindi, in parte dalla complessità dell'attuale normativa di riferimento, a causa del tempo che intercorre tra la data del viaggio e quella della richiesta di rimborso, nonché dalla minuziosità dell'attuale regolamentazione, che, risalendo al 1967, prevede ancora il riconoscimento dei viaggi effettuati per ferrovia, per mare o con altri mezzi. Di seguito la tabella riassuntiva degli impegni assunti in conto residui ed in conto competenza negli ultimi cinque anni (dati rendiconto generale dello Stato):

SPESA PER VIAGGI DI CONGEDO			
ANNO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2019	1.211.498	23.526	1.235.024
2020	1.561.926	466.826	2.028.752
2021	880.260	1.066.054	1.946.314
2022	676.415	1.635.651	2.312.066
2023	329.895	1.973.588	2.303.483

Di seguito la tabella di dettaglio della spesa riferita al 2023 per le singole sedi, con indicazione del relativo costo medio unitario, precisando che si tratta di una media ponderata dei biglietti rimborsati lo scorso anno in classe *economy* e *business*. La nuova maggiorazione sarà determinata in misura tale da rispettare il medesimo costo medio.

Sede (ordinata alfabeticamente )	Importo totale sede x anno di liquidazio ne	Nume ro tratte dei viaggi	Costo medio person a della sede in
----------------------------------	---	---------------------------------------	--



		della sede	anno
AFGHANISTAN KABUL AMBASCIATA D'ITALIA	8.973,27	8	1.121,66
ALGERIA ALGERI AMBASCIATA D'ITALIA	9.951,72	26	382,76
ALGERIA ALGERI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	803,44	2	401,72
ANGOLA LUANDA AMBASCIATA D'ITALIA	28.118,97	15	1.874,60
ARABIA SAUDITA GEDDA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.602,14	10	1.060,21
ARABIA SAUDITA RIAD AMBASCIATA D'ITALIA	12.790,62	15	852,71
ARGENTINA BAHIA BLANCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.619,41	5	2.323,88
ARGENTINA BUENOS AIRES AMBASCIATA D'ITALIA	65.028,66	27	2.408,47
ARGENTINA BUENOS AIRES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	46.143,92	24	1.922,66
ARGENTINA CORDOBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.829,11	7	2.404,16
ARGENTINA CORDOBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.030,55	1	2.030,55
ARGENTINA LA PLATA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	12.156,68	5	2.431,34
ARGENTINA LOMAS DE ZAMORA AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA	5.169,69	3	1.723,23
ARGENTINA MAR DEL PLATA CONSOLATO D'ITALIA	15.584,86	7	2.226,41
ARGENTINA MENDOZA CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	23.617,30	10	2.361,73
ARGENTINA ROSARIO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.788,19	7	1.541,17
ARMENIA JEREVAN AMBASCIATA D'ITALIA	5.211,65	13	400,9
AUSTRALIA ADELAIDE CONSOLATO D'ITALIA	4.976,74	3	1.658,91
AUSTRALIA BRISBANE CONSOLATO D'ITALIA	1.932,02	1	1.932,02
AUSTRALIA CANBERRA AMBASCIATA D'ITALIA	50.349,58	14	3.596,40
AUSTRALIA MELBOURNE ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.199,71	1	2.199,71
AUSTRALIA SYDNEY C ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.352,37	1	2.352,37
AUSTRALIA SYDNEY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.314,41	7	2.330,63
AZERBAIGIAN BAKU AMBASCIATA D'ITALIA	2.384,29	3	794,76
BAHREIN MANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	8.616,46	6	1.436,08
BANGLADESH DHAKA AMBASCIATA D'ITALIA	13.580,52	9	1.508,95



BIELORUSSIA MINSK AMBASCIATA D'ITALIA	4.297,80	8	537,23
BOLIVIA LA PAZ AMBASCIATA D'ITALIA	18.058,52	7	2.579,79
BOSNIA-ERZEGOVINA SARAJEVO AMBASCIATA D'ITALIA	1.562,40	3	520,8
BRASILE BRASILIA AMBASCIATA D'ITALIA	39.301,02	20	1.965,05
BRASILE CURITIBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.861,86	2	1.430,93
BRASILE PORTO ALEGRE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.304,55	3	1.434,85
BRASILE RECIFE CONSOLATO D'ITALIA	9.458,17	6	1.576,36
BRASILE RIO DE JANEIRO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.031,59	7	1.575,94
BRASILE SAN PAOLO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	14.523,01	11	1.320,27
BRASILE SAN PAOLO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.053,60	2	1.026,80
BURKINA FASO OUAGADOUGOU AMBASCIATA D'ITALIA	13.507,36	8	1.688,42
CAMERUN YAOUNDE' AMBASCIATA D'ITALIA	20.510,06	12	1.709,17
CANADA MONTREAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.242,05	7	1.463,15
CANADA OTTAWA AMBASCIATA D'ITALIA	34.609,36	19	1.821,55
CANADA TORONTO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	22.317,00	19	1.174,58
CANADA TORONTO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.833,29	1	1.833,29
CANADA VANCOUVER CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	17.089,61	11	1.553,60
CILE SANTIAGO AMBASCIATA D'ITALIA	11.059,57	7	1.579,94
COLOMBIA BOGOTA' AMBASCIATA D'ITALIA	11.930,11	8	1.491,26
COLOMBIA BOGOTA' ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.495,46	1	1.495,46
CONGO BRAZZAVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	12.915,01	8	1.614,38
COSTA D'AVORIO ABIDJAN AMBASCIATA D'ITALIA	21.349,56	12	1.779,13
COSTA RICA SAN JOSE' DE COSTARICA AMBASCIATA D'ITALIA	1.295,82	1	1.295,82
CUBA L'AVANA AMBASCIATA D'ITALIA	31.402,18	18	1.744,57
ECUADOR QUITO AMBASCIATA D'ITALIA	15.981,36	6	2.663,56
EGITTO IL CAIRO AMBASCIATA D'ITALIA	36.062,67	68	530,33
EGITTO IL CAIRO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.312,01	10	431,2
EL SALVADOR SAN SALVADOR AMBASCIATA D'ITALIA	16.609,70	9	1.845,52
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI AMBASCIATA D'ITALIA	5.905,37	5	1.181,07



EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	6.316,89	1	6.316,89
EMIRATI ARABI UNITI DUBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.116,59	5	2.623,32
ERITREA ASMARA AMBASCIATA D'ITALIA	21.973,78	13	1.690,29
ETIOPIA ADDIS ABEBA AMBASCIATA D'ITALIA	48.226,09	43	1.121,54
ETIOPIA ADDIS ABEBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.771,91	1	1.771,91
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA AMBASCIATA D'ITALIA	68.967,82	36	1.915,77
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	37.535,22	29	1.294,32
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	5.124,87	6	854,15
FEDERAZIONE RUSSA SAN PIETROBURGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	5.858,00	5	1.171,60
FILIPPINE MANILA AMBASCIATA D'ITALIA	19.085,83	12	1.590,49
GABON LIBREVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	13.063,67	6	2.177,28
GEORGIA TBILISI AMBASCIATA D'ITALIA	6.857,27	7	979,61
GERUSALEMME CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	9.732,37	17	572,49
GHANA ACCRA AMBASCIATA D'ITALIA	23.822,06	18	1.323,45
GIAPPONE OSAKA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.153,91	3	4.384,64
GIAPPONE OSAKA SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.363,01	2	1.681,50
GIAPPONE TOKYO AMBASCIATA D'ITALIA	51.975,47	19	2.735,55
GIORDANIA AMMAN AMBASCIATA D'ITALIA	11.109,53	13	854,58
GUATEMALA CITTA' DI GUATEMALA AMBASCIATA D'ITALIA	23.491,92	10	2.349,19
GUINEA CONAKRY AMBASCIATA D'ITALIA	23.098,81	18	1.283,27
INDIA BANGALORE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.713,68	2	1.356,84
INDIA CALCUTTA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.816,45	9	1.201,83
INDIA MUMBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.691,62	7	1.670,23
INDIA NEW DELHI AMBASCIATA D'ITALIA	67.362,81	57	1.181,80
INDIA NEW DELHI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	858,95	1	858,95
INDONESIA JAKARTA AMBASCIATA D'ITALIA	39.390,78	22	1.790,49
INDONESIA JAKARTA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.780,15	5	956,03
IRAN TEHERAN AMBASCIATA D'ITALIA	32.911,01	31	1.061,65
IRAQ BAGHDAD AMBASCIATA D'ITALIA	37.889,71	29	1.306,5





			4	
IRAQ ERBIL CONSOLATO D'ITALIA	24.202,26	24	1.008,43	
ISRAELE TEL AVIV AMBASCIATA D'ITALIA	17.669,36	28	631,05	
ISRAELE TEL AVIV ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	908,76	2	454,38	
KAZAKHSTAN ASTANA AMBASCIATA D'ITALIA	30.065,01	21	1.431,67	
KENIA NAIROBI AMBASCIATA D'ITALIA	33.555,74	29	1.157,09	
KENIA NAIROBI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.506,20	3	835,4	
KOSOVO PRISTINA AMBASCIATA D'ITALIA	4.853,63	16	303,35	
KUWAIT AL KUWAIT AMBASCIATA D'ITALIA	6.151,99	4	1.538,00	
LIBANO BEIRUT AMBASCIATA D'ITALIA	17.587,54	24	732,81	
LIBANO BEIRUT ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.873,11	5	574,62	
LIBIA BENGASI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	1.727,00	3	575,67	
LIBIA TRIPOLI AMBASCIATA D'ITALIA	16.459,76	28	587,85	
MALAYSIA KUALA LUMPUR AMBASCIATA D'ITALIA	13.059,58	11	1.187,23	
MALI BAMAKO AMBASCIATA D'ITALIA	6.229,37	2	3.114,69	
MESSICO CITTA' DEL MESSICO AMBASCIATA D'ITALIA	13.537,01	10	1.353,70	
MESSICO CITTA' DEL MESSICO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.506,16	1	1.506,16	
MOLDOVA CHISINAU AMBASCIATA D'ITALIA	2.052,75	7	293,25	
MONGOLIA ULAN BATOR AMBASCIATA D'ITALIA	1.236,52	1	1.236,52	
MOZAMBICO MAPUTO AMBASCIATA D'ITALIA	20.145,59	18	1.119,20	
MYANMAR YANGON AMBASCIATA D'ITALIA	21.024,57	13	1.617,27	
NICARAGUA MANAGUA AMBASCIATA D'ITALIA	31.587,34	12	2.632,28	
NIGER NIAMEY AMBASCIATA D'ITALIA	16.003,09	6	2.667,18	
NIGERIA ABUJA AMBASCIATA D'ITALIA	51.088,80	45	1.135,31	
NIGERIA LAGOS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.187,29	10	1.318,73	
NUOVA ZELANDA WELLINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	7.533,69	3	2.511,23	
OMAN MASCATE AMBASCIATA D'ITALIA	8.434,81	6	1.405,80	
PAKISTAN ISLAMABAD AMBASCIATA D'ITALIA	15.828,53	14	1.130,61	
PAKISTAN KARACHI CONSOLATO D'ITALIA	6.281,71	6	1.046,95	
PANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	25.099,60	14	1.792,8	



			3	
PARAGUAY ASSUNZIONE AMBASCIATA D'ITALIA	13.060,00	6	2.176,67	
PERU' LIMA AMBASCIATA D'ITALIA	20.428,45	14	1.459,18	
QATAR DOHA AMBASCIATA D'ITALIA	4.704,71	5	940,94	
RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE NAZIONI UNITE - ONU - NEW YORK	87.762,75	51	1.720,84	
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO KINSHASA AMBASCIATA D'ITALIA	12.247,41	7	1.749,63	
REPUBBLICA DI COREA SEOUL AMBASCIATA D'ITALIA	15.893,51	6	2.648,92	
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD SKOPJE AMBASCIATA D'ITALIA	1.385,94	6	230,99	
REPUBBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO AMBASCIATA D'ITALIA	20.546,80	13	1.580,52	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CANTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	33.463,97	16	2.091,50	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CHONGQING CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	18.318,15	9	2.035,35	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.302,79	3	1.434,26	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.724,52	3	1.241,51	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO AMBASCIATA D'ITALIA	202.775,86	77	2.633,45	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.600,92	1	1.600,92	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	59.354,69	22	2.697,94	
REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.836,58	1	2.836,58	
SENEGAL DAKAR AMBASCIATA D'ITALIA	8.258,23	11	750,75	
SENEGAL DAKAR ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.253,34	2	1.126,67	
SINGAPORE AMBASCIATA D'ITALIA	12.003,98	10	1.200,40	
SIRIA DAMASCO AMBASCIATA D'ITALIA	518,36	1	518,36	
SOMALIA MOGADISCIO AMBASCIATA D'ITALIA	5.697,05	4	1.424,26	
SRI LANKA COLOMBO AMBASCIATA D'ITALIA	21.558,82	7	3.079,83	
STATI UNITI D'AMERICA BOSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.427,81	3	1.475,94	
STATI UNITI D'AMERICA CHICAGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.388,32	8	1.298,54	
STATI UNITI D'AMERICA DETROIT CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	12.038,52	8	1.504,81	



STATI UNITI D'AMERICA FILADELFIA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.043,28	5	2.608,66
STATI UNITI D'AMERICA HOUSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.384,47	15	1.758,96
STATI UNITI D'AMERICA LOS ANGELES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	14.417,47	10	1.441,75
STATI UNITI D'AMERICA MIAMI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.504,40	15	1.500,29
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	39.980,80	30	1.332,69
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	8.643,10	3	2.881,03
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	6.582,25	4	1.645,56
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.167,12	2	2.083,56
STATI UNITI D'AMERICA WASHINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	137.488,72	75	1.833,18
SUD AFRICA CAPETOWN CONSOLATO D'ITALIA	16.942,27	13	1.303,25
SUD AFRICA JOHANNESBURG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.232,89	21	1.058,71
SUD AFRICA PRETORIA AMBASCIATA D'ITALIA	36.702,21	31	1.183,94
SUDAN KHARTOUM AMBASCIATA D'ITALIA	8.309,73	9	923,3
TANZANIA DAR-ES-SALAAM AMBASCIATA D'ITALIA	26.435,96	27	979,11
THAILANDIA BANGKOK AMBASCIATA D'ITALIA	7.371,26	9	819,03
TUNISIA TUNISI AMBASCIATA D'ITALIA	5.679,13	19	298,9
TURCHIA ANKARA AMBASCIATA D'ITALIA	16.545,83	32	517,06
TURCHIA ISTANBUL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	8.071,49	19	424,82
TURCHIA ISTANBUL ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	773,45	2	386,72
TURCHIA IZMIR CONSOLATO D'ITALIA	5.675,46	11	515,95
TURKMENISTAN ASHGABAT AMBASCIATA D'ITALIA	7.465,33	6	1.244,22
UCRAINA KIEV AMBASCIATA D'ITALIA	5.461,56	12	455,13
UGANDA KAMPALA AMBASCIATA D'ITALIA	24.530,02	23	1.066,52
URUGUAY MONTEVIDEO AMBASCIATA D'ITALIA	36.421,57	13	2.801,66
URUGUAY MONTEVIDEO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.669,91	1	1.669,91
UZBEKISTAN TASHKENT AMBASCIATA D'ITALIA	18.579,61	15	1.238,64
VENEZUELA CARACAS AMBASCIATA D'ITALIA	40.181,41	21	1.913,40
VENEZUELA CARACAS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.676,64	15	1.778,44



VENEZUELA MARACAIBO CONSOLATO D'ITALIA	14.698,50	7	2.099,79
VIETNAM HANOI AMBASCIATA D'ITALIA	11.213,05	6	1.868,84
VIETNAM HO CHI MINH CITY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.363,07	2	2.181,53
ZAMBIA LUSAKA AMBASCIATA D'ITALIA	25.003,78	20	1.250,19
ZIMBABWE HARARE AMBASCIATA D'ITALIA	8.415,48	6	1.402,58
<b>Totali/Media complessiva</b>	<b>3.046.646,00</b>	<b>2.115</b>	<b>1.538,27</b>

159

**Il comma 159, lettera b)** riconosce al personale in trasferimento all'estero con la funzione di capo della rappresentanza diplomatica la classe superiore a quella economica per tutti i viaggi in aereo, a prescindere dalla durata degli stessi.

Per quantificare l'onere sono calcolati il costo dei viaggi aerei di durata pari o inferiore alle 5 ore, attualmente rimborsati in classe economica, e il costo degli stessi viaggi in classe business: la differenza di importo rappresenta l'incremento della spesa.

La modifica ha impatto su 39 sedi all'estero, che distano da Roma meno di 5 ore di viaggio aereo. Per la quantificazione dei costi si è preso come riferimento il nucleo familiare 'tipo' composto da: capo missione, coniuge e n. 1 figlio a carico. Il beneficio, infatti, si estende anche al nucleo familiare del titolare, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Trattandosi di un viaggio di andata/ritorno, si è suddiviso il costo complessivo dei due biglietti aerei di andata/ritorno per 4 anni (quale durata dell'incarico) al fine di quantificare la spesa per ogni singolo anno finanziario. Conseguentemente è stato calcolato il costo attuale, in classe economy, per il nucleo familiare come sopra descritto, per le 39 sedi che distano da Roma 5 ore o meno di 5 ore di volo (prima colonna), il costo dei medesimi biglietti nella classe business (seconda colonna) e sono stati divisi entrambi gli importi per 4 (numero di anni di mandato di Capo della rappresentanza diplomatica) per ottenere il costo complessivo per il singolo esercizio finanziario (terza e quarta colonna). L'ultima colonna riporta la differenza dell'ammontare del costo, tra classe economica, per un anno.

CLASSE ECONOMY Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE BUSINESS Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE ECONOMY Costo biglietti a/r nucleo familiare - 1 anno	CLASSE BUSINESS Costo biglietti a/r nucleo familiare - 1 anno	Incremento della spesa in 1 anno
52.170,00	103.980,00	13.042,50	25.995,00	12.952,50

Si segnala che quanto disposto dalla disposizione sarà garantito nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, U.d.V. 1.9

“Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese”, azione 2 “Risorse connesse all'impiego di personale all'estero” - capitolo 1292 p.g. 3 “Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti”, attraverso opportune riprogrammazioni della spesa.

160

**Il comma 160 autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato della**



	<p><b>regione Siciliana, relative ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023.</b></p> <p><b>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</b></p>																						
161	<p>si prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione, rispetto all'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), innova la misura in due aspetti:</p> <p>a) amplia la portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;</p> <p>b) prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.</p> <p>La disposizione di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2024 ha trovato un'adesione limitata nel 2024 (ad esempio nel settore privato nei primi otto mesi del 2024 risulterebbe registrate minori entrate contributive per 2 milioni di euro) e ancora inferiore nel 2023 peraltro condizionato da un'applicazione posticipata sul piano delle istruzioni amministrative. La disposizione in esame amplia, quindi, la portata della misura e aumenta l'intensità del beneficio.</p> <p>Sulla base della stima di adesione di circa 7.000 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e della circostanza che alta risulta la propensione per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 una volta maturati i requisiti minimi, derivano i seguenti effetti finanziari, parimenti valutati prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.</p> <p>(valori in milioni di euro)</p> <p>(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)</p> <table> <tr> <th></th><th><b>Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali</b></th><th><b>Minore spesa pensionistica al lordo fisco</b></th><th><b>effetto fiscale indotto</b></th><th><b>Minore spesa pensionistica a netto fisco</b></th><th><b>Effetto complessivo</b></th></tr> <tr> <td><b>2025</b></td><td>-15,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>-15,0</td></tr> <tr> <td><b>2026</b></td><td>-30,6</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>-30,6</td></tr> </table>						<b>Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali</b>	<b>Minore spesa pensionistica al lordo fisco</b>	<b>effetto fiscale indotto</b>	<b>Minore spesa pensionistica a netto fisco</b>	<b>Effetto complessivo</b>	<b>2025</b>	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	<b>2026</b>	-30,6	0,0	0,0	0,0	-30,6
	<b>Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali</b>	<b>Minore spesa pensionistica al lordo fisco</b>	<b>effetto fiscale indotto</b>	<b>Minore spesa pensionistica a netto fisco</b>	<b>Effetto complessivo</b>																		
<b>2025</b>	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0																		
<b>2026</b>	-30,6	0,0	0,0	0,0	-30,6																		



2027	-31,2	0,0	0,0	0,0	-31,2
2028	-31,8	0,0	0,0	0,0	-31,8
2029	-32,4	0,0	0,0	0,0	-32,4
2030	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
2031	-16,8	5,6	-2,0	3,6	-13,2
2032	0,0	11,3	-4,0	7,3	7,3
2033	0,0	11,4	-4,0	7,4	7,4
2034	0,0	11,5	-4,0	7,5	7,5

162-164

**I commi da 162 a 164 sono diretti**, in relazione al mutato contesto, anche sul piano dell'evoluzione demografica della relativa base assicurativa, con riferimento al pubblico impiego a:

- adeguare i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (67 anni nel 2025, successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita);
- consentire comunque il permanere in servizio anche dopo aver maturato i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne nel 2025, successivamente adeguati agli incrementi della speranza di vita).

L'effetto combinato delle misure è suscettibile, anche se in modo limitato, in quanto su base volontaria e connesso, in particolare, a determinate figure professionali, di dar luogo a un posticipo del pensionamento per periodi variabili e che peraltro possono essere anche contenuti. Nel breve periodo (fino al 2026/2027) l'impatto è peraltro ulteriormente limitato in quanto risultano già vigenti nell'ordinamento diverse misure di deroghe ai limiti ordinamentali previsti dalla legislazione vigente, per garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di quanto sopra rappresentato sono valutati derivanti dalle misure in esame gli effetti finanziari di seguito rappresentati:

Anno	Differenza numero pensioni vigenti (mgl)	Onere (-) / Risparmio (+) rate di pensione (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR lordo (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR netto (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) Complessivo (mln di euro)
2025	-1,3	20	0	0	20
2026	-1,8	51	23	18	69
2027	-3,0	82	-7	-5	77
2028	-6,3	156	7	5	161
2029	-7,6	221	135	108	329
2030	-9,6	285	84	67	352
2031	-10,4	298	71	57	355
2032	-12,0	337	23	18	355
2033	-11,9	353	38	30	383
2034	-12,4	342	-35	-28	314

165

La disposizione introduce la possibilità per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio su base volontaria il personale, ivi incluso quello di cui all'articolo 3, **con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di**





	<b>polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b> anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento o di esigenze funzionali non diversamente assolvibili. La disposizione, non intervenendo sull'ampliamento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti per il personale dell'amministrazione a legislazione vigente.
166	<b>La disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevedendo che possono presentare domanda per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età gli esercenti delle professioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 in luogo degli infermieri come attualmente previsto. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.</b>
167	<b>La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sia effettuata nella modalità semplificata, anche solo sugli atti prodotti dall'interessato. Resta comunque ferma la possibilità di convocare l'interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. La norma non comporta effetti finanziari.</b>
168	<b>La disposizione, al fine di semplificare, in relazione ai tempi, alle risorse strumentali e ai costi di gestione, le procedure relative all'accertamento sanitario di invalidità prevede l'accorpamento, in un'unica visita, della verifica sia dell'invalidità civile che dell'inabilità lavorativa (previdenziale). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'INPS provvede con le risorse umane già disponibili a legislazione vigente.</b>
169-170	<b>La disposizione disciplina una facoltà di versamento di una maggiorazione contributiva alla previdenza obbligatoria per incrementare il montante pensionistico con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 2025. Trattandosi di facoltà con esercizio eventuale non vengono ascritti effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dalle possibili maggiori entrate contributive. Corrispondentemente non sono considerate le eventuali minori entrate fiscali conseguenti alle maggiori entrate contributive, che in ogni caso risulterebbero di importo superiore. Circa gli effetti negativi in termini di maggiore spesa pensionistica gli stessi, comunque in presenza anche di eventuali versamenti contributivi di soggetti aderenti, non potranno che manifestarsi gradualmente nel lungo periodo a partire presumibilmente attorno al 2060. In ogni caso dalla disposizione non derivano effetti di anticipo del pensionamento mantenendo quindi i profili occupazionali e di crescita potenziale previsti a legislazione vigente.</b>
171	<b>La disposizione normativa intende limitare un fenomeno elusivo emerso negli ultimi anni posto in essere sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. In particolare, in fase di liquidazione della NASpI, sono state rilevate delle cessazioni involontarie a seguito di rioccupazioni, molto spesso di breve durata o di natura intermittente, di lavoratori già dimissionari, anche a seguito di accordi di esodo individuali, da contratti di lavoro a tempo indeterminato. L'elevata incidenza del fenomeno evidenzia che tali rioccupazioni sono finalizzate ad ottenere l'indennità di disoccupazione che non spetterebbe a seguito delle precedenti dimissioni, per le quali il datore di lavoro non ha pagato il c.d. <i>ticket</i> licenziamento.</b>



Si rende, pertanto, necessario limitare il fenomeno al fine di indurre i datori di lavoro a procedere a risoluzioni del rapporto di lavoro tramite il licenziamento, ove ne ricorrano effettivamente i presupposti, versando il relativo *ticket*, nonché di permettere ai lavoratori di accedere alla NASpI legittimamente senza dover ricorrere a sottoscrizioni successive di rapporti di lavoro brevi solo al fine di accedere alla NASpI, valorizzando l'intero periodo contributivo del rapporto cessato volontariamente sia per dimissioni volontarie che a seguito di risoluzione consensuale.

La disposizione, con una modifica testuale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, mira ad introdurre un nuovo requisito contributivo di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 e delle dimissioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, ovvero giusta causa, risoluzione consensuale di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012 e dimissioni delle lavoratrici madri.

In particolare, i lavoratori dovranno far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il nuovo requisito si richiede solo se l'evento di cessazione volontaria si sia verificato nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Si riportano le stime dei maggiori introiti dovuti al pagamento del *ticket* licenziamento da parte dalle aziende, a seguito dell'introduzione della proposta normativa riportata in allegato, la quale prevede, una limitazione della possibilità di beneficiare della NASpI, per coloro che hanno avuto, nei tre mesi precedenti la richiesta, un evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La norma intende quindi limitare la possibilità di beneficiare della NASpI, per coloro che, a seguito di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche tramite forme individuali di incentivi all'esodo, si rioccupano con un impiego temporaneo di breve durata e, quindi, possono accedere alla NASpI, valorizzando anche il periodo di lavoro rispetto al quale, diversamente, non avrebbero avuto diritto, vista la volontarietà della cessazione del rapporto di lavoro precedente. Tali comportamenti determinano il mancato pagamento del *ticket* licenziamento e l'impropria percezione della NASpI: introducendo la norma in esame e imponendo, quindi, il rispetto di un lasso di tempo maggiore tra le dimissioni e la cessazione involontaria del contratto temporaneo successivo per poter fruire della NASpI, si intende limitare il verificarsi di tale prassi elusiva e conseguentemente incassare maggiori somme dai datori di lavoro che necessitano di ridurre il personale, costringendole al licenziamento in luogo delle dimissioni volontarie.

Per la stima del risparmio è stata selezionata una platea di 53mila lavoratori che hanno avuto accesso alla NASpI nel 2023 sulla base di un ultimo contratto di lavoro a tempo determinato ma che nei tre mesi precedenti avevano avuto un evento di dimissioni volontarie. Ipotizzando che per effetto dell'introduzione della norma solo un quinto della platea di riferimento cesserà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un licenziamento anziché con le dimissioni e che l'importo medio del *ticket* licenziamento sia pari a 1.600 euro. La stima del maggior introito annuo è evidenziata nel prospetto che segue, sulla base del quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Piano Strutturale di Bilancio 2024.



anno	Maggiori entrate per ticket licenziamento	
	(al lordo fisco)	(al netto fisco)
	<i>milioni di euro</i>	
2025	17,1	17,1
2026	17,4	10,7
2027	17,8	13,7
2028	18,1	13,9
2029	18,4	14,2
2030	18,8	14,5
2031	19,2	14,8
2032	19,5	15,0
2033	19,9	15,4
2034	20,3	15,7

**Il nuovo requisito aggiunto dalla disposizione produce inoltre minori oneri dovuti al respingimento di richieste che si riferiscono a reali rapporti di lavoro di breve durata. Per ragioni di prudenza non si ascrivono, tuttavia, effetti finanziari.**

172

**Il comma 172 dispone l'abrogazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, il quale consente la ri-liquidazione di una nuova pensione con applicazione delle disposizioni vigenti nel FPLD a seguito dell'incremento del coefficiente di trasformazione, se non addirittura un mutamento del sistema di calcolo da contributivo a misto.**

**Si rilevano casi di assicurati, in generale, che, dopo aver conseguito la pensione anticipata a carico di una Gestione speciale dei lavoratori autonomi richiedono il cambio di titolo della pensione beneficiando di un ricalcolo della pensione sulla base delle regole di calcolo di maggior favore previste per i lavoratori dipendenti.**

**Oltre a tale collettivo si è rilevato un'altra tipologia di "cambio titolo" riguardante assicurate liquidate con il regime sperimentale "opzione donna" che, accettando l'opzione per il calcolo contributivo disciplinato dal DM n. 180 del 1997, chiedono ai sensi dell'art. 2-ter, al compimento dell'età pensionabile e avendo il requisito contributivo di 20 anni, la pensione di vecchiaia a carico del FPLD per beneficiare, stante il calcolo di maggior favore, del sistema di calcolo misto.**

**Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario procedere, con la proposta in esame, all'abrogazione dell'articolo 2-ter per evitare ulteriori distorsioni nell'applicazione delle norme previdenziali e garantire una maggiore coerenza, equità e chiarezza nell'ambito del sistema pensionistico italiano.**

**Si rileva, dunque, che l'abrogazione della norma comporterebbe - per i pensionati potenzialmente interessati al cambio di titolo della pensione - la permanenza nella Gestione previdenziale di liquidazione della pensione e, conseguentemente, la cristallizzazione:**

- 1) del sistema di calcolo applicato al momento del pensionamento;**
- 2) dei parametri adottati in sede di liquidazione in quanto a retribuzioni e, per la quota contributiva, al coefficiente di trasformazione alla base del calcolo della pensione.**

**La norma avrebbe effetti di razionalizzazione e diretti in particolare a evitare onerosità rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.**

**La disposizione ha effetti di riordino sistematico dell'ordinamento.**

**Ciò rilevato, ai fini della determinazione degli effetti finanziari sono state estratte le pensioni**



che nel biennio 2023-2024 hanno subito un cambio titolo. La rilevazione ha evidenziato un numero medio annuo di circa 550 soggetti a cui è stata riliquidata la pensione con cambio titolo e un differenziale di pensione mensile di circa 320 euro.

Si è proceduto ad una proiezione di tali platee annue ipotizzando un decremento delle liquidazioni del 4% annuo.

Con riferimento agli effetti fiscali si è utilizzata un'aliquota del 32% tenuto conto che gli importi medi delle pensioni riliquidate risulta di circa 31.000 euro.

Di seguito si riportano i risparmi che deriverebbero dall'attuazione della disposizione in esame.

**+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica**

Anno	Numero di pensioni vigenti (in migliaia)	Minore spesa pensionistica lordo fisco (in milioni di euro)	Minore spesa pensionistica netto fisco (in milioni di euro)
2025	0,6	2,3	1,6
2026	1,1	4,5	3,1
2027	1,5	6,7	4,6
2028	2,0	8,6	5,8
2029	2,3	10,3	7,0
2030	2,5	11,6	7,9
2031	2,7	12,7	8,6
2032	2,8	13,5	9,2
2033	2,9	14,0	9,5
2034	2,9	14,3	9,7

173

Il comma **173** è volto a prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1 comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2024 modificando tali requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- maturazione del requisito anagrafico 61 anni, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2024. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).



È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio che a tutto settembre 2024 registrano domande pari a 4.535 per il comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197 considerando l'anno 2023 e i primi nove mesi del 2024, e evidenziano nei primi nove mesi del 2024 un numero di domande di 3.834 relative al 2024, di cui 1.484 relative al comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il tasso di accoglimento delle domande è in media attorno all'82/83%. Si è tenuto conto anche dell'evoluzione della base assicurativa.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+)	Onere (+)		Onere (+)
		/risparmio (-)	/risparmio (-)		/risparmio (-)
		Pensioni	TFS (mln € )		Totale (mln €)
		(mln € lordo degli effetti fiscali)	lordo fisco	netto fisco	(netto degli effetti fiscali)
2025	2,6	20,1	0	0	20,1
2026	3,6	56,1	0	0	56,1
2027	4,8	74,8	20,9	17,3	92,1
2028	3,6	74,9	25,5	21,2	96,1
2029	2,4	58,5	17,1	14,2	72,7
2030	1,7	41,6	6,2	5,2	46,8
2031	0,0	6,5	-0,9	-0,6	5,9

- 174** La disposizione di cui al **comma 174** (c.d. Quota 103) consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2025. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente comma. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 e del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (articolo 67 comma 1 lettera l TUIR). Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024). I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota



102 e la c.d. Quota 103 (articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Come previsto per la c.d. Quota 103 del 2024, anche per la c.d. Quota 103 del 2025 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato pari a 4 volte il trattamento minimo.

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore e progressivamente in misura inferiore rispetto alla generazione di soggetti che ha maturato i requisiti nel 2024. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, aumentati di tre mesi dal 2027). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi contenuti, la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, ed inferiore a quella registrabile per la generazione che ha maturato i requisiti nel 2024, può condizionare le scelte comportamentali. Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri, che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2025	6,0	67,0	23,0	17,0	84,0
2026	16,0	476,0	32,0	24,0	500,0
2027	8,0	380,0	-23,0	-17,0	363,0
2028	0,0	32,0	-32,0	-23,0	9,0
2029	0,0	-44,0	0,0	0,0	-44,0

Le valutazioni tengono anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili che risultano essere consolidati per la c.d. Quota 103 del 2023 e molto parziali per la c.d. Quota 103 del 2024, atteso il regime delle decorrenze che posticipa gli accessi e diluisce maggiormente i tempi di presentazione delle relative domande. A tutto settembre 2024 per tali due c.d. Quote 103 sono state registrate domande per 43.641, di cui 1.541 per la c.d. Quota 103 del 2024, peraltro attiva solo nella seconda metà dell'anno, nel mentre quella dell'anno precedente è pressoché consolidata.

Si è tenuto altresì conto dell'evoluzione della base assicurativa (le generazioni annue che maturano i relativi requisiti sono in crescita e in crescita risulta la generazione dei soggetti che matura i requisiti nel 2025 rispetto al 2024), del progressivo ridursi delle penalizzazioni sull'importo del trattamento pensionistico e del maggiore beneficio relativo dell'anticipo del pensionamento per la c.d. Quota 103 del 2025 rispetto a quella del 2024, per effetto del previsto incremento di tre mesi dei requisiti ordinari nel 2027 derivante dall'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli





incrementi della speranza di vita.

Complessivamente, per tutte le Quote adottate nei vari anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103) con riferimento alle domande pervenute a tutto settembre 2024 si può stimare un numero di pensioni accolte di circa 490.000, aggiuntive agli accessi al pensionamento derivanti dai requisiti ordinari e anche ad altre agevolazioni, come, ad esempio, il regime Opzione donna e la deroga per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica all'adeguamento all'incremento della speranza di vita decorrente dal 2019. Di seguito è riportato l'ammontare degli oneri 2019-2023 derivanti dagli schemi agevolativi nell'accesso al pensionamento progressivamente deliberati, pari complessivamente a circa 32,3 mld di euro.

Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019					Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe			Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019	
	articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41) e art. 15	articolo 16 pensioni (*)	articolo 16 TFS	totale art. 16	
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	2.742.799.036	113.590.682	0	113.590.682	2.856.389.718
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	6.441.004.727	368.057.761	0	368.057.761	6.809.062.488
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	7.057.036.137	557.228.241	85.004.898	642.233.139	7.699.269.276
2022	5.941.569.822	759.111.084	370.986.839	82.761.631	7.154.429.376	826.377.271	145.933.163	972.310.434	8.126.739.810
2023	4.785.845.718	603.194.355	146.929.607	88.834.517	5.624.804.197	1.024.217.666	124.183.353	1.148.401.019	6.773.205.216
Cumulato 2019-2023	23.144.458.444	3.505.867.619	1.892.061.572	477.685.839	29.020.073.473	2.889.471.621	355.121.414	3.244.593.035	32.264.666.508

(\*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia

Bilanci consuntivi vari anni (2019-2023)

valori in euro

175-176

Le disposizioni di cui ai commi 175 e 176 sono dirette a prorogare per l'anno 2025 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 in 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2024 che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000 beneficiari e dell'evoluzione attesa per l'anno 2025 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
114	240	208	151	90	35	0

177

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022-2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, la disposizione prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con determinazione del *décalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

Sulla base dei seguenti elementi aggiornati relativi all'applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023-2024:

- Anno 2023: 465 milioni di euro



	<div>- Anno 2024 (previsione aggiornata sulla base dei dati di monitoraggio a tutto ottobre, integrati per la gestione degli ultimi mesi dell'anno): circa 350 milioni di euro</div> <div>- Soggetti interessati: in media circa 1,8 milioni di pensionati</div> <div>derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica:</div> <div>Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)</div> <table><tr><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>290</td><td>175</td><td>0</td></tr></table>	2025	2026	2027	290	175	0
2025	2026	2027					
290	175	0					
178	<div>La disposizione è diretta, limitatamente all'anno 2025, a incrementare le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n.448/2001 (pensionati in condizioni disagiate) e i relativi limiti reddituali di un importo pari a 8 euro mensili (104 euro annui).</div> <div>I pensionati interessati sono i pensionati beneficiari di maggiorazioni sociali. Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.</div> <div>Si rammenta che:</div> <div>a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:</div> <div><div>1. pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni) la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);</div><div>2. pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita), la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);</div><div>3. invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità – età superiore a 18 anni, la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge).</div></div> <div>b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all'anno 2024:</div> <div><div>1. requisito reddituale individuale: 9.555,65 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale);</div><div>2. requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.502,98 euro (pari al requisito reddituale individuale più l'importo dell'assegno sociale).</div></div> <div>Tenuto conto del numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame pari a 1,1 mln di soggetti e tenuto anche conto di un comunque limitato effetto di ampliamento della platea, dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari</div> <div>(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in mln di euro)</div> <table><tr><td></td><td>2025</td><td>Dal 2026</td></tr><tr><td>Maggiore spesa pensionistica</td><td>118</td><td>0</td></tr></table>		2025	Dal 2026	Maggiore spesa pensionistica	118	0
	2025	Dal 2026					
Maggiore spesa pensionistica	118	0					
179	<div>La disposizione è diretta a incrementare per le donne il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo nei casi delle donne con quattro o più figli portando tale beneficio da 12 mesi a 16 mesi. Dalla disposizione</div>						



derivano maggiori oneri pensionistici anche se contenuti in virtù della contenuta consistenza numerica delle beneficiarie.

È stato considerato il seguente percorso valutativo:

a) sulla base delle rilevazioni Istat le donne con figli per generazione evidenziano tale andamento:

nate nel 1960: 86,5%

nate nel 1970: 79,1%

nate nel 1980: 75%

b) sulla base delle rilevazioni relative all'assegno unico e universale la quota dei richiedenti con 4 o più figli rispetto al totale con figli risulta pari a circa 1,5%;

c) è stato considerato il profilo del numero, crescente nel tempo, e dell'importo medio delle pensioni decorrenti nel sistema contributivo con accesso al pensionamento subordinato al requisito anagrafico;

d) è stata applicata prudenzialmente, stante anche l'interazione con il mercato del lavoro, una percentuale di donne interessate nell'ambito dei flussi di pensionamento che va dal 1,3% il primo anno a 1,2% alla fine del decennio;

e) il periodo di anticipo è di 4 mesi.

Sulla base di quanto esposto sono stati valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro; + maggiori oneri)

	<b>maggiore spesa pensionisti ca</b>	<b>maggiore spesa TFS/TFR lordo fisco</b>	<b>maggiore spesa TFS/TFR netto fisco</b>	<b>Effetto complessiv o</b>
<b>2025</b>	0,5	0,2	0,2	0,7
<b>2026</b>	0,8	0,1	0	0,8
<b>2027</b>	0,9	0,3	0,2	1,1
<b>2028</b>	1,4	0,2	0,2	1,6
<b>2029</b>	1,6	0,3	0,3	1,9
<b>2030</b>	2,3	0,5	0,4	2,7
<b>2031</b>	2,6	0,4	0,3	2,9
<b>2032</b>	3,6	0,8	0,6	4,2
<b>2033</b>	4,2	0,4	0,3	4,5
<b>2034</b>	5,4	1,1	0,9	6,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma comunque di entità contenuta, che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

180

La disposizione è diretta a limitare l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.

In particolare, la disposizione prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento previsto dalla norma in esame l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite



maggiorato. Di seguito si riporta una tavola statistica dei soggetti con pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero.

<b>Numero pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero per classi di importo. Dati al 31.12.2023</b>			
Classi di importo mensile		Numero pensioni	Importo medio mensile
Fino a 1 volta il minimo	Fino a 567,94	292.750	132,29
Da 1 a 2 volte il minimo	Da 567,95 a 1135,88	31.179	745,31
Da 2 a 3 volte il minimo	Da 1135,89 a 1703,82	10.861	1.407,73
Da 3 a 4 volte il minimo	Da 1703,83 a 2271,76	6.155	1.984,28
Da 4 a 5 volte il minimo	Da 2271,77 a 2839,70	4.197	2.560,12
Oltre 5 volte il minimo	2839,71 e più	8.372	4.832,89
<b>Totale</b>		<b>353.514</b>	<b>397,93</b>

Sulla base dei dati riportati nella tabella sono stimati gli effetti finanziari della disposizione. Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica sotto riportati.

	(valori in milioni di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; -effetti negativi per la finanza pubblica)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,6	12,4	12,1
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0	7,8

- 181** e La disposizione prevede che a decorrere dall'1° gennaio 2025 i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo possono, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (limite minimo pari a una volta l'importo dell'assegno sociale, rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo di 20 anni), in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il
- 182**



valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili) è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento. La norma prevede altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare. Va specificato come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite; nel caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita), la norma introduce l'obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura rendita in modo da comprendere l'ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall'ente previdenziale pubblico. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell'importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare. Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, della concomitanza per i soggetti a basso reddito della maturazione al diritto dei trattamenti pensionistici di natura assistenziale e delle relative integrazioni, del contenuto importo del valore soglia viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell'ordine di un centinaio circa all'inizio del periodo per crescere gradualmente a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno. Tenuto conto che per l'attuazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo, si valuta che dalla disposizione non derivino oneri per l'anno 2025.

Per l'adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l'autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria (comma 182).

Pertanto, sulla base delle valutazioni e delle ipotesi sopra rappresentate, derivano i seguenti oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0,5	0,9	1,2	1,5	2,1	3,1	4,1	4,8	5,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

183-  
185

**La disposizione, fermo restando quanto previsto dal comma 182, estende quanto già previsto dal comma 181 prevedendo la possibilità di computare una quota della rendita derivante dalla previdenza complementare anche ai fini del conseguimento degli importi soglia per il pensionamento anticipato (a normativa vigente: 3 volte l'assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli: nel 2024: rispettivamente pari a 1.603,23 euro, 1.496,35 euro, 1.389,36 euro). Per tale pensionamento vengono in ogni caso previste alcune limitazioni:**

- a) i lavoratori che usufruiscono di tale possibilità devono aver maturato almeno 25 anni di contributi effettivi dal 1° gennaio 2025, requisito incrementato di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030. Tale requisito



- contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita;
- b) nel caso di esercizio di tale possibilità è previsto il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata degli importi soglia per accedere al pensionamento anticipato, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della quota rendita derivante dalla previdenza complementare per il conseguimento degli importi soglia.

Pertanto, dall'estensione in esame derivano maggiori oneri pensionistici crescenti e strutturali che necessitano di adeguata compensazione nell'ambito del sistema pensionistico al fine di non peggiorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico.

In tali termini, è previsto dal 2030 l'elevazione dell'importo soglia da 3,0 volte l'assegno sociale a 3,2 volte l'assegno sociale per l'accesso al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 24, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, unitamente alla riduzione di autorizzazioni di spesa a copertura (comma 2-*quater*), che è resa possibile a seguito dalla attività di monitoraggio espletata ai fini delle specifiche Conferenze dei servizi e dal contesto previsto a normativa vigente.

Pertanto, dalla complessiva disposizione, come evidenziato dal sotto riportato prospetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso è prevista specifica clausola di monitoraggio.

(valori in mln di euro)

(+ maggiore spesa pensionistica;- minore spesa pensionistica)

Effetto anticipo accesso al pensionamento per computo rendita integrativa per valori soglia pensionamento anticipato art. 24, comma 11, DL 201/2011 - requisito contributivo 25 anni elevato di ulteriori 5 anni da 2030 (a)		Effetto incremento soglia da 3 a 3,2 (b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ( c )	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ( d )	( e ) = (a+b+c+d)
2025	0,0	0,0			0,0
2026	12,6	0,0	-12,6		0,0
2027	36,0	0,0	-20,0	-16,0	0,0
2028	51,7	0,0	-20,0	-31,7	0,0
2029	70,8	0,0	-20,0	-50,8	0,0
2030	71,9	-15,3	-20,0	-36,6	0,0
2031	74,8	-35,1	-20,0	-19,7	0,0
2032	85,3	-56,0	-20,0	-9,3	0,0
2033	101,6	-73,1	-20,0	-8,5	0,0
2034	119,2	-87,7	-20,0	-11,5	0,0
2035	130,8	-96,7	-20,0	-14,1	0,0
2036	160,8	-119,4	-20,0	-21,4	0,0
2037	189,1	-149,6	-20,0	-19,5	0,0
2038	215,4	-165,2	-20,0	-30,2	0,0
2039	256,6	-198,3	-20,0	-38,3	0,0
2040	294,5	-221,8	-20,0	-52,7	0,0
2041	332,1	-252,8	-20,0	-59,3	0,0
2042	365,3	-270,9	-20,0	-74,4	0,0
2043	406,4	-298,8	-20,0	-87,6	0,0
2044	399,6	-290,8	-20,0	-88,8	0,0
2045	397,8	-286,5	-20,0	-91,3	0,0





186	<p><b>La disposizione prevede che, ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso dell’anno 2025 alle gestioni degli Artigiani e dei Commercianti, sia consentito, per i primi 36 mesi dalla data di avvio attività o di primo ingresso nella società, di optare, a domanda, per una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50%.</b></p> <p><b>Sulla base delle rilevazioni delle nuove iscrizioni nelle due gestioni interessate, si è proceduto a stimare in 19.000 artigiani e in 25.000 commercianti la platea dei soggetti nuovi iscritti nel corso del 2025 per la prima volta alle due gestioni.</b></p> <p><b>Per procedere alla valutazione degli effetti finanziari, si è ipotizzato che:</b></p> <p><b>dei nuovi iscritti dell’anno 2025, il 20% avrebbe comunque aderito al regime a forfait (riduzione del 35% della contribuzione) e, con la normativa proposta, opti per beneficiare della riduzione del 50% da cui consegue una ulteriore riduzione del 15% sulla contribuzione, circa il 40% opti per la disposizione in esame, beneficiando di una riduzione del 50% della contribuzione, nel mentre il restante circa 40% mantenga il regime ordinario senza riduzione dei contributi (tenuto anche conto dell’esperienza riscontrata nelle adesioni al regime forfettario);</b></p> <p><b>le iscrizioni siano distribuite uniformemente nel corso del 2025;</b></p> <p><b>il reddito individuale alla base della valutazione sia pari al minimale di reddito vigente tempo per tempo nelle gestioni previdenziali di cui trattasi;</b></p> <p><b>i parametri macroeconomici siano quelli delineati nel Piano di Bilancio Strutturale presentato del settembre 2024;</b></p> <p><b>Posto ciò, si ottiene la seguente successione di minore entrate:</b></p> <table><tr><th colspan="4">Proposta normativa riguardante la riduzione contributiva per nuovi iscritti 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti</th></tr><tr><th colspan="4">Effetti finanziari per la finanza pubblica (in milioni di euro) (+) effetti positivi per f.p./ (-) effetti negativi per f.p.</th></tr><tr><th>Anno</th><th>Artigiani</th><th>Commercianti</th><th>Totale</th></tr><tr><td>2025</td><td>-5,8</td><td>-7,9</td><td>-13,7</td></tr><tr><td>2026</td><td>-17,8</td><td>-23,8</td><td>-41,6</td></tr><tr><td>2027</td><td>-19,2</td><td>-25,8</td><td>-45,0</td></tr><tr><td>2028</td><td>-13,2</td><td>-17,5</td><td>-30,7</td></tr></table>	Proposta normativa riguardante la riduzione contributiva per nuovi iscritti 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti				Effetti finanziari per la finanza pubblica (in milioni di euro) (+) effetti positivi per f.p./ (-) effetti negativi per f.p.				Anno	Artigiani	Commercianti	Totale	2025	-5,8	-7,9	-13,7	2026	-17,8	-23,8	-41,6	2027	-19,2	-25,8	-45,0	2028	-13,2	-17,5	-30,7
Proposta normativa riguardante la riduzione contributiva per nuovi iscritti 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti																													
Effetti finanziari per la finanza pubblica (in milioni di euro) (+) effetti positivi per f.p./ (-) effetti negativi per f.p.																													
Anno	Artigiani	Commercianti	Totale																										
2025	-5,8	-7,9	-13,7																										
2026	-17,8	-23,8	-41,6																										
2027	-19,2	-25,8	-45,0																										
2028	-13,2	-17,5	-30,7																										
187	<p>Sulla base della normativa vigente, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.</p> <p>I requisiti per percepire l'indennità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>• aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.</li></ul> <p>Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.</p> <p>L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente</p>																												



sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali.  
I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione rimpatriati possono richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare, qualora ne abbiano i requisiti. Per la presentazione della domanda non sono previsti termini di decadenza.

Dagli archivi INPS emergono le seguenti informazioni relative all'anno 2023.

*1° domande DS rimpatriati:*

n° beneficiari 2023: 8.300

n° medie giornate lavorate: 30

importo annuo complessivo 2023 indennità DS rimpatriati (comprensiva di ANF) 16,8 milioni di euro);

importo annuo complessivo 2023 per copertura figurativa: 18,5 milioni di euro;

La stima riportata nella tabella seguente è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- invarianza della platea dei beneficiari, la sua uniforme distribuzione nell'anno, mancanza dei requisiti per il diritto alla NASPI;
- durata della prestazione a normativa vigente pari a 180 giorni
- abrogazione della normativa vigente per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

*2° domande DS rimpatriati:*

n° beneficiari 2023: 1.000

n° medie giornate lavorate (di cui 7 mesi all'estero): 360

n° giornate DS rimpatriati teoriche: 180 n° giornate DS rimpatriati effettive: 120 n° giornate NASPI teoriche: 180

n° giornate NASPI effettive: 120

n° minime giornate rimborsate ai sensi dei regolamenti comunitari: 90 n° maggiori giornate differenziali NASPI: 30

Retribuzione mensile al tetto 2023: 2.100 euro Importo mensile Naspi: 1.201,1euro

Maggior onere per importo NASPI 2023: 1,2 milioni di euro

Maggior onere per copertura figurativa 2023: 0,7 milioni di euro

Il riconoscimento di 1 mese di prestazione differenziale NASPI comporta maggiori oneri pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023.

La stima degli effetti finanziari della disposizione in esame è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- invarianza delle platee sopra riportate, desunta dall'analisi della serie storica delle 1° e 2° domande di DS rimpatriati estrapolata dagli archivi gestionali INPS per il periodo 2016-2023;
- uniforme distribuzione nell'anno delle platee sopra riportate;
- decorrenza della norma dal 1° gennaio 2025 per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025. Nel primo anno si è tenuto conto dei tempi procedurali per ottenere la prestazione.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402).

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica ) (Importi In milioni di euro)

	1• domande	2• domande	Effetti complessivi del provvedimento di abrogazione
--	------------	------------	--



Anno	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale
2025	8,6	9,4	18,0	-0,6	-0,4	-1,0	8,0	9,0	17,0
2026	18,3	20,0	38,3	-0,6	-0,4	-1,0	17,7	19,6	37,3
2027	18,7	20,5	39,2	-0,6	-0,4	-1,0	18,1	20,1	38,2
2028	19,1	20,9	40,0	-0,6	-0,4	-1,0	18,5	20,5	39,0
2029	19,5	21,3	40,8	-0,6	-0,4	-1,0	18,9	20,9	39,8
2030	19,9	21,7	41,6	-0,6	-0,4	-1,0	19,3	21,3	40,6
2031	20,3	22,1	42,4	-0,6	-0,4	-1,0	19,7	21,7	41,4
2032	20,7	22,5	43,2	-0,6	-0,4	-1,0	20,1	22,1	42,2
2033	21,1	23,0	44,1	-0,6	-0,4	-1,0	20,5	22,6	43,1
2034	21,5	23,5	45,0	-0,6	-0,4	-1,0	20,9	23,1	44,0

  

188	<p>L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, prevista dal comma 1, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a-valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p> <p>Lo stanziamento complessivo di 30 milioni di euro che costituisce limite di spesa, riferito sia al fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, previsto dall'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha permesso di non operare alcuna decurtazione dell'indennità, garantendo ai lavoratori il sostegno al reddito nella misura non superiore a 30,00 euro giornaliero. Quest'anno, infatti, l'onere di spesa autorizzato dal decreto direttoriale n.1733 del 12 luglio 2024 è stato di 26.402.518,20 euro. Si propone anche per il 2025 la richiesta di finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.</p>
189	<p>La disposizione intende prorogare e rifinanziare i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2024, dall'articolo 1, comma 170, legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p> <p>La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori.</p> <p>Le misure per il 2025 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro, che costituiscono</p>



	<p>limite di spesa, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.</p>
190-191	<p><b>I commi 190 e 191</b> recano la proroga, per il 2025, dell'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Tale disposizione prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, viene ulteriormente prorogato. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e ai sensi del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016. Con la disposizione in esame si prevede, per l'anno 2025, un finanziamento dell'intervento pari ad euro 100 milioni, che costituisce limite di spesa, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, sono a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.</p>
192	<p>La disposizione originaria, di cui si proroga il finanziamento al comma 192, prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p> <p>L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore.</p> <p>I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente n. 2131 lavoratori, di cui n. 1808 dipendenti da Ilva, n. 311 dipendenti da Sanac e n. 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di n. 1.786, n. 311 e n. 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.</p>
193	<p><b>Il comma 193 proroga</b> l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la cui efficacia è già stata prorogata una prima volta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022 ed una seconda volta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023 e 2024, reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Con la disposizione in esame, in ragione dei continui interventi normativi volti a procrastinare l'efficacia e delle numerose richieste di intervento registrate negli anni di vigenza della norma stessa, si prevede un'ulteriore proroga triennale in conformità con le proroghe precedenti, lasciando invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di</p>



	integrazione salariale in disamina. La quantificazione della spesa è effettuata sulla base degli accordi stipulati in sede ministeriale per gli anni precedenti e dei successivi decreti di autorizzazione degli interventi ed è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
194	<p><b>Il comma 194 ha a oggetto</b> la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n.388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2024, determinato in euro 3.711.740,62, con decreti direttoriali n. 645 del 18 marzo 2024, n. 742 del 22 marzo 2024, n. 1813 del 23 luglio 2024 e n. 1860 del 25 luglio 2024.</p> <p>Per espressa previsione normativa, la proposta di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
195	L'indennità di cui al <b>comma 195</b> , pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei <i>call center</i> , non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La disposizione di proroga dell'intervento per l'anno 2025 prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro dimensionato anche sulla base dell'esperienza delle autorizzazioni relative al 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
196	La disposizione di cui al comma 196 conferma il rifinanziamento effettuato nel 2024 (CIGS per i lavoratori presso imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi) per consentire la gestione dell'anno 2025 in relazione alle esigenze prevedibili. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.
197	La disposizione di cui al comma 197 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di





	Stato. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
198	<p><b>La disposizione prevede specifiche modifiche in materia di Assegno d’Inclusione (ADI). In particolare:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Per l’ADI, all’articolo 2, i requisiti economici sono modificati come segue:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) il valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, in corso di validità, che attualmente è previsto non superiore a euro 9.360, diverrebbe non superiore a euro 10.140;</b></li> <li><b>b) il valore del reddito familiare, che attualmente è previsto non inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui (7.560 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, è elevato a euro 6.500 annui (euro 8.190 annui).</b></li> </ol> </li> <li><b>2. Per l’ADI sono di conseguenza adeguate le soglie annue rispetto alle quali calcolare il beneficio economico e gli importi massimi annui per l’eventuale integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, e pertanto all’articolo 3, comma 1, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.500»; le parole: «euro 7.560» sono sostituite dalle seguenti: «8.190»; le parole: «euro 3.360» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.640»; le parole: «euro 1.800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.950».</b></li> </ol> <p><b>Sulla base delle più recenti evidenze per l’Assegno d’Inclusione, è stata riformulata la previsione a legislazione vigente e inoltre si assume che ai fini della determinazione del beneficio spettante, il quadro a normativa vigente tenga conto amministrativamente in via automatica – senza quindi l’attuale necessità di esplicita indicazione al momento di compilazione della domanda – degli eventuali carichi di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti. In tale quadro di partenza, ai 627 stimati come media annua 2024, si aggiungono ulteriori 15 mila nuclei in media annua, provenienti dal recupero di domande respinte.</b></p> <p><b>Da stime sulle più recenti evidenze dell’archivio amministrativo delle DSU dell’anno 2023, l’innalzamento della soglia ISEE da 9.360 a 10.140 euro e della soglia del reddito familiare da 6.000 a 6.500 euro, comporterebbe un onere aggiuntivo, dovuto sia agli attuali nuclei vigenti, che percepirebbero l’intero differenziale della nuova soglia rispetto all’attuale, per la scala di equivalenza, sia all’ingresso di circa 85 mila nuovi nuclei in media annua.</b></p> <p><b>Nel prospetto successivo si riporta la valutazione degli effetti finanziari per ADI dal 1° gennaio 2025, su un orizzonte di 10 anni.</b></p> <p><b>Si precisa che la prestazione è riconosciuta nell’ambito dei limiti di spesa previsti.</b></p>





ASSEGNO D'INCLUSIONE						
ANNO	Previsioni della relazione tecnica DL 48/2023		Revisione delle previsioni a normativa vigente sulla base delle evidenze empiriche		Previsioni a normativa variata	
	N. nuclei	Spesa (milioni €)	N. nuclei	Spesa (milioni €)	N. nuclei	Spesa (milioni €)
2025	758.500	5.691,70	660.000	5.166,70	747.000	5.690,10
2026	741.300	5.567,90	645.000	5.054,30	730.000	5.566,40
2027	764.500	5.735,90	665.000	5.206,80	753.000	5.734,30
2028	770.400	5.784,50	670.000	5.250,90	759.000	5.782,90
2029	779.400	5.846,00	678.000	5.306,80	768.000	5.844,40
2030	785.400	5.899,80	683.000	5.355,60	774.000	5.898,20
2031	795.400	5.965,00	692.000	5.414,80	784.000	5.963,40
2032	803.400	6.033,40	699.000	5.476,90	792.000	6.031,70
2033	812.400	6.104,10	707.000	5.541,10	801.000	6.102,40
2034	812.400	6.104,10	707.000	5.541,10	801.000	6.102,40

La disposizione prevede, inoltre, le seguenti modifiche in materia di Supporto Formazione Lavoro (SFL):

1. Per il SFL, all'art. 12 comma 2, il requisito economico riferito al valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, in corso di validità, che attualmente è previsto non superiore a euro 6.000, diverrebbe non superiore a euro 10.140;
2. Per il SFL all'art. 12, comma 7, è aggiunto il comma 7-bis: "Il limite di erogazione dell'indennità di partecipazione, di cui al comma 7, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione non ancora concluso. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.";
3. Per il SFL all'art.12, comma 7, le parole "importo mensile di 350 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo mensile di 500 euro".

Sulla base delle più recenti evidenze per il Supporto Formazione Lavoro è stata riformulata la previsione a legislazione vigente. Da stime sull'archivio amministrativo delle DSU dell'anno 2023, tenendo conto delle caratteristiche dei percettori SFL, si stima in un aggiuntivo 7% il numero di soggetti che potrebbero accedere alla misura in ragione dell'innalzamento della soglia ISEE a 10.140 euro.

La possibilità di un numero di 12 mensilità ulteriori rispetto alle 12 già previste a normativa vigente, collegata alla partecipazione dell'interessato ad un corso di formazione non ancora concluso e nel limite massimo della durata del corso, è valutata ipotizzando che possa riguardare il 20% dei beneficiari e per una durata di ulteriori 6 mensilità.

Nel prospetto successivo si riporta la valutazione degli effetti finanziari per SFL dal 1° gennaio 2025, su un orizzonte di 10 anni, tenendo conto dell'ipotizzato aumento della rata mensile a 500 euro.

Si precisa che la prestazione è riconosciuta nell'ambito dei limiti di spesa previsti.



SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO						
ANNO	Previsioni della relazione tecnica DL 48/2023		Revisione delle previsioni a normativa vigente sulla base delle evidenze empiriche		Previsioni a normativa variata	
	N. persone	Spesa	N. persone	Spesa	N. persone	Spesa
		(milioni €)		(milioni €)		(milioni €)
2025	284.000	1195,1	85.600	513,6	110.200	606
2026	223.000	935,6	82.180	493,1	105.800	581,8
2027	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2028	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2029	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2030	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2031	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2032	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2033	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6
2034	133.000	557,2	78.450	470,7	101.040	555,6

Occorre, tuttavia, evidenziare che l'autorizzazione di spesa per SFL è stata ridotta per l'anno 2025 per 29,98 mln di euro dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito dalla legge n. 143 del 2024 e che pertanto di tale riduzione occorre tener conto per valutare gli effetti sulla finanza pubblica a seguito della rideterminazione dei relativi limiti di spesa.

Pertanto, gli effetti complessivi sulla finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame sono di seguito indicati:

#### REVISIONE ADI E SFL

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica)

	Economie				Utilizzi			Saldo
	Economie da ADI rideterminato a L.v. (a)	Economie da SFL rideterminato a L.v. (b)	riduzione autorizzazione spesa SFL art. 9, comma 2, DL 113/2024 (c)	totale IN (d)=(a+b+c)	revisione SFL (e)	revisione ADI (f)	totale IN (g)=(e+f)	totale IN (h)=(d+g)
2025	525,00	681,50	-29,98	1.176,52	-92,40	-523,40	-615,80	560,72
2026	513,60	442,50		956,10	-88,70	-512,10	-600,80	355,30
2027	529,10	86,50		615,60	-84,90	-527,50	-612,40	3,20
2028	533,60	86,50		620,10	-84,90	-532,00	-616,90	3,20
2029	539,20	86,50		625,70	-84,90	-537,60	-622,50	3,20
2030	544,20	86,50		630,70	-84,90	-542,60	-627,50	3,20
2031	550,20	86,50		636,70	-84,90	-548,60	-633,50	3,20
2032	556,50	86,50		643,00	-84,90	-554,80	-639,70	3,30
2033	563,00	86,50		649,50	-84,90	-561,30	-646,20	3,30
2034	563,00	86,50		649,50	-84,90	-561,30	-646,20	3,30

199 La disposizione è finalizzata ad incrementare e stabilizzare, nel corso del triennio 2025-2027, le risorse integrative per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato di primo livello e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il



	<p>provvedimento nasce dalla necessità di mantenere il livello minimo di finanziamento aggiuntivo del sistema duale assicurato nelle leggi di bilancio delle ultime annualità e dall'investimento PNRR Sistema duale, sia in considerazione della crescita di tale sistema conseguente all'attuazione dell'Investimento PNRR in materia, sia al fine di favorire la realizzazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis, comma 2 del decreto-legge 23 settembre 2024, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Attualmente l'Investimento "Sistema Duale" garantisce un finanziamento annuale pari a 240 milioni, onde la stima minimale finanziaria della proposta di stabilizzazione delle risorse a decorrere dal 2027.</p> <p>La disposizione è dunque finalizzata ad assicurare il rifinanziamento degli interventi sopra descritti oltre l'orizzonte temporale a chiusura del quadro finanziario coperto dalle risorse PNRR.</p> <p>Al riguardo è necessario prevedere una programmazione stabile da parte delle amministrazioni Regionali in ragione del fatto che la durata triennale e quadriennale dei percorsi di studio oggetto di finanziamento, interventi soggiacenti peraltro ai livelli essenziali delle prestazioni per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione, richiede alle predette amministrazioni una programmazione pluriennale sia dei percorsi di studio sia delle relative risorse disponibili.</p> <p>Atteso ciò si rende necessario un incremento di 100 milioni di euro per il 2025, di 170 milioni di euro per il 2026 e di 240 milioni annui di euro a decorrere dal 2027.</p> <p>La disposizione prevede la copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e mediante riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 mediante riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva. Tali fondi presentano le relative disponibilità. Viene infine rifinanziato il Fondo sociale per occupazione e formazione per 350 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026 e per 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 per fronteggiare esigenze di finanziamento per ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. I relativi effetti in termini di indebitamento e fabbisogno ammontano pertanto a maggiori oneri per prestazioni pari a 245 milioni di euro per l'anno 2025, a 140 mln di euro per l'anno 2026 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2027.</p> <p>Dall'attuazione della disposizione non derivano pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.</p>
200	<p>Dalla disposizione che prevede il rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per 0,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 3 mln di euro a decorrere dall'anno 2027 conseguono corrispondenti oneri per prestazioni alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</p>
201-205	<p>Le disposizioni di cui ai commi 201 – 205 statuiscono l'istituzione del "Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria" nello stato di previsione del MIMIT, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di sostenere le PMI fornitrici di beni e servizi legati al risanamento ambientale o alla gestione degli impianti ILVA, il cui fatturato dipenda prevalentemente da tali attività.</p> <p>Il predetto fondo prevede un contributo a fondo perduto in "<i>de minimis</i>" la cui entità sarà stabilita in base ai criteri del previsto decreto che è volto anche al rispetto del limite di spesa autorizzato.</p>



	<b>Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.</b>				
da 206 a 208	<p>Le disposizioni prevedono che al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo <i>una-tantum</i> pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.</p> <p>L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile fiscalmente ed è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. L'importo è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il medesimo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini della prestazione in esame non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.qL'onere derivante dal riconoscimento dell'importo in esame è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.qLa valutazione dell'onere è coerente e trova riscontro nel numero complessivo di nati e adottati del 2023 pari a circa 380.000 cui applicare la selezione derivante dal livello di ISEE per l'accesso al beneficio (40.000 euro) pur non considerando la rilevanza a tali fini dell'assegno unico e universale. Infatti, l'incidenza della selezione ISEE fino a 40.000 euro nell'ambito dell'insieme costituito dagli ISEE evidenzia un valore pari a circa il 95%, valutato considerando sia la base dati generale delle DSU sia quella specifica relativa alla prestazione assegno unico e universale (in relazione agli ISEE fino a 40.000 euro rispetto al complesso delle dichiarazioni ISEE presentate). Prudenzialmente si è considerata un'ipotesi minima di soggetti che non presentino la dichiarazione ISEE (2% circa), la quale però numericamente risulta sostanzialmente compensata dalla valutazione degli effetti di deroga nel computo ISEE della prestazione corrispondente all'assegno unico e universale (che si valuti comporti la riconsiderazione di circa 5.000/6.000 soggetti). Tale ipotesi prudenziale circa la numerosità dei soggetti interessati che non presentino la dichiarazione ISEE (circa 2%) trova anche giustificazione nella circostanza che in assenza di dichiarazione la prestazione non è riconosciuta mentre, ad esempio, al caso dell'assegno unico e universale, per il quale comunque la prestazione è riconosciuta (anche se per un importo minimo) anche in assenza di dichiarazione ISEE, la quota di assenza di dichiarazione è qvamente più rilevante (circa il 12%). L'importo una-tantum da riconoscere è pari a 1.000 euro, non rivalutato.La valutazione risulta altresì coerente anche in relazione alla dinamica di medio periodo del numero di nascite previste nell'ambito dello scenario mediano Istat (previsioni demografiche - base 2023), tenuto anche conto che il limite ISEE di 40.000 euro non è rivalutato nel tempo. Pertanto, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro: Maggiore spesa (valori in milioni di euro)</p> <table border="1"> <tr> <td>2025</td><td>Dal 2026</td></tr> <tr> <td>330</td><td>360</td></tr> </table> <p>In ogni caso, trattandosi di onere valutato, è esplicitamente prevista, a salvaguardia, apposita clausola connessa all'attività di monitoraggio. L'INPS provvede alla relativa attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	2025	Dal 2026	330	360
2025	Dal 2026				
330	360				
209	La presente relazione intende valutare gli effetti del maggior onere determinato dallo scorporo				



dell'Assegno Unico Universale dalla componente dell'ISR specificatamente per il Bonus Asilo Nido.

La platea di riferimento è stata determinata, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2023. I minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2023, al netto di coloro che non hanno presentato la DSU, e che hanno percepito contestualmente l'Assegno Unico Universale sono risultati circa 411 mila e quelli per i quali con il nuovo livello dell'indicatore ISEE vi sarebbe il passaggio ad una classe ISEE inferiore, cioè dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima, sono risultati 13.400, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 53 euro al mese con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente per l'anno 2025 l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5 milioni di euro ( $13.400 * 53 * 7$ ) e si manterrebbe nel tempo della medesima misura ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti.

Dalla disposizione pertanto derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per effetto del conseguente adeguamento del relativo limite di spesa.

**210-211** La disposizione interviene estendendo quanto previsto dall'articolo 1, commi 177-178 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In particolare, si prevede che l'incremento del buono per i nuclei con ISEE fino a 40.000 con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 al valore di 3.600 euro si applichi a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, eliminando, quindi, tale condizione.

Sulla base delle basi tecniche e ipotesi prudenziali adottate in sede di legge di bilancio 2024, dalla quale conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri (in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	Dal 2029
97	131	194	197	200

Al riguardo, si precisa che sulla base del monitoraggio relativo all'anno 2024 la spesa complessiva dell'istituto in esame, che conferma il *trend* in crescita di utilizzo dello stesso, risulta comunque per tale anno ricompresa nel limite di spesa programmato (limite di spesa programmato: 815,8 milioni di euro; spesa contabilizzata a tutto settembre 2024: 551 milioni di euro) anche considerando un'accelerazione delle erogazioni nella seconda parte dell'anno per effetto dell'implementazione della riforma della misura in corso d'anno. Di seguito gli elementi di monitoraggio relativi alle erogazioni per la prestazione in esame.

A tale ultimo riguardo, rispetto alle valutazioni originarie contenute in sede di relazione tecnica

Valori in mln di euro

	2023	2024	var in %
a tutto aprile	213	136	-36,1%
a tutto maggio	296	243	-18,0%
a tutto agosto	474	497	4,9%
a tutto settembre	515	551	7,1%
(periodo giugno-settembre)	(219)	(309)	41,0%
(contabilizzazioni solo settembre)	(40)	(54)	33,0%
fine anno	654	750,0	14,7%
	consuntivo	previsione	

della legge di bilancio 2024, gli effetti di onerosità dell'innovazione normativa con riferimento ai



nati nel 2024 e in anni successivi, risultano più distribuiti nel tempo sia in quanto nel primo anno di vita risulta prevalente il ricorso ad altri istituti di tutela sia in quanto la prestazione economica in esame è riconosciuta successivamente alla rendicontazione delle relative spese.

Pertanto, si è reso possibile, nell'ambito del rifinanziamento programmato del limite di spesa sopra riportato, ricomprendere, nell'estensione del beneficio dal 2025, i nati del 2024. In via di sintesi il complessivo limite di spesa programmato, a seguito della disposizione in esame risulta essere il seguente:

(valori in milioni di euro)			
	A) Limite spesa a normativa vigente	stima maggiore onere disposizione in esame	B) Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame
2025	840,8	97,0	937,8
2026	897,8	131,0	1.028,8
2027	911,8	194,0	1.105,8
2028	925,8	197,0	1.122,8
dal 2029	939,8	200,0	1.139,8

Per completezza di informazione di seguito si rappresenta il complessivo limite di spesa rideterminato anche per effetto di quanto disposto dal comma 209 (incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025):

(valori in milioni di euro)	
2025	942,8
2026	1.033,8
2027	1.110,8
2028	1.127,8
dal 2029	1.144,8

**212** La disposizione ha carattere di efficientamento e semplificazione che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, perché alla sua attuazione le amministrazioni possono prevedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La semplificazione, inoltre, consentirebbe di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni determinando anche una riduzione dei costi di gestione legati alle comunicazioni verso l'utenza e ai successivi controlli documentali sulle fatture che ad oggi sono direttamente prodotte.

**213-216** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa massimo. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**217-218** La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023 e 2024. Tale processo ha preso avvio con disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre





2022, n. 197, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino. Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento. Con la disposizione in esame, in linea con tale impostazione si effettuano due tipologie di intervento: a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista dalla legge di bilancio 2024; b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 e dalla presente legge di bilancio è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicitato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023 e 2024 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano particolari scostamenti, né eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone la attendibilità. In particolare: Incremento dal 30% all'80% per un mese (legge 29 dicembre 2022, n. 197): consuntivo 2023: 79 milioni di euro (essendo una registrazione di contabilità finanziaria mediante conguaglio delle prestazioni con i versamenti contributivi riguarda solo le mensilità al massimo fino a novembre, in quanto il conguaglio delle prestazioni di dicembre slitta all'anno successivo. Inoltre, il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima); rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 127 milioni di euro Incremento dal 30% all'80% solo per 2024 (in quanto per gli anni successivi a legislazione vigente l'indennità è fissata al 60%) per un ulteriore mese: rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 40 milioni di euro (il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima) In tali termini, a fronte di una previsione complessiva dei due interventi per il 2024 in circa 300 milioni di euro, la proiezione lineare dei dati di monitoraggio evidenzierebbe oneri per 250 milioni di euro circa, e pertanto non distante dalla previsione complessiva, anche in considerazione di quanto sopra rappresentato. Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte con riferimento alla disposizione in esame sono valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)



	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Maggiore spesa per prestazioni</b>	164	246	333	375	380	388	396	404	412	420
<b>Maggiore spesa per contribuzione figurativa</b>	19	39	65	70	69	70	71	72	73	74
<b>Totale</b>	<b>183</b>	<b>285</b>	<b>398</b>	<b>445</b>	<b>449</b>	<b>458</b>	<b>467</b>	<b>476</b>	<b>485</b>	<b>494</b>

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo.

Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico

può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.



219	<p>La disposizione è diretta a prevedere, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una misura di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due figli o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero in esame non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.</p> <p>L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, <b>salvo quanto disposto dal successivo comma 220</b>. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma, e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare.</p> <p>Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stimati nei seguenti termini.</p> <table><tr><td></td><td colspan="3">(valori in mln di euro)</td></tr><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>minori entrate contributive (lordo fisco)</td><td>-300</td><td>-300</td><td>-300</td></tr><tr><td>effetto fiscale indotto</td><td>62</td><td>88</td><td>76</td></tr><tr><td>Effetto complessivo</td><td>-238</td><td>-212</td><td>-224</td></tr></table>		(valori in mln di euro)				2025	2026	2027	minori entrate contributive (lordo fisco)	-300	-300	-300	effetto fiscale indotto	62	88	76	Effetto complessivo	-238	-212	-224
	(valori in mln di euro)																				
	2025	2026	2027																		
minori entrate contributive (lordo fisco)	-300	-300	-300																		
effetto fiscale indotto	62	88	76																		
Effetto complessivo	-238	-212	-224																		
220	<b>Le modifiche di cui al comma 220 sono volte a meglio garantire l'operatività della procedura di verifica dei requisiti previsti dal medesimo articolo e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>																				
221	La disposizione prevede che al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.																				
222	<b>La disposizione incrementa lo stanziamento per il riconoscimento del c.d. reddito di libertà per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 conseguendone corrispondenti oneri per prestazioni. La copertura di tali oneri è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>																				
223	Il comma <b>223</b> riconosce alle persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del comma <b>225</b> , lettera a), e alle persone con patologie, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, individuate ai sensi del medesimo comma <b>225</b> , lettera a), i medesimi diritti che la legge n. 37 del 1974 garantisce alla persona cieca e al suo cane di assistenza e, quindi, il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di																				



	<p>trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico.</p> <p>Comporta, perciò, una riduzione delle entrate per le aziende del Trasporto pubblico locale, da compensare attraverso un corrispondente incremento dei trasferimenti operati alle Regioni, stimata come segue.</p> <p>Il numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale non è, attualmente, censito. Tuttavia, in base alle stime disponibili, le scuole operanti sul territorio addestrano circa 80 cani guida all'anno mentre per quanto riguarda le altre categorie di cani d'assistenza si ipotizza una produzione annua da parte di tutte le realtà operanti sul territorio di circa 60-70 esemplari sulla base di informazioni raccolte informalmente attraverso i contatti con gli operatori di settore e le associazioni professionali.</p> <p>Ipotizzando una aspettativa di vita di 16 anni, se ne ricava un numero complessivo di sino a 1.120 cani di assistenza attivi ogni dato anno = (16×70), in aggiunta ai cani guida per le persone cieche. Ipotizzando 2 viaggi al giorno sul trasporto pubblico locale per 220 giorni all'anno e un costo del biglietto pari a 2 euro a viaggio, si ricava una riduzione di entrate, per i soggetti del Trasporto pubblico locale, pari a 1 milione di euro all'anno (= 1.120×2×220gg×2eur), da coprire mediante l'incremento dei corrispondenti trasferimenti alle Regioni (comma <b>227</b>):</p> <table><tr><th>Dispos.</th><th>Effetto</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">SNF (mln)</td><td colspan="3">IN (mln)</td></tr><tr><td>co. 5</td><td>&gt; s, t.c.</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td></tr></table>	Dispos.	Effetto	2025	2026	2027	2025	2026	2027			SNF (mln)			IN (mln)			co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																
Dispos.	Effetto	2025	2026	2027	2025	2026	2027																																		
		SNF (mln)			IN (mln)																																				
co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																																		
224	La disposizione reca la definizione di cane di assistenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.																																								
225	<p>Il <b>comma 225</b>, lettere da <i>a</i>) a <i>d</i>) nonché <i>f</i>), non determina oneri considerato che le spese di produzione del tesserino identificativo di cui alla lettera <i>d</i>) sono a carico dei richiedenti.</p> <p>L'individuazione, in concreto, degli enti di cui al <b>comma 225</b>, lettera <i>e</i>), deputati al riconoscimento, al controllo e al monitoraggio dei soggetti abilitati all'addestramento dei cani di assistenza, interessando anche competenze regionali, sarà effettuata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale di cui al medesimo <b>comma 225</b>.</p> <p>In totale:</p> <table><tr><th>Dispos.</th><th>Effetto</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027 e ss</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027 e ss</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="3">SNF (mln)</td><td colspan="3">IN (mln)</td></tr><tr><td>co. 5</td><td>&gt; s, t.c.</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>co. 6</td><td>&gt; s, t.c.</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>TOTAL E</td><td></td><td>1,40</td><td>1,40</td><td>1,40</td><td>1,40</td><td>1,40</td><td>1,40</td></tr></table>	Dispos.	Effetto	2025	2026	2027 e ss	2025	2026	2027 e ss			SNF (mln)			IN (mln)			co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	co. 6	> s, t.c.	0,40	0,40	0,40	40	40	40	TOTAL E		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Dispos.	Effetto	2025	2026	2027 e ss	2025	2026	2027 e ss																																		
		SNF (mln)			IN (mln)																																				
co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0																																		
co. 6	> s, t.c.	0,40	0,40	0,40	40	40	40																																		
TOTAL E		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40																																		
226	La disposizione prevede che le norme di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37 si applichino anche alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza operanti presso i soggetti di cui al <b>comma 225</b> , lettera <i>b</i> ), nell'espletamento delle attività funzionali all'addestramento.																																								
227	Per le finalità di cui al <b>comma 223</b> , il Fondo per il traporto pubblico locale di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è incrementato di 1 milione di euro.																																								
228	La disposizione autorizza la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per lo svolgimento delle attività di cui al <b>comma 225</b> , lettera <i>e</i> ). Le citate risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.																																								



229	<p>La disposizione prevede l'innalzamento della detrazione forfettaria per le spese di mantenimento dei cani guida da 1.000 a 1.100 euro.</p> <p>Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati dichiarativi relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per le ultime 3 annualità disponibili il numero di soggetti che indicano la spettanza della detrazione forfettaria dei 1.000 euro è pari a 1.601, 2.335 e 2.165 rispettivamente per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022.</p> <p>Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2022, si stima che l'incremento della detrazione in oggetto determina una variazione di gettito Irpef di circa -0,22 milioni di euro.</p> <p>Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari:</p>										
	<table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>IRPEF</td><td>0,0</td><td>-0,39</td><td>-0,22</td><td>-0,22</td></tr></table> <p><i>in milioni in euro</i></p>		2025	2026	2027	2028	IRPEF	0,0	-0,39	-0,22	-0,22
	2025	2026	2027	2028							
IRPEF	0,0	-0,39	-0,22	-0,22							
230	<p><b>Prevede la copertura degli oneri di cui al comma 229, valutati in 390.000 euro per l'anno 2026 e in 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>										
231	<p>La disposizione, nelle more del completamento delle procedure assunzionali previste al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che non potranno avvenire prima della metà dell'anno 2025 dell'immissione in servizio dei vincitori di concorso, è finalizzata a reperire medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali (per i quali ancora non è stato bandito il concorso) attraverso conferimento di incarichi professionali, anche su base convenzionale con altre amministrazioni pubbliche, in primis le Aziende Sanitarie Locali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. Di seguito la stima dei maggiori oneri per il reperimento delle figure professionali pari a:</p>										
	<table><tr><td>costo specialisti</td><td>512.000</td></tr><tr><td>medici</td><td>12.583.030</td></tr><tr><td>operatori sociali</td><td>2.151.479</td></tr><tr><td>personale amministrativo</td><td>753.018</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>15.999.527</td></tr></table>	costo specialisti	512.000	medici	12.583.030	operatori sociali	2.151.479	personale amministrativo	753.018	TOTALE	15.999.527
costo specialisti	512.000										
medici	12.583.030										
operatori sociali	2.151.479										
personale amministrativo	753.018										
TOTALE	15.999.527										
232	<p>La disposizione per le finalità di cui al comma <b>231</b>, autorizza la spesa di euro 4 milioni per le spese di funzionamento necessarie per sostenere un investimento di risorse economiche iniziale per adeguare i locali e consentire l'acquisto della strumentazione propedeutica all'avvio della riforma su tutto il territorio nazionale, avendo accertato difficoltà nell'individuazione nel breve di strutture immobiliari idonee allo scopo</p>										
233	<p>La disposizione prevede, a copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi <b>231</b> e <b>232</b>, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.</p>										
234	<p><b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a semplificare l'iter di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, a invarianza di risorse in esso iscritte.</b></p> <p><b>Inoltre, la proposta in esame non determina alcun impatto sui flussi di cassa negli esercizi.</b></p>										



	considerato che anche a legislazione vigente i decreti di riparto concludono il proprio iter nell'esercizio finanziario.
235	<b>La disposizione prevede che, fino all'adozione degli interventi normativi previsti dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal <i>caregiver</i> familiare confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinati all'erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti. La disposizione è volta a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
236	<b>La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere successivamente trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le persone con disabilità con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.</b>
237	<b>Il comma 237 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 236, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.</b>
238	<b>La disposizione assegna alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap un contributo di 500.000 per l'anno 2025 al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
239	<p>La disposizione, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11, del D.P.R. n. 309 del 1990 prevedendo che al personale inviato presso gli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga, appositamente costituiti e operanti fuori dal territorio nazionale spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo 11 (a cui si applica quello indicato dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18 del 1967);</li> <li>2. sostituisce integralmente il comma 5 al fine di destinare, a decorrere dall'anno 2025, alla sopraindicata finalità, risorse pari a 810.000 euro di cui 725.000 euro annui per le spese connesse all'invio all'estero di personale della citata Direzione e ad euro 85.000 per le spese di funzionamento.</li> </ol> <p>L'istituzione di Uffici antidroga di cui al comma 3 non incide sul contingente di 50 unità di Esperti per la Sicurezza attualmente fissato dal combinato disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dal D.M. n. 104 del 2016. L'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede due tipologie di Uffici antidroga all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima, disciplinata dai commi 1 e 2, include il personale "Ufficiali/Funzionari" della DCSA che opera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani in qualità di "Esperto per</li> </ul>





la sicurezza”, nel limite di 20 unità complessive, quota parte delle 50 previste dall’art. 3 del citato decreto n. 104 del 2016.

- la seconda, mai divenuta operativa, prevista dai commi 3 e 4 del citato art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990, opera, invece, presso altra struttura (organismi/centri antidroga esteri, nazionali, regionali o internazionali, quali DEA, NCA, INTERPOL, ecc.) nel quadro di specifici accordi di cooperazione.

Attesa la necessità della DCSA di disporre di un dispositivo estero flessibile, le risorse sopra indicate finanziano l’operatività di tale seconda tipologia di uffici consentendo l’invio all’estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da Ufficiali/Funzionari di livello dirigenziale ovverosia da Colonnelli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Primi Dirigenti della Polizia di Stato. L’onere annuale complessivo di tali Uffici viene individuato utilizzando in via prudenziale le voci di costo, fornite dal MAECI, relative alla sede per l’esperto per la sicurezza in Ottawa (Canada) con funzione da “Consigliere”, pari a € 241.554,15 quantificate secondo i parametri utilizzati nell’anno 2024 per il calcolo delle indennità di servizio all’estero.

La stima considera i seguenti elementi ai fini del trattamento economico all’estero previsto dal comma 3 del predetto articolo 168 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18:

a) ISE per la sede di Ottawa per un posto di consigliere più la maggiorazione per rischio e disagio ed un coniuge ed un figlio a carico

b) Maggiorazione spese abitazione

c) Indennità di prima sistemazione

d) Provvidenze scolastiche

e) Trasporto effetti

f) Spese di viaggio di trasferimento

g) Spese di viaggio di congedo

h) Si considera che i viaggi in aereo vengano effettuati in classe economica;

i) Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario.

j) Oneri previdenziali e assistenziali

Nella tabella di seguito-riportata sono indicate le stime degli oneri annui con i seguenti criteri:

ISE (con carichi di famiglia standard);

indennità prima sistemazione (IPS), corrisposta una tantum solamente all’inizio del biennio di servizio, varia in relazione alla sede ed è calcolata in ragione delle previsioni di cui all’art. 175 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

Viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, calcolati sia all’inizio che alla fine del servizio);

Viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati alla sede di Ottawa considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);

Trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, ossia all’inizio e alla fine del servizio);

Contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte, ai sensi dell’articolo 179, comma 1 del DPR 18/1967 nella sede presa a base di riferimento per l’individuazione dei parametri.



	<table><tr><th>Tipologia spesa</th><th>Importo</th></tr><tr><td>ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore</td><td>398.200</td></tr><tr><td>Imposte sulle retribuzioni</td><td>34.500</td></tr><tr><td>Indennità alloggio</td><td>112.300</td></tr><tr><td>Provvidenze scolastiche</td><td>47.300</td></tr><tr><td>Indennità prima sistemazione e viaggi</td><td>78.200</td></tr><tr><td>Contributo trasporto effetti</td><td>54.500</td></tr><tr><td><b>TOTALE</b></td><td><b>725.000</b></td></tr></table>	Tipologia spesa	Importo	ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore	398.200	Imposte sulle retribuzioni	34.500	Indennità alloggio	112.300	Provvidenze scolastiche	47.300	Indennità prima sistemazione e viaggi	78.200	Contributo trasporto effetti	54.500	<b>TOTALE</b>	<b>725.000</b>
Tipologia spesa	Importo																
ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore	398.200																
Imposte sulle retribuzioni	34.500																
Indennità alloggio	112.300																
Provvidenze scolastiche	47.300																
Indennità prima sistemazione e viaggi	78.200																
Contributo trasporto effetti	54.500																
<b>TOTALE</b>	<b>725.000</b>																
	Per le spese di funzionamento l'onere è pari ad euro 85.000 a decorrere dal 2025. Pertanto, alla disposizione si ascrivono oneri complessivi pari a euro 810.000 a decorrere dall'anno 2025. Tale importo è da considerarsi un limite di spesa.																
240	La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni. La dotazione del fondo è di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.																
241	<p>La disposizione di cui al comma 241 introduce all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 il comma 10-bis, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e il comma 10-ter il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo del Fondo di cui al citato comma 10-bis.</p> <p>La quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie a sostenere i costi degli accertamenti analitici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nei confronti dei consumatori nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 90 si basa sull'utilizzo di dati certificati.</p> <p>Il primo fattore è rappresentato dal numero dei sequestri di droga effettuato annualmente dalle Forze di Polizia ai sensi del citato art. 75.</p> <p>Il dato, raccolto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione Centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Ufficio V: Studi, Ricerche e Documentazione Generale, è tratto dalle annuali Relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, edite dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>																



Nel prospetto che segue è riportato il numero delle segnalazioni per violazione dell’art. 75 <sup>4</sup> in relazione al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con riferimento agli anni 2021 – 2023 e il relativo valore medio triennale.		
Numero segnalazioni Anni 2021 – 2023  (tratto da Relazione Annuale al Parlamento DPA Anno 2023 - pag. 446)	Valore medio (totale: 3)	
36.336	34.534	
32.588		
34.679		
103.603		
<p>Anche l’altro fattore, il costo unitario degli accertamenti analitici, ha una provenienza verificabile, essendo desunto dal D.M. 30 maggio 2002, recante “<i>Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale</i>”.</p> <p>Tale provvedimento stabilisce, nell’ultimo aggiornamento disponibile, la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione riconosciuti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori. In particolare, nella Tabella (art. 27) relativa alla “<i>perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici, inclusa nell’Allegato<sup>5</sup> al citato decreto, è previsto che “spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca <u>qualitativa</u> di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca <u>quantitativa</u>”<sup>6</sup>.</i></p> <p>Nel sottostante prospetto è riportato il costo minimo unitario degli accertamenti analitici che, per quanto di interesse con riferimento alla tipologia di analisi da svolgere sui reperti ex art. 75, devono necessariamente includere sia la valutazione qualitativa (“<i>quale</i>” sostanza stupefacente è presente nel reperto) sia quantitativa (“<i>quanta</i>” sostanza stupefacente è presente nel reperto) per le esigenze di prosecuzione del procedimento amministrativo prefettizio.</p>		

<sup>4</sup> Art. 75 - Condotte integranti illeciti amministrativi 1. *Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.*

<sup>5</sup> Recante *“Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”*.

<sup>6</sup> Nella medesima tabella è riportato che *“Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà”*.



Analisi	Onorario (tratto da Tab. art. 27 allegata D.M. 30 maggio 2002)	Costo minimo unitario
Qualitativa	da € 48,03 a € 145,12	€ 48,03
Quantitativa	da € 67,66 a € 193,67	€ 67,66
Costo unitario di un'analisi tossicologica quali-quantitativa		€ 115,69

Moltiplicando i due fattori, il numero medio di segnalazioni annue ex art. 75 e il costo minimo unitario si ottiene l'importo (stimato) complessivo annuo relativo alle analisi tossicologiche quali-quantitative sui reperti sequestrati nell'ambito del procedimento amministrativo.

Numero medio di segnalazioni annue	Costo minimo unitario	Importo annuo minimo complessivo
34.534	€ 115,69	3.995.238

L'importo di 3,99 mln, arrotondato a 4 milioni, in ragione d'anno, ottenuto utilizzando il moltiplicatore rappresentato dal costo minimo unitario, dovrà trovare copertura attraverso la costituzione (comma 10-bis) nello stato di previsione del Ministero dell'interno del "Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all'articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", le cui modalità di utilizzo saranno definite (comma 10-ter) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

**242** La disposizione di cui al comma 242 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**243** La disposizione al comma 243 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, del Sistema nazionale di allerta rapida. Lo strumento NEWS-D non determina riflessi sull'organizzazione della PCM in quanto non è prevista la costituzione di una ulteriore struttura amministrativa. Lo stesso è da considerarsi un mero strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.

Dall'avvalimento delle diverse amministrazioni pubbliche quali centri collaborativi di primo e secondo livello non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con particolare riguardo alle spese di personale in quanto le singole amministrazioni pubbliche coinvolte svolgono la propria attività a favore del NEWS-D nell'ambito delle loro ordinarie competenze istituzionali. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del Sistema nazionale di allerta rapida sono quelle, già individuate, presenti nel capitolo 771 del CDR 14 del DPA denominato "Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione,



	<i>diffusione delle informazioni e attività di monitoraggio”.</i>																
244	Il comma 244 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all’attuazione dell’articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.																
245	<p><b>La disposizione modifica il testo iniziale del disegno di legge di bilancio prevedendo interventi di carattere procedurale sul meccanismo di finanziamento del settore sportivo come già definito a legislazione vigente. In particolare, si prevede che non sia più necessario attendere il disegno di legge di assestamento per procedere all’assegnazione delle risorse di cui al comma 630-bis dell’articolo 1 della legge n.145 del 2018, ma possa procedersi, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, una volta accertate le suddette entrate possano essere rimodulati annualmente gli importi di cui sopra in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento di bilancio.</b></p> <p><b>Con la modifica in esame, viene, quindi, previsto che, qualora le entrate siano superiori all’importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.</b></p> <p><b>La norma, limitandosi, quindi, a intervenire sulla destinazione di quota parte di entrate tributarie, che non subiscono variazioni, a favore del settore dello sport, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>																
246	<p><b>La disposizione prevede l’applicazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l’anno 2025, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.</b></p> <p><b>Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):</b></p> <table><tr><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>-3,3</td><td>-3,3</td><td>-3,3</td><td>0,0</td></tr><tr><td>2025</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>10.000.000</td><td colspan="3"></td></tr></table>	2025	2026	2027	2028	-3,3	-3,3	-3,3	0,0	2025				10.000.000			
2025	2026	2027	2028														
-3,3	-3,3	-3,3	0,0														
2025																	
10.000.000																	
247	<p><b>Il comma 247 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2025 e di 57,8 milioni di euro il 2026 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 160 del 2019.</b></p> <p><b>La disposizione reca quindi un rifinanziamento di complessivi 107,8 milioni di euro destinati a far fronte ai maggiori oneri e al completamento degli interventi infrastrutturali già ricompresi nel “Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026” di cui al DPCM 26 settembre 2022, adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020. Le risorse, quindi, saranno finalizzate a specifici interventi nell’ambito di detto piano attraverso apposito aggiornamento dello stesso.</b></p> <p><b>Alla copertura dei relativi oneri si provvede per quota parte, pari a 20 milioni di euro per il 2025 e a 15 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto del Presidente del</b></p>																



	Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, per il finanziamento di interventi per gli immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte costituzionale e ad altri organismi internazionali. La restante quota di oneri trova copertura nell'ambito del comma 250.
248	Il comma 248 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale e di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dall'evento.
249	Il comma 249 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2028 quale contributo per la realizzazione dei Giochi olimpici giovanili invernali Dolomiti Valtellina 2028
250	Il comma 250 reca la copertura finanziaria degli oneri pari a 50 milioni per l'anno 2025, 82,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, i quali al netto della copertura parziale di cui al comma 247 trova compensazione mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica per 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 62,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Concorre, altresì, a complemento della copertura la riduzione disposta in sezione II dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 iscritta sul capitolo MIT numero 7574 per 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026.
251	La disposizione prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
252	Il comma 252 prevede il rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui al comma 251, per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi. Ai relativi oneri, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
253	Il comma 253 incrementa di 200.000 euro per il 2025 il fondo destinato alle attività del progetto Filippide, di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pertanto, la norma prevede che ai relativi oneri, pari a 200.000 euro annui, a decorrere dal 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
254 257	La disposizione disciplina la figura dello studente atleta nel contesto delle attività didattiche e nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Tale attività è regolata sia sulla base della sperimentazione già avviata a decorrere dall'a.s. 2015/2016 (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015, n. 935) e, da ultimo, riconfermata anche per il quinquennio 2023-2028 (decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 marzo 2023, n. 43) - e finalizzata allo sviluppo di una





	<p>didattica innovativa anche supportata dalle tecnologie digitali, dedicata agli studenti-atleti iscritti nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado - sia dallo schema di DPCM, di prossima adozione, recante Linee guida per la doppia carriera degli studenti – atleti, che, a sua volta, ricalca le Linee guida europee del 28 settembre 2012.</p> <p>Più nel dettaglio, la sperimentazione prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti per ogni istituzione scolastica aderente all'iniziativa, i quali hanno il compito di curare il coordinamento con gli Organismi sportivi interessati, e di definire, con i Consigli di classe competenti, il Percorso Formativo Personalizzato (PFP) per ogni studente-atleta.</p> <p>Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studente-atleta può essere fruito online sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma <i>e-learning</i> predisposta a livello nazionale sia attraverso videoconferenze, <i>web-conference</i>, o altri strumenti individuati dalle scuole, che permettano di usufruire di lezioni o materiale didattico predisposto dal competente Consiglio di classe.</p> <p>Il PFP può prevedere l'individuazione di modalità di verifica personalizzate ai fini della valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline. Tutte le attività rientranti nel PFP devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di studio. Le federazioni, invece, individuano un tutor esterno, che collabora e co-costruisce il PFP dello studente con il tutor scolastico.</p> <p>Sono previste le seguenti misure metodologiche/didattiche personalizzate, svolte all'interno dell'orario scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di apprendimento a distanza fornita dalla scuola su piattaforma;</li> <li>- programmazione condivisa dei tempi di consegna dei compiti assegnati;</li> <li>- utilizzo di dispense e materiali didattici di supporto;</li> <li>- attività di recupero <i>in itinere</i>;</li> <li>- attività di tutoraggio;</li> <li>- videolezioni, predisponendo un adeguato ambiente virtuale d'aula.</li> </ul> <p>La personalizzazione delle verifiche consente di programmare insieme le verifiche <i>in itinere</i> con lo studente e il tutor sportivo esterno. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le specifiche misure con riferimento a diversi aspetti, quali l'orario di apertura dei plessi scolastici e l'organizzazione delle verifiche di apprendimento, ma in ogni caso nell'ambito del plafond di ore a disposizione dei docenti.</p>
258	<p>Il comma 258 prevede che allo studente, che sia contestualmente membro del Programma e membro di un Corpo sportivo delle Forze Armate o delle Forze dell'Ordine o che sia qualificato come "atleta di interesse nazionale", spetti una borsa di studio, erogata da Sport e salute S.p.A. sulla base di apposita convenzione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'autorizzazione costituisce limite di spesa.</p>
259	<p>Il comma 259 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 258, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>
260	<p>La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dai commi da 254 a 257 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
261	<p>La disposizione stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro</p>



	per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano – Cortina 2026. Una quota della predetta dotazione è destinata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Alla ripartizione fondo si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito della spesa autorizzata.
262	<p><b>La disposizione prevede che sui premi erogati agli atleti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, non si applichino le ritenute alla fonte di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Si precisa, inoltre, che le relative somme sono escluse dalla base imponibile del percipiente.</b></p> <p><b>La misura intende equiparare il trattamento fiscale dei premi corrisposti agli atleti residenti in Italia dal Comitato Olimpico e Paralimpico con quello riservato ai premi corrisposti agli atleti olimpici non residenti in Italia, che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.</b></p> <p><b>Dal punto di vista finanziario, tenuto conto che i predetti premi saranno erogati a seguito di eventi futuri e non definibili a priori nel numero, in via prudenziale, tenuto conto dei premi che vengono erogati in relazione alle manifestazioni sportive, sono stati stimati effetti negativi, in termini di minor gettito IRPEF valutabili in 1,5 milioni di euro nel 2026. poiché. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
263	<p><b>Il comma 263 autorizza una spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, destinata all'incremento del contributo previsto per la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità e allo sviluppo degli stessi progetti su scala nazionale.</b></p> <p><b>Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</b></p>
264	<b>Il comma 264 prevede un incremento di 1 milione di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato alla Fondazione “Comitato organizzatore dei giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025” per l'organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento.</b>
265	<b>Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 265, mediante la corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .</b>
266	<b>La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.</b>
267	<b>La disposizione, al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano e le singole regioni attraverso il ciclismo professionistico, attribuisce alla Lega del ciclismo professionistico un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato, entro il limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, all'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale.</b>
268	<b>Il comma 268 precisa che agli oneri di cui al comma 267, pari a 2 milioni di euro per l'anno</b>



	2025 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
269	La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alla Lega ciclismo professionistico per le regioni del Mezzogiorno d'Italia inserite a calendario in un circuito a tappe denominato « <i>Grand Tour della Magna Grecia</i> » promosso dalla Lega del ciclismo professionistico, al fine di valorizzare e promuovere i territori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso un circuito di gare di ciclismo professionistico. La disposizione prevede, inoltre, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalità di erogazione del contributo, da destinare al sostegno dell'organizzazione di gare ciclistiche professionistiche, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei beneficiari. Ai relativi oneri, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
270 e 271	La disposizione prevede l'istituzione del «Fondo Dote Famiglia», con uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di concedere un contributo in favore delle Associazione e Società sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD) di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e degli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che erogano attività sportiva in favore minori con età compresa tra i 6 anni e i 14 anni. Il contributo è riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, garantendo un parziale ristoro alle spese per la pratica sportiva. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per l'anno 2025 pari all'importo di 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
272	<b>Il comma 272 reca la copertura finanziaria dei commi 270 e 271, posta a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 92.</b>
273	La disposizione di cui al comma 273 prevede l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, <b>5.015,4</b> milioni di euro per l'anno 2026, <b>5.734,4</b> milioni di euro per l'anno 2027, <b>6.605,7</b> milioni di euro per l'anno 2028, <b>7.667,7</b> milioni di euro per l'anno 2029 e <b>8.840,7</b> milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento risulta capiente ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui ai commi da 128 a 131, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui ai commi da <b>121 a 123, da 300 a 302, da 308, 312, 313, 323, 326, 332, 336, 337, da 350 a 353, 358, 359, 365 e 366.</b>
274	Il comma 274 prevede che una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 273, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 sia accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.
275	Il comma 275 prevede che una quota delle risorse incrementalì di cui al comma 273 pari a <b>773,9</b> milioni di euro per l'anno 2026 a <b>340,9</b> milioni di euro per l'anno 2027 e a <b>379,2</b> milioni di euro <b>annui</b> a decorrere dall'anno 2028 sia destinata all'incremento delle risorse per specifici obiettivi sanitari di carattere prioritario di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996,



	n. 662
276	<b>La disposizione proroga per l'anno 2025 la norma che prevede che le regioni <i>benchmark</i> ai fini della determinazione del riparto del fabbisogno sanitario siano le prime 5 individuate dal Ministero della salute sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</b>
277	La disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 In particolare, il comma 1 incrementa il predetto limite di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025, pari a circa 61,5 milioni di euro, e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026, pari a 123 milioni di euro, rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, atteso che il volume della spesa per acquisti da privato accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2011 (anno di riferimento) ammonta a complessivi 12,3 miliardi di euro.
278	La norma precisa che le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 277 sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
279	<b>La disposizione prevede, nelle more della completa implementazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del decreto ministeriale 22 maggio 2022, n. 77, al fine della riduzione del fenomeno del <i>boarding</i> di pronto soccorso un ulteriore incremento dello 0,5 per cento del limite di spesa di cui al comma 1 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale (codice 26 del decreto ministeriale 23 dicembre 2023), di recupero e riabilitazione funzionale (codice 56 del decreto ministeriale 22 dicembre 2023) e di lungodegenti (codice 60 del decreto ministeriale 22 dicembre 2023) dando priorità a quelle immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso. La disposizione comporta oneri pari a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è disposta a valere sulle risorse di cui al comma 275.</b>
280	La norma prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 277, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
281 - 292	Le disposizioni recano misure concernenti la definizione di innovatività dei farmaci e misure di coordinamento in materia (commi da 281 a 287 e 291 a 292). Si prevede, inoltre, una diversa destinazione di quota parte delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (commi da 288 a 290), che, a legislazione vigente, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro annui. In particolare, il comma 289 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, <b>le risorse del Fondo di cui al comma 283, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche in relazione agli agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale e classificati come «<i>reserve</i>» secondo la nomenclatura «<i>Access, Watch, Reserve</i> (AWaRe)» dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall'elenco «<i>Bacterial Priority Pathogens List</i>» dell'OMS, cosiddetti «<i>listed</i>». I suddetti farmaci sono soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA e sono rimborsati dal Fondo di cui al</b>



	<p>comma 283 nel limite dell'importo previsto dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui, fino alla scadenza della copertura brevettuale o del periodo di protezione normativa dei dati. Trattandosi, quindi, di una riallocazione delle risorse del Fondo dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, ai farmaci innovativi è destinata una quota non superiore a 900 milioni di euro annui.</p>
293 - 297	<p>La disposizione riveste notevole importanza ai fini dell'attuazione del principio di partecipazione delle associazioni ai processi decisionali in materia di salute, in linea con il costante orientamento del legislatore sull'apertura ai cittadini del procedimento amministrativo, avviato fin dagli anni Novanta e oggi sempre più consolidato. L'obiettivo della norma, ai sensi del comma 293, è volto a valorizzare le competenze e le capacità di impatto delle associazioni dei pazienti che costituiscono fondamentali <i>stakeholder</i> del Ministero della salute attraverso la propria conoscenza dei bisogni di assistiti, famiglie e caregiver.</p> <p>La norma in questione contribuisce alla definizione dei processi partecipativi mediante la costituzione dell'apposito Registro unico delle associazioni della salute (RUAS), suddiviso per aree tematiche, ai sensi del comma 294. La previsione normativa di specifici requisiti per l'iscrizione al RUAS garantisce l'interesse pubblico alla partecipazione delle associazioni coniugandolo con l'esigenza di assicurare l'effettiva capacità di rappresentanza delle associazioni medesime. La disposizione che prevede la presenza dei rappresentanti delle associazioni all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero rafforza l'effettività della partecipazione ai processi decisionali molto rilevanti. La consultabilità del RUAS su un apposito sito internet raggiungibile dal portale istituzionale del Ministero della salute assicura il rispetto del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, coerentemente con la normativa vigente in materia di pubblicità degli atti amministrativi.</p> <p>In particolare, con riferimento agli effetti finanziari si osserva che l'onere di 50.000 euro per il 2025, riferito al <i>service</i> per la realizzazione del sito <i>web</i> e per la relativa manutenzione, si basa sulla evidenza empirica dei prezzi di mercato di operatori del settore in grado di garantire tutto quanto previsto per la realizzazione dell'<i>hardware</i>, del <i>software</i> e della messa in sicurezza, per siti <i>web</i> complessi con centinaia di pagine, integrazioni avanzate, funzionalità personalizzate e contenuti multimediali di alto livello. Più nel dettaglio, per la fase di realizzazione del RUAS, il costo è necessario per l'implementazione del modulo su portale del Ministero della salute per l'acquisizione delle richieste utili all'iscrizione agli elenchi nelle modalità previste dalle linee guida Agid e per l'implementazione delle funzionalità di ricerca, lavorazione, pubblicazione e consultazione delle richieste di inserimento che rispettino le indicazioni in materia di sicurezza e <i>privacy by design</i>. Con le risorse disponibili a legislazione vigente è possibile garantire il corretto funzionamento, la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla necessità di un costante aggiornamento applicativo nel tempo, la conduzione sistemistica, le idonee risorse computazionali minime necessarie per garantire la erogazione e la resilienza del sistema informativo che gestisce il RSUA inclusi i servizi di assistenza resi in aiuto agli utenti del citato registro.</p> <p>Il comma 295 prevede l'inserimento dei rappresentanti delle associazioni iscritte al RUAS all'interno degli organismi costituiti presso il Ministero della salute, quali comitati, tavoli di lavoro, osservatori e gruppi di lavoro, in base all'oggetto specifico e ai percorsi istituzionali specificamente attivi, e individuati dal Ministero medesimo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che si prevede l'esclusione, per i predetti rappresentanti, della corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>Il comma 296 prevede che per la realizzazione del RUAS è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025.</p> <p>Agli oneri derivanti dal comma 296 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo</p>





		<b>di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
298 299	-	La disposizione istituisce presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro unico nazionale delle Breast Unit con l'obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle <i>Breast Unit</i> nel territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l'analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al <i>follow-up</i> del carcinoma mammario. <b>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste possono essere svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</b>
300 301	-	La disposizione è diretta a vincolare una quota dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 273, che presenta le necessarie disponibilità, all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie. In particolare, per le tariffe per le prestazioni post acuzie sono previsti 77 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mentre per le tariffe per acuti si prevedono 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
302		La disposizione di cui al comma 302 prevede di vincolare una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle <b>relative</b> prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base dell'istruttoria dell'apposita Commissione permanente tariffe operante presso il Ministero della salute. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 273.
303 304	e	Le disposizioni di cui ai commi 303 e 304 sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, integrando il vigente sistema di garanzia previsto dal decreto ministeriale del 12 marzo 2019. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
305 306	-	<b>La disposizione è diretta ad incrementare il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ai fini di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità secondo i fini e le modalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 104 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo il limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 che costituisce tetto di spesa annuale, per il quale il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.</b> <b>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
307		<b>La disposizione è diretta a finanziare per l'anno 2025 per 1 milione di euro il Fondo <i>Next generation sequencing</i> già presente nell'anno 2024.</b> <b>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
308		La disposizione è diretta ad autorizzare una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione delle misure relative al Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico per il periodo 2025-2029. Le risorse saranno assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard, come incrementato dal comma 273, che presenta le necessarie disponibilità.
309	-	<b>La disposizione è diretta ad incrementare il finanziamento per le finalità di cui alla legge n. 29</b>





310		<p>del 2019 già previsto di 1 milione di euro annui con un finanziamento aggiuntivo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027. Pertanto, il finanziamento previsto viene rideterminato in 1,5 milioni complessivi per l'anno 2025, in 1,5 milioni complessivi per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2027, restando confermato il finanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2028.</p> <p>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
311		<p><b>La norma tende a garantire la persistente massima efficienza di un presidio sanitario pubblico di eccellenza - il Poliambulatorio Montezemolo - implementato circa due anni fa presso la Corte dei conti, quale strumento di prevenzione medico sanitaria in attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2020/2025 che prevede il coinvolgimento dei datori di lavoro nel perseguimento della tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.</b></p> <p>La struttura, riconosciuta come ente sanitario della Difesa presso la Corte dei conti, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e con autonomia finanziaria, tecnico-gestionale e amministrativo-contabile, in origine forniva prestazioni sanitarie al personale della Corte dei conti e delle altre Magistrature di ogni ordine e grado, dell'Avvocatura dello Stato e a tutto il personale civile e militare della Difesa, oggi, invece, svolge la propria attività in favore dell'intera cittadinanza, che può usufruire delle prestazioni pagando il solo <i>ticket</i> sanitario, grazie all'accreditamento istituzionale al S.S.N.</p> <p>Tale struttura contribuisce, quindi, in modo significativo all'abbattimento delle liste di attesa, mettendo a disposizione della Sanità pubblica le proprie avanzate apparecchiature. L'investimento iniziale per la creazione del poliambulatorio è gravato interamente sul bilancio autonomo della Corte dei conti mentre il suo funzionamento avviene completamente in regime di autofinanziamento.</p> <p>La norma, pertanto, garantisce al Poliambulatorio le risorse, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, necessarie alla futura gestione del tasso di obsolescenza dei macchinari e il potenziamento dell'offerta diagnostica, mediante il ricorso a quelle in conto capitale annualmente disponibili nel citato bilancio autonomo.</p>
312 313	e	<p>La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2025, la destinazione di una quota, pari a 10 milioni di euro annui dell'incremento del livello del finanziamento previsto dal comma 273, per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.</p>
314 316	-	<p><b>La disposizione, al fine di incentivare e sostenere le attività di assistenza e di ricerca clinica, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di progetti di ricerca innovativi, con particolare riferimento all'acquisizione e all'utilizzo di apparecchiature biomediche di ultima generazione, autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata ai policlinici universitari non costituiti in azienda, che operano nel perseguimento di attività istituzionali non in regime d'impresa.</b></p> <p><b>Al comma 315 è previsto che con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 314.</b></p> <p><b>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
317 318	-	<p>La disposizione prevede che al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del 2 novembre 2011 e del 30 dicembre 2020.</p>



		La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di norma diretta a favorire la tempestiva attuazione di quanto già previsto nel vigente ordinamento.
319 321	-	La disposizione è diretta a regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni. Introduce, pertanto, disposizioni dirette a fissare l'obbligatorietà della sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità che regolino tale fenomeno. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
322		<b>La disposizione prevede che, qualora le regioni si avvalgano della deroga che consente di incrementare le tariffe massime nazionali con copertura a valere sulle ordinarie risorse del fondo sanitario nazionale, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale che dia evidenza dell'impatto derivante dal suddetto incremento delle tariffe e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del proprio servizio sanitario regionale. Per le regioni sottoposte a Piano di rientro, la valutazione viene effettuata nell'ambito delle modalità attuative previste dallo stesso Piano. Le regioni che si sono avvalse della suddetta deroga sono tenute, altresì, in occasione dell'esame dell'equilibrio di gestione del Servizio sanitario regionale, a sottoporre la rendicontazione annuale, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'annualità in cui sono state applicate le tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale, non sia conseguito l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le medesime regioni sono tenute, nell'esercizio successivo, a porre in essere i necessari interventi di recupero. In tal caso alle stesse regioni è preclusa la facoltà di avvalersi della già menzionata deroga nell'esercizio successivo a quello in cui è stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio. A tal fine gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tengono conto di tale possibilità. Per quanto sopra esposto, la disposizione è diretta a rafforzare gli strumenti di programmazione regionale di controllo della spesa.</b>
323		La disposizione incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di complessivi 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 15 e 35 milioni di euro e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, nel limite di 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Dal 2026, quindi, i predetti limiti di spesa sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro annui lordi. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal comma 273.
324 325	-	La disposizione di cui ai commi 324 e 325 prevede il trasferimento della quota percentuale dello 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. In ragione di detto trasferimento "intrafiliera" non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo invariato il complesso delle risorse pubbliche destinate al rimborso dei farmaci di cui trattasi.
326 327	-	<b>Relativamente alle annualità 2026 e 2027, la norma comporta un onere derivante dal riconoscimento alle aziende farmaceutiche della quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, distribuito alle farmacie territoriali e avente prezzo al pubblico fino a 10 euro, e, comunque, nel limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</b> <b>Il numero delle confezioni di medicinali di fascia a) con prezzo al pubblico fino a 10 euro, complessivamente distribuite nell'anno 2023, è pari a circa 1 miliardo (per l'anno 2023 i dati</b>



	<p>espongono una dispensazione di 947.825.429 confezioni di medicinali di classe a) con prezzo al pubblico fino a 10 euro, distribuiti alle farmacie territoriali, sicché l'onere è stimato, appunto, in 50 milioni di euro annui, che trova copertura a valere sull'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 273.</p>
328	<p>La disposizione proroga le attività della farmacia dei servizi anche per l'anno 2025. Pertanto, in analogia con quanto previsto negli esercizi precedenti, dispone l'accantonamento, per l'anno 2025, della somma di 25,3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al finanziamento di obiettivi di Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che presenta le necessarie disponibilità. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di specifica finalizzazione di somme del Servizio sanitario nazionale destinate a obiettivi individuati annualmente dal Ministero della salute.</p>
329 331	<p>La norma, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato il nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.</p> <p>Al comma 330 è previsto che, al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il Ministero della salute, entro il 30 giugno 2025, adotta il Programma nazionale di <i>Health technology assessment</i> (HTA) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, e ne cura l'aggiornamento triennale. È altresì previsto che l'attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l'HTA e dell'Osservatorio di cui alla lettera d) del presente comma.</p> <p>È altresì previsto che la Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, e la relativa trascodifica rispetto al citato decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007 e ai suoi successivi aggiornamenti. Nella nuova classificazione dei dispositivi medici il Ministero della salute persegue, in particolare, le seguenti finalità: analiticità dell'individuazione e della descrizione del dispositivo medico, univocità dell'individuazione del dispositivo medico, previsione di aggiornamento annuale della classificazione.</p> <p>Inoltre, dispone che l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sia ridenominato Osservatorio nazionale sui dispositivi medici e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, anche con il supporto della Cabina di regia per l'HTA, svolge quanto previsto dalla normativa di riferimento, ovvero supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario, tenendo conto delle valutazioni HTA prodotte da Agenas secondo, appunto, le procedure e i metodi previsti dal programma nazionale HTA dispositivi medici.</p>



	<p><b>Da ultimo, il comma 331 prevede che il Ministero della salute trasmette annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall'Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell'adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.</b></p> <p><b>La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.</b></p>
332	<p>La disposizione prevede l'incremento delle risorse vincolate all'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di cure palliative, pari a 110 milioni euro annui a decorrere dal 2024, di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dal comma 273.</p>
333-335	<p><b>La disposizione prevede un ulteriore finanziamento di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, 0,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2027 per l'incremento del numero dei centri che fanno parte della Rete italiana di screening polmonare (RISP) al fine di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale, nonché per l'ampliamento della platea di potenziali beneficiari dell'iniziativa al fine di una più ampia valutabilità degli effetti del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone basato su tomografia computerizzata a basso dosaggio (LDCT).</b></p> <p><b>Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.</b></p>
336-337	<p>La disposizione integra l'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introducendo un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico per i medici in formazione specialistica è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.</p> <p>La disposizione comporta oneri pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che gli attuali contratti di formazione specialistica per il I e II anno di corso passano da 25.000 euro annui a 26.135 euro ovvero a 27.285 euro per le specializzazioni sopra indicate e i contratti per il III, IV e V anno di corso passano da 26.000 euro annui a 27.135 ovvero a 28.785 per le specializzazioni sopra indicate. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dal comma 273.</p>
338	<p><b>La disposizione apporta modifiche ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. La modifica al predetto comma 2 è diretta a prorogare al 31 dicembre 2026 la possibilità per i medici specializzandi di assumere su base volontaria incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale per un massimo di 8 ore settimanali e a prevedere che le predette attività possano essere svolte anche presso le strutture sanitarie private.</b></p>



	<p>La modifica al citato comma 3 è diretta a limitare la corresponsione del compenso orario di 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico, ai soli medici che svolgono la predetta attività presso le strutture del servizio sanitario nazionale.</p> <p>Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le previsioni devono essere attuate dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina vigente in materia di limiti di spesa di personale.</p>
339 341	<p>L'articolo 8 comma 1 della legge n. 401/2000 attualmente prevede: <i>“Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste”</i>.</p> <p>Con la presente disposizione si intende prevedere, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'erogazione di una borsa di studio agli specializzandi non medici.</p> <p>Risultano allo stato iscritti, secondo i dati forniti dal MUR, complessivamente 6.285 specializzandi nei vari anni di corso nelle varie scuole di specializzazione non mediche. Pertanto, considerando la corresponsione di una borsa di studio 4.773 euro lordi annui, l'onere complessivo è pari a circa 30 milioni di euro annui, ipotizzando un numero di iscrizioni nel futuro non superiore a quello attualmente rilevato. In tali termini la disposizione ne determina la relativa copertura incrementando di 30 milioni di euro il livello del finanziamento del SSN per l'anno 2025 e vincolando la somma di 30 milioni di euro sul finanziamento del SSN dall'anno 2026.</p> <p>A quota parte degli oneri derivanti dal comma 340 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
342	<p>La disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo alla lettera a) che le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture sanitarie private accreditate possono procedere fino al 31 dicembre 2027 in luogo del 31 dicembre 2026 all'assunzione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, gli specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria per l'accesso alla graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.</p> <p>La lettera b) prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non siano appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere all'assunzione nelle modalità previste dal citato comma 548-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative a normativa vigente rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con apposito provvedimento del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Al fine di garantire, inoltre, l'inserimento all'interno delle reti formative, si prevede che, entro i trenta giorni successivi, il Ministero dell'università e della ricerca adotti uno specifico provvedimento.</p> <p>La disposizione prevede quindi una procedura semplificata al fine di consentire alle aziende, agli enti del SSN e alle strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non siano</p>





	<p>appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, di assumere coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 previa certificazione rilasciata con provvedimento del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, che attesti il possesso dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture che fanno parte delle reti formative. Al fine di garantire che il medico in formazione specialistica non esca dalla rete formativa e di compromettere, di conseguenza, il percorso formativo, si stabilisce che entro i trenta giorni successivi il MUR adotterà il provvedimento di inserimento della struttura nella rete formativa.</p> <p>La disposizione mira a garantire in questo modo che la struttura (azienda o enti SSN o strutture private accreditate), la cui unità operativa allo stato non faccia parte della rete formativa per la disciplina oggetto della procedura di concorso, che intende assumere i medici in formazione specialistica, sia in possesso di adeguati e certificati requisiti di qualità ai fini dell'accreditamento alla rete formativa. Parimenti, si intende assicurare la prosecuzione del percorso di formazione del medico specializzando all'interno della rete stessa.</p> <p>Dalle disposizioni non derivano oneri in quanto la predetta possibilità viene attuata dalle aziende, enti e strutture nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente.</p>
343	<p>La disposizione prevede che, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e degli atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.</p>
344	<p>La disposizione prevede l'incremento del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi previsto dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione per l'anno 2027 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che conseguentemente viene incrementato.</p>
345 - 347	<p>La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo per il servizio di sostegno psicologico con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, destinato, come limite di spesa, all'attivazione in via sperimentale di presidi territoriali di esperti psicologi, che svolgeranno attività di supporto alle scuole, al fine di prevenire i fattori di rischio e le situazioni di disagio giovanile all'interno dei contesti scolastici.</p> <p>Tale intervento si pone in continuità con l'iniziativa di sostegno psicologico agli studenti già prevista dall'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71 - recante "<i>Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo</i>" – nonché con le finalità del protocollo d'intesa che, in data 19 marzo 2024, è stato sottoscritto dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.</p> <p>Come è chiarito espressamente dalla norma, l'attivazione di presidi di esperti psicologi sul territorio avverrà, inizialmente, in via sperimentale e, pertanto, sarà in un primo momento rivolta solo a un numero limitato di scuole, da individuarsi, in ogni caso, entro i limiti di spesa determinati dalla capienza del fondo. A tali fini, la scelta delle istituzioni scolastiche sarà effettuata in considerazione delle situazioni di maggiore criticità e disagio giovanile che emergono dalle rilevazioni periodiche condotte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Sulla base di tali rilevazioni, il decreto interministeriale previsto dal comma 346 avrà, tra l'altro, proprio il compito di indicare i parametri di criticità e di disagio sulla base dei quali individuare le scuole che</p>





	<p>necessitano di un servizio di supporto psicologico.</p> <p><b>Il comma 346 rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito - che sarà adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, e previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata – anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al comma 345 nonché l'assenza di oneri a carico del SSN - la determinazione delle modalità con le quali sarà erogato il servizio di sostegno psicologico in raccordo con i servizi sociosanitari erogati a livello territoriale,. Inoltre, il medesimo decreto dovrà individuare i criteri in base ai quali saranno impiegate le risorse del Fondo.</b></p>
348 349	<p><b>La disposizione autorizza, a decorrere dal 2025, l'assunzione di psicologi a tempo indeterminato nel complessivo limite di spesa di 0,5 milioni di euro annui per il supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica erogata dalle strutture sanitarie ospedaliere pubbliche.</b></p> <p><b>Il riparto del predetto importo complessivo tra le regioni viene definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri individuati con il medesimo decreto, tenendo conto anche dei posti letto di onco-ematologia pediatrica di ciascuna regione.</b></p> <p><b>Alla copertura degli oneri derivanti si provvede con il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> cui concorre lo Stato che conseguentemente viene incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.</b></p>
350	<p>La disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell'indennità di specificità medica e veterinaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti di spesa complessiva lorda di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui dall'anno 2026. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal comma 273.</p>
351	<p>La disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell'indennità di specificità sanitaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal comma 273.</p>
352 353	<p>La disposizione, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.</p> <p>Dispone, inoltre, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi</p>



	lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dal comma 273.																								
354 355	<p>La disposizione introduce, a partire dall'anno 2025, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti delle Aziende e enti del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Applicando un'aliquota marginale media Irpef del 35 per cento, considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5%, su un ammontare di compensi interessati dalla norma, al netto della quota contributiva, di circa 176,5 milioni di euro, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa 61,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,1 e 1,2 milioni di euro. L'imposta sostitutiva è stimata pari a 8,8 milioni di euro. Considerando la decorrenza stabilita dalla norma, di seguito l'andamento finanziario:</p> <table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>Dal 2027</td></tr><tr><td>IRPEF</td><td>-61,8</td><td>-61,8</td><td>-61,8</td></tr><tr><td>Addizionale regionale</td><td>0,0</td><td>-3,1</td><td>-3,1</td></tr><tr><td>Addizionale comunale</td><td>0,0</td><td>-1,5</td><td>-1,2</td></tr><tr><td>Imposta sostitutiva</td><td>8,8</td><td>8,8</td><td>8,8</td></tr><tr><td>Totale</td><td>-53,0</td><td>-57,6</td><td>-57,3</td></tr></table> <p style="text-align: center;"><i>Importi in milioni di euro</i></p> <p>Data la natura degli oneri si procede ad una riduzione del Fondo sanitario nazionale.</p>		2025	2026	Dal 2027	IRPEF	-61,8	-61,8	-61,8	Addizionale regionale	0,0	-3,1	-3,1	Addizionale comunale	0,0	-1,5	-1,2	Imposta sostitutiva	8,8	8,8	8,8	Totale	-53,0	-57,6	-57,3
	2025	2026	Dal 2027																						
IRPEF	-61,8	-61,8	-61,8																						
Addizionale regionale	0,0	-3,1	-3,1																						
Addizionale comunale	0,0	-1,5	-1,2																						
Imposta sostitutiva	8,8	8,8	8,8																						
Totale	-53,0	-57,6	-57,3																						
356 357	<p>In considerazione dell'impegno e delle responsabilità attualmente connesse alle attività sia del Commissario straordinario alla Brucellosi che del Commissario straordinario alla Peste suina africana, è stata introdotta per ciascuna delle due figure la previsione di compensi, individuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.</p> <p>La norma modifica sia l'articolo 8 del decreto-legge 15 maggio 2024 n.63 (Commissario straordinario per la brucellosi) sia l'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n.9 (Commissario straordinario per la peste suina africana), attribuendo, per gli anni 2025 e 2026, rispettivamente un compenso annuo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione di euro 70.000 ed euro 30.000, calcolati in funzione delle attività e dei compiti assegnati dalla normativa di riferimento.</p> <p>Il compenso del Commissario straordinario per la brucellosi è composto da una parte fissa pari a 50.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e una parte variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale pari ad euro 20.000 annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione.</p> <p>Il compenso del Commissario straordinario per la peste suina africana è composto da una parte fissa pari a 20.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione e una parte variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale pari ad euro 10.000 annui comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione.</p> <p>Pertanto, nella tabella seguente sono indicati i costi che annualmente dovrebbero essere complessivamente finanziati distinti tra voci di spesa relative alla norma per il Commissario brucellosi e quelle relative alla norma per il Commissario PSA.</p> <table><tr><th>Voci di spesa Commissario brucellosi</th><th>Importo</th></tr><tr><td>Attività diagnostica</td><td>300 000.00 €</td></tr></table>	Voci di spesa Commissario brucellosi	Importo	Attività diagnostica	300 000.00 €																				
Voci di spesa Commissario brucellosi	Importo																								
Attività diagnostica	300 000.00 €																								



<b>Materiali di consumo</b>	<b>50 000.00 €</b>
<b>Formazione / Comunicazione del rischio</b>	<b>10 000.00 €</b>
<b>Rimborso spese di missione Commissario e Sub-commissario</b>	<b>47.600.00 €</b>
<b>Personale IZS Teramo</b>	<b>272.400.00 €</b>
<b>Indennità lorda:</b>	
<b>Commissario</b>	<b>70 000.00 €</b>
<b>Totale</b>	<b>750 000.00 €</b>
<b>Voci di spesa Commissario PSA</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Totale</b>	<b>780.000,00 €</b>

## SCHEMA DETTAGLIO COSTI DELLE ATTIVITA' DIAGNOSTICHE E DEL PERSONALE

Indagini  
diagnostiche  
per brucellosi

		Esami di laboratorio		Costi laboratorio (euro)								
Re gio ne	Zo na	Alle vam enti infe tti da inda gare	C a pi pre sen ti	Sie rol ogi ci	Batt eriol ogici	P C R	Tipi zzaz ioni	Sie rol ogi ci	Batt eriol ogici	P C R	Tipi zzaz ione	T ot al e
Ca mp ani a	Cl us te r C as er ta Cl us te r G ar ga no Cl us te r Ne br od i	35	10 50 0	105 00	3000	7 0 0	750	505 00	3950 0	7 0 0	3150 0	1 9 8 5 0 0
Pu gli a		25	20 00	200 0	250	5 0 0	60	100 00	3250	5 0 0	1750	2 0 5 0 0
Sic ilia		30	24 00	240 0	400	8 0 0	100	115 00	5250	8 0 0	1750	2 7 0 0 0
								720 00	4800 0	9 1	3500 0	2 4



0 6  
0 0  
0 0  
0 0

Indagini  
diagnostiche  
per  
tubercolosi

Esami di Costi laboratorio (euro)

Re gio ne	Zo na	Alle vam enti infe tti da inda gare	C a pi pre sen ti	Ga m ma - inte rfe ron	Batt eriol ogici	P C R	Tipi zzaz ioni	Ga m ma - inte rfe ron	Batt eriol ogici	P C R	Tipi zzaz ione	T ot al e
Sic ilia	Cl us te r Ne br od i	30	24 00	240 0	500	5 0 0	150	100 00	1500 0	9 0 0	1950 0	5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

## COSTO PERSONALE IZS TERAMO

### Personale

Veterinario	2	62.400,00
Biologo	2	62.400,00
Tecnico di laboratorio	1	22.800,00
<b>Totale</b>		<b>272.400,00</b>

N. unità      Costo unitario (euro)

Comp enso Comm issario Straor dinari o Brucel losi	Indennità lorda annua	Oneri c/amministrazi one	IRAP	Totale Compenso Lordo comprensivo Oneri c/amministrazi one
Parte Fissa	36.132,39	10.796,36	3.071,25	50.000,00
Parte Variab ile	15.071,59	3.647,32	1.281,09	20.000,00
<b>TOTA LE</b>	<b>51.203,98</b>	<b>14.443,68</b>	<b>4.352,34</b>	<b>70.000,00</b>



		<table><tr><th>Comp enso Comm issario Straor dinari o PSA</th><th>Indennità lorda annua</th><th>Oneri c/amministraz ione</th><th>IRAP</th><th>Totale Compenso Lordo comprensivo Oneri c/amministraz ione</th></tr><tr><td>Parte Fissa</td><td>14.452,95</td><td>4.318,55</td><td>1.228,50</td><td>20.000,00</td></tr><tr><td>Parte Varia bile</td><td>7.535,80</td><td>1.823,66</td><td>640,54</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td>TOTA LE</td><td>21.988,75</td><td>6.142,21</td><td>1.869,04</td><td>30.000,00</td></tr></table>	Comp enso Comm issario Straor dinari o PSA	Indennità lorda annua	Oneri c/amministraz ione	IRAP	Totale Compenso Lordo comprensivo Oneri c/amministraz ione	Parte Fissa	14.452,95	4.318,55	1.228,50	20.000,00	Parte Varia bile	7.535,80	1.823,66	640,54	10.000,00	TOTA LE	21.988,75	6.142,21	1.869,04	30.000,00
Comp enso Comm issario Straor dinari o PSA	Indennità lorda annua	Oneri c/amministraz ione	IRAP	Totale Compenso Lordo comprensivo Oneri c/amministraz ione																		
Parte Fissa	14.452,95	4.318,55	1.228,50	20.000,00																		
Parte Varia bile	7.535,80	1.823,66	640,54	10.000,00																		
TOTA LE	21.988,75	6.142,21	1.869,04	30.000,00																		
358 359	-	La disposizione prevede che in favore delle Regioni che rispettino l’adempimento riguardante le Liste di Attesa, verificato da Tavolo e Comitato di cui agli articoli 12 e 9 dell’Intesa del 25 marzo 2023, sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 a valere sul fabbisogno sanitario, come incrementato dal comma 273.																				
360 364	-	<b>La disposizione reca misure per favorire l’umanizzazione delle cure mediante l’adozione di modelli organizzativi, protocolli, assetti gestionali e procedure amministrative al fine di erogare i servizi sanitari in modo integrato e funzionale ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive. È prevista l’adozione di uno specifico Regolamento e una fase sperimentale di attuazione decorsa la quale il Ministero della salute adotta un regolamento che stabilisce le norme necessarie all’applicazione generalizzata dei modelli organizzativi volti all’umanizzazione delle cure.</b> <b>Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto le relative attività sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</b>																				
365 366	-	La disposizione prevede che, al fine di sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, è vincolata una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la remunerazione delle citate prestazioni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma 365.																				
367 375	-	<b>La disposizione dispone che le risorse, pari a 50 milioni di euro annui attualmente presenti sul fondo sanitario, confluiscono nel Fondo di cui al comma 367 istituito dallo stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dal 2025 e corrispondentemente riduce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale dello stesso importo.</b> <b>I commi 368, 369 e 370 indicano le specifiche finalizzazioni delle risorse complessive del fondo entro percentuali prefissate.</b> <b>I commi 371, 372 e 373, volti a prevedere la soppressione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute, il trasferimento dei relativi compiti di coordinamento all’Osservatorio</b>																				



	Nazionale Permanente istituito dall'articolo 1, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) nonché le conseguenti modifiche di coordinamento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
376	La disposizione, che non comporta oneri per la finanza pubblica, è volta a incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica ha il fine di estendere anche ad altre strutture sanitarie le disposizioni di cui all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020.
377	La disposizione autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro dall'anno 2027, che costituiscono limiti annuali di spesa, per l'adozione di interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
378	La disposizione autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituiscono limiti annuali di spesa, per lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione per la popolazione femminile per lo svolgimento di test di riserva ovarica. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
379	La disposizione autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite annuale di spesa, per lo svolgimento delle campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
380	La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.
381 - 384	Le disposizioni di cui ai commi da 381 a 383 sono dirette ad affrontare la persistente situazione di disavanzo sanitario della Regione Molise, regione sottoposta a piano di rientro sanitario e commissariata per l'attuazione dello stesso. La regione, infatti, risulta presentare un disavanzo sanitario non coperto fino al 31 dicembre del 2023 pari a 121,206 milioni di euro, dopo aver utilizzato tutte le coperture previste dalla legislazione vigente a valere sulla fiscalità regionale e le sanzioni previste dalla legislazione vigente relative all'ulteriore maggiorazione delle aliquote fiscali ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 191 del 2009. Con tale intervento si prevede un nuovo contributo statale pari complessivamente a 90 milioni di euro per il biennio 2025 - 2026 che viene subordinato alla adozione, entro il 31 gennaio 2025, da parte della Regione della residua copertura delle perdite pregresse al netto del contributo statale e all'adozione e corretta attuazione del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro sanitario che contenga tutte le azioni necessarie al riequilibrio strutturale del servizio sanitario regionale, anche avvalendosi della previsione dell'incremento delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap, previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In sede di verifica del Piano di rientro i Tavoli tecnici competenti verificano il rispetto di quanto programmato valutando l'erogabilità delle risorse statali previste. Il suddetto contributo non ha effetti in termini indebitamento, trattandosi di concorso al ripiano di costi degli anni pregressi. Infine, al comma 384, si prevede che a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni





	delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro. Pertanto, la disposizione di cui al comma 384, diretta esclusivamente a stabilire una diversa ripartizione tra le regioni di una quota del fabbisogno sanitario, non comporta nuovi o maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto della PA.										
385	<p>La norma in esame dispone, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.</p> <p>La legislazione vigente prevede, per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.</p> <p>Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2023, nel quale l'aliquota era pari al 5%, l'ammontare di premi a tassazione agevolata è pari a circa 2.963,4 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi di circa il 10% (296,3 milioni di euro), per un totale di base imponibile di circa 3.259,7 milioni di euro.</p> <p>Applicando il differenziale di aliquota fra il 10% e il 5% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di circa -163 milioni di euro.</p> <p>Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:</p>										
	<table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td></tr><tr><td>Irpef (sostitutiva)</td><td>-163,0</td><td>-163,0</td><td>-163,0</td><td>0</td></tr></table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2025	2026	2027	2028	Irpef (sostitutiva)	-163,0	-163,0	-163,0	0
	2025	2026	2027	2028							
Irpef (sostitutiva)	-163,0	-163,0	-163,0	0							
386-389	<p>Le disposizioni prevedono, per i lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale e con un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 35.000 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 5.000 euro annui, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale e dei relativi oneri accessori sostenute nei primi due anni dalla data di assunzione. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. La misura, seguendo la metodologia solitamente adottata per disposizioni che agiscono introducendo ovvero incrementando l'ambito di esenzione di somme erogate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori, determina effetti negativi considerando ai fini prudenziali che le somme corrisposte siano assoggettate alle ritenute Irpef.</p> <p>Ai fini della determinazione dei nuovi assunti a tempo indeterminato, con i limiti di reddito sopracitati, sono state effettuate elaborazioni sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2023. È stata considerata la percentuale dell'11% (stimata sui dati ISTAT considerando alcune informazioni fornite da Confindustria) al fine di individuare la quota di soggetti che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale. Ai fini della stima è stata considerata solo una quota del 25% della platea, in considerazione del fatto che non tutti i sostituti d'imposta erogheranno tali somme agevolate (o solo parzialmente). Sulla base delle ipotesi sopra riportate, si ipotizza la seguente ripartizione della platea per gli anni interessati:</p>										
	<table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr></table>		2025	2026	2027						
	2025	2026	2027								



<b>Beneficiari</b>	30.277	55.896	25.619
--------------------	--------	--------	--------

Assumendo che ai suddetti soggetti venga rimborsato l'ammontare massimo di 5.000 euro ed applicando l'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento, si stimano le seguenti variazioni di gettito di competenza annua:

	2025	2026	2027
<b>Minore base imponibile</b>	151,4	279,5	128,1
<b>IRPEF</b>	-45,4	-83,8	-38,4
<b>Addizionale Regionale</b>	-2,6	-4,9	-2,2
<b>Addizionale Comunale</b>	-0,01	-0,02	-0,01
<b>Totale Imposte</b>	<b>-48,0</b>	<b>-88,7</b>	<b>-40,6</b>

*Importi in milioni di euro*

Di seguito gli effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>IRPEF</b>	-45,4	-83,8	-38,4	0	0,0	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0	-2,6	-4,9	-2,2	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,0
<b>Totale</b>	<b>-45,40</b>	<b>-86,41</b>	<b>-43,32</b>	<b>-2,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,0</b>

*Importi in milioni di euro*

390-391

La norma in esame dispone, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la non concorrenza alla formazione, entro il limite complessivo di euro 2.000, del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto, per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico e per la stessa tipologia di valori, che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro. La legislazione vigente prevede dal 2025, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2023, risulta che l'ammontare del valore in esame risulta complessivamente pari a circa 617,3 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare è incrementato del 50 per cento, per un totale di 926 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa **-277,8 milioni di euro** per l'IRPEF e, rispettivamente, di **-16,2 e -6,2 milioni di euro** per addizionale regionale e addizionale comunale.



Considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>IRPEF</b>	- 277,8	-277,8	-277,8	0,0	0,0	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-16,2	-16,2	-16,2	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8	0,0
<b>Totale</b>	- 277,8	-302,0	-300,2	-22,4	1,8	0,0

*Importi in milioni di euro*

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato di 926 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40%, si determinano minori entrate contributive per **370,4 milioni di euro** per ognuno degli anni **2025, 2026 e 2027**.

392-394

**Il comma 392 prevede l'istituzione di un Fondo per promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. La dotazione del fondo è pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il comma 393 prevede le modalità di attuazione della disposizione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 394 prevede che agli oneri derivanti dal comma 392 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

395

La disposizione prevede per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

396

La disposizione prevede che il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta 2024 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.

397-398

Le disposizioni stabiliscono che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a settembre 2024 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 16,9 miliardi di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 1.014 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -152,1 milioni di euro.

2025



	Trattamento integrativo	-152,1
399-400	<p>Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, viene prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.</p> <p>In particolare, per ciascuno dei tre periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 è agevolabile l'incremento occupazionale rispetto all'anno antecedente.</p> <p>Inoltre, per favorire l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.</p> <p><u>Ambito soggettivo delle disposizioni</u></p> <p>La maggiorazione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali è riconosciuta ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• società ed enti residenti in Italia di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;</li> <li>• enti non commerciali e altri soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa;</li> <li>• imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo;</li> </ul> <p>che abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.</p> <p>La maggiorazione non si applica ai forfetari e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.</p> <p><u>Fonti dei dati utilizzate per la stima</u></p> <p>Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state utilizzate le seguenti fonti informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello redditi 2023 (anno di imposta 2022);</li> <li>• dichiarazioni UNIMENS annualizzate del periodo 2016-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all'INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;</li> <li>• archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all'anno 2017).</li> </ul> <p><u>Metodologia di stima</u></p> <p>Gli effetti finanziari delle disposizioni normative sono stati stimati con la metodologia di seguito descritta.</p> <p>Al fine di beneficiare della misura agevolativa, i soggetti IRES e IRPEF devono effettuare nuove assunzioni. In particolare, il numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 deve risultare superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta antecedente a quello di applicazione della maggiorazione.</p> <p>Per stimare gli incrementi occupazionali sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIMENS annualizzate</p> <p>In particolare, l'incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021, in quanto rappresenta l'anno più recente e quello in cui, nell'ambito del periodo 2016-2022, si è verificato l'incremento</p>	



occupazionale complessivo più elevato.

Al verificarsi del requisito oggettivo (variazione positiva del numero di occupati) l'importo su cui calcolare la maggiorazione della deducibilità viene definito in termini del minore importo tra il costo del lavoro effettivo dei neoassunti e l'incremento del costo del personale riportato nel conto economico.

Prudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante da conto economico.

Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIEMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:

- il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall'impresa per il numero di dipendenti occupati;
- il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;
- il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all'anno 2025 in base all'indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza.

Al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tal fine la maggiorazione del 10% è stata applicata al costo del lavoro incrementale moltiplicato per la quota dei lavoratori che beneficiano di sgravi contributivi, in quanto appartenenti a fasce deboli, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali (circa l'1%), sul totale dei lavoratori dipendenti (Fonte ISTAT).

#### Effetti finanziari

Mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione reddito di impresa e del modello di microsimulazione IRES, aggiornati con i dati dichiarativi dell'anno di imposta 2022 (dati provvisori), è stato calcolato il minor gettito IRPEF o IRES determinato dal risparmio d'imposta derivante dalla maggiorazione del costo del lavoro.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, per cassa, in considerazione della previsione secondo cui, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni, non si tiene conto delle medesime (ovvero che i beneficiari tengano conto della maggiorazione del costo del lavoro incrementale solo in sede di versamento del saldo).

	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0,0	-1048,1	-1048,1	-1048,1	
IRPEF	0,0	-259,0	-259,0	-259,0	
Addizionale Regionale IRPEF	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	



		Addizionale comunale IRPEF	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8
		<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.329,7</b>	<b>-1.327,9</b>	<b>-1.327,9</b>	<b>1,8</b>
	<i>Importi in milioni di euro</i>						
401	<p>La disposizione è volta a prevedere una revisione complessiva delle misure finalizzate alla promozione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia.</p> <p>In particolare, il comma 401 apporta modifiche all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 213 del 2023 prevedendo che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica siano applicate anche all'edilizia sociale. La nuova finalità connessa all'edilizia sociale verrà perseguita nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 213 del 2023 e, pertanto, dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.</p>						
402	<p>Il comma 402 prevede l'adozione di un piano con finalità di programmazione, volto alla definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale.</p>						
403	<p><b>Il comma 403 prevede che al fine di dare attuazione al Piano casa Italia di cui al comma 402 viene autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, nella misura di 150 milioni di euro nel 2028, 180 milioni di euro nel 2029 e 230 milioni di euro nel 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia.</b></p>						
404	<p>La disposizione stabilisce che, per effetto della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd decontribuzione SUD), trova applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.</p> <p>Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile usufruire della suddetta misura agevolativa, determinando, conseguentemente, minori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a normativa vigente.</p> <p>Di seguito si riporta l'effetto finanziario complessivo, rispetto a quanto originariamente valutato per l'articolo 1, comma 167 della legge n. 178 del 2020, derivante dalla disapplicazione della misura agevolativa in esame dal 1° gennaio 2025, tenuto conto dei riflessi sul versante contributivo e fiscale delle code derivanti dagli oneri di competenza dell'anno 2024 per effetto delle scadenze dei versamenti da parte dei datori di lavoro.</p> <p><b>Effetti finanziari complessivi derivanti dal termine dell'autorizzazione comunitaria per la misura Decontribuzione SUD dal 1° gennaio 2025 (Indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno)</b></p> <p>(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)</p> <p>(Importi in milioni di euro)</p> <hr/>						





	Ann o	Minori spese SNF	Maggiori entrate contributiv e (al lordo degli effetti fiscali) Fabbisogno settore pubblico	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamen to netto	Effett i fiscali indott i	Effetto complessiv o su SNF e Fabbisogn o	Effetto complessivo su Indebitamen to netto
	202 5	5.489,1	5.489,1	5.902,3	0	<b>5.489,1</b>	<b>5.902,3</b>
	202 6	4.239,2	4.239,2	3.993,9	-948,2	<b>3.291,0</b>	<b>3.045,7</b>
	202 7	4.047,1	4.047,1	4.053,8	-605,5	<b>3.441,6</b>	<b>3.448,3</b>
	202 8	2.313,3	2.313,3	2.057,3	-704,3	<b>1.609,0</b>	<b>1.353,0</b>
	202 9	2.084,8	2.084,8	2.088,2	-197,9	<b>1.886,9</b>	<b>1.890,3</b>
	203 0	267,2	267,2	0,0	-346,5	<b>-79,3</b>	<b>-346,5</b>
	203 1	0,0	0,0	0,0	180,9	<b>180,9</b>	<b>180,9</b>
	203 2	0,0	0,0	0,0	33,7	<b>33,7</b>	<b>33,7</b>
405	<p>La norma, dà conto con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 del venir meno dell'effetto riduttivo degli oneri ascrivito alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa prorogata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024).</p> <p>Infatti, coerentemente a tale decisione, i decreti attuativi disciplinano il monitoraggio degli specifici limiti di spesa non considerando, nella determinazione degli oneri prospettici connessi alle domande da acquisire da confrontare con i limiti di spesa sanciti per via legislativa, l'effetto riduttivo della decontribuzione sud e pertanto con la eventuale criticità che nell'attività di riscontro i medesimi limiti di spesa si rilevino non capienti. Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all'effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale. Sulla base delle medesime basi tecniche contenute nelle relazioni tecniche specifiche del DL n. 60/2024, i maggiori oneri che derivano dalla disposizione sono pertanto di seguito indicati:</p> <p style="text-align: center;">(valori in milioni di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)</p>						



	(minori entrate contributive lordo fisco) - rifinanziamento relativi limiti di spesa di spesa				(effetti fiscali indotti)				Effetti complessivi			
	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale
2024	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2	0	0	0	0	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2
2025	-16,3	-14,4	-68,9	-99,6	0,3	0,2	0,8	1,3	-16	-14,2	-68,1	-98,3
2026	-15,9	-17,5	-73,5	-106,9	6,3	5,6	43	54,9	-9,6	-11,9	-30,5	-52
2027	-5,6	-9,1	-28,7	-43,4	1	1,7	5,8	8,5	-4,6	-7,4	-22,9	-34,9
2028	0	0	0	0	1,3	2,1	6,6	10	1,3	2,1	6,6	10
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 406 a**  
**423**
- Le disposizioni prevedono una misura di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia per le piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) sia per le grandi imprese del settore privato non agricolo, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.**
- L'agevolazione è concessa per le piccole e medie imprese nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».**
- Lo stesso esonero è previsto le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) a condizione che abbia realizzato nell'anno precedente un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**
- Sulla base dei dati dei singoli rapporti di lavoro sono state effettuate stime selezionando per l'anno 2023 solo i rapporti di lavoro di lavoratori assunti a tempo indeterminato presenti nell'anno precedente derivando i dati sulla dimensione aziendale tenendo conto per le piccole e medie imprese del regime «de minimis» per gli aiuti di stato e per le grandi imprese del requisito di crescita occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le stime sono opportunamente rivalutate per tener conto dell'effetto di crescita delle retribuzioni nel tempo.**
- L'esonero è previsto per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nella misura del:**
- 25% con un massimo di 145 euro per l'anno 2025**
  - 20% con un massimo di 125 euro per l'anno 2026**
  - 20% con un massimo di 125 euro per l'anno 2027**
  - 20% con un massimo di 100 euro per l'anno 2028**
  - 15% con un massimo di 75 euro per l'anno 2029**
- L'esonero non si applica a**
- a) ai rapporti di apprendistato;**
  - b) agli enti pubblici economici;**
  - c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;**
  - d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;**
  - e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;**
  - f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo**



unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

j) agli enti ecclesiastici.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La base dati delle stime è rappresentata dai dati amministrativi rilevati sulla base delle denunce mensili contributive Uniemens dei datori di lavoro privati nel periodo 2020-2023 per l'esonero previsto all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, noto come decontribuzione sud, che riguarda un perimetro e una misura di decontribuzione comparabile con quella proposta.

Sulla base dei dati dei singoli rapporti di lavoro sono state effettuate stime selezionando per l'anno 2023 solo i rapporti di lavoro di lavoratori assunti a tempo indeterminato presenti nell'anno precedente derivando i dati sulla dimensione aziendale tenendo conto per le piccole e medie imprese del regime «*de minimis*» per gli aiuti di stato e per le grandi imprese del requisito di crescita occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le stime sono opportunamente rivalutate per tener conto dell'effetto di crescita delle retribuzioni nel tempo.

Dalle disposizioni in esame derivano i seguenti effetti finanziari.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Anno	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su indebitamento netto
2025	-1.632	-1.632	-1.780	0	-1.632	-1.780
2026	-1.517	-1.517	-1.493	545	-972	-948
2027	-1.513	-1.513	-1.515	233	-1.280	-1.282
2028	-1.371	-1.371	-1.357	276	-1.095	-1.081
2029	-1.007	-1.007	-976	225	-782	-751
2030	-81	-81		128	47	128
2031				-123	-123	-123
2032						
2033						
2034						

Si riportano distintamente gli effetti finanziari distintamente per piccole e medie imprese

(+ *effetti positivi per la finanza pubblica*; - *effetti negativi per la finanza pubblica*)

(*Importi in milioni di euro*)



Anno	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su indebitamento netto
2025	-1.466	-1.466	-1.598	0	-1.466	-1.598
2026	-1.352	-1.352	-1.330	489	-863	-841
2027	-1.348	-1.348	-1.349	206	-1.142	-1.143
2028	-1.223	-1.223	-1.211	246	-977	-965
2029	-899	-899	-872	201	-698	-671
2030	-72	-72		114	42	114
2031				-110	-110	-110
2032						
2033						
2034						

e per le grandi imprese

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori spese (SNF)	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) fabbisogno settore pubblico	Minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su indebitamento netto
2025	-166	-166	-182	0	-166	-182
2026	-165	-165	-163	56	-109	-107
2027	-165	-165	-166	27	-138	-139
2028	-148	-148	-146	30	-118	-116
2029	-108	-108	-104	24	-84	-80
2030	-9	-9		14	5	14
2031				-13	-13	-13
2032						
2033						
2034						

Il comma 423 prevede il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione- programma



		<b>2021-2027 nella misura di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.</b>
424 426	-	Ai sensi del comma 424, le risorse di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si rendono disponibili, a decorrere dall'anno 2025, per effetto del comma 404, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, sono state destinate alla copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 3, nonché, per quota parte, alla proroga al 2025 del credito d'imposta ZES di cui all'articolo 77 e all'incremento in sezione II della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione.
427 429	a	<p><b>La norma modifica l'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo PNRR in scadenza a giugno 2026 che prevede, tra l'altro, la concessione delle risorse PNRR per l'intera dotazione finanziaria della misura pari a 6,3 miliardi.</b></p> <p><b>Nello specifico, il comma 427 apporta modificazioni all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, prevedendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla lettera <i>a</i>) che il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;</li> <li>- alla lettera <i>b</i>), l'incremento della maggiorazione riconosciuta ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le spese in impianti con moduli fotovoltaici di cui alle lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>), del comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, fissandola rispettivamente nella misura del 130, 140 e 150 per cento del relativo costo;</li> <li>- alle lettere <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), si prevede la riduzione da tre a due soglie di investimento ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta.</li> <li>- alla lettera <i>f</i>) si prevede che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario”.</li> <li>- alla lettera <i>g</i>), dopo il comma 9 si introducono due nuovi commi:  <i>9-bis</i>) gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento;  <i>9-ter</i>) la riduzione dei consumi energetici è in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (<i>Energy Performance Contract</i>) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.</li> <li>- alla lettera <i>h</i>), vengono apportate le seguenti modifiche al comma 18: si consente il cumulo dell'incentivo con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-</li> </ul>



		<p>legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241.</p> <p>Il comma 428 dispone che le previsioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge n. 19 del 2024 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.</p> <p>Infine, il comma 429 prevede che la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote previste, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, restando fermo il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione di cui al comma 21, dell'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.</p>
430 433	a	<p>L'articolo 72-<i>quinquies</i> prevede il rifinanziamento della quota di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il comma 2 stabilisce che le risorse di cui al comma precedente sono ripartite mediante decreto della presidenza del Consiglio. Il comma 3 stabilisce che il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione spa è prorogato fino al 2025. Il comma 4 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.</p>
434-435		<p>La disposizione di cui al comma 434 modifica l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo la facoltà di esonerare i soggetti richiedenti che abbiano idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito, valutandone il rischio di insolvenza, dalla prestazione della garanzia relativa ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo - cd. "<i>Nicotine Pouches</i>" (articolo 62-<i>quater</i>.1) nonché dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco (articolo 62-<i>quater</i>.2). La disposizione prevede, altresì, che per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (articolo 62-<i>quater</i>) e per i prodotti di cui agli articoli 62-<i>quater</i>.1 e 62-<i>quater</i>.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi.</p> <p>Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che, dai dati disponibili agli atti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si è fatto ricorso all'incameramento della cauzione nel solo anno 2022 per un importo di 150.000 euro, a fronte di un debito a titolo di accisa gravante sui tabacchi spediti in regime sospensivo.</p> <p>Pertanto, tenuto conto che norma prevede una facoltà di esonero in capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la cui concessione è valutata in base alla solvibilità del soggetto, la previsione può ritenersi sostanzialmente neutrale sotto il profilo finanziario.</p>
436 444	-	<p>Le previsioni contenute nei commi 436-444 prevedono una misura di fiscalità premiale, prevedendo, per il solo periodo di imposta 2025, che l'intero reddito di impresa delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del T.U.I.R., con esclusione di quelle</p>





che si trovano nella condizione di non normale svolgimento delle attività, possa essere assoggettato ad un'aliquota IRES ridotta pari al 20%. L'applicazione dell'IRES premiale è subordinata al verificarsi di tre condizioni:

- a) che sia accantonato a riserva disponibile almeno l'80% degli utili realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che tali utili restino iscritti a patrimonio netto per almeno tre anni;
- b) che una quota non inferiore al 30% dell'80% di utili non distribuiti del 2024, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia stata destinata a investimenti in beni strumentali nuovi, ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 5 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), effettuati entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.
- c) che, in relazione al personale con contratto a tempo indeterminato, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
  - 1) siano effettuate nuove assunzioni in misura tale da garantire un incremento occupazionale pari ad almeno l'1% rispetto all'anno precedente con minimo una nuova assunzione;
  - 2) il numero di occupati non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;e che l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni negli esercizi in corso al 31 dicembre 2024 e 2025, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le stime che seguono sono state elaborate, tenuto conto che gli investimenti degli enti non commerciali sono trascurabili, sulla platea delle società di capitali con esclusione di quelle che si trovano nella condizione di non normale svolgimento delle attività e che hanno fatto ricorso, nel 2024, alla cassa integrazione guadagni, salvo che l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stato utilizzato il Modello Redditi 2023 (anno d'imposta 2022) e le Dichiarazioni UNIMENS annualizzate del periodo 2019-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all'INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa. L'esclusione delle imprese che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni è stata effettuata, in base a dati puntuali forniti dall'INPS, in riferimento al solo anno 2024 per ragioni di prudenza. Sempre per ragioni di prudenza, non essendo disponibili informazioni che consentano di distinguere le imprese che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione a causa di eventi transitori e non imputabili all'impresa, sono state incluse nella platea dei potenziali beneficiari della manovra, anche nell'ipotesi di ricorso alla cassa integrazione, le imprese per le quali almeno una quota del valore della produzione risultante dalle dichiarazioni IRAP sia stato prodotto nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Sono state identificate come potenziali beneficiarie della misura le imprese che, nell'anno d'imposta 2022 (per il quale si dispone dei dati più recenti), rispettavano i requisiti di accesso all'IRES premiale, nonché le imprese che, avendo effettuato investimenti, per beneficiare della riduzione di aliquota, potrebbero decidere di accantonare l'80% degli utili e assumere nuove



unità a tempo indeterminato senza modificare significativamente la consistenza del personale. Ai fini della verifica della condizione sulla distribuzione degli utili, è stata effettuata una distinzione tra società quotate e non quotate.

La distribuzione dei dividendi per le società quotate è, infatti, uno degli strumenti principali per segnalare al mercato la capacità dell'impresa di generare risultati positivi anche in futuro, al fine di favorire l'attrazione di nuovi investitori. Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene plausibile che la proposta normativa induca le società quotate a ridurre la quota degli utili distribuita per beneficiare dell'aliquota premiale. Conseguentemente, sono state considerate potenziali beneficiarie della norma le società quotate che, nel 2022, hanno accantonato l'80% degli utili.

Al contrario, si assume che le imprese non quotate che, nel 2022, hanno accantonato a riserva una quota degli utili inferiore all'80%, potendo mettere in atto politiche di distribuzione dei dividendi più flessibili, modifichino tale scelta, per il solo 2025, per usufruire dell'aliquota agevolata.

Ai fini della verifica della condizione sul reinvestimento degli utili, sono stati presi in considerazione gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarativi del Modello Redditi 2023 per l'anno di imposta 2022) in quanto tra questi sono inclusi anche gli investimenti, più stringenti in termini di riduzione dei consumi energetici, ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0.

Non sono stati considerati ulteriori investimenti rispetto ai livelli risultanti dalle dichiarazioni, in quanto la proposta normativa interviene in un periodo in cui è ancora in vigore il credito d'imposta Transizione 4.0, già caratterizzato da investimenti molto elevati.

Per stimare l'incremento occupazionale, sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIMENS annualizzate. In particolare, l'incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021 e con la media del periodo 2019-2021.

Sono state considerate potenziali beneficiarie della norma le imprese che hanno effettuato nuove assunzioni in misura tale da garantire un incremento occupazionale pari ad almeno l'1% rispetto all'anno precedente, con minimo una nuova assunzione, e il cui numero di lavoratori non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. In un'ottica di prudenza, sono state incluse nella platea dei potenziali beneficiari anche le imprese che, al fine di rispettare i requisiti per l'accesso alla riduzione di aliquota, possono incrementare le assunzioni senza variare in misura superiore al 10% la consistenza del proprio personale.

Sono state identificate 824 mila società di capitali, che trattengono, in aggregato, 195 miliardi di euro a fronte di utili civilistici pari a 301 miliardi (il 65% degli utili è stato accantonato). Nell'ambito di questa platea, rispettano tutte le condizioni (sugli utili, sugli investimenti e sull'occupazione), circa 18 mila imprese, che hanno complessivamente accantonato utili in misura pari a 8 miliardi di euro a fronte di utili civilistici complessivi pari a 11 miliardi (si stima che l'80% degli utili sia accantonato).

Si stima che la platea di imprese che beneficeranno dell'agevolazione effettuino investimenti nel biennio 2025-2026 in misura pari a 11 miliardi di euro, su un totale degli investimenti Transizione 4.0 di 27 miliardi di euro (42%), e che tali imprese effettueranno 109 mila nuove assunzioni.

Di seguito sono riportati gli effetti finanziari, che tengono conto della circostanza che la norma prevede che non si tenga conto dell'IRES premiale nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta 2026 con il metodo storico.

	2025	2026	2027
IRES	-349,9	-116,6	0,0



	<i>in milioni di euro</i>
Commi 445-448	<p><b>I commi da 445 a 448 introducono modifiche ai crediti d'imposta del piano Transizione 4.0. A normativa vigente i crediti d'imposta Transizione 4.0 sono di tipo "automatico", riconosciuti a tutti i soggetti che sostengono la spesa agevolabile, senza limite di spesa. Per evitare che la natura automatica dell'agevolazione possa determinare per le spese interessate dalla misura oneri superiori a quanto atteso e, quindi, al fine di garantire un adeguato controllo degli effetti finanziari derivanti dalla misura la norma in esame:</b></p> <p><b>Il comma 445 lettera b), modifica i termini di ultimazione degli investimenti in beni materiali (Allegato A della Legge 232/2016 - ex Iper ammortamento) ai fini dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anticipandoli al 31 dicembre 2024;</b></p> <p><b>il comma 445 lettera c), abroga il comma 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativi agli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (ex Super ammortamento), sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;</b></p> <p><b>il comma 446 introduce un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per i crediti d'imposta sugli investimenti in beni materiali (Allegato A della Legge 232/2016 - ex Iper ammortamento) in relazione alle spese sostenute dal 1° dicembre al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tale limite non si applica ai crediti maturati sulle spese di investimento il cui ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro la data di pubblicazione della presente legge.</b></p> <p><b>Relativamente al suddetto limite di spesa si evidenzia che lo stesso è già incluso nelle previsioni tendenziali e pertanto non comporta ulteriori oneri, anche tenendo conto del risparmio di spesa di seguito indicato.</b></p> <p><b>Il calcolo dei risparmi di spesa derivanti dalla modifica normativa tiene conto della circostanza che il credito d'imposta che si prevede maturi nell'anno di imposta 2025 incorpora una quota di spesa associabile agli investimenti prenotati nell'anno precedente (entro la data di pubblicazione della presente legge) per la quale l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Su tale quota non operano gli effetti dell'abrogazione di cui al comma 445 lettera f) e del limite di spesa di cui al comma 446. La predetta quota è stimata sulle percentuali storiche, prudenzialmente incrementate, della quota degli investimenti prenotati nell'anno precedente e realizzati nel successivo, quali emergono dalle dichiarazioni disponibili per gli anni di consuntivo 2020-2022.</b></p> <p><b>Con riferimento alla restante quota della spesa è stato stimato un risparmio di spesa complessivo derivante dalle modifiche normative valutato in 1.800 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2026. Considerando le modalità di utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal primo anno di avvenuta interconnessione dei beni, gli effetti positivi di cassa associati ai minori tiraggi dei crediti sono stimati in 600 milioni di euro annui dal 2025 al 2027.</b></p> <p><b>Si ricorda che, in linea con la decisione Eurostat del 21 giugno 2021 sulle modalità di</b></p>



	registrazione dei crediti d'imposta Transizione 4.0, le previsioni di finanza pubblica scontano gli effetti sull'indebitamento delle agevolazioni Transizione 4.0 nell'anno in cui il soggetto beneficiario trasmette la dichiarazione in cui è indicato l'importo del credito maturato, quindi l'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Gli effetti di cassa associati sono invece registrati al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione del relativo credito.
449	La disposizione prevede la proroga del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificando la data del 31 dicembre 2024 in 31 dicembre 2027, con conseguente introduzione di limiti di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione comporta maggiori oneri per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nei limiti dei tetti di spesa fissati.
450	<p><b>Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, applicabile fino al 31 dicembre 2024.</b></p> <p>Tale decreto ha, in particolare, previsto l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale (a 5 milioni di euro), la rimodulazione delle percentuali di copertura in funzione della finalità dell'operazione finanziaria garantita, della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del Fondo e della dimensione d'impresa, l'esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle imprese c.d. "<i>small mid cap</i>" e degli enti del Terzo settore, la gratuità dell'intervento in favore delle microimprese.</p> <p>La norma dispone la proroga dell'operatività del Fondo di garanzia già delineata per il 2024 con il richiamato articolo 15-bis, a decorrere, appunto, dal 1° gennaio 2025.</p> <p>In tale prospettiva, sono, dunque, confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dall'articolo 15-bis, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che viene ridotta al 50% senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. Resta ferma invece la copertura all'80 per cento su tutte le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e per le start up.</p> <p>La norma dispone, inoltre, con riferimento alla previsione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15-bis, l'incremento da 80.000 a 100.000 euro dell'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati.</p> <p>Infine, la norma interviene per superare una criticità presente nella definizione di impresa c.d. "<i>small mid cap</i>". Al riguardo, l'articolo 15-bis ha, infatti, previsto la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo, anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del <i>loan by loan</i>) oltre che su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto già stabilito dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per "le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499". Tuttavia, così disponendo, implicitamente la norma del 2023 esclude dalla garanzia del Fondo quelle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 250, non rientrano nella definizione di PMI, superando uno o entrambi i parametri finanziari (fatturato annuo e attivo di bilancio) previsti per le PMI dalle norme dell'Unione europea.</p>



	<p>A tal fine, la norma elimina, dunque, l'errato riferimento contenuto nell'articolo 15-bis al limite dei 250 dipendenti, includendo, pertanto – e a maggior ragione – nell'alveo delle cosiddette “<i>small mid cap</i>” le imprese, non rientranti nella definizione di PMI, che abbiamo un numero di dipendenti inferiore a 250. Si precisa che il predetto, necessario intervento di correzione della definizione di cd. imprese “<i>small mid cap</i>” non incide sul limite massimo di risorse del Fondo destinabili a dette imprese previsto dalla stessa lettera e) dell'articolo 15-bis, comma 1, che resta, dunque, fermo.</p> <p>Al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, tenendo conto della proroga al 2025 della disciplina recata dall'articolo 15-bis, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi.</p> <p>La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, sulla base di quanto di seguito rappresentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;</li> <li>b) risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;</li> <li>c) minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro.</li> </ul> <p>Non risulta pertanto necessaria l'assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025. Ai fini dell'indebitamento netto, la norma comporta oneri commisurati al maggior fabbisogno finanziario del fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2025.</p>
<p>451 a 454</p>	<p>Le disposizioni intervengono sullo strumento del Fondo di garanzia a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI), rafforzandone l'efficacia e la sostenibilità finanziaria, attraverso l'introduzione di un meccanismo consistente nell'applicazione di un premio da versare al Fondo da parte dei soggetti finanziatori che si avvalgono delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.</p> <p>Il premio, aggiuntivo rispetto a quello eventualmente dovuto per la garanzia sulla singola operazione di finanziamento, è calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 454.</p> <p>Tale misura lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che in alcuni casi è pari a zero, non supera, l'1% dell'importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso.</p> <p>Dalle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse, contenendo, pertanto, l'assorbimento di risorse pubbliche.</p>
<p>455 a 456</p>	<p>Al comma 455, sono apportate modifiche all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, motivate dalla circostanza che, in molti scali portuali nazionali, il conflitto in Ucraina e la crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso ha comportato una flessione dei traffici e soprattutto una diminuzione dei turni lavorati da parte delle imprese fornitrici di manodopera ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio</p>





1994, n. 84 e delle imprese autorizzate al ciclo delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge.

Il citato articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, ha introdotto misure di sostegno in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi. In particolare, il citato articolo 199, al comma 1, lettera b) prevede che le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro *“sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19”*.

Successivamente, l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, ha stabilito che le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti sopra illustrati.

Infine, l'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in considerazione della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, ha consentito, anche per l'anno 2024, alle singole Autorità di sistema portuale, di erogare, nel limite di 2 milioni di euro, alle imprese di cui agli articoli 16 e 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali residui disponibili in bilancio.

La perdurante crisi internazionale in Medioriente è causa di rallentamenti nel passaggio delle navi commerciali nel Mar Rosso attraverso il canale di Suez (da cui transita il 40% dell'import-export italiano), con un conseguente forte impatto per tutto il comparto imprenditoriale e lavorativo nei porti italiani. Invero, molte imprese portuali autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali, nonché i soggetti fornitori di lavoro temporaneo, continuano a registrare un calo di giornate ovvero avviamenti lavorativi rispetto al periodo precedente al dicembre 2023, quando, secondo le associazioni di categoria, si è avuto un calo generalizzato di circa il 20 %, con punte del 35%.

Alla luce della necessità di assicurare la stabilità dei traffici e l'operatività nei porti italiani, la norma in esame è volta ad estendere anche per l'anno 2025 il meccanismo sopra illustrato.





	<p>Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197. Tale ultima disposizione prevede uno stanziamento di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 destinato a compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione del 70% dell'indennità dovuta per la maggiore usura delle strade conseguente al passaggio di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate.</p> <p>Le relative risorse, appostate sul capitolo 1736 <i>“Misura compensativa agli enti proprietari delle strade, a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse dovuta alla circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate”</i> (M/P/A 14/11/2) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non saranno utilizzate negli anni 2025, 2026 e 2027, in quanto la materia relativa all'indennizzo di usura sarà oggetto di una più complessiva e organica revisione in sede di attuazione della delega prevista dal disegno di legge <i>“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”</i> (AS 1086, ex AC 1435), approvato definitivamente in data 20 novembre 2024.</p> <p>L'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, non compromette, pertanto, la realizzazione di progetti e attività già pianificate in quanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, tali risorse non saranno utilizzate per l'anno 2025.</p> <p>Infine, al comma 456, la disposizione in esame apporta modifiche al punto 4) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, di cui fanno parte i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sia inserito anche il Porto canale di Rio Martino. La citata Autorità di sistema portuale opererà con le risorse strumentali e umane vigenti, in analogia a quanto già avvenuto nel caso di provvedimenti di analogo tenore.</p> <p>La disposizione in esame non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
457	<p>La disposizione prevede che anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 70 milioni per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.</p>
458 460	<p>a La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028 per il riconoscimento, quale limite massimo, di un contributo per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 avendo fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.</p>
461	<p>La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.</p>
462	<p>La disposizione al comma 462 è volta ad assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo autorizzando la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>



<p>463 a 473</p>	<p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finanziarie da destinare all'intervento di cui al comma 463 per i finanziamenti agevolati vengono determinate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Comitato agevolazioni"), nel limite massimo di 200 milioni di euro delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394"), che deve pertanto essere considerato come un tetto di spesa, e il Fondo 394 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie.</p> <p>Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. Al 30 settembre 2024 risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che la misura introdotta dai commi 463, 464 e 465 è indirizzata esclusivamente a imprese italiane, dunque, non esposte in via diretta sui rischi geopolitici e di instabilità macro-economica dell'area dell'America centrale o meridionale. Inoltre, per la misura viene applicato l'ordinario framework di presidio dei rischi previsto per il Fondo 394 e utilizzato dal gestore SIMEST S.p.A.: utilizzo del modello di <i>rating</i> Mediocredito Centrale, valutazione del rischio di credito, processi di monitoraggio e <i>reporting</i>, presidi e controlli a fronte dei rischi di <i>liance</i>, frode, antiriciclaggio, reputazionali e sanzioni. Pertanto, la misura non è suscettibile di incrementare la rischiosità delle esposizioni del Fondo 394, già finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie.</p> <p>In conclusione, non introducendo i commi in esame, come sopra dimostrato, uno strumento con profilo di rischio o tempistica di rientro dei finanziamenti concessi diverso da quello derivante dall'applicazione degli strumenti previsti a legislazione vigente, non sono ascrivibili variazioni né quanto al profilo temporale della spesa sia sul Fondo 394 che sul Fondo per la promozione integrata per la componente di cofinanziamento a fondo perduto né quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si rinvia alla descrizione relativa al comma 467, di seguito riportata.</p> <p>La disposizione di cui al comma 466 prevede che le domande di finanziamento agevolato presentate in relazione al nuovo specifico strumento, introdotto dal comma 463, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in America centrale o meridionale ("America Latina"), oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in America Latina, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l'America Latina presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.</p> <p>Al riguardo, in primo luogo, si evidenzia che, in termini di rischiosità delle esposizioni del Fondo 394 dovuta alla esenzione dalla prestazione della garanzia prevista per le fattispecie di cui alla presente disposizione, tale esposizione risulta essere limitata, da un lato, dal limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario introdotto (i.e. euro 200 milioni) e, dall'altro, dal limite temporale del 31 dicembre 2026 previsto per la presentazione delle domande di finanziamento relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano</p>



l'America Latina, deliberato dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate.

Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di default del modello di rating di Mediocredito Centrale ("MCC") e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie.

Rating MCC	Probabilità di default annuale media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza di garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media annuale	Quota garantita	Perdita attesa media annuale
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,00%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,00%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,00%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,00%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,00%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,00%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,00%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,00%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa annuale evidenziati nei due scenari risultano:

1. uguali sulle classi di rating 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;
2. per le classi centrali di rating (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un range variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;
3. per le classi di rating a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei *rating* attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei rating delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa, per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie, è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%, con potenziale maggior perdita attesa annuale di circa 250.000 euro su un'esposizione complessiva di 250 milioni di euro, e con un impatto, pertanto, marginale.

Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei *rating* analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, oggettiva, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie e, per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, il regime di c.d. Temporary Framework) e conseguentemente in gran parte *unsecured* (la quota assistita da garanzia è



inferiore al 5%).

Al fine di valutare eventuali effetti di *adverse selection* che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei rating mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati due ulteriori scenari in condizione di "stress", con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di *rating* a più elevato rischio di default.

Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di rating a maggior rischio (rating  $\geq$  classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%).

Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di rating a maggior rischio (rating  $\geq$  classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base).

L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 250 milioni di euro porta a stimare un differenziale di perdita attesa annuale variabile tra 375.000 euro (scenario a media severità) e 625.000 euro (scenario ad elevata severità). Tale stima è determinata (i) considerando il limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario pari a euro 200 milioni, nonché (ii) stimando una ulteriore esposizione di euro 50 milioni (in via prudenziale) per le nuove domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2026 relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano l'America Latina.

Considerato che i finanziamenti del Fondo 394 in oggetto presentano una durata media di sei anni (inclusi due anni di c.d. preammortamento), la perdita complessiva stimata sull'intera durata dell'operazione sarebbe pari a euro 2.812.500 nello scenario ad elevata severità (corrispondente a 1.687.500 euro nello scenario a media severità e a 1.125.000 euro nello scenario base).

In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti, e sui relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lorda, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio).

Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbe della norma in commento, ricadenti nelle classi di *rating* associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente sulla base dello scenario ad elevata severità sopra illustrato in euro 2.812.500 per l'anno 2025.

Con riferimento al comma 467, si rappresenta che il Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("Fondo per la promozione integrata") risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui alla lettera d) sopra citata.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e al 30 settembre 2024 sono in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del



decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

Ai sensi della normativa di riferimento, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; (ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti di c.d. *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari euro 300.000 nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); e (iii) ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Poiché i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori, o aree geografiche, ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, e nei limiti del citato c.d. *plafond* “*de minimis*” disponibile dell'impresa richiedente, le imprese che presentano domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 non sempre hanno diritto di ricevere il cofinanziamento a fondo perduto, o di riceverlo nella misura massima del dieci per cento previsto dal citato articolo 72, comma 1, lettera d).

Attualmente, infatti, si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale rapporto tiene anche conto della misura di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.

Tale rapporto è mantenuto inalterato anche considerando l'avvio della misura di cui al comma 463, anche con il fondo perduto nei limiti fino al venti per cento per le ipotesi di cui al presente comma 467 in esame, e considerando la previsione in materia di cofinanziamento a fondo perduto prevista dal comma 469, lettera b).

Pertanto, le risorse disponibili a legislazione vigente risultano capienti anche rispetto all'introduzione del nuovo intervento agevolativo di cui al comma 463 a valere sulle risorse del Fondo 394 con connesso cofinanziamento a fondo perduto a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. Al 30 settembre 2024 risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394.

Comma 468. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le modifiche recate operano comunque nel limite di risorse previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.

Il comma 469, alla lettera a), prevede l'esenzione, su domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia per le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (“Fondo 394”) a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese esportatrici a forte consumo di energia





elettrica, come definite dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o delle imprese che abbiano intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico (congiuntamente, nel seguito, "Imprese energivore").

Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con differenziali, in termini di perdita attesa, relativamente marginali, anche in considerazione del limite temporale della misura, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate.

Al riguardo, per gli ambiti di rischio, derivanti dalla possibilità concessa nelle suddette fattispecie di non presentare le garanzie a domanda dell'impresa richiedente, è stata condotta un'analisi volta a comparare le stime di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di default del modello di rating di Mediocredito Centrale ("MCC") e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie.

Rating MCC	Probabilità di default annuale media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza di garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media annuale	Quota garantita	Perdita attesa media annuale
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,00%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,00%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,00%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,00%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,00%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,00%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,00%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,00%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella, i valori percentuali di perdita attesa annuale evidenziati nei due scenari risultano:

1. uguali sulle classi di rating 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;
2. per le classi centrali di rating (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un range variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;
3. per le classi di rating a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei *rating* attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei rating delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394, il differenziale di perdita attesa annuale, per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie, è stimato, a livello di portafoglio, pari allo 0,10%. Ipotizzando prudenzialmente, anche sulla base dello storico delle domande, un ammontare erogato pari a euro 200 milioni, la potenziale maggior perdita attesa annuale è stimata in 200.000 euro, con un impatto, pertanto, marginale.

Lo scenario sopra descritto (scenario base) ipotizza una distribuzione dei rating analoga a quella storicamente osservata sull'intero portafoglio del Fondo 394, oggettiva, in larga parte riferita a misure emergenziali (tra cui l'operatività dei periodi caratterizzati dalla normativa





eccezionale a seguito della pandemia da Covid-19, in cui l'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, successivamente prorogato fino al 30 giugno 2021, aveva previsto l'esenzione dalla prestazione delle garanzie, e per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, il regime di c.d. Temporary Framework), e conseguentemente in gran parte *unsecured* (la quota assistita da garanzia è inferiore al 5%).

Al fine di valutare eventuali effetti di *adverse selection* che, in ragione dell'assenza di garanzia, potrebbero determinare, per l'esposizione in oggetto, una distribuzione dei rating mediamente più rischiosa rispetto a quella storicamente osservata, sono stati ipotizzati ulteriori due scenari in condizioni di "stress" con distribuzioni che pesano maggiormente le classi di rating a più elevato rischio di default.

Nel primo scenario (scenario a media severità), il 45% dell'esposizione (rispetto al 30% dello scenario base) è allocato sulle classi di rating a maggior rischio (*rating*  $\geq$  classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale pari a 0,15% (in aumento del 50% rispetto allo scenario base dello 0,10%).

Nel secondo scenario (scenario ad elevata severità), il 60% dell'esposizione risulta allocato nelle classi di rating a maggior rischio (*rating*  $\geq$  classe 5), con un differenziale di perdita attesa annuale di 0,25% (in aumento del 150% rispetto allo scenario base).

L'applicazione di tali scenari di stress all'esposizione complessiva di 200 milioni di euro porta a stimare, in valore assoluto, un differenziale di perdita attesa annuale variabile tra 300.000 euro (scenario a media severità) e 500.000 euro (scenario ad elevata severità).

Considerato che i finanziamenti in oggetto presentano una durata media di sei anni (inclusi due anni di preammortamento), la perdita complessiva stimata sull'intera durata dell'operazione sarebbe pari ad euro 2.250.000 nello scenario ad elevata severità (corrispondente ad euro 1.350.000 nello scenario a media severità e ad euro 900.000 nello scenario base).

In caso di esenzione della garanzia, non sono previste specifiche variazioni delle condizioni applicabili ai finanziamenti, e sui relativi costi, in considerazione del contenuto agevolativo della misura (il finanziamento esente da garanzia tuttavia determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lordo, ossia un aumento della componente di aiuto di Stato in regime c.d. *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio).

Al fine di tenere in adeguata considerazione la possibilità che l'esenzione dalla prestazione delle garanzie comporti un incremento delle domande di finanziamento agevolato da parte delle imprese che maggiormente beneficerebbe della proposta in commento, ricadenti nelle classi di rating associate ai profili di rischio più elevati, determinando maggiore probabilità di selezione avversa dei beneficiari del Fondo 394, l'onere complessivo è determinato prudenzialmente sulla base dello scenario ad elevata severità in 2.250.000 euro per l'anno 2025.

Con riferimento al comma 7, lettera b), si rinvia a quanto evidenziato per il comma 5.

La disposizione di cui al comma 470 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al Comma 471 si dispone l'incremento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 472 Si dispone che agli oneri derivanti dai commi 466 e 469 lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30



		<p>dicembre 2021, n. 234, che reca le necessarie disponibilità.</p> <p>Il comma 473 dispone la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo di 5 milioni di euro nel 2027.</p>
474 481	a	<p>Le disposizioni introducono misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, il comma 474 istituisce, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394"), le seguenti tre sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:</p> <p>a) "Sezione Crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;</p> <p>b) "Sezione Investimenti Infrastrutture", con dotazione finanziaria iniziale pari ad 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;</p> <p>c) "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi", per le finalità di cui all'articolo 18-quer del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La sezione subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che viene soppresso.</p> <p>All'alimentazione delle sezioni di cui alle lettere a) e b), per un importo complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2025, si provvede:</p> <p>a) quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;</p> <p>b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394.</p> <p>Si rileva che la disposizione prevede il trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394, destinate ad operazioni finanziarie. Tale circostanza determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo.</p> <p>La classificazione quali operazioni finanziarie degli interventi delle due sezioni è supportata</p>



dalle seguenti valutazioni sulla redditività attesa degli impieghi.

Relativamente alla sezione Crescita, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con il rendimento atteso del co-investitore privato e con i rendimenti medi del mercato del private equity, soggetti a livelli di volatilità tipici degli investimenti azionari.

Relativamente alla sezione Investimenti Infrastrutture, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con i rendimenti medi dei settori infrastrutturali di riferimento, tenuto conto del profilo di rischio tipico degli investimenti azionari in paesi esteri, delle caratteristiche della concessione, della durata della partecipazione della Sezione Investimenti Infrastrutture, nonché del valore dei tassi di interesse. Al fine di mitigare i possibili fattori di rischio e in linea con la migliore prassi di mercato, lo strumento, oltre a beneficiare della natura *Asset Based* dell'investimento, prevederà (i) forme di *risk sharing* con operatori di mercato e istituzionali, (ii) processi di valutazione *ex ante*, *due diligence* e monitoraggio e (iii) adeguati *standard* contrattuali e di governance.

All'alimentazione della sezione di cui alla lettera c) del comma 474, si provvede mediante trasferimento delle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, attualmente utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di venture capital). Dal trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione integrata, lo stesso risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha rifinanziato il Fondo per le finalità connesse alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi ai sensi Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e al 30 settembre 2024 erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità alla fine del 2024 è dunque pari a 511 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

In particolare, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*" (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti del *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); e (iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del sud e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni



	<p>già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. Al 30 settembre 2024 risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo.</p> <p>Tenuto conto della correlazione sopra evidenziata, nonché degli illustrati criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari ad 100 milioni di euro per l'anno 2025 e dell'utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394. Ciò in quanto, attualmente si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.</p>
482	<p>La disposizione è volta a consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio nazionale, a seguito di eventi, imprevisti e imprevedibili, che hanno significativamente inciso sul valore attuale netto degli investimenti, nonché dei costi e dei ricavi del progetto originario. A tal fine, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere concessi contributi <b>al soggetto attuatore</b> nel limite massimo di <b>200</b> milioni di euro per l'anno 2027, <b>200</b> milioni di euro per l'anno 2028 e <b>210</b> milioni di euro per l'anno 2029, con la previsione <b>che qualora dall'Atto Aggiuntivo alle concessioni originarie, con cui si procedere a ristabilire la condizione di equilibrio economico-finanziario dei PEF, derivino minori oneri rispetto all'ammontare dei contributi previsti dalla disposizione</b>, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.</p>
483	<p>La norma prevede con riferimento alle convenzioni relative al Piano Italia a 1 Giga, finanziato con fondi del PNRR, per la realizzazione di reti a banda ultra-larga nelle aree grigie del territorio nazionale, in ragione della rimodulazione del target approvato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e fissato in 3,4 milioni di civici, è emersa la necessità di allineare il numero dei civici da collegare previsto nelle convenzioni esistenti al nuovo target PNRR.</p> <p>Il Piano Italia a 1 Giga si compone di 15 lotti di cui 8 sono stati aggiudicati ad Open Fiber S.p.A. (Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, Veneto - Friuli-Venezia Giulia, Lombardia) e 7 sono stati aggiudicati al RTI TIM/FiberCop – ora solo FiberCop in esito alla recente operazione societaria (Sardegna, Umbria-Marche-Abruzzo-Molise, Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano - Provincia Autonoma di Trento, Calabria- 2 lotti).</p> <p>All'esito dell'attività di verifica in campo (c.d. <i>walk-in</i>), prevista nelle predette convenzioni, il numero complessivo dei civici da collegare nei 15 lotti è risultato pari a 3.544.966, con una differenza in eccesso rispetto al target PNRR di 144.966 civici.</p> <p>La norma in esame autorizza il soggetto attuatore - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in gara dai beneficiari - ad emendare conseguentemente le convenzioni sottoscritte con questi ultimi, mediante la sottoscrizione con gli stessi di appositi atti aggiuntivi, applicando la riduzione di 144.966 civici in misura proporzionale tra i beneficiari.</p> <p>La riduzione applicata a ciascun beneficiario verrà ripartita dal soggetto attuatore tra i lotti di spettanza di ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare alla data di entrata in vigore della disposizione. La norma permette, quindi, che i</p>



		civici da collegare nei 15 lotti di cui si compone il Piano Italia a 1 Giga corrispondano esattamente al target dei 3,4 milioni di civici previsto nel PNRR all'esito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN.
484		<p>La disposizione consente al soggetto attuatore Infratel Italia di erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80% dei civici abilitati al servizio per ciascun Comune incluso nel Piano Italia 1 Giga. Le spese residue relative al restante 20% dei civici da collegare possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.</p> <p>Allo stato attuale il soggetto attuatore, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 delle convenzioni in essere con i beneficiari, è autorizzato ad erogare il contributo su base semestrale e solo relativamente ai Comuni completati, vale a dire ai Comuni nei quali tutti i civici ricompresi nel Piano siano stati abilitati ai servizi. Tale previsione convenzionale, elaborata con l'intento di favorire una spedita abilitazione ai servizi in ciascun Comune investito dal Piano, si è dimostrata nel corso dell'esecuzione del Piano un vincolo troppo rigido che non consente ai beneficiari di finanziare l'intervento anche quando la mancata chiusura del Comune di riferimento sia dovuta a circostanze non addebitabili all'operatore beneficiario, quale ad esempio la mancanza di un permesso o un'autorizzazione necessaria per il completamento. Con l'approvazione della norma i beneficiari potranno incassare i rimborsi relativi ai contributi, alimentando il circuito finanziario anche relativo all'indotto. Secondo le stime di Infratel Italia, tale previsione consentirebbe da subito ai beneficiari di rendicontare complessivi 450 milioni di euro per lavori già eseguiti, con effetti positivi in termini di spesa delle risorse, nonché di finanziamento della filiera delle telecomunicazioni impegnata nella realizzazione del Piano.</p>
485 - 491		<p><b>Le disposizioni prevedono</b> il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel limite di <b>2.200</b> milioni di euro per l'anno 2025 per interventi realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica per <b>2.200</b> milioni di euro per l'anno 2025, pari al limite di spesa.</p>
492 a 495		<p><b>La norma prevede che il comitato di coordinamento convocato presso il MIMIT ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, con la finalità di individuare soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, possa operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia. La norma, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p> <p><b>La disposizione prevede che le attività del Comitato possano dare origine ad un accordo di programma avente ad oggetto un programma di sviluppo territoriale per ciascuna delle due aree di Brindisi e Civitavecchia. Si tratta di una disposizione che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che ha l'obiettivo di introdurre un elemento facilitatore del processo di sviluppo industriale dei predetti territori.</b></p> <p><b>Il comma 494 prevede la nomina di un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, cui spetta un compenso annuo pari a 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</b></p> <p><b>Il comma 495 prevede che agli oneri, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
496		Si prevede lo stanziamento di parte corrente di complessivi 88 milioni di euro per il 2025 per le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica.





	<p>Ai sensi della lett. a), 37 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. In particolare, il calendario prevede un Grande Evento (Giubileo dei Giovani) nell'area di Tor Vergata e alcuni Medi Eventi (tra i quali: Giubileo dei malati e della sanità, Giubileo degli adolescenti, Giubileo dei disabili, Giubileo dei lavoratori, Giubileo delle confraternite, Giubileo dei movimenti), nell'area di San Pietro. Sulla base di un'analisi dettagliata dei fabbisogni organizzativi e dei relativi costi, è emerso un fabbisogno finanziario complessivo di 37 milioni di euro nel 2025, ulteriori rispetto ai 29 milioni di euro già assegnati con il D.P.C.M. 10 aprile 2024.</p> <p>La lett. b) propone l'assegnazione di 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di circa 32 piccoli eventi, a cura di Roma Capitale.</p> <p>La lett. c) propone l'assegnazione alla Regione Lazio di complessivi 34,5 milioni di euro da destinare alle esigenze connesse con l'emergenza, l'assistenza e soccorso ai pellegrini.</p>
497	<p>Al fine di permettere l'ultimazione degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica, il comma 497 prevede l'incremento per 7 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 488, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Alla ripartizione delle risorse si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito della pianificazione complessiva attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di valutare le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel Programma dettagliato degli interventi.</p>
498 500	<p><b>Il comma 498 al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare dovuto anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per il 2025 autorizza a favore della città metropolitana di Roma Capitale un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, per l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e incrementino la flessibilità organizzativa. Il comma 499 autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, per il potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica. La copertura degli oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026 è prevista, ai sensi del comma 500 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
501	<p><b>La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 in favore della salvaguardia della laguna di Venezia (legge n.171 del 1973).</b></p>
502	<p>La disposizione è volta ad escludere la natura regolamentare del decreto adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che stabilisce, ai sensi del comma 1 dell'articolo 79, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede la consultazione, da parte del Ministro del Turismo, delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle imprese del settore turistico, ai fini dell'adozione del decreto che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
503	<p><b>La norma è volta ad escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA regionale i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, i centri residenziali turistici e i esercizi alberghieri con oltre</b></p>





	<p><b>300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, se inseriti in lotti interclusi dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici. Tale esclusione è già prevista al punto 8, lettera a), dell'Allegato IV del d.lgs. n. 152 del 2006 per i progetti di infrastrutture turistiche che ricadono nei centri abitati; la norma in esame intende così estendere tale esclusione anche agli interventi previsti in lotti interclusi aventi le caratteristiche ivi indicate.</b></p> <p><b>La disposizione esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA, cui provvedono i competenti uffici regionali, una specifica casistica relativa ad interventi che a legislazione vigente sono assoggettati a tale verifica. Tali modifiche non danno luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b></p>
504	<p>La disposizione prevede che con il decreto di cui al comma 502 siano definiti:</p> <p>a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;</p> <p>b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;</p> <p>c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento in esame, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive e con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.</p>
505	<p>La norma, inoltre, dispone che possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento.</p>
506	<p>La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 a copertura degli oneri connessi all'espletamento delle attività di cui al comma 505.</p>
507	<p>La norma prevede che il Ministero del turismo vigili sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e che possa definire, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.</p>
508	<p>Infine, il comma 508 autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 per le agevolazioni di cui al comma 502, che si prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pare ammontare in termini di indebitamento netto.</p>
509 512	<p><b>a</b></p> <p><b>Al fine di non compromettere la competitività del trasporto ferroviario nelle aree portuali, gli aumenti del costo del lavoro e del costo del gasolio sono stati sostenuti dagli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, con gravi perdite nei bilanci. Si prevede che il rinnovo dei CCNL determinerà nei prossimi anni un ulteriore incremento del costo del lavoro, mentre l'utilizzo di locomotive alimentate a gasolio dipende dalle caratteristiche delle linee (nella fattispecie, quelle non elettrificate) o dal rispetto di previsioni in tema di prevenzione e protezione (mancanza di catenaria nei piazzali di carico e scarico). A tale ultimo riguardo, si evidenzia come non esistano, peraltro, locomotive ad idrogeno autorizzate da ANSFISA.</b></p> <p><b>La misura, pertanto, tutela la competitività servizi di manovra ferroviaria ed è in linea con gli</b></p>



	<p>obiettivi di trasferimento modale stabiliti dalla Commissione Europea.</p> <p>In analogia con quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 che consente a ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, di riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile, si prevede pertanto la possibilità di riconoscere contributi alle imprese di manovra ferroviaria che a loro volta riconosceranno uno sconto ai propri clienti.</p> <p>Si precisa che, analogamente, l'articolo 199, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, ha previsto che le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.</p> <p>La disposizione, infine, specifica che l'erogazione dei contributi avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nel limite di 1 milione di euro, senza peraltro utilizzare l'avanzo di amministrazione, al fine di garantire anche la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.</p>
<p>513 a 519</p>	<p>La norma reca disposizioni finalizzate ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 7 – Investimento 17, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica, cui è collegato uno stanziamento complessivo di 1.381 milioni di euro.</p> <p>Il comma 513 prevede l'adozione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato a fissare la disciplina di dettaglio dello strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, previsto dalla Missione 7 – Investimento 17 del capitolo <i>REPowerEU</i> del PNRR.</p> <p>Il comma 514 individua le tipologie di interventi di efficientamento energetico esclusi dall'agevolazione prevista dall'articolo in esame, in quanto non in linea con il rispetto del principio <i>Do No Significant Harm</i> (DNSH).</p> <p>Il comma 515 stabilisce l'espresso divieto di cumulo, in relazione ai medesimi costi ammissibili, delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo in rassegna con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominate, erogati a valere su risorse europee. Al contempo, si precisa che, in caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previsto dal presente articolo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e finanziate con risorse diverse da quelle europee, detto cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il comma 516 individua i compiti e le funzioni del soggetto attuatore dell'investimento e dei partner finanziari, rimettendo ad un'apposita convenzione da sottoscrivere con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Il comma 517 demanda al soggetto attuatore degli investimenti anche l'effettuazione dei controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per il riconoscimento del sostegno finanziario previsto dalla norma in commento.</p> <p>Il comma 518 prevede che le banche commerciali convenzionate con Cassa depositi e prestiti S.p.a. effettuino le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per il riconoscimento della prevista misura di sostegno</p>



	<p><b>finanziario.</b></p> <p>Sotto il profilo finanziario, poi, il comma 519 stabilisce che la copertura per le risorse necessarie agli adempimenti discendenti dalla norma sia a valere sulla dotazione finanziaria di cui alla missione 7, investimento 17, “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, complessivamente pari ad euro 1.381.000.000. Con specifico riguardo alla quantificazione degli oneri relativi allo svolgimento da parte del soggetto attuatore (G.S.E. S.p.A.) e dei partner finanziari (SACE S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), delle attività previste dall'articolo in commento e posti a carico della dotazione finanziaria del predetto Investimento, si prevede che questi siano fissati nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse del PNRR assegnate alla misura.</p> <p>Ai fini della quantificazione del limite di spesa relative agli oneri derivanti dalle attività del soggetto attuatore e dei partner finanziari, si è tenuto conto degli importi riconosciuti ai soggetti attuatori di investimenti PNRR aventi le medesime finalità o finalità equivalenti (cfr. Convenzione MASE ex DGIE - Invitalia n. 20 del 26-03-2024 Filiera Idrogeno - Misura M2C2-I.5.2, linea C, PNRR), nonché, con specifico riguardo ai partner finanziari, della circostanza che si tratta di attività rientranti tra quelle statutariamente previste e dei limiti previsti dall'articolo 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.</p>
520	<p>La disposizione prevede la detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, la norma apporta modifiche all'articolo 1, commi 58 e 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. I commi 58-62 qualificano come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (ossia le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo. Attualmente, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;</li> <li>b) ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50.000 euro (comma 62);</li> <li>c) salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.</li> </ul> <p>La disposizione in commento eleva il limite del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni, al 30 per cento, in luogo del 25 per cento, attualmente previsto. Inoltre, prevede che la disposizione sia applicabile ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 75.000 euro, in luogo dei 50.000 euro, attualmente previsti. In tal modo viene aumentata la base imponibile assoggettata all'imposta sostitutiva del 5%.</p> <p>Si stima che l'intervento non determina effetti considerando che nelle previsioni di bilancio non sono ascritti effetti relativi alla fattispecie interessata (mance) per la parte eccedente l'attuale limite (25% del reddito percepito) e con riferimento ai soggetti attualmente esclusi dalla misura e che rientrerebbero nella disciplina con la norma in esame (titolari di redditi da 50.000 a 75.000 euro).</p>
521-522	<p>Il comma 521, che introduce all'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 il comma <i>2-decies.1</i>, è volto all'adeguamento della durata della concessione ANAS-MIT, quale ulteriore tassello di attuazione del procedimento delineato dal legislatore di ridefinizione della mission delle società deputate alla gestione delle infrastrutture stradali (articolo 1, commi 1018 e 1019, della legge n. 296/2006 e articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121). A</p>



	<p>tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società ANAS Spa una nuova convenzione unica. La disposizione precisa che la durata della concessione è adeguata al termine massimo indicato dall'articolo 7, comma 3, lettera d) del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ovvero non superiore 50 anni. Viene, inoltre, disposto che l'efficacia della disposizione finalizzata all'aggiornamento della convenzione ANAS-MIT è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Infine, al comma 522, si prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che disciplinava l'approvazione della convenzione di ANAS. Tale abrogazione è una mera conseguenza della nuova disciplina intervenuta con le disposizioni di cui alla disposizione, che di fatto hanno superato l'impianto originario della disposizione in questione.</p> <p>Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
523	<p>La disposizione prevede una modifica all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 al fine di consentire a Bancoposta di effettuare l'attività di raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario (TUB). È prevista, inoltre, una modifica al comma 3, volta ad assicurare che ai conti di tutela aperti presso Bancoposta si applichino regole analoghe a quelle dei conti di tutela aperti presso banche, inclusi la segregazione patrimoniale (rispetto agli altri creditori dell'IMEL/IP depositante e rispetto a quelli del depositario), nonché gli obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti e dell'autorità di vigilanza previsti dall'art. 114-octiesdecies del TUB.</p> <p>In particolare, si segnala che il patrimonio di cui all'articolo 2, comma 17-octies del decreto-legge n. 225 del 2010 è un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta ed è costituito ai soli fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta. Costituisce, quindi, un patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane e da altri eventuali patrimoni destinati. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è finalizzata all'adeguamento della disciplina del Testo unico bancario</p>
524	<p>La disposizione al fine di determinare il contenimento dei costi a favore di utenti, imprese, cittadini, consumatori della città di Messina in "Compensazione" dei disagi legati ai cantieri per l'avvio dei lavori per la costruzione del «Ponte sullo Stretto» - autorizza la società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307</p>
525	<p>La norma stabilisce che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazioni della trazione ferroviaria rientrano tra le "infrastrutture di supporto" alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica la disciplina semplificata prevista dall'art. 53-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, con conseguente disapplicazione della disciplina autorizzativa generale prevista per gli impianti FER dal Capo I del Titolo III del Decreto legislativo n. 199/2021. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
526	<p>La disposizione al comma 526 riconosce alle regioni e alle città metropolitane, assegnatarie</p>



		<p>delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il rinnovo del parco autobus per il servizio di trasporto pubblico locale, la possibilità di acquistare autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente, anche utilizzando le risorse che nel programma di investimento sono destinate agli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano e alle relative infrastrutture di supporto. La predetta facoltà è subordinata alla condizione che il suo esercizio non determini ritardo nell'acquisizione dei mezzi rispetto alla programmazione ed è limitata al 25 per cento delle risorse complessivamente attribuite a ciascuno dei predetti Enti per il quinquennio 2024-2028. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
527		<p>La disposizione incrementa di 10 milioni di euro le risorse destinate agli interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</p> <p>Gli oneri sono coperti mediante riduzione delle risorse appostate, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'autorizzazione di spesa articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2012, n. 205 (capitolo di spesa 7574 P.G. 1)</p>
528 540	a	<p>I commi 528 e 529 sono finalizzati a rimodulare le coperture finanziarie previste a legislazione vigente per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (di seguito: "Ponte") e della Strada Statale 106 "Jonica" (di seguito: "SS 106") al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valorizzare l'apporto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 (di seguito: "FSC") di competenza delle Amministrazioni centrali al finanziamento delle due opere, strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno;</li> <li>b) utilizzare parte delle risorse già previste a legislazione vigente per la realizzazione delle medesime opere per interventi urgenti e di sicuro impatto per l'economia e per il sistema infrastrutturale del Paese.</li> </ul> <p>Nell'ambito di tali rimodulazioni vengono individuate, altresì, le risorse necessarie a finanziare gli ulteriori fabbisogni delle due opere, nella misura di 1.532 milioni di euro per il Ponte e 270,05 milioni di euro per la SS 106, prevedendo, altresì, uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro per il finanziamento delle opere connesse alla realizzazione del Ponte.</p> <p>In particolare il comma 528, con riferimento al finanziamento del Ponte, opera una riduzione di 2.350 milioni di euro, da 9.312 a 6.962 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, contestualmente, integra il comma 273 (lettera a-bis) prevedendo un ulteriore apporto al finanziamento dell'opera per l'importo di 3.882 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo sviluppo e coesione periodo di programmazione 2021-2027 da assegnare con delibera del CIPESS, nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi della normativa vigente, anche al fine dell'integrale copertura finanziaria della stessa, che stabilisce l'articolazione temporale del finanziamento in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. Viene inoltre disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi al CIPESS, entro il 31 marzo di ciascun anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, sul monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa, e che l'accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c),</p>





della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dia evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Restano invariate le risorse autorizzate dal comma 273, lettera *b*), pari a complessivi 1.600 milioni di euro, con copertura mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata alle risorse attribuite programmaticamente alla Regione Calabria e alla Regione Siciliana dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 ed indicate le relative annualità nell'ambito degli accordi per la coesione delle medesime regioni ai sensi del comma 274.

Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, la disposizione prevede quindi un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione del Ponte pari a 1.532 milioni di euro e un'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle relative opere connesse pari a complessivi 500 milioni di euro (mediante l'inserimento del comma aggiuntivo 273-ter).

Analogamente, il comma 529, relativo alla SS Jonica, opera una riduzione di 850 milioni di euro da 3.000 a 2.150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 511 della legge n.197 del 2022 e contestualmente, con l'introduzione del comma 511-bis, prevede un finanziamento pari a 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027, anche al fine di coprire i maggiori fabbisogni dell'opera, pari a 270,05 milioni di euro. Dette risorse sono assegnate con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, che stabilisce l'articolazione temporale del finanziamento in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. Viene inoltre disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi al CIPESS, entro il 31 marzo di ciascun anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, sul monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa, e che l'accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dia evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Le risorse liberate a fronte delle rimodulazioni operate ai commi 528 - 529, e la riprogrammazione disposta in sezione II sul capitolo 7122/MEF garantiscono il finanziamento di interventi urgenti per il sistema infrastrutturale del Paese. In particolare:

- a) le opere connesse al Ponte sullo Stretto di Messina, per complessivi 500 milioni di euro (comma 1, capoverso 273-ter);
- b) la copertura dei maggiori oneri degli interventi ferroviari del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo di 1.096 milioni di euro (comma 530);
- c) la copertura dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri dell'intervento relativo alla Diga di Campolattaro, per un importo complessivo di 36 milioni di euro (comma 531);
- d) il rifinanziamento, per complessivi 300 milioni di euro, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con conseguente estensione dell'operatività delle disposizioni che disciplinano l'accesso al Fondo da parte dei soggetti beneficiari (comma 532);
- e) il finanziamento, per complessivi 708 milioni di euro, degli interventi previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (comma 533);
- f) il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, per 560 milioni di euro (comma 403).





Infine, i commi 534, 535, 536 e 537 recano autorizzazioni di spesa per:

- il contratto di programma RFI parte investimenti per complessivi 1.158 milioni di euro;
- il finanziamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione – sezione internazionale per complessivi 1.000 milioni di euro;
- il contratto di programma RFI – parte servizi per complessivi 1.334 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria della rete;
- il contratto di programma ANAS per complessivi 2.022 milioni di euro.

La copertura delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 534, 535, 536 e 537 è assicurata mediante l'integrale utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 120 attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'allegato V (per complessivi 5.514 milioni di euro per il periodo 2027-2036).

Nella tabella che segue la ripartizione delle risorse operata dai commi 534, 535, 536 e 537.

<i>importi in milioni di euro</i>											
descrizione /anni	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	tot.
all. V - quota MIT	924,00	536,00	200,00	551,00	551,00	551,00	551,00	550,00	550,00	550,00	5.514,00
<u>utilizzi</u>											
CDP RFI	89,09	117,55	6,60	8,29	83,57	108,15	174,75	190,00	190,00	190,00	1.158,00
INVESTIMENTI											
AV/AC TORINO LIONE	158,91	82,45	173,40	281,71	206,43	81,85	15,25				1.000,00
CDP RFI SERVIZI	248,00	36,00	10,00	90,00	90,00	190,00	190,00	190,00	90,00	200,00	1.334,00
CDP ANAS	428,00	300,00	10,00	171,00	171,00	171,00	171,00	170,00	270,00	160,00	2.022,00
tot.	924,00	536,00	200,00	551,00	551,00	551,00	551,00	550,00	550,00	550,00	5.514,00

Di seguito di forniscono elementi informativi sulle singole opere finanziate, con particolare riguardo ai maggiori fabbisogni che hanno determinato la necessità dei finanziamenti previsti dalla norma.

Relativamente al Ponte sullo Stretto di Messina, il maggior fabbisogno rispetto alla previsione iniziale, pari a 1.532 milioni di euro, è essenzialmente riconducibile:

- ai maggiori oneri, stimati in 800 milioni di euro, derivanti dall'aggiornamento del progetto definitivo a seguito della Relazione del Progettista;
- ai maggiori oneri derivanti da fattore legislativo, connessi in particolare ai costi di sicurezza derivanti dalle nuove norme di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2023.

Si evidenzia, al riguardo, che le cause di incremento del costo dell'opera sono diverse dai casi per i quali l'articolo 2 comma 8-bis del decreto-legge n. 35 del 2023 esclude la possibilità di rideterminazione del predetto costo complessivo.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2023, il Commissario straordinario per la SS 106 (già nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021) è stato individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione dei lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della SS 106 da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con il medesimo decreto interministeriale sono stati



definiti i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse citate.

Si è inoltre provveduto ad individuare:

- il Quadro riepilogativo interventi tronco Sibari - Crotone – Catanzaro;
- il Quadro riepilogativo allocazione risorse su interventi prioritari tronco Sibari - Crotone – Catanzaro;
- I Cronoprogrammi interventi prioritari tronco Sibari - Crotone – Catanzaro.

Di seguito la ripartizione delle risorse definita con il sopra indicato decreto ministeriale.

STRADA STATALE 106 "JONICA"										
ALLEGATO 2 - QUADRO RIEPILOGATIVO ALLOCAZIONE RISORSE SU INTERVENTI PRIORITARI TRONCO SIBARI - CROTONE - CATANZARO										
INTERVENTI COMMISSARIATI DPCM 16 aprile 2021				SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI				RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA		
N. intervento	CUP da DPCM	Cod Prog	Intervento	N. Lotto funz.	CUP Lotti funzionali	Cod Prog Lotti funzionali	Lotti funzionali	COSTO INTERVENTI	FINANZIAMENTI DISPONIBILI	QUOTA FINANZIAMENTO DA L8 2023
1	F77H17002300001	CZ388	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)	1	F31B23000030001	CZ399	Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)	556.241.717,05	551.000.000,00	FSC 2014/2020 405.241.717,05
				2	F31B23000040001	CZ400	Lotto 2 da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare)	419.314.539,11		419.314.539,11
12	F71B20000050001	CZ391	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106  1^ Stralcio Crotone Cutro  2^ Stralcio Cutro Catanzaro	1.1	F41B23000060001	CZ393	1^ Stralcio Lotto 1 da Cutro (km 0+000) a Paganico (km 9+000 - su dir. Ss106)	410.018.494,39	39.998.292,01	CDP 2016-2020 370.020.202,38
				1.2	F11B23000030001	CZ395	1^ Stralcio Lotto 2 da Paganico (km 9+000 - su. compreso) a Crotone (fine intervento)	346.457.336,79	315.317.545,66	FSC 2021/2027 31.139.791,13
				2.1	F81B23000020001	CZ394	2^ Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa)	571.579.405,17		571.579.405,17
				2.2	F31B23000020001	CZ396	2^ Stralcio Lotto 2 da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Crapanzari escluso (km 15+000 ca)	398.835.407,16		398.835.407,16
				2.3	F11B23000040001	CZ397	2^ Stralcio Lotto 3 da Sv. Crapanzari escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcondusa escluso (km 25+000 ca)	396.295.054,25		396.295.054,25
				2.4	F91B23000030001	CZ398	2^ Stralcio Lotto 4 da Sv. Marcondusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Pettilio escluso (km 35+000 ca)	407.573.883,75		407.573.883,75
				TOTALE INTERVENTI PRIORITARI (CZ388 + CZ391)				3.506.315.837,67	506.315.837,67	3.000.000.000,00

In particolare, nell'Allegato 2 al citato decreto interministeriale del 12 ottobre 2023 sono individuati gli interventi, caratterizzati da immediata cantierabilità, da finanziare con le risorse complessivamente disponibili, ovverosia: 3.000 milioni di euro ex articolo 1, comma 511 della citata legge n. 197 del 2022, cui si aggiungono ulteriori 506.315.837,67 derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione, programmazioni 2014-2020 e 2021-2027, nonché dal c.d. "Fondo Unico Anas". Tali interventi sono:

- 1) "SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari)";
- 2) "Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106: 1^ Stralcio Crotone Cutro; 2^ Stralcio Cutro Catanzaro".

Per quanto concerne l'intervento n. 2), Catanzaro-Crotone, il 23 agosto 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intero itinerario, per un valore complessivo al netto d'IVA di 1.832.261.800 euro.

Per quanto riguarda, invece, la tratta Sibari Rossano della SS106, essa è stata suddivisa nei 2 lotti funzionali di seguito richiamati:

- i) CZ399 – CUP F31B23000030001 - Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa);
- ii) CZ400 – CUP F31B23000040001 - Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare).

Entrambi i suddetti lotti funzionali vedono ad oggi espletate le attività autorizzative sui PFTE



con la conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Regione Calabria e la chiusura della Conferenza di Servizi decisoria a giugno 2024. Dopo la conclusione della suddetta Conferenza di Servizi, il Soggetto Attuatore ANAS ha proceduto ad aggiornare il progetto di fattibilità tecnico-economica per recepire le richieste/prescrizioni emerse in fase autorizzativa così da permettere la validazione del progetto da parte del responsabile unico del procedimento.

In esito al completamento dell'aggiornamento del progetto, ANAS ha reso noto che a fronte degli adeguamenti progettuali introdotti venivano a determinarsi maggiori esigenze economiche e pertanto il costo dell'investimento di entrambi i lotti funzionali risultava incrementato rispetto a quanto preventivato.

Tali incrementi, al netto degli approfondimenti tecnico-progettuali finalizzati all'appalto dell'opera, sono dovuti alle seguenti cause:

1. recepimento delle prescrizioni/osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Affare n. 131/2022) demandate alla fase di verifica ex articolo 26 del codice degli appalti e riscontrate dalla società di verifica incaricata;
2. richieste avanzate in sede di Conferenza di Servizi dalle amministrazioni locali nonché dagli enti gestori delle reti interferenti (maggiori oneri per la differente risoluzione delle interferenze indicata dagli Enti gestori; incremento di una corsia per senso di marcia del tratto di SS534 tra il costruendo Svincolo di Sibari del Megalotto 3 e lo svincolo esistente soggetto ad adeguamento; nuove opere di sostegno per limitare l'ingombro e ridurre le superfici da espropriare; affinamento della cantierizzazione della galleria artificiale così da limitare il periodo di deviazione del torrente interferente; inserimento delle opere del collegamento con la SS534 lato mare; inserimento delle opere di completamento nel Comune di Corigliano Rossano; maggiori saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza nell'area di Sibari).

A fronte di quanto sopra, ANAS ha comunicato che:

- a) il costo aggiornato del CZ399 (CUP F31B23000030001 - Lotto 1 - da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa) è di euro 736.558.836,78, a fronte di un costo di euro 574.102.689,62 come risultante nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2021-2025;
- b) il costo aggiornato del lotto CZ400 (CUP F31B23000040001 - Lotto 2 - da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare) è di 545.056.982,36, a fronte di un costo di euro 432.778.767,43 come risultante nel Contratto di Programma MIT-ANAS 2021-2025;

Ne discende, pertanto, un maggiore fabbisogno residuo di euro 270.049.218,33, al netto delle risorse non utilizzate per la tratta Crotone-Catanzaro (CZ391) pari a euro 4.685.143,76 (cfr. nota del Commissario del 26 settembre 2024). Detto fabbisogno viene finanziario con le risorse derivanti dalla rimodulazione disposta dal comma 2.

I commi 530, 531, 532, 533 e il comma 403 recano stanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti e di sicuro impatto per l'economia e per il sistema infrastrutturale del Paese, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse "liberate" per effetto delle rimodulazioni di cui ai commi 528 e 529 e dalla rimodulazione disposta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del MEF.

Si riporta di seguito il prospetto recante le risorse rese disponibili per ciascuna annualità:

RIEPILOGO RISORSE DISPONIBILI					
Anno	Comma 1	Comm	TOTALE	Variazione	TOTALE



		a 2	PARZIALE	Cap, 7122 MEF	COMPLESSIVO
2025	400	100	500	200	700
2026	232	100	332	400	732
2027	440	50	490	-400	90
2028	450	200	650	-200	450
2029	300	200	500		500
2030	528	200	728		728
	2.350	850	3.200	0	3.200

Con le sopraindicate risorse vengono finanziati i seguenti interventi:

	Risorse disponi bili	DESTINAZIONI						
		Caro mate riali	Opere ferroviar ie PNRR	Diga di Campola ttaro (PNRR)	Piano idrico	Piano Casa Italia (art.71, 2- bis)	Opere connesse al Ponte	Totale destinaz ioni
2025	700	200	482	18				700
2026	732	100	614	18				732
2027	90						90	90
2028	450				120	150	180	450
2029	500				160	180	160	500
2030	728				428	230	70	728
Totale	3.200	300	1.096	36	708	560	500	3.200

Il comma 530 è volto a finanziare i maggiori oneri connessi alla realizzazione di taluni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, con competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dovuti agli aumenti dei costi legati ai materiali da costruzione e alle materie prime, alle varianti in corso d'opera ovvero all'esigenza di realizzare opere coesistenti alla messa in esercizio delle infrastrutture stesse, ossia opere strettamente legate al corretto funzionamento delle stesse (per esempio, opere complementari di sicurezza, di raccordo o di collegamento). Per far fronte a questi maggiori oneri viene autorizzata una spesa complessiva di 1.096 milioni di euro in ragione di 482 milioni di euro per il 2025 e 614 milioni di euro per il 2026.

Di seguito sono indicati, per ciascuna opera, i fattori che hanno determinato gli incrementi di costo:



**1. Valico del Giovi:**

- a. Aggiornamento dell'adeguamento monetario a vita intera dell'opera a valle dell'eccezionale incremento degli indici inflattivi registrati dal 2021;
- b. Circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante inerenti al ritrovamento di amianto durante le operazioni di scavo in galleria;
- c. Varianti di adeguamento agli Standard Tecnici Infrastrutturali in località Cravasco e Castagnola, nonché lavorazioni addizionali sul Nodo di Genova.

**2. Palermo – Catania – lotti 4 bis e 5:**

Maggior valore delle opere emerso ad esito della conclusione della progettazione esecutiva, con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

**3. Av/AC – Brescia - Verona - Vicenza:**

- a. Aggiornamento dell'adeguamento monetario a vita intera dell'opera a valle dell'eccezionale incremento degli indici inflattivi registrati dal 2021;
- b. Inserimento di varianti quali:
  - i. implementazione del sistema ERTMS/ETCS Livello 2 Baseline 3 sulla tratta Brescia Verona,
  - ii. interfacciamento del sistema ERTMS tra la linea AV e la Linea Storica su tutta la tratta,
  - iii. modifica del sistema di alimentazione sulla Brescia Verona a seguito della richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
  - iv. gestione in apparato dei deviatori di cantiere sulla Verona Vicenza,
  - v. pozzi di disconnessione sulla tratta Brescia Verona;
- c. Aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti, quali ad esempio i servizi di ingegneria e spese generali, proporzionali all'incremento del valore delle opere

**4. Raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo Montello:**

Maggior valore delle opere emerso ad esito della conclusione della progettazione esecutiva, con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

**5. Metro ferrovia Salerno Arechi Pontecagnano aeroporto:**

Maggior valore delle opere necessarie alla realizzazione della fermata ASI Salerno, prevista dalla misura M5C3 (inclusione territoriale) con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

**6. Upgrading direttissima Roma - Firenze:**

Maggior valore delle opere emerso da ulteriori lavorazioni necessarie per la revisione delle fasi di attivazione e per rispondere a esigenze relative ai nuovi sistemi di comando e controllo.

**7. Nodo di Milano:**

Maggior valore delle opere emerso da ulteriori lavorazioni necessarie per la realizzazione del revamping del Posto Centrale – Sistema di Comando e Controllo Multistazione (PC – PCCM) propedeutico alla gestione delle tratte del Nodo di Milano attrezzate con



sistema ERTMS.

**8. Velocizzazione Battipaglia - Potenza:**

Maggior valore delle opere derivante dalla presenza di interferenze relative ai sottoservizi non censite in fase progettuale ed emerse in fase realizzativa che necessita di attività realizzative inizialmente non previste.

**9. Velocizzazione Battipaglia - Potenza:**

Maggior valore delle opere derivante dalla presenza di interferenze relative ai sottoservizi non censite in fase progettuale ed emerse in fase realizzativa che necessita di attività realizzative inizialmente non previste.

**10. Foggia – Brindisi - interventi:**

Maggior valore delle opere derivante dall'avanzamento dell'iter progettuale, con conseguente aggiornamento dell'incidenza percentuale dei costi indiretti.

**11. Elettrificazione Venafrò - Termoli:**

Maggior valore delle opere derivante dalle lavorazioni di rifacimento delle gallerie nella tratta Vinchiaturò-Campobasso, resasi necessaria anche a causa del crollo della galleria Barone, occorsa per evento eccezionale. Tale avvenimento, non prevedibile in sede di progettazione, ha portato, oltre ai lavori necessari per il ripristino, ad una rivisitazione generale dello stato delle gallerie nel tratto indicato.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri delle opere summenzionate:

INTERVENTO	CUP	FABBISOGNO (mln €)
Terzo Valico dei Giovi	F81H9200000000 8	652,00
Palermo - Catania lotto 5	J11H0300018000 1	50,00
Palermo - Catania lotto 4b	J11H0300018000 1	53,00
Sub-tratta Brescia-Verona Alta Velocità	F81H9100000000 8	1,00
Sub-tratta Verona-Vicenza Alta Velocità	J41E9100000000 9	54,00
Raddoppio Ponte San Pietro - Bergamo-Montello	J64H1700014000 1	8,00
Metro Salerno Arechi Pontecagnano Aeroporto	J44G1900001000 1	5,00
Upgrading linea direttissima Firenze Roma	J44H1400009000 5	20,00
Sistemi distanziamento nodo Milano	J94H1400023000 1	3,00
Velocizzazione Battipaglia - Potenza	J64H1700023000 1	60,00
Interventi Foggia - Brindisi	J36I18000060001	90,00
Elettrificazione Venafrò -Termoli	J14E2200002000	100,00





	1	
<b>TOTALE</b>		<b>1.096,00</b>

L'intervento (comma 531) di realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro (BN) è un intervento soggetto a procedura speciale PNRR e rientra tra le dieci opere pubbliche strategiche di particolare complessità o di rilevante impatto incluse nell'allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Per l'attuazione dell'intervento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 è stato nominato un Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 4, co. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Stazione appaltante di cui si avvale il Commissario straordinario è la Regione Campania.

Per quanto attiene ai costi di realizzazione, l'importo complessivo dell'intervento era stato determinato nell'ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica in euro 705.094.967,91, con completa copertura finanziaria a valere su fondi PNRR, FSC 2021-2027, Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili 2023, Fondi regionali.

Nell'ambito dell'avanzamento dell'iter progettuale, autorizzatorio e procedurale dell'opera, in particolare nel corso della progettazione esecutiva e dei relativi processi di verifica, è emersa, come illustrato dal Commissario straordinario del Governo sulla base di apposita istruttoria della Stazione appaltante, un maggiore costo dell'intervento derivante principalmente, oltre che dalle ingegnerizzazioni derivanti dal passaggio da un livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica a quello di livello esecutivo ed a quanto occorrente per ottemperare alle condizioni del già citato decreto VIA n. 141/2023, da opere aggiuntive per la realizzazione dell'area impianti e delle condotte di adduzione, dal potenziamento delle misure di sicurezza, e dalla necessità di maggiori indennità per l'espropriazione dei terreni.

La stima dei maggiori fabbisogni tiene comunque conto delle risorse rese disponibili dai ribassi di gara ottenuti in sede di procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle lavorazioni. Per far fronte al maggior onere il comma 4 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 36 milioni di euro, nella misura di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 532 è volto a prorogare il meccanismo dell'articolo 26, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 50 del 2022 e applicarlo ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure nel corso dell'anno 2025. Viene, altresì, prorogata l'operatività del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e rifinanziata la sua dotazione per le annualità 2025 e 2026.

Si riportano di seguito i dati relativi alle richieste di accesso ai Fondi destinati ai contratti in corso di realizzazione, presentate dalle stazioni appaltanti nel 2022 e nel 2023:

- a) 1.207 milioni di euro richiesti per le lavorazioni effettuate nell'anno 2022;
- b) 1.915 milioni per le lavorazioni effettuate nel 2023.

Per il 2024, sono disponibili solo prime informazioni sulle istanze di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche finora presentate per il primo semestre: circa 740 milioni di euro (+7% rispetto ai 693 milioni di euro del primo semestre 2023). Per il 2024, è ragionevole attendersi richieste di importo leggermente superiore a quello dell'anno



precedente, pari a 2 miliardi di euro.

Oltre alla predetta proroga, al comma 6 bis si precisa che delle variazioni dei prezzi dei materiali si tiene conto in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta (lettera a) punto n.2);

In conseguenza della proroga, anche per il 2025, del meccanismo dell'articolo 26, commi 6-bis e 6-ter, sono apportate modifiche al comma 6-quater, al fine di incrementare di 200 milioni per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (dagli attuali 100 milioni di euro a 300 milioni) e di stanziare risorse incrementalì pari a 100 milioni di euro anche per l'anno 2026.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le risorse in conto residui 2022-2023 risultano interamente destinate per le prime tre finestre 2024. Le risorse in conto competenza 2024, pari a circa 700 milioni, saranno destinate, per quota parte, alla IV finestra 2024 (in scadenza a gennaio). L'integrazione si rende necessaria per compensare l'estensione dell'operatività del fondo al 2025, tenendo anche conto della revisione dei meccanismi di compensazione sui quadri economici delle opere pubbliche.

Inoltre, la lettera d) dispone la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine previsto all'articolo 26, comma 12, secondo periodo, del predetto decreto-legge, relativo ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Infine, alla lettera e) si interviene sul comma 8 al fine di prorogare sino, al 31 dicembre 2025, la previsione relativa agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021.

La risorsa idrica è utilizzata per oltre il 50% per uso agricolo, per il 20% per uso potabile, e per quasi il 30% per uso industriale; per non disperdere le risorse finanziarie disponibili è necessario un sempre maggior coordinamento fra i vari attori, sia nella progettazione di nuove opere sia per l'implementazione di un sistema di uso e manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente.

A tal fine, ed in attuazione della riforma PNRR di settore, è stato predisposto ed adottato il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (di seguito PNISSI, o Piano). Gli obiettivi trasversali che l'adozione di questo fondamentale elemento di pianificazione si pone sono, da una parte, *attuare un governo unitario della risorsa idrica, regolando i trasferimenti finanziari sulla base degli effettivi fabbisogni, dall'altra, garantire l'approvvigionamento idrico tramite l'ottimizzazione nell'uso della risorsa, premiando interventi effettivamente necessari e colmando il gap infrastrutturale tra le diverse regioni ed ambiti del Paese, anche in relazione alle mutate esigenze derivanti dall'attuale crisi idrica.*

Per la predisposizione di tale Piano, il MIT ha pubblicato un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, ed analizzato le 562 proposte, per un valore economico stimato in oltre 13,5 miliardi di euro, tenendo in conto, oltre alla validità tecnica della norma, l'analisi economico-finanziaria, ambientale e sociale.

Il Piano, adottato con d.P.C.M., riporta 418 nuovi interventi, per un fabbisogno di 12 miliardi di euro; nel dettaglio:

- a) 227 progetti, del valore di circa 5,9 mld €, rispondono ad un fabbisogno prevalentemente potabile;



- b) 90 progetti, del valore di circa 2,0 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo prevalentemente irriguo;
- c) 101 interventi, del valore di circa 4,1 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo misto, prevalentemente potabile ed irriguo.

Sono tutti interventi inseriti per le ricadute positive nei territori, con impatti rilevanti sul tessuto economico e sociale dei comuni e delle città metropolitane; sono state comunque individuate, come previsto dal citato decreto-legge, tre classi di merito degli interventi inseriti, come di seguito riportato.

Classe di Merito	SETTORE DI INTERVENTO - importi in mln € -				
	Acquedotti	Adduzioni	Derivazioni	Invasi	Totale
A	661	744	161	1.120	2.688
B	2.149	1.811	696	978	5.633
C	926	791	808	1.158	3.683
<b>TOTALE</b>	<b>3.736</b>	<b>3.346</b>	<b>1.666</b>	<b>3.256</b>	<b>12.004</b>

Con la recente adozione del Piano, il MIT può dare seguito ad un Piano Stralcio attuativo, del valore di circa 950 milioni di euro a valere su risorse assegnate dalla precedente legge di bilancio e su residui individuati nell'ambito dei lavori della Cabina di Regia per la crisi idrica, dei quali circa 50 destinati allo sviluppo della progettazione di opere ed interventi positivamente valutati, ma per i quali non è, ad oggi, reperibile la necessaria copertura finanziaria. Gli interventi oggetto di prossimo finanziamento saranno principalmente individuati tra le classi A e B, con progettazioni mature, tenuto conto della domanda idrica alla quale rispondono e della maturità progettuale raggiunta, oltre che ad un bilanciamento territoriale, in particolare rispettando le vigenti norme in materia di finanziamento delle regioni del mezzogiorno.

Le seguenti tabelle descrivono gli interventi oggetto di prossimo finanziamento, così come presentate nei lavori della Cabina di Regia.

ISTALCIO PNISI	ACQUEDOTTI		ADDUZIONI		DERIVAZIONI		INVASI		TOTALE	
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento
Progettazione	2	3,000	7	22,300	1	1,500	2	11,000	12	37,800
Realizzazione Lotti e Progettazione	1	25,720							1	25,720
Realizzazione Lotti	2	36,000	2	57,045	3	65,382			7	158,427
Realizzazione	9	180,495	16	178,258	13	161,149	15	254,800	53	724,703
<b>Totale complessivo</b>	<b>14</b>	<b>195,215</b>	<b>25</b>	<b>257,603</b>	<b>17</b>	<b>228,031</b>	<b>17</b>	<b>265,800</b>	<b>73</b>	<b>946,650</b>

*Figura 1 Individuazione degli interventi per la realizzazione e per la sola progettazione*

Per quanto attiene le progettazioni e le realizzazioni per lotti, si prevede che buona parte delle progettazioni saranno mature nell'anno 2027, mentre dal 2028 sarà possibile finanziare ulteriori stralci delle realizzazioni in lotti.

Pertanto, la tabella seguente stima i fabbisogni relativi a tali interventi.

STIMA MAGGIORI ONERI	ACQUEDOTTI		ADDUZIONI		DERIVAZIONI		INVASI		TOTALE	
	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento	Numero	Finanziamento
Progettazione	2	65,000	4	150,000	1	20,000	1	55,000	8	290,000
Realizzazione Lotti e Progettazione	1	38,000						-	1	38,000
Realizzazione Lotti	2	60,000	2	65,000	2	75,000		-	6	200,000
<b>Totale complessivo</b>	<b>5</b>	<b>163,000</b>	<b>6</b>	<b>215,000</b>	<b>3</b>	<b>95,000</b>	<b>1</b>	<b>55,000</b>	<b>15</b>	<b>528,000</b>

*Figura 2 Individuazione dei settori di intervento per gli interventi in realizzazione*

Si tratta di opere ed interventi relativi a nuovi invasi o alla ristrutturazione con potenziamento dei volumi invasabili di sbarramenti e dighe esistenti, nonché di lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento della funzionalità idraulica di grandi canali adduttori, o interventi di rivisitazione profonda di grandi schemi idrici esistenti, che



necessitano di circa 528 milioni di euro.

Le stime sopra riportate derivano dalle proposte PNISSI presentate dai soggetti proponenti ed attuatori sulla base di un DOCFAP, e positivamente valutati dalle strutture tecniche del MIT in sede di formazione del PNISSI.

Tali investimenti si sommano ai finanziamenti già erogati su linee di azione nazionali, quali il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ed europei, quali il PNRR ed il ReACT – EU. Si prevede, pertanto, che le strutture del MIT gestiranno, dall'anno 2025, oltre 600 progetti (dei quali circa 350 a valere su risorse nazionali), per un importo stimato in circa 5 mld € (dei quali 1,5 a valere su progetti finanziati con risorse nazionali).

In particolare, sono presenti 21 interventi finanziati con il fondo progettazione alle Autorità di Bacino, per un importo di 18 mln €; tali progetti necessiteranno di almeno 180 milioni di euro.

Nel contempo, come previsto dalla riforma PNRR, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, nel corso dell'anno 2025, ad aggiornare il Piano, riaprendo la ricezione di proposte e programmi da parte dei soggetti istituzionalmente deputati, e valutando quanto proposto secondo criteri definiti. Sulla base delle evidenze emerse nella prima fase di ricezione e valutazione delle proposte, si prevede che molti progetti presentati ma non inseriti nella prima versione di piano, essenzialmente per scarsa maturità progettuale, saranno riproposti con maggior dettaglio, mentre progetti inseriti con bassa valutazione saranno aggiornati e perfezionati, anche tenendo in conto delle indicazioni derivanti dalla fase di valutazione.

L'erogazione dei fondi avverrà, pertanto, sulla base di informazioni aggiornate a sistema.

Per quanto sopra descritto, si prevedono necessità finanziarie per:

1. Programmare gli interventi oggetto di finanziamenti per la progettazione per:
  - a. 290 milioni di euro relativamente a interventi finanziati per la progettazione I stralcio PNISSI;
  - b. 180 milioni di euro relativamente a finanziamenti erogati tramite il fondo progettazione;
2. Programmare ulteriori lotti funzionali per opere positivamente valutate nel PNISSI e già parzialmente finanziate (lotti funzionali) dall'approvando I stralcio PNISSI, per almeno 238 milioni di euro .

Per tali finalità al comma 533 si prevede un'autorizzazione di spesa per un totale di 708 milioni di euro, nella misura di 120 milioni di euro nel 2028, 160 milioni di euro nel 2029 e 428 milioni di euro nel 2030.

Per compensare gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno delle autorizzazioni di spesa recate dai commi precedenti nelle annualità dal 2029 al 2034, i commi 538, 539 e 540 dispongono la riduzione di altre autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle medesime annualità, i cui stanziamenti

541 La disposizione è volta a completare la disciplina dell'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni dal 2018 al 2022, autorizzando, senza effetti per la finanza pubblica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad adempiere ai relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

542 - Viene inoltre previsto ai commi 542 e 543 che successivamente alla predetta registrazione, 543 l'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo



	decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2007, n. 115, conclusi i quali, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione di ogni atto di recupero ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
544-546	<b>Le disposizioni di cui ai commi da 544 a 546 apportano modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023 estendendo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2025, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. In tal ambito, sono agevolabili gli investimenti, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. La disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025.</b> <b>Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La stessa è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento</b>
547	Attraverso il contributo di conto di capitale nella misura di 3 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, la disposizione è volta a sostenere l'attività di ricerca di CREA finalizzata alle sperimentazioni per la realizzazione di nuove opportunità progettuali.
548	Prevede per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di assicurarne il funzionamento e la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali e di servizio. Il predetto contributo non è destinato a spese di personale.
549	La norma autorizza la spesa di conto capitale nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO <i>Livestock Environment Opendata</i> , le cui attività si concluderanno a dicembre 2024. È essenziale il prolungamento del progetto e la sua implementazione con ulteriori informazioni e aggiornamento evolutivo finalizzati anche ad agevolare gli operatori del comparto nell'assolvimento degli obblighi introdotti dalla nuova PAC, con una programmazione sviluppata su ulteriori 3 anni.
550	La norma prevede di allocare risorse economiche per lo svolgimento di attività a supporto della ricerca attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e il <i>modeling</i> dei sistemi agroalimentari, per rispondere all'esigenza di interesse pubblico di accrescere la competitività dell'agricoltura italiana a livello nazionale ed internazionale. Si ritiene, pertanto, strategico utilizzare la quota prevista nel 2025 per Agrivita anche per la realizzazione di attività di ricerca al fine di rendere l'agricoltura italiana più efficiente, sostenibile e resiliente.
551	<b>La disposizione, modificando l'articolo 18 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, prevede la possibilità di esercizio dell'attività di caccia durante l'annata venatoria, quindi la sostenibile continuità della medesima.</b>





	<p>A tal fine, nell’ottica di accelerare i tempi di definizione dei giudizi aventi a oggetto i calendari venatori, il termine per l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo è fissato in trenta giorni. È altresì previsto che, nei suddetti giudizi, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie, in quanto controinteressate. Inoltre, si stabilisce che, in caso di accoglimento della domanda cautelare, fino alla sentenza che definisce il giudizio, l’attività venatoria è comunque consentita in forza della legge con i limiti di prelievo stabiliti da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.</p> <p>Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>																				
552	<p>La disposizione interviene agli articoli 50 - relativo alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - e 52 – concernente le disposizioni necessarie per la determinazione dei medesimi redditi- del TUIR, con il fine di modificare la disciplina del trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro.. Al riguardo viene stabilito che i compensi loro corrisposti per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo, siano da considerarsi ricompresi nella categoria “Redditi da lavoro dipendente e assimilati”, anziché nella categoria “Redditi diversi”.</p> <p>Sulla base dei dati del MASAF, il numero di funzionari in esame interessato dall’agevolazione è pari a 187 unità. Considerando, ai fini prudenziali, solo l’ammontare di reddito medio agevolato pari a 15.000 euro, si stima un ammontare di reddito esente ai fini Irpef di circa 2,8 milioni di euro (15.000 x 187). Considerando un’aliquota marginale media del 30% si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -0,84 milioni di euro e di circa -0,05 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale. Di seguito l’andamento finanziario, nell’ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall’anno 2025:</p> <table><tr><td></td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Irpef</td><td>-0,84</td><td>-0,84</td><td>-0,84</td></tr><tr><td>Addizionale regionale</td><td>0</td><td>-0,05</td><td>-0,05</td></tr><tr><td>Addizionale comunale</td><td>0</td><td>-0,02</td><td>-0,02</td></tr><tr><td>Totale (milioni di euro)</td><td>-0,84</td><td>-0,91</td><td>-0,91</td></tr></table> <p>Di seguito si riportano gli effetti contributivi derivanti dalla disposizione, che prevede altresì che, dal 1° gennaio 2025, i medesimi addetti iscritti al registro sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo che il relativo contributo alla Gestione sia applicato con modalità agevolate:</p>		2025	2026	2027	Irpef	-0,84	-0,84	-0,84	Addizionale regionale	0	-0,05	-0,05	Addizionale comunale	0	-0,02	-0,02	Totale (milioni di euro)	-0,84	-0,91	-0,91
	2025	2026	2027																		
Irpef	-0,84	-0,84	-0,84																		
Addizionale regionale	0	-0,05	-0,05																		
Addizionale comunale	0	-0,02	-0,02																		
Totale (milioni di euro)	-0,84	-0,91	-0,91																		





**Proiezione decennale dei contributi dovuti per iscrizione alla Gestione Separata Inps a decorrere dal  
1° gennaio 2025 - addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche**

Anno	Reddito medio annuo imponibile	Contributi a legislazione vigente	Contributi a legislazione variata	Differenziale contributi
	(euro)	(+) effetti positivi per f.p./(-) effetti negativi per f.p. (milioni di euro)		
		(a)	(b)	(b)-(a)
2025	15.000	+0,98	+0,25	-0,73
2026	15.330	+1,00	+0,26	-0,74
2027	15.580	+1,02	+0,27	-0,75
2028	15.840	+1,04	+0,55	-0,49
2029	16.090	+1,05	+0,56	-0,49
2030	16.350	+1,07	+0,57	-0,50
2031	16.610	+1,09	+0,59	-0,50
2032	16.880	+1,11	+0,60	-0,51
2033	17.150	+1,12	+0,61	-0,51
2034	17.420	+1,14	+0,63	-0,51

**In milioni di euro**

A partire dagli effetti contributivi e fiscali, di seguito è data evidenza della quantificazione totale degli oneri e della copertura prevista. E' altresì evidenziata la quota parte dell'onere contributivo a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

*milioni di euro*

anno	Contributi a legislazione vigente (a)	Contributi a legislazione e variata (b)	Differenzi ale contributi vo c=(b-a)	Minori entrate fiscali (d)	Onere compless ivo e=(c+d)	Copertu ra a valere su Tabella A MASAF (f)	Contributi a carico del MASAF (*) g=2/3*(b)
2025	0,98	0,25	-0,73	-0,84	-1,57	1,57	0,17
2026	1	0,26	-0,74	-0,91	-1,65	1,65	0,17
2027	1,02	0,27	-0,75	-0,91	-1,66	1,66	0,18
2028	1,04	0,55	-0,49	-0,91	-1,4	1,66	0,37
2029	1,05	0,56	-0,49	-0,91	-1,4	1,66	0,37
2030	1,07	0,57	-0,5	-0,91	-1,41	1,66	0,38
2031	1,09	0,59	-0,5	-0,91	-1,41	1,66	0,39
2032	1,11	0,60	-0,51	-0,91	-1,42	1,66	0,40
2033	1,12	0,61	-0,51	-0,91	-1,42	1,66	0,41
2034	1,14	0,63	-0,51	-0,91	-1,42	1,66	0,42

(\*) i contributi sociali a legislazione variata sono posti per 1/3 a carico dell'iscritto e per 2/3 a carico del MASAF



	<b>Parte del differenziale contributivo è quindi coperto da trasferimenti MASAF ad INPS. Il trasferimento a INPS effettuato da MASAF è calcolato come segue: <math>2/3 \times</math> contributi a legislazione variata.</b>
553	<p>La disposizione istituisce un organismo collegiale presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, per superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto.</p> <p>Si prevede un compenso per i componenti dell'organismo di composizione delle situazione debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari costituito da una parte fissa, annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, pari a 20.000 euro per il Presidente e 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e da una parte variabile nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti, che sarà a carico dell'istante. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate alla parte variabile del compenso dei componenti dell'organismo, che lo stesso versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. In esito al monitoraggio dei versamenti effettuati dagli istanti, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla liquidazione trimestrale delle somme di cui al periodo precedente, a valere sulle risorse su indicate appostate su un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. . Si specifica, inoltre, che il compenso, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro per il Presidente e a 100.000 euro per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>Il valore complessivo delle procedure che potrebbero essere ipoteticamente avviate è pari a 1.348,16 milioni; considerato che una stima approssimativa induce a ritenere che i produttori potrebbero chiedere di accedere alle transazioni per almeno la metà degli introiti, e quindi per 674 milioni, se si ipotizza che si chiudano transazioni per almeno la metà di tale somma, la base percentuale sulla quale calcolare la parte variabile del compenso sarebbe pari a 337 milioni. Ne segue che la parte variabile del compenso dei componenti del collegio sarebbe pari a poco più di 1,5 milioni complessivamente per i tre anni, vale a dire 500.000 per anno da erogare nel rispetto dei limiti previsti dal comma 10, quarto periodo.</p> <p>L'avvalimento degli uffici dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) avviene nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>La disposizione comporta oneri, pari a 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.</p>
554	<p>la disposizione, al fine di adottare misure di prevenzione e profilassi, nonché di ripristino del patrimonio allevatoriale, prevede per l'anno 2025 lo stanziamento nello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di 10 milioni di euro a favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti, con conseguenti oneri di pari importo.</p> <p>Il secondo periodo dispone che i criteri, le modalità e le procedure di erogazione di tali risorse verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
555	Si rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di



	<b>erogazione dei contributi di cui al comma 554.</b>
<b>556</b>	<b>La norma subordina l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 554 e 556 al rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.</b>
<b>557</b>	<b>Prevede che alla copertura dell'onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, istituito con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili, attraverso il sostegno de investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori.</b>
<b>558</b>	<b>La disposizione prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025, con conseguenti oneri di pari importo.</b>
<b>559 – 562</b>	<b>La disposizione prevede che al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma relativo al periodo di programmazione 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le risorse finanziarie coinvolte sono già state attribuite alla programmazione dello sviluppo rurale con precedenti provvedimenti.</b>
<b>563</b>	<b>La disposizione incrementa di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con conseguenti oneri di pari importo. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
<b>564</b>	<b>La disposizione incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il Fondo per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con conseguenti oneri di pari importo. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
<b>565</b>	<b>La disposizione al comma 565 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito rivolto ad interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema scolastico. La dotazione del fondo è di 122 milioni di euro nel 2025, 189 milioni di euro nel 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2027</b>



566

La norma modifica l’articolo 4 (Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale) della legge 8 agosto 2024, n. 121, con riguardo:

a) alla finalità di utilizzo e alla consistenza della dotazione economica del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale. In relazione al primo profilo, le risorse economiche del Fondo potranno essere impiegate non solo per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica necessaria alla realizzazione degli interventi infrastrutturali dei campus, ma anche per fornire un contributo statale all’avvio della implementazione dei medesimi interventi. Per quanto concerne la dotazione del Fondo, si prevede che la capienza prevista a legislazione vigente sia incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2026;

b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121 prevedendo anche l’istituzione di una Commissione paritetica.

L’istituzione della Commissione paritetica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per i componenti della stessa è esclusa la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate.

567

La disposizione incrementa l’organico di diritto dell’organico dell’autonomia di complessive 2.000 unità posti su sostegno, di cui 1.866 a decorrere dall’a.s. 2025/2026 e 134 unità a decorrere dall’a.s. 2026/2027. Ai fini del calcolo dell’onere si è tenuto conto della incidenza del numero dei supplenti sul sostegno fino al termine delle attività didattiche per grado di istruzione e assunto che il personale da immettere in ruolo avesse un servizio pre-ruolo di 8 anni, collocandosi quindi, al momento della ricostruzione di carriera al termine dell’anno di prova, nella fascia di anzianità 9-14 anni.

	Infanzia	Primaria	Sec. I grado	Sec. II grado	
Incidenza supplenti sostegno fino al 30 giugno (%)	11	39	25	25	100
Stipendio mensile classe di anzianità 0-8 anni (Lordo Stato)	3.226,95	3.226,95	3.469,14	3.469,14	
Onere unitario settembre-dicembre 2025 (per le 1.866 unità) ed e.f. 2026 (per le 134 unità)	12.907,78	12.907,78	13.876,55	13.876,55	
Onere unitario e.f. 2026 (per le 1.866 unità) ed e.f. 2027 (per le 134 unità) con ricostruzione di carriera	43.698,83	43.698,83	47.423,40	48.880,32	
Onere unitario e.f. intero 2027 (per le 1.866 unità) ed e.f. 2028 (per le 134 unità)	42.454,96	42.454,96	45.974,96	47.067,65	
Unità di personale da immettere in ruolo	220	780	500	500	2.000

Il personale delle prime citate 1.866 unità maturerà quindi la successiva progressione stipendiale della classe di anzianità 15-20 anni all’inizio dell’a.s. 2032/2033 mentre il personale delle restanti sopra indicate 134 unità maturerà la successiva progressione stipendiale della classe di anzianità 15-20 anni all’inizio dell’a.s. 2033/2034.

Lo sviluppo decennale degli oneri per anno finanziario, arrotondati per eccesso nella norma, è riportato nella seguente tabella.

Anno finanziario	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034



	Oneri	24.989.782	87.491.241	89.168.850	88.976.264	88.976.264	88.976.264	88.976.264	91.717.739	92.967.640	93.043.259																																																																	
		Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 1 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per euro 24,99 milioni nel 2025 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per euro 12,5 milioni per l'anno 2026, per euro 14,17 milioni per l'anno 2027, per euro 13,98 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, per euro 16,72 milioni per l'anno 2032, per euro 17,97 milioni per l'anno 2033 e per euro 18,05 milioni annui a decorrere dal 2034.																																																																										
568 569	e	La disposizione, per le finalità ivi contemplate, autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire una procedura concorsuale per il reclutamento di 101 Funzionari da destinare agli Uffici Scolastici Regionali. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base delle componenti retributive fondamentali ed accessorie (e degli incrementi inerenti alle tornate contrattuali) riportate nella tabella seguente:																																																																										
<table><tr><th>ISTRUZIONE E MERITO</th><th>Stipendio CCNL 2019-2021</th><th>Tredicesima</th><th>Indennità di amministrazione</th><th>Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)</th><th>Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)</th><th>Ributizione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)</th><th>Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,75%)</th><th>Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)</th><th>RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,75% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027</th><th>UNITA' AUTORIZZATE</th><th>Oneri 2025 (rateo 4/12)</th><th>Oneri complessivi (a regime dal 2026)</th></tr><tr><td>Funzionari</td><td>23.501,93</td><td>1.958,49</td><td>4.529,48</td><td>2.057,33</td><td>12.182,87</td><td>44.230,10</td><td>2.556,50</td><td>2.526,48</td><td>49.313,08</td><td>101</td><td>1.660.207,03</td><td>4.980.621,08</td></tr><tr><td colspan="11">Spese concorsuali</td><td>200.000,00</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="11">Totale generale</td><td>1.860.207,03</td><td>4.980.621,08</td></tr><tr><td colspan="11">Totale generale (con arrotondamento)</td><td>1.860.208,00</td><td>4.980.622,00</td></tr></table>												ISTRUZIONE E MERITO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Ributizione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,75%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,75% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo 4/12)	Oneri complessivi (a regime dal 2026)	Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	2.057,33	12.182,87	44.230,10	2.556,50	2.526,48	49.313,08	101	1.660.207,03	4.980.621,08	Spese concorsuali											200.000,00	-	Totale generale											1.860.207,03	4.980.621,08	Totale generale (con arrotondamento)											1.860.208,00	4.980.622,00
ISTRUZIONE E MERITO	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Ributizione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,75%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,75% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo 4/12)	Oneri complessivi (a regime dal 2026)																																																																
Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.529,48	2.057,33	12.182,87	44.230,10	2.556,50	2.526,48	49.313,08	101	1.660.207,03	4.980.621,08																																																																
Spese concorsuali											200.000,00	-																																																																
Totale generale											1.860.207,03	4.980.621,08																																																																
Totale generale (con arrotondamento)											1.860.208,00	4.980.622,00																																																																
Per l'espletamento della procedura di reclutamento è autorizzata una spesa di euro 200.000, quantificata sulla base di procedure concorsuali precedenti.																																																																												
Tenuto conto che le assunzioni di personale avverranno a decorrere dal 1° settembre 2025, l'importo del rateo di spesa per l'anno 2025 è pari a euro 1.860.208, di cui euro 1.660.208, corrispondenti ai 4/12 delle spese di personale ed euro 200.000,00 per lo svolgimento della procedura concorsuale. A decorrere dall'anno 2026, gli oneri assunzionali ammontano ad euro 4.980.622.																																																																												
Alla copertura finanziaria degli oneri, pari ad euro 1.860.208 per l'anno 2025 e a euro 4.980.622 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 3.148.419 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.																																																																												
Si precisa che l'importo di euro 1.860.208 a copertura degli oneri per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, si renderà disponibile per il medesimo anno 2025 tenuto conto che le assunzioni di personale autorizzate con il medesimo decreto-legge n. 126 del 2019 saranno effettuate solo a partire dall'anno 2026.																																																																												
570 571	e	La disposizione è volta ad incrementare di 50 milioni di euro per il 2025 e di 10 milioni di euro																																																																										





	<p>annui a decorrere dal 2026 il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità di cui all'articolo 1-<i>quinquies</i>, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Il suddetto articolo 1-<i>quinquies</i> prevede che, a decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla l. n. 62/2000 che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui. Con successive disposizioni finanziarie il limite di spesa originario è stato incrementato di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1, co. 335, della l. n. 160/2019) e di 70 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, co. 514, della l. n. 178/2020). Tale contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Tale decreto ministeriale è emanato con cadenza annuale, e dispone che gli Uffici scolastici regionali provvedono a erogare le risorse da destinare alle scuole paritarie, gravanti sul capitolo 1477 – piano gestionale 2 (“Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità”), seguendo il seguente criterio:</p> <p>a) 50% sulla base del numero di allievi con disabilità presenti in ciascuna scuola;  b) b) 50% tenendo conto della percentuale di allievi con disabilità sul numero di allievi frequentanti ciascuna scuola.</p> <p>Alla copertura degli oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>
572	<p>La norma modifica il comma 121 della legge n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) al fine di prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'estensione della Carta del docente anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La disposizione è introdotta all'esito della Ordinanza 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 con cui la Corte di Giustizia Europea si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) che deve essere interpretata nel senso che essa “<i>osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato (...) e non al personale docente a tempo determinato (...) il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione (...)</i>”.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo della stessa, in misura non superiore a 500 euro, sulla base del numero dei docenti di cui al citato comma 121, come modificato per effetto della disposizione in esame, e nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 123.</p>
573	<p>Il comma 573 prevede che a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 123 della predetta legge viene incrementata di euro 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.</p>
574	<p>Il comma 574 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente col fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa.</p>
575 576	<p><b>e Il comma 575 incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per le finalità e attività previste dalla Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Il comma 576 prevede che</b></p>





	agli oneri derivanti dal comma 575 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
577	<p>La disposizione prevede un incremento di 500.000 euro annui dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a decorrere dall'anno 2025, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici <i>post lauream</i> universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.</p> <p>Alla copertura degli oneri pari ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
578	Il comma 578 incrementa di 500.000 euro per l'anno 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
579 – 580	La disposizione prevede il sostegno e la promozione, tramite il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, finanziati con risorse a valere sul PNRR, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR (31 dicembre 2026). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da indicatori chiave di prestazione, dettagliatamente delineati al comma 579, tra cui, in particolare, la capacità da parte dei soggetti attuatori di sostenersi autonomamente nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati.
581	Al comma 581, al fine di attuare la disposizione è autorizzata l'istituzione di un fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
582	Al comma 582, al fine di attuare la disposizione è autorizzata l'istituzione di un fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
583	<p>La disposizione prevede alcune modifiche ai commi 947 (lett. a) e 948 (lett. b) dell'art. 1 della legge n. 231/2021 (legge di bilancio 2022) che recano disposizioni riguardanti la Fondazione Biotechnopolo di Siena, istituita ai sensi del comma 945 della medesima legge di bilancio. Alla lettera a) La soppressione, al comma 947 dell'articolo 1 della Legge n. 234/2021, delle parole “tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS)” si pone in continuità con il percorso che, avendo già dato impulso alla modifica dello Statuto della Fondazione BTS, poi culminato nella sua approvazione, avvenuta con DPCM del 20 maggio 2024, ambisce a proseguire ponendo le basi indispensabili ad un'opera di generale rivisitazione dell'assetto dei rapporti tra BTS e TLS, nella prospettiva di una maggiore indipendenza della Fondazione Biotechnopolo di Siena da Toscana <i>Life Sciences</i>.</p> <p>In particolare, la lettera b) prevede l'inserimento di un periodo aggiuntivo alla fine del comma 948 ai sensi del quale alla predetta Fondazione possono essere concessi in uso a titolo gratuito, e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero per i beni</p>



	<p>culturali.</p> <p>Al riguardo, le disposizioni in merito alla copertura finanziaria e alla neutralità fiscale delle previsioni riguardanti la Fondazione in questione sono contenute nei commi 949 e 950 dell'articolo 1, della citata legge n. 231/2021.</p> <p>Dalla disposizione non derivano impatti negativi sulla finanza pubblica considerato che il comodato – come previsto nella formulazione originaria – è essenzialmente gratuito (art. 1803 cc) con riconoscimento del diritto al rimborso al comodatario di alcune spese straordinarie (art. 1808 cc). Pertanto, la precisazione in merito all'accollo degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utilizzatore è suscettibile di produrre effetti finanziari positivi, anche se di difficile quantificazione visto che al momento non risultano utilizzi in corso di immobili dello Stato da parte della predetta Fondazione. Peraltro, l'esplicita imputazione dei suddetti oneri si pone in linea con i principi contenuti in analoghe disposizioni normative che riconoscono il beneficio della gratuità dell'uso di immobili statali (cfr. DPR n. 296/2005, art. 10; Legge n. 244/2007, art. 2, comma 398; Legge n. 178/2020, art. 1, comma 586).</p>
584	<p>La norma prevede il rifinanziamento, nella misura di 90,475 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021.</p>
585 587	<p>La norma prevede un incremento, pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p> <p>Si rappresenta che i collegi universitari di merito possono essere accreditati, come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a condizione del possesso requisiti e <i>standard</i> minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, individuati e verificati dal Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 673.</p> <p>Si fa presente l'accREDITAMENTO del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (ex articolo 5 del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68).</p> <p>La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 300, legge 30 dicembre 2021, n. 234), prevedeva un contributo di 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 da destinare ai collegi universitari di merito. In ultimo, con il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, all'articolo 13 è stata ulteriormente autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati.</p> <p>In virtù dell'aumento numerico registrato nell'ultimo periodo e della previsionale crescita nel medio periodo delle strutture che riceveranno lo <i>status</i> di "Collegi universitari di merito accreditati" – con conseguente accesso al contributo ministeriale, la norma si rende necessaria in quanto tale crescita, pertanto, se non opportunamente accompagnata da un contestuale incremento delle risorse finanziarie a loro destinato, porterà inevitabilmente ad una importante riduzione dei contributi previsti per gli attuali Collegi universitari di merito.</p> <p>Tali strutture apportano un contributo sostanziale allo sviluppo di una elevata qualificazione formativa e culturale, perseguendo la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione degli studenti di atenei italiani o stranieri e sostenendo gli studenti più meritevoli, anche se privi di mezzi.</p> <p>Alla luce delle predette considerazioni, la norma intende incrementare di 2 milioni di euro annui lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2025, in favore dei collegi di merito accreditati, che risultano</p>



		<p>attualmente essere nel complesso pari a quindici, come di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almo Collegio Borromeo;</li> <li>- Fondazione CEUR;</li> <li>- Associazione CUIR;</li> <li>- Collegio Universitario Don Nicola Mazza;</li> <li>- Collegio Universitario “Renato Einaudi”;</li> <li>- Fondazione RUI;</li> <li>- Fondazione Ghislieri;</li> <li>- IPE;</li> <li>- Fondazione Sandra e Enea Mattei;</li> <li>- Fondazione Collegio San Carlo di Modena;</li> <li>- Fondazione Collegio Universitario S. Caterina da Siena;</li> <li>- Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus;</li> <li>- Fondazione Collegio Università Milanese;</li> <li>- Associazione ARCES;</li> <li>- Fondazione Collegio Universitario di Brescia.</li> </ul> <p>Ad integrazione di quanto sopra riportato, si specifica, altresì, che in base ai dati forniti dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM), la platea di studenti interessati, nell’anno 2024, sono pari a circa 3560, di cui un terzo sono beneficiari di borse di studio.</p> <p>Si precisa infine, al comma 586, che a tale contributo potranno accedere solo i collegi di merito che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni (come, ad esempio, riduzioni di retta) a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l’anno accademico di riferimento.</p> <p>Il comma 587 prevede la relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
588 590	a	<p>La disposizione emendativa prevede lo stanziamento di risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2005, 2 milioni di euro per l’anno 2026 e 1 milione di euro per l’anno 2027 in favore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, destinati alla realizzazione del Progetto “Campus Universitario del Mediterraneo”, con annesso <i>student housing</i> destinato agli studenti meritevoli e bisognosi, provenienti dall’Italia e dai paesi del bacino del Mediterraneo.</p> <p>Le somme stanziare sono finalizzate, nel dettaglio, all’acquisizione nonché alla ristrutturazione di immobili che saranno utilizzati per tale finalità.</p> <p>In particolare, la proposta progettuale prevede articolati e differenziati investimenti in termini infrastrutturali e tecnologici, che si declinano in tre tipologie di interventi che, per la complessità e per l’importanza e l’ubicazione strategica che rivestono in un territorio come quello di Reggio Calabria, prevedono un cronoprogramma diversificato per intervento. Proprio per le ragioni sopra esposte, gli stessi interventi possono essere compartimentalizzati in lotti autonomi sulla base delle relative disponibilità finanziarie.</p> <p>In primis si colloca un primo intervento di ristrutturazione e riconversione di un complesso edilizio in dismissione. Esso è composto da tre fabbricati principali per una superficie complessiva di 3.300 mq, circondati da ampi cortili e spazi all’aperto per oltre 4.700 mq; in tale scenario si innesta la realizzazione di un moderno campus con annesso <i>student housing</i> destinato agli studenti meritevoli e bisognosi.</p> <p>Un’altra linea di intervento prevede la realizzazione di uno studentato, già in corso di costruzione, basato sul recupero di un immobile di proprietà dell’Ateneo, composto da sei piani fuori terra per una superficie complessiva di 2.400 mq ed oltre 900 mq di spazi esterni.</p> <p>Infine, l’ultimo intervento progettuale si basa sulla ristrutturazione di diversi edifici esistenti</p>



	<p>nonché sul completamento di due fabbricati, rispettivamente della consistenza di 2.500 mq su quattro livelli e di 1.800 mq su tre livelli, da destinare a foresteria e ad uffici dedicati agli spin-off universitari per l'innovazione imprenditoriale.</p> <p><b>Il costo stimato per la realizzazione degli interventi descritti si attesta sui 1 milione di euro per l'anno 2005, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027 milioni di euro.</b></p> <p><b>Si rappresenta, infine, che alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
591	<p><b>Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, prevede un contributo a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, al fine di procedere all'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>
592	<p>Il comma 592 incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.</p>
593	<p>Il comma 593 rfinanzia nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo e aumentare il numero di immobili di interesse storico e artistico sottoposti a interventi di manutenzione, protezione o restauro, il fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, fissato a 100.000 euro per il 2021 e 2022 viene innalzato a 200.000 euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 inerente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotta una disposizione per rendere maggiormente accessibili al pubblico gli immobili aventi particolare pregio o rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>



594		La disposizione nasce dall'analisi e valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all'utilizzo delle risorse all'uopo stanziato per la quasi totalità (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, sui capitoli/piani gestionali stipendiali all'uopo dedicati. La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui.
595 597	a	<b>La norma autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade e immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del gallico in provincia di Reggio Calabria. Il comma 596 prevede che con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli interventi da realizzare nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti. Il comma 597 prevede che agli oneri derivanti dal comma 595 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
599 600	a	<b>Le disposizioni prevedono l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione. Tale fondo è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane</b>
601		<b>La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il «Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.</b>
602		<b>La disposizione stabilisce che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.</b>
603		<b>Indica che alla copertura degli oneri derivanti dai commi dai commi 599 a 602, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (FEI).</b>
604		Il comma 604, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
605		Il comma 605, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al precedente periodo.
606		Il comma 606, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto





	collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone che a decorrere dal 2025 la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga ripartita, nella misura di 8 milioni di euro, come segue: a) una quota di 750.000 euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) una quota di 7.250.000 euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024. La restante quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 alle medesime fondazioni per la realizzazione delle attività liriche, sinfoniche e di balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
607	<p>Il comma 607, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, novella il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, apportando le seguenti modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. all'articolo 2, comma 1 lettera c) il reddito massimo IRPEF per aver diritto all'indennità passa da 25.000 euro a 30.000 euro;</li> </ol> <p>all'articolo 2, comma 1 lettera d) il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda passa da 60 a 51;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. all'articolo 3, comma 1 i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità;</li> </ol> <p>l'articolo 5, rubricato “Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità” viene soppresso.</p>
608	<b>La disposizione incrementa il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027</b>
609	<b>La disposizione stabilisce che, con decreto del Ministero della cultura, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 4-bis, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 4-bis, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.</b>
610	<b>La disposizione indica che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
612	<b>La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.</b>
613	<b>La disposizione prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto</b>





	con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo di cui al comma 612 anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 612.
614	<b>Agli oneri derivanti dai commi 612 e 613, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
615	Il comma 615 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
616 624	<b>Gli oneri derivanti dalle attività svolte dal Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta sono pari a complessivi 6 milioni di euro di cui 2 milioni per il 2025, 2 milioni per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Non sono previste spese di personale atteso che ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ed il Comitato si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo innovazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77.</b>
625-626	<p>Gli oneri complessivi per quanto concerne il <b>625</b> sono pari a euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.</p> <p>La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 193.502.811. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 4.890.088.</p> <p>Per la quantificazione degli oneri – pari a euro 193.502.811 - relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati considerati i seguenti parametri:</p> <p><u>Spese di PERSONALE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata considerata l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;</li> <li>– compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).</li> </ul> <p><u>Spese di FUNZIONAMENTO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso</li> </ul>



strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 18<sup>[1]</sup> per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;

- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 45<sup>[2]</sup> per l'alloggiamento presso strutture civili;
  - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
  - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia in sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
  - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)<sup>[3]</sup> e i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*<sup>[4]</sup>, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
  - *in merito alle seguenti una tantum:*
- a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 825.077 circa per 5.200 militari impiegati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 103.134,6 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del 2022;
  - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per il contingente in sede per un onere complessivo di circa € 24.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
  - c) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e

<sup>[1]</sup> Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

<sup>[2]</sup> Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero).

<sup>[3]</sup> In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.

<sup>[4]</sup> Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.



adeguamento infrastrutture per il contingente “fuori sede” per un onere complessivo di circa € 266.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;  
acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

ANNO 2025

800 MILITARI IN SEDE STANZIALE

**ONERI DI PERSONALE**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			€ 1.191.040	€ 14.361.480

**ONERI DI FUNZIONAMENTO**

Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			€ 177.000	€ 2.153.500

**ONERI UNA TANTUM**

Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)	€ 24.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	€ 24.000

**RIEPILOGO**

	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 177.000	€ 2.153.500
<b>TOTALE ONERI</b>	€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM		€ 24.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 1.392.040	€ 16.538.980



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'  
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  
ANNO 2025  
  
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 9.643.400</b>	<b>€ 116.486.240</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/veicolo	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 4.872.503</b>	<b>€ 59.282.114</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 1.195.477</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 14.515.903</b>	<b>€ 175.768.354</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 15.711.380</b>	<b>€ 176.963.831</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				€ 176.963.831
<b>TOTALE PER L'ANNO 2025</b>				<b>€ 193.502.811</b>



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

ANNO 2026

800 MILITARI IN SEDE STANZIALE

**ONERI DI PERSONALE**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 1.191.040</b>	<b>€ 14.361.480</b>

**ONERI DI FUNZIONAMENTO**

Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 177.000</b>	<b>€ 2.153.500</b>

**ONERI UNA TANTUM**

Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)	€ 24.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	<b>€ 24.000</b>

**RIEPILOGO**

	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 177.000	€ 2.153.500
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 1.368.040</b>	<b>€ 16.514.980</b>
ONERI UNA TANTUM		€ 24.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.392.040</b>	<b>€ 16.538.980</b>



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'  
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  
ANNO 2026  
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 9.643.400</b>	<b>€ 116.486.240</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 4.872.503</b>	<b>€ 59.282.114</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni			€	825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture			€	266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	104.400
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 1.195.477</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 14.515.903</b>	<b>€ 175.768.354</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 15.711.380</b>	<b>€ 176.963.831</b>
RIEPILOGO ONERI				costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				€ 176.963.831
<b>TOTALE PER L'ANNO 2026</b>				<b>€ 193.502.811</b>





LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'  MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI  ANNO 2027  800 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)			€	24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€	24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM			€	24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980

627-629

“CONTINGENTE INTEGRATIVO 800 UNITA’ - STAZIONI SICURE”

Ai fini dell’attuazione del comma 3 – concernente la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 del contingente di 800 unità di personale delle Forze Armate, denominato “Stazioni Sicure” - il successivo comma 4 prevede un onere complessivo pari a euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell’articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 37.970.985. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 2.518.500. Per la quantificazione degli oneri – pari a euro 37.970.985 - relativi all’impiego del personale delle Forze armate, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l’indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all’indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle

Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 18<sup>[5]</sup> per la consumazione del vitto presso strutture civili;
  - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 45<sup>[6]</sup> per l'alloggiamento presso strutture civili;
  - equipaggiamento/vestiario: è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
  - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*<sup>[7]</sup>, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, l'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
  - *in merito alle seguenti una tantum:*
- a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 126.910 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 15.863,7 circa. A tal proposito si è provveduto ad

<sup>[5]</sup> Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

<sup>[6]</sup> Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero).

<sup>[7]</sup> Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.



adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del2022;

- b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per un onere complessivo di circa € 24.000;
- c) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

In sintesi, nell'ambito delle spese connesse con il:

- personale abbiamo gli oneri per indennità onnicomprensiva/ordine pubblico e compensi per lavoro straordinario per un totale di € 17.920.960 a cui si aggiungono gli oneri una tantum per indennità di marcia, missione e ricognizioni pari a € 126.910, per un totale di € 18.047.870;
- funzionamento abbiamo gli oneri per le spese di vitto, alloggio, automezzi, equipaggiamento, etc., per € 19.876.805 a cui si aggiungono gli oneri una tantum (dotazioni individuali straordinarie, attrezzature varie, pedaggi autostradali, etc.) per € 46.310, per un totale di € 19.923.115.

La spesa complessiva è, pertanto, pari a € 37.970.985 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2025				
800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			€ 1.483.600	€ 17.920.960
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestuario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			€ 1.633.710	€ 19.876.805
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni			€	126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)			€	24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	22.310
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>			€	173.220
<b>RIEPILOGO</b>				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
<b>TOTALE ONERI</b>			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
<b>TOTALE GENERALE</b>			€ 3.290.530	€ 37.970.985



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'

MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"

ANNO 2026

800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>€ 1.483.600</b>	<b>€ 17.920.960</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 1.633.710</b>	<b>€ 19.876.805</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni			€	126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)			€	24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	22.310
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>			€	<b>173.220</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 3.117.310</b>	<b>€ 37.797.765</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 3.290.530</b>	<b>€ 37.970.985</b>



	LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'			
	MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"			
	ANNO 2027			
	800 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u>			
	ONERI DI PERSONALE			
		numero	costi unitari	costo/mese
				costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
	Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560
	Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040
	TOTALE SPESE PERSONALE		€ 1.483.600	€ 17.920.960
	ONERI DI FUNZIONAMENTO			
	Viveri	0	€ 4,80	€ -
	Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000
	Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000
	Servizi generali	0	€ 6,25	€ -
	Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800
	Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910
	TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO		€ 1.633.710	€ 19.876.805
	ONERI UNA TANTUM			
	Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni			€ 126.910
	Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)			€ 24.000
	Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€ 22.310
	TOTALE ONERI UNA TANTUM			€ 173.220
	RIEPILOGO			
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
	ONERI DI PERSONALE		€ 1.483.600	€ 17.920.960
	ONERI DI FUNZIONAMENTO		€ 1.633.710	€ 19.876.805
	TOTALE ONERI		€ 3.117.310	€ 37.797.765
	ONERI UNA TANTUM			€ 173.220
	TOTALE GENERALE		€ 3.290.530	€ 37.970.985
630	<p>Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 400 unità di personale, tutti in sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 2.518.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede.</p> <p>Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 400 unità di personale, tutti in sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 2.518.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede.</p>			
	<p><b>La disposizione normativa prevede che la dotazione finanziaria del Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli</b></p>			



	<b>anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
631	<p>Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato <i>NATO Innovation Fund</i>, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limite Partnership Agreement (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale.</p> <p>L'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023.</p> <p>Successivamente, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato autorizzato il finanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2024, a cui è seguito l'ulteriore finanziamento per la parte restante pari a 6.650.000 euro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.</p> <p>Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità viene autorizzata la spesa di euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Gli stanziamenti indicati dalla disposizione, pari a euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, saranno attestati sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– euro 7.650.000,00 sul capitolo 7103/01;</li> <li>– euro 76.500,00 sul capitolo 1274/10, per le eventuali esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori da parte di operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione su temi legali e finanziari.</li> </ul>
632	<b>La disposizione autorizza la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2025 per il finanziamento del fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.</b>
633	<b>La norma dispone che a quota parte degli oneri di cui al comma 632, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si tratta del contributo per la partecipazione all'<i>European Peace Facility</i>. Tale riduzione è possibile, in quanto, conformemente all'articolo 29, paragrafo 11, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio è stato anticipato all'anno 2024 il pagamento di circa 115,3 milioni di euro del contributo dovuto dall'Italia per l'anno 2025. Il massimale del contributo italiano alla <i>European Peace Facility</i> è pari a euro 576.372.788,60 per l'anno 2025 (pari al 13,123242% del massimale di spesa approvato di 4,392 miliardi di euro). Detratti i 115,3 milioni di euro di cui è già stato effettuato il pagamento nel 2024, l'importo massimo che deve essere corrisposto per l'anno 2025 è pari a euro 461.072.788,60. Tenuto conto che lo stanziamento del capitolo 3429 dello stato di previsione del MAECI è determinato in euro 531.097.604 per l'anno 2025, la</b>





	riduzione di euro 70 milioni dell'autorizzazione di spesa non è suscettibile di generare debiti fuori bilancio.
634	La disposizione stanZIA, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le risorse occorrenti per la realizzazione di iniziative per la promozione internazionale del 2.500° anniversario della città di Napoli e per la realizzazione di connesse iniziative promozionali della città e del suo territorio. La disposizione comporta oneri per euro 6 milioni per l'anno 2025 ed è formulata come un limite di spesa.
635	<p>La norma prevede che il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri può avvalersi per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra i soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse relative ai compensi riconosciuti al contingente massimo di cinque esperti o consulenti, pari a complessivi 250.000 euro all'anno comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, sono poste a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento.</p>
636	<p>La disposizione consente ai comuni di imporre il pagamento di un diritto per la trattazione di domande di riconoscimento della cittadinanza <i>iure sanguinis</i> presentate direttamente agli ufficiali di stato civile comunali senza il tramite del consolato competente, nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente. Il contributo è fissato dal comune secondo il proprio ordinamento e non può superare gli euro 600, importo al quale, ai sensi del comma 4, è assoggettata la domanda di riconoscimento della cittadinanza <i>iure sanguinis</i> presentata presso gli uffici consolari e al quale è parametrato il contributo unificato per le controversie giurisdizionali in materia di accertamento della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 106 del presente disegno di legge. Al pagamento del diritto sono assoggettati esclusivamente i richiedenti maggiorenni, come già previsto per il pagamento dell'analogo diritto pagato per la trattazione della pratica da parte degli uffici consolari. Le domande presentate presso gli uffici consolari non possono essere assoggettate a diritti a favore degli uffici comunali, in quanto i richiedenti già versano un contributo al consolato. La disposizione comporta maggiori entrate per la finanza pubblica. L'importo dell'entrata dipende dal numero delle domande presentate, a sua volta dipendente da comportamenti individuali. L'effetto della disposizione, sicuramente positivo per la finanza pubblica, sarà pertanto quantificato a consuntivo. Si precisa che i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza di cui trattasi non sono assoggettati, a legislazione vigente, al contributo di 250 euro di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992. Infatti, nei casi contemplati dal comma 1 in esame, l'acquisto della cittadinanza italiana non si produce per effetto di una dichiarazione o istanza, ma è un effetto legale (che, a legge vigente, si produce a prescindere da qualsiasi attività dell'interessato e dipende dal fatto naturalistico della nascita e della discendenza da cittadino italiano o da atti giuridici quali l'adozione o, fino al 1983, dal matrimonio di cittadina straniera con cittadino italiano.</p>
637	La norma prevede che le ricerche di atti di stato civile formati da più di un secolo possano essere assoggettate al pagamento in favore del comune di un diritto nell'importo massimo di 300 euro. Il comune ha la facoltà di ridurre l'importo dovuto quando la ricerca è facilitata in quanto corredata dall'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le domande di atti di stato civile presentate da pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento del diritto. L'importo dell'entrata dipende dal



	numero delle domande presentate, a sua volta dipendente da comportamenti individuali. Non sono disponibili, allo stato, indici statistici affidabili sull'effettiva entità delle ricerche genealogiche presentate agli uffici di stato civile comunali, in particolare ai fini della ricostruzione della cittadinanza iure sanguinis. E' inoltre presumibile che l'introduzione del contributo comporti una riduzione nel numero delle domande, disincentivando in maniera sensibile le ricerche "a tappeto" su tutti i comuni di un'area geografica. L'effetto della disposizione, sicuramente positivo per la finanza pubblica, sarà pertanto quantificato a consuntivo.
638	La disposizione precisa che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, per mantenere la neutralità finanziaria della disposizione. Si precisa inoltre che l'importo è dovuto per il fatto della presentazione della domanda, la quale è improcedibile in caso di omesso o inesatto pagamento. I contributi riscossi restano integralmente acquisiti al bilancio comunale.
639	La disposizione porta da 300 a 600 euro l'importo dovuto per la trattazione di domande di riconoscimento di cittadinanza presentate da maggiorenni presso gli uffici consolari. L'importo è allineato con quello previsto al 636 per le domande presentate direttamente agli uffici comunali. Nel corso degli anni 2022 e 2023 il gettito di tale diritto è stato pari a circa 18 milioni annui. Considerato che la domanda di ricostruzione di cittadinanza si manifesta tuttora in termini quantitativamente molto significativi (come si può desumere dal numero di domande di appuntamento presso i consolati e di domande giudiziali), si può ipotizzare che il raddoppio dell'importo unitario del diritto dovuto non faccia diminuire il volume delle domande.
640	La disposizione interviene sulla riassegnazione del contributo agli uffici consolari, a decorrere dall'anno 2025. Attualmente, in base all'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017, si procede alla riassegnazione in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 30 per cento dei diritti consolari per cittadinanza percepiti dalle sedi consolari e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con la disposizione in esame si aumenta la predetta percentuale dal 30 per cento al 50 per cento a seguito della rideterminazione del diritto consolare per cittadinanza da 300 euro a 600 euro, ai sensi del comma 639. Nel presupposto che l'incremento del contributo presumibilmente non comporterà una diminuzione significativa nel numero di domande ricevute (in considerazione del fatto che la platea di soggetti tenuti alla corresponsione del contributo non varia e che vi è un ingente mole di richieste soprattutto in America latina), la presente disposizione determinerà un aumento delle somme che potranno essere riassegnate in favore Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contestualmente all'aumento delle somme che saranno acquisite all'erario. Ad esempio, a legislazione vigente, per ogni 300 euro riscossi, 210 sono versati all'erario e 90 sono riassegnati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A seguito dell'incremento del contributo a 600 euro, la disposizione prevede, per ciascuna domanda presentata da maggiorenne, il versamento all'erario di 300 euro, nella misura del 50%, ovvero 90 euro in più rispetto a quanto attualmente previsto. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma stabilisce, inoltre, che le somme riassegnate in favore dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinate, nella misura del 50% agli uffici consolari, in proporzione ai contributi riscossi, finalizzati al rafforzamento dei servizi alle collettività italiane all'estero e il restante 50% per le spese di funzionamento e di investimenti degli uffici all'estero.
641	La norma abroga l'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017, in conseguenza della rideterminazione delle modalità di riassegnazione del diritto consolare per la trattazione delle



	domande di cittadinanza disposta dal comma 5. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017 per i contributi riscossi fino al 31 dicembre 2024. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.																												
642	<p>La disposizione normativa comporta oneri per 6 milioni di euro per l'anno 2025. La quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte delle quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone. Le due co-presidenze erano presenti a livello di capi di Governo. I lavori si sono svolti nell'arco di due giorni, con un evento di networking serale, offerto dal Governo tedesco. La Conferenza del 2024 ha avuto luogo presso la Fiera di Berlino, interamente a disposizione, mentre i delegati sono stati alloggiati in alberghi (l'ospitalità è stata a carico dei partecipanti, ad eccezione dei partecipanti ucraini). Il costo sostenuto dal governo tedesco è stato di 12 milioni di euro. Considerato i più elevati costi della locazione dei locali prevalenti in Germania, si perviene alla stima di 6.000.000 di euro per il 2025, che possono essere suddivisi nelle seguenti voci:</p> <table border="1"> <tr> <td>Locazione sede evento</td><td>800.000</td></tr> <tr> <td>Adattamento sede evento</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>Allestimenti per l'evento (mobilio, assicurazione)</td><td>800.000</td></tr> <tr> <td>Catering (6 coffee break x 3.500 persone x costo unitario 30 euro; 1 colazione e 1 cena x 3.500 persone x costo unitario di 70 euro)</td><td>875.000</td></tr> <tr> <td>Servizi di accoglienza</td><td>1.000.000</td></tr> <tr> <td>Servizi di accredito</td><td>600.000</td></tr> <tr> <td>Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 350 persone x 250 euro)</td><td>175.000</td></tr> <tr> <td>Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 350 persone x 1.000 euro)</td><td>350.000</td></tr> <tr> <td>Noleggio autoveicoli</td><td>100.000</td></tr> <tr> <td>Sito web e comunicazione</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>2 eventi preparatori (150.000 euro ad evento)</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>Servizi di consulenza think tank</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>Imprevisti</td><td>250.000</td></tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td><td><b>6.000.000</b></td></tr> </table> <p>In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina.</p>	Locazione sede evento	800.000	Adattamento sede evento	300.000	Allestimenti per l'evento (mobilio, assicurazione)	800.000	Catering (6 coffee break x 3.500 persone x costo unitario 30 euro; 1 colazione e 1 cena x 3.500 persone x costo unitario di 70 euro)	875.000	Servizi di accoglienza	1.000.000	Servizi di accredito	600.000	Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 350 persone x 250 euro)	175.000	Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 350 persone x 1.000 euro)	350.000	Noleggio autoveicoli	100.000	Sito web e comunicazione	300.000	2 eventi preparatori (150.000 euro ad evento)	300.000	Servizi di consulenza think tank	150.000	Imprevisti	250.000	<b>TOTALE</b>	<b>6.000.000</b>
Locazione sede evento	800.000																												
Adattamento sede evento	300.000																												
Allestimenti per l'evento (mobilio, assicurazione)	800.000																												
Catering (6 coffee break x 3.500 persone x costo unitario 30 euro; 1 colazione e 1 cena x 3.500 persone x costo unitario di 70 euro)	875.000																												
Servizi di accoglienza	1.000.000																												
Servizi di accredito	600.000																												
Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 350 persone x 250 euro)	175.000																												
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 350 persone x 1.000 euro)	350.000																												
Noleggio autoveicoli	100.000																												
Sito web e comunicazione	300.000																												
2 eventi preparatori (150.000 euro ad evento)	300.000																												
Servizi di consulenza think tank	150.000																												
Imprevisti	250.000																												
<b>TOTALE</b>	<b>6.000.000</b>																												
643	La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 600.000 euro per l'anno 2025 a favore dei Comitati degli italiani all'estero. L'autorizzazione di spesa è formulata come un tetto di spesa e non può pertanto comportare oneri superiori a quelli espressamente autorizzati dalla norma. Ai relativi oneri pari a 600.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.																												
644	La disposizione prevede al comma 644 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Il fondo contribuisce al raggiungimento e al successivo mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di																												



	crescita della spesa netta in attuazione della nuova <i>governance</i> economica europea.
645-646	Le disposizioni di cui ai commi <b>645</b> e <b>646</b> stabiliscono le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni connessi all'avanzamento delle attività di ricostruzione e dei relativi cronoprogrammi di spesa, in tal modo consentendo di verificare la coerenza delle risorse assegnate con il cronoprogramma finanziario.
647-648	<p><b>La disposizione in esame prevede la possibilità di estendere la garanzia a prima richiesta ISMEA, storicamente riservata alle PMI agricole e della pesca, anche alle imprese sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa, ovvero con attività o produzioni nelle province e nei comuni individuati dall'Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.</b></p> <p><b>Il rilascio della garanzia ISMEA in favore delle predette imprese sementiere avrebbe luogo a valere sulle risorse, delle quali è titolare lo stesso Istituto, già a disposizione dell'Ente per le attività di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.</b></p> <p><b>Per quanto attiene ai contributi da utilizzare per l'abbattimento dei costi della garanzia, l'Istituto già dispone di un fondo finalizzato in tal senso, costituito sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e successivamente modificato dall'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono esclusi pertanto rifinanziamenti dell'Ente dovuti alla nuova operatività verso le citate imprese sementiere,</b></p> <p><b>Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
649	La disposizione di cui al comma <b>649</b> stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna e <b>Lombardia</b> .
650	<p>La disposizione di cui al comma <b>650</b> conseguentemente autorizzata la spesa di euro 8.600.000 per l'anno 2025, per oneri di parte corrente relativi a funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione, assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012. Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funzionamento: 3,3 milioni di euro;</li> <li>- assistenza tecnica 3: milioni di euro;</li> <li>- CAS, assistenza alla popolazione, interventi sostitutivi: 2,3 milioni di euro;</li> </ul>
651	<p>La disposizione di cui comma <b>651</b> prevede per la Regione Emilia-Romagna la proroga per l'anno 2025 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, già prorogate fino al 2024 dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 213 del 2023, al fine di garantire il necessario fabbisogno di risorse umane.</p> <p>Il relativo onere, di parte corrente, è quantificato per l'anno 2025 in 4 milioni di euro.</p>
652	<b>La disposizione di cui al comma 3-bis consente alla regione Lombardia di continuare ad avvalersi di personale con contratto di lavoro flessibile, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
653	La disposizione di cui comma <b>653</b> , modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2025, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:



			<b>2025</b>
	Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale Struttura	18.500.000
	Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
	Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
	Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
	Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000
<b>654</b>	La disposizione di cui comma <b>654</b> , al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze correlate alla ricostruzione, prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari e destinate ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dei commi 651 e 653, sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, fermo restando che le stesse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.		
<b>655</b>	La disposizione di cui comma <b>655</b> prevede la proroga all'anno 2025 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2024. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2025.		
<b>656</b>	La disposizione di cui comma <b>656</b> prevede la proroga all'anno 2025 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che configurano oneri di parte corrente.		
<b>657</b>	La disposizione di cui comma <b>657</b> prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2025 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.		
<b>658</b>	La disposizione di cui comma <b>658</b> prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico		





	2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
<b>659</b>	La disposizione al comma <b>659</b> differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
<b>660</b>	La disposizione di cui al comma <b>660</b> proroga al 31 dicembre 2025 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
<b>661</b>	La disposizione di cui al comma <b>661</b> stabilisce la proroga al 31 dicembre 2025 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2025 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 11, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
<b>662</b>	Il comma <b>662</b> dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 660 e 661, del limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2025.
<b>663</b>	La disposizione al comma <b>663</b> , lettera a) proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In linea con la precedente proroga disposta con d.l. 183 del 2020, art 17 ter, comma 3, lett. b), la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica. Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La disposizione di cui alla lettera b), n. 1) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei





fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2023, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2025	2026	2027	2028
<b>IRPEF/IRES</b>	-3,5	1,5	0,00	0,00
<b>Addizionale regionale</b>	-0,1	0,0	0,00	0,00
<b>Addizionale comunale</b>	-0,04	0,0	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-3,64</b>	<b>1,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Alla disposizione di cui alla lettera b), n. 1) vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,64 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2025 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2024, si stima una perdita IMU per l'anno 2025 pari a 15 milioni di euro, di cui 14,4 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri derivanti dal comma **663** risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l'anno 2025.

**664** La disposizione al comma **664** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

**665** La disposizione al comma **665** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

**666** La norma al comma **666** rfinanzia per 5 milioni di euro per l'anno 2025 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del D.L. n. 183/2020 allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione per l'anno 2025 di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, prevista a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ricompresi nel cratere sismico. Sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell'esenzione riferita alle precedenti annualità, si ritiene congruo l'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2025 relativo al ristoro delle minori entrate da assicurare agli enti locali interessati.

**667** La disposizione di cui al comma **667** modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2025, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2025, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

**668** Il comma **668** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.



669	Il comma <b>669</b> prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.
670	La disposizione di cui al comma <b>670</b> prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” di cui all’articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 92 milioni di euro, per l’anno 2025.
671	La disposizione di cui al comma <b>671</b> assegna 1 milione di euro per l’anno 2025 per lo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.
672	<p>Il comma <b>672</b> alla lettera a), reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell’art. 13-ter del D.L. 228 del 2021, al fine di prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, il limite di spesa complessivo per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2025 passa da 2,5 a 3,4 milioni di euro. L’onere ascrivito alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l’anno 2025.</p> <p>La lettera b) estende la proroga anche all’anno 2025 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui.</p> <p>L’onere ascrivito alla disposizione di cui alla lettera b) è pertanto pari a euro 2,5 milioni di euro per l’anno 2025</p> <p>La lett. c) interviene sul comma 3 del medesimo articolo al fine di incrementare il limite complessivo di spesa di cui ai commi 1 e 2 da 10 a 13,4 milioni di euro.</p> <p>La lettera c) si limita ad allineare le autorizzazioni di spesa.</p> <p>L’intera disposizione di cui al comma <b>672</b> comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2025.</p>
673	La disposizione di cui al comma <b>673</b> proroga fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza di cui all’art.1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Alla disposizione non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell’articolo 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76
674	<b>La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di consentire interventi di restauro e di consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009.</b>
675	<b>La disposizione stabilisce che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione</b>



	delle risorse di cui al comma 674.
676	La disposizione indica la copertura degli oneri derivanti dal comma 674, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
677	La disposizione di cui al comma 677 prevede che, al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, sia autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026 per le sole attività di progettazione degli interventi, cui provvede il Commissario per la ricostruzione post sisma 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, paria 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
678	La disposizione di cui al comma 678 prevede che al successivo finanziamento degli interventi di ricostruzione si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646.
679	La disposizione di cui al comma 679 prevede l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2025 a favore dei fabbricati abitativi distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 9 novembre 2022 e 9 marzo 2023 che hanno colpito rispettivamente alcuni territori della Regione Marche e della Regione Umbria. Relativamente ai soli fabbricati ubicati nella Regione Umbria, l'articolo 1, comma 560, della legge n. 213 del 2023, come modificato da ultimo dall'articolo 18-bis del decreto-legge n. 181 del 2023 ha previsto un'analogia esenzione ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2024 mentre alcuna agevolazione IMU è stata prevista negli anni scorsi in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato alcuni comuni della Regione Marche. Con riferimento ai profili di natura finanziaria, in relazione alla perdita di gettito dell'imposta municipale unica (IMU) da ristorare ai comuni della Regione Umbria si conferma la stima di 110.000 euro per l'anno 2025 indicata nella relazione tecnica del citato articolo 18-bis del decreto-legge n. 181 del 2023 predisposta sulla base degli elementi informativi forniti dal Dipartimento della Protezione civile. Per quanto concerne gli effetti finanziari negativi riferiti all'esenzione per i territori della Regione Marche, in considerazione dei dati forniti dal Dipartimento della protezione civile si perviene ad una stima di minor gettito dell'imposta municipale unica per l'anno 2025 pari a 86.400 euro; tale valutazione si basa sui dati delle segnalazioni pervenute alla Struttura Commissariale relativamente ai fabbricati inagibili escludendo le abitazioni principali. Nel complesso quindi il ristoro da assicurare ai comuni interessati, previa emanazione entro il 30 aprile 2025 di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, risulta pari a complessivi 196.400 euro evidenziando altresì che la predetta perdita di gettito IMU non riguarda la riserva erariale poiché l'esenzione riguarda unicamente fabbricati abitativi, per i quali il gettito IMU è di spettanza dei comuni.
680	Agli oneri di cui al comma 679, valutati in 196.400 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
681	La disposizione mira a riutilizzare le risorse originariamente destinate dal Ministero dell'istruzione e del merito all'iniziativa "Scuole innovative" nelle aree interne, destinandole a favore delle "Opere di elevata utilità sociale", di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23



dicembre 2014, n. 190, e al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015. Ciò in quanto l'INAIL e gli Enti locali hanno manifestato la difficoltà a far fronte all'iniziativa "Scuole innovative", sottolineando altresì la disparità creatasi in riferimento alle altre iniziative in essere che prevedono il pagamento dei canoni di locazione delle nuove scuole innovative da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (Scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 – 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107) o la costruzione di nuove scuole che resteranno di proprietà dell'ente locale. Ciò in quanto l'INAIL ha comunicato di aver eliminato dal proprio bilancio le risorse stanziare per la realizzazione del programma di investimenti "Scuole innovative", stralciando le iniziative dai propri piani di investimento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, tenuto conto che le risorse sono già iscritte per gli importi indicati sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'istruzione e del merito.

**682** La disposizione al comma **682** prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2025, prorogando di un anno la precedente scadenza.

Sono conseguentemente prorogate le attività di assistenza alla popolazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

**Si specifica altresì che i criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze.**

La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, corrispondente al limite di spesa previsto.

**683** Il comma **683**, conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria di cui al comma **25 682**, conferma, anche per l'anno 2025, i limiti di spesa già previsti per l'anno 2024 per il funzionamento della struttura commissariale – alle lettere a) e b) - pari a euro 2.050.000, per la proroga delle convenzioni con Invitalia – alla lettera c) - pari ad euro 2.000.000 per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme – alla lettera d) , pari ad euro 1.000.000.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000
Totale		2.050.000

La disposizione di cui al comma **683** determina un onere, di parte corrente, complessivamente pari a euro 5.050.000 per l'anno 2025.



684	La disposizione di cui al comma <b>684</b> prevede che alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e le attività di assistenza alla popolazione di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, e le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il Commissario subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.
685	<p>Il comma <b>685</b> prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma <del>27</del> <b>684</b> è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale. Si prevede altresì che Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 provvede all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 ter.</p> <p><b>Si prevede anche che il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica.</b></p>
686	La disposizione di cui al comma <b>686</b> prevede la possibilità di riconoscere ristori, incentivi o indennizzi per perdita di ricavi alle imprese che operano nei Comuni di Ischia e che hanno subito danni o perdite di fatturato a causa degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022. A tal fine è autorizzata una spesa nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente. Con ordinanza commissariale saranno definiti i requisiti di accesso all'indennizzo.
687	<p>Il comma <b>687</b> prevede il potenziamento della struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 109 del 2018 alla quale si aggiungono cinque unità di personale non dirigenziale, nei limiti complessivi di spesa di euro 228.668 per l'anno 2025, e di una figura di esperto cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo per l'anno 2025 non superiore a euro 48.000.</p> <p>È prevista inoltre la possibilità che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario cui spetta un compenso determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari ad euro 132.700 per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 409.368 per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.</p> <p>Di seguito gli elementi della quantificazione:</p>





	Trattamento accessorio lordo Stato						
	FUP	Ind. Pres.	Tot pro-capite	N. unità	TOT		
	Cat. A-F1	26.349,00	10.630,41	36.979,41	5	184.897,03	
	Straordinari						
	Tariffa	N. ore	N. mesi	Tot pro-capite	N. unità	TOT lordo dip.	TOT lordo Stato
	Cat. A-F1	18,62	30	11	6.144,60	5	30.723,00
	Spese di missione						
	Costo pro-capite	N. unità	TOT				
	500,00	6	3.000,00				
	compenso sub-commissario						
	compenso lordo dip.	compenso lordo Stato					
	100.000,00	132.700,00					





		<b>2018</b>															
		<b>Struttura commissariale</b>	<b>736.500 euro</b>														
		<b>Comuni personale</b>	<b>1.820.000 euro</b>														
		<b>TOTALE area etnea</b>	<b>2.556.500 euro</b>														
		<b>Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018</b>	<b>Anno 2025</b>														
		<b>Struttura commissariale</b>	<b>263.500 euro</b>														
		<b>TOTALE area molisana</b>	<b>263.500 euro</b>														
<b>690</b>	Il comma <b>690</b> prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.																
<b>691-692</b>	I commi <b>691</b> e <b>692</b> dispongono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e si introduce il contributo per il disagio abitativo per coloro la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui alle delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa, pertanto la disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2025.																
<b>693</b>	<p>Il comma <b>693</b> proroga al 31 dicembre 2025 l’incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del D.L. 61 del 2023. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per l’anno 2025, quantificati come segue.</p> <table><tr><td></td><td>Onere</td></tr><tr><td>missioni</td><td>300.000 €</td></tr><tr><td>esperti</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>Spese generali</td><td>1.825.300 €</td></tr><tr><td>Compenso commissario</td><td>132.700 €</td></tr><tr><td>accessorio</td><td>2.592.000 €</td></tr><tr><td>Totale</td><td>5.000.000 €</td></tr></table> <p>L’ultimo periodo del comma 36 proroga, altresì, la possibilità da parte del Commissario di avvalersi delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l’Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per le sottoscrizioni delle convenzioni di cui al precedente periodo viene autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2025. La disposizione di cui al comma 36 comporta oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2025.</p>				Onere	missioni	300.000 €	esperti	150.000 €	Spese generali	1.825.300 €	Compenso commissario	132.700 €	accessorio	2.592.000 €	Totale	5.000.000 €
	Onere																
missioni	300.000 €																
esperti	150.000 €																
Spese generali	1.825.300 €																
Compenso commissario	132.700 €																
accessorio	2.592.000 €																
Totale	5.000.000 €																
<b>694 - 701</b>	<p><b>Le disposizioni di cui ai commi da 694 a 701, reca misure urgenti per la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.</b></p> <p><b>In particolare, si disciplina il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi</b></p>																



	di riduzione della vulnerabilità sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, allo scopo autorizzando la spesa di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Si precisa che la disposizione di cui al comma 696 configura una fattispecie di rinuncia a maggior gettito, non comportando pertanto maggiori effetti finanziari negativi.
702	Al comma 702 si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a 701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
703	La disposizione proroga anche per l'anno 2025 l'autorizzazione per la Regione Campania ad avvalersi, nei territori colpiti dall'evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali. Allo scopo, per l'anno 2025, è stato complessivamente determinato, in raccordo con la Regione Campania e l'operatore, al fine di soddisfare le accresciute esigenze rappresentate dal Comune di Pozzuoli, un fabbisogno complessivo di euro 3.800.000. Agli oneri derivanti dal comma 703, pari a 3.800.000 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
704	La disposizione di cui al comma 704 incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinata al completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, della sua informatizzazione e delle relative attività strumentali, con conseguenti oneri di pari importo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
705	La disposizione di cui al comma 705 fornisce l'interpretazione autentica dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, nel senso di chiarire che le assunzioni a tempo indeterminato di personale ivi previste, per la quota oggetto di finanziamento, devono intendersi in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
706	La disposizione è volta a prevedere che una quota, fino 144 milioni per il 2025, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possa essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



	<p>Tenuto conto che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p><b>Si prevede, inoltre, che una quota delle predette risorse, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per l'anno 2026, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario. Corrispondentemente è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.</b></p> <p><b>Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa destinazione di somme la cui spesa era già scontata nei saldi tendenziali.</b></p>
707	<p><b>La disposizione di cui al comma 1-<i>bis</i> modifica il comma 1-<i>quater</i> dell'articolo 51 del decreto-legge n. 13 del 2023 che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 25-ter del Regolamento (UE) 1303/2013, introdotto dal Regolamento (UE) n. 435 del 2023, Regolamento <i>Repower</i> EU, che disciplinano misure eccezionali a sostegno delle PMI e delle famiglie vulnerabili colpite dal caro energia conseguente alla guerra in Ucraina nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.</b></p> <p><b>In particolare, l'articolo 25-ter del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede la possibilità di rendicontare spese effettuate a decorrere dal primo febbraio 2022, imputandole alle disponibilità residue dei Fondi europei FESR e FSE relativi alla Programmazione 2014-2020, con l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% e con un tetto massimo del 10% del totale delle risorse, comprese quelle derivanti dalla misura REACT-EU. Le operazioni possono essere finanziate indifferentemente dal FERS o dal FSE.</b></p> <p><b>Al fine di dare attuazione al Regolamento UE i programmi nazionali e regionali stanno provvedendo a rendicontare, tra l'altro, la misura "bonus sociale energia elettrica" di cui art. 1, comma 17, legge n. 197 del 2022 ed i suoi precedenti nella decretazione d'urgenza adottata nel corso del 2022.</b></p> <p><b>In merito alla destinazione dei rimborsi UE relativi alla misura in esame, la disposizione vigente ne prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183 che si rendano disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento; tali risorse potranno essere destinate al finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni analoghe al bonus sociale previsto dal dall'articolo 1, comma 18, legge n. 197 del 2022</b></p> <p><b>Per effetto di tale disposizione, tenuto conto delle riprogrammazioni effettuate dai Programmi nazionali, si stima che saranno trasferite a CSEA, nell'arco di un periodo che va dai prossimi mesi fino al 2026, risorse complessive per circa 880 milioni di euro, di cui circa 700 milioni di euro provenienti da rimborsi UE.</b></p> <p><b>Al riguardo, la proposta normativa integra le finalità e le procedure di utilizzo delle risorse, prevedendo che le stesse possano essere destinate anche ad investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, individuate con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</b></p> <p><b>In tale formulazione, le risorse derivanti dalla rendicontazione nei programmi europei della misura <i>bonus</i> sociale energia elettrica andranno ad integrare delle risorse già destinate dal comma 1 dell'articolo 94 del disegno di legge di bilancio per il 2025, per la predisposizione di un piano stralcio relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, piano da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'ARERA.</b></p>



	<b>La disposizione non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b>
<b>708</b>	<b>La disposizione normativa dispone il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici del fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per gli anni 2025 e 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
<b>709</b>	<b>La norma assegna un contributo straordinario alla regione Valle d'Aosta per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani. La norma comporta oneri pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
<b>710</b>	<p>Le disposizioni recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il 19 ottobre 2024, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019 n.154 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione.</p> <p>In particolare, il comma 710 determina in 432,700 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022). Si ricorda che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, al comma 554 dell'articolo 1, ha codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione fino all'anno 2026.</p> <p>La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per euro 432,700 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2033.</p>
<b>711</b>	<b>La disposizione prevede il versamento da parte della regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo di euro 422.689.368 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 422.689.368 per l'anno 2025.</b>
<b>712</b>	<p>Il <b>comma 712</b> è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova governance economica europea di cui al <b>comma 787</b>. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. Si ricorda che il <b>comma 787</b> prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.</p> <p>Nello specifico, gli accantonamenti che la Regione effettua, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, sono stabiliti in misura pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinati</p>



	<p>considerando anche i comuni situati sul relativo territorio.</p> <p>La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al <b>comma 787</b>.</p>
713	<p>Le disposizioni recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna sottoscritto il 20 ottobre 2024.</p> <p>In particolare, il comma 713 determina in 306,400 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026. Si ricorda che il precedente accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.</p> <p>Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la disposizione non determina alcuna variazione del concorso della Regione a decorrere dall'anno 2026.</p>
714	<p>Il <b>comma 714</b> prevede il versamento da parte della regione Sardegna dell'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 92.568.134 per l'anno 2025.</p>
715	<p>Il <b>comma 715</b> è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al <b>comma 787</b>. Si ricorda che il <b>comma 787</b> prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, gli accantonamenti della Regione sono determinati in misura pari a euro 27 milioni per l'anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed euro 134 milioni per l'anno 2029.</p> <p>La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al <b>comma 787</b>.</p>
716	<p>I <b>commi da 716 a 718</b> recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 19 ottobre 2024 con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi, nel rispetto della procedura concordata di cui all'articolo 104 del DPR n. 670 del 1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p> <p>In particolare, il comma 716 prevede il versamento, <b>entro il 31 marzo 2025</b>, da parte delle province autonome di Trento e Bolzano al bilancio dello Stato rispettivamente dell'importo di euro 154.943.007 e di euro 103.687.794, quantificato in via definitiva, per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a complessivi euro 258.630.801 per l'anno 2025.</p>
717	<p>Il <b>comma 717</b> è finalizzato a definire, attraverso l'inserimento di un comma 4-novies all'articolo 79 dello Statuto di cui al DPR n. 670 del 1972, da approvare con la procedura di cui all'articolo 104 del medesimo DPR n. 670 del 1972, gli accantonamenti in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica</p>





	<p>europea di cui al <b>comma 787</b>. Si ricorda che il <b>comma 787</b> prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Specularmente il citato comma 4-septies dell'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome.</p> <p>Nello specifico, il predetto accantonamento è determinato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 per la Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Bolzano. Il contributo delle Province autonome è determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza.</p> <p>La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al <b>comma 787</b>.</p>
718	Il <b>comma 718</b> non determina effetti finanziari.
719	<p>Le disposizioni recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta sottoscritto il 20 ottobre 2024.</p> <p>In particolare, il <b>comma 719</b> determina in 82,246 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 30 ottobre 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. Si ricorda che il suddetto accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.</p> <p>Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la norma non determina effetti di natura finanziaria.</p>
720	La norma prevede il versamento da parte della regione Valle d'Aosta dell'importo di euro 8.081.183 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in misura pari a euro 8.081.183 per l'anno 2025.
721	<p>Il <b>comma 721</b> è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, anche per conto dei propri enti locali, in attuazione della nuova governance economica europea di cui al <b>comma 787</b>. Si ricorda che il <b>comma 787</b> prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica della Regione, anche per conto dei propri enti locali, è determinato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 20 milioni di euro per</p>





	<p>l'anno 2029.</p> <p>La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al <b>comma 787</b>.</p>
722	<p>I <b>commi da 722 a 724</b> recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana sottoscritto il 19 ottobre <b>2024</b>.</p> <p>In particolare, il <b>comma 722</b> determina in 800,8 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 16 dicembre 2021. Si ricorda che il suddetto accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, l'accordo non determina effetti finanziari.</p>
723	<p>Il <b>comma 723</b> prevede il versamento da parte della Regione siciliana dell'importo di euro 451.363.715 in favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 451.363.715 per l'anno 2025.</p>
724	<p>Il <b>comma 724</b> è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al <b>comma 787</b>. Si ricorda che il <b>comma 787</b> prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, l'accantonamento in bilancio della Regione è determinato in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l'anno 2029.</p> <p>I corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica sono già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al <b>comma 787</b>.</p>
725	<p><b>Il comma 725 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di promuovere un'economia e una crescita sostenibili in relazione all'ambiente marino. La norma determina oneri pari a 3 milioni di euro nell'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.</b></p>
726 729	<p>– La disposizione in esame prevede (<b>commi da 726 a 729</b>) che al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, il termine per la modifica delle aliquote applicabili nell'anno 2025 è differito al 15 aprile 2025. Contestualmente, al <b>comma 727</b>, si prevede la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i predetti anni d'imposta, quindi, le Regioni e le Province hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF per</p>



	<p>il medesimo anno 2024 apportate dal citato decreto legislativo.</p> <p>Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 68/2011, per le Regioni a statuto ordinario l'aliquota dell'addizionale regionale riferita ai redditi imponibili ricadenti nel primo scaglione IRPEF non può superare il valore di 1,73% mentre il limite massimo dell'aliquota complessiva applicabile sui redditi imponibili degli altri scaglioni risulta pari a 3,33%.</p> <p>Per effetto della proposta in esame per gli anni dal 2025 al 2027 non si registrano effetti in termini di gettito a titolo di addizionale stante la facoltà per Regioni e Province Autonome di confermare le aliquote riferite agli scaglioni attualmente in vigore. I <b>commi da 726 a 729</b>, pertanto, non determinano effetti finanziari.</p>
730	<p>Il <b>comma 730</b>, prevedendo un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale <b>anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario</b>, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comporta oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025.</p> <p><b>Si prevede, poi, un criterio di riparto dell'importo incrementale complessivo di 120 milioni di euro per l'anno 2025, stabilendo che tale quota vada a quelle Regioni che, in virtù dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, avrebbero assegnazioni potenzialmente maggiori rispetto alle quote del fondo assegnate nel 2020. Tali modifiche non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.</b></p>
731	<p><b>La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto proroga all'anno 2025 i criteri di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, che attualmente prevedono per gli anni 2023 e 2024 che una quota pari a euro 4.873.335.361,50 sia ripartita tenendo conto delle percentuali utilizzate per l'anno 2020, mentre la quota residua dovrà essere ripartita in base ai costi standard e ai livelli adeguati di servizio. Inoltre, fissa al 30 giugno 2025 il termine per la determinazione dei livelli adeguati di servizio, attraverso un decreto ministeriale che sarà adottato sentita la Conferenza unificata. I livelli adeguati di servizio saranno applicati a decorrere dal 2026, per cui nel 2025 si applicheranno i soli costi standard.</b></p>
732	<p><b>La norma assegna un contributo in favore del comune di Brescia, da destinare a interventi infrastrutturali pari ad un 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguenti oneri di pari importo. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</b></p>
733	<p><b>La norma è finalizzata a finanziare un progetto destinato a fronteggiare gli episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente mediante l'installazione di dispositivi per l'inibizione delle frequenze (<i>jammer</i>). Ciò, al fine di evitare la comunicazione con l'esterno da parte dei candidati che siano muniti di apparecchiature ricetrasmittenti, attraverso una soluzione di oscuramento dei segnali radio nelle aule.</b></p> <p><b>Si prevede che le modalità di erogazione delle risorse siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy. La soluzione che si prevede è quella di analizzare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula sede dello svolgimento dell'esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento. Ciò garantirebbe che l'uso dei sistemi di oscuramento sia attivo solo in caso di necessità, riducendo al minimo l'uso dei sistemi di <i>jamming</i>, per questioni di salvaguardia della salute e riduzione di potenziali interferenze su altri sistemi.</b></p>



Dovrà essere previsto l'utilizzo, a seconda della dimensione dell'aula di esame, di uno o più dispositivi posti all'interno dell'aula, in grado di rilevare le comunicazioni radio. Attraverso questo strumento sarà possibile fare una scansione dello spettro radio comparando i risultati a dei livelli radio di riferimento. Quando i livelli si discosteranno da un range predefinito, verrà segnalata l'inusuale attività rilevando le frequenze coinvolte ed attivando il *jammer*.

Sotto il profilo finanziario, l'intera soluzione richiede:

- una fase di test per le verifiche di copertura e configurazione nonché la progettazione e lo sviluppo del software/algoritmo per la gestione delle rilevazioni e dell'attivazione automatica dell'oscuramento radio;
- un sistema centralizzato di monitoraggio degli apparati e delle funzioni/anomalie.

Le aule che sono sede di esame per il conseguimento della patente di guida sono 130 distribuite sugli Uffici della Motorizzazione Civile del territorio nazionale.

L'intervento, che prevede un cronoprogramma di 12 mesi, dovrà prevedere almeno quattro fasi:

1. fase di progettazione di alto livello
  - in questa fase si procede con:
    - Governance
    - Verifica e analisi di aspetti normativi
    - Supporto alla gestione dei rapporti con le istituzioni (MIMIT)
2. fase di *assesment*
  - in questa fase si rileva la geometria dell'aula e la conseguente copertura di rilevazione e oscuramento
3. fase di analisi del segnale radio in assenza di esame (punto zero)
  - In questa fase si effettueranno le analisi radio per stabilire una baseline di rumore in assenza di attività.
4. fase di installazione della soluzione su tutto il territorio
  - fase di esecuzione e di realizzazione del sistema su tutte le aule.

Per l'attuazione dell'intervento è stato stimato un costo complessivo pari ad euro 4.965.000,00, cui si provvede a valere sui fondi stanziati in Tabella B di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si riportano, di seguito, la tabella relativa al cronoprogramma e la tabella relativa ai costi:

**Cronoprogramma**

Fasi del progetto	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
Fase di Progettazione/Governance												
Fase di assesment												
Fase di analisi del segnale radio in assenza di esame (punto zero)												
Fase di installazione della soluzione su tutto il territorio												
Test e collaudo												
Fase di esercizio (12 mesi)												

Costi



Attività progettuali	Qty	Costo unitario	Costo complessivo (IVA inclusa)	Costo totale (IVA inclusa)
Fase di Governance				480.000,00 €
Fase di assessment				65.000,00 €
Sopralluoghi	130	300,00 €	39.000,00 €	
Documento di analisi	130	200,00 €	26.000,00 €	
Fase di analisi del segnale radio in assenza di esame (punto zero)	130			1.371.500,00 €
Installazione sistemi di rilevazione	130	9.500,00 €	1.235.000,00 €	
Rilevamento	130	750,00 €	97.500,00 €	
Documento di analisi	130	300,00 €	39.000,00 €	
Fase di installazione della soluzione su tutto il territorio	130			2.645.500,00 €
Installazione sistemi di jamming	130	16.500,00 €	2.145.000,00 €	
Sviluppo dell'applicazione	130	1.700,00 €	221.000,00 €	
Realizzazione del sistema di monitoraggio	130	1.200,00 €	156.000,00 €	
Test e collaudo	130	650,00 €	84.500,00 €	
Documentazione	130	300,00 €	39.000,00 €	
Fase di esercizio (12 mesi)				403.000,00 €
Monitoraggio	130	2.500,00 €	325.000,00 €	
Assistenza	130	600,00 €	78.000,00 €	
<b>Totale</b>				<b>4.965.000,00 €</b>

La norma, pertanto, reca un onere complessivo pari a 4,965 milioni per l'anno 2025 che garantiscono la fornitura, l'installazione e la gestione per il primo anno di attività del sistema. A partire dal secondo anno, con oneri a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sarà garantita una manutenzione e gestione delle infrastrutture il cui costo è stimato in circa 400.000 euro annuo (come da voci monitoraggio e assistenza nella tabella). Tali oneri graveranno pertanto sul capitolo di spesa 1276 della competente Direzione generale del Ministero.

734 La norma prevede che si applichino anche negli anni 2025 e 2026 i criteri di premialità di cui al comma 1-ter, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, per cui ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, si fa riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2023 e 2024, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale previsione non determina effetti finanziari.

Al fine di aggiornare la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno), per il riparto di risorse per investimenti in favore delle Regioni a statuto ordinario, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'istituzione del predetto tavolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai relativi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

735 La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per le esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle, con conseguenti oneri di pari importo cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.

736 La norma prevede per il rafforzamento dei servizi sociali, l'istituzione di fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartire sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni. La norma comporta oneri pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025.



La disposizione prevede ai commi da 737 a 741 che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente, per i Comuni della regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell'incasso dell'addizionale e, parallelamente la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. A tal fine, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, di cui l'importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L'INPS è infatti destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, convertito con legge 166/2008, nonché dall'articolo 4, comma 75, della legge 92/2012.

Invece, l'importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti).

Come nel caso della Regione Calabria, qualora la Regione Abruzzo non disponga il versamento entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

L'effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l'onere dell'addizionale d'imbarco dai passeggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all'onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

In merito ai profili di quantificazione, si precisa che i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Pescara nell'anno 2023 risultano essere circa **872.701**, generando un importo complessivo per il gettito dello Stato pari a 2.890.414,00 euro.

Ad ogni modo, si ritiene che i versamenti complessivi a partire dall'anno 2025 dovrebbe essere incrementati fino a 4.763.000 euro, per un totale stimato di transiti di 1.465.200 pax in considerazione della dinamica di aumento del traffico passeggeri.

La somma sarà versata al bilancio dello Stato dalla Regione Abruzzo per la successiva riassegnazione per le finalità previste dalla normativa vigente.

	Fonte normativa	Entità della misur a	Destinazione del gettito	Quota regione Abruzzo 2023



	1)			Articolo 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350	1 euro	30 milioni di euro → apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa	444.679 euro
				Quota eccedente 30 milioni di euro → fondo istituito presso il Ministero dell'interno da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti (40%) e al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (60%)			
	2			Articolo 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296	0,50 euro	Apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.	222.340,00 euro
	3			Articolo 2, comma 5-bis, decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con legge 27 ottobre 2008, n. 166	3 euro	INPS	1.334.037,00 euro
	4			Articolo 4, comma 75, legge 28 giugno 2012, n. 92 (e articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge	2 euro	INPS	889.358 euro





		31 marzo 2005, n. 43				
	2.890.414,00 euro					
	<p>Per quanto riguarda gli importi ad oggi assegnati ai comuni abruzzesi del sedime aeroportuale, gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi allo scorso anno, quando le risorse sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 maggio 2023. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati dal prospetto allegato.</p>					



COMUNE	PROV	Enti per i quali è stato disposto il pagamento in data 17/05/2022 *	Enti con sospensione pagamento (art.161, comma 3, decreto legislativo 18/8/2000, n.267)
PROV .AUTONOMA BOLZANO	BZ	1.775,49	
FOSSANO	CN	3.573,11	
SAVIGLIANO	CN	2.822,74	
CASELLE TORINESE	TO	111.423,67	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO		520,15
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	56.687,22	
BERGAMO	BG	4.247,75	
GRASSOBBIO	BG	66.170,95	
ORIO AL SERIO	BG	373.462,84	
SERATE	BG	83.053,28	
MONTICHIARI	BS	28,99	
MILANO	MI	40.669,78	
PESCHIERA BORROMEO	MI	227.400,94	
SEGRATE	MI	39.357,85	
CARDANO AL CAMPO	VA	75.898,33	
CASORATE SEMPIONE	VA	34.499,23	
FERNO	VA	324.292,83	
LONATE POZZOLO	VA	172.496,18	
SAMARATE	VA	32.429,29	
SOMMA LOMBARDO	VA	193.195,73	
VIZZOLA TICINO	VA	16.421,64	
GENOVA	GE	49.055,82	
BOLZANO	BZ	826,65	
LAIVES	BZ	948,84	
QUINTO DI TREVISO	TV	10.952,03	
TREVISO	TV	94.917,57	
VENEZIA	VE	371.813,03	
SOMMACAMPAGNA	VR	91.535,30	
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	27.091,17	
RONCHI DEI LEGIONARI	GO	15.432,85	
SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	523,51	
SAN PIER D'ISONZO	GO	6.217,78	
TURRIACO	GO	5.738,71	
BOLOGNA	BO	291.747,11	
CALDERARA DI RENO	BO	50.696,66	
FORLI'	FO	3.328,66	
PARMA	PR	4.632,21	
RIMINI	RN	6.686,49	
RICCIONE	RN	1.874,07	
FIRENZE	FI	66.344,41	
SESTO FIORENTINO	FI	22.496,10	
GROSSETO	GR	66,31	
CAMPO NELL'ELBA	LI	214,23	
PISA	PI	179.183,96	
ASSISI	PG	1.486,31	
BASTIA UMBRA	PG	2.972,62	
PERUGIA	PG	10.404,18	
FALCONARA MARITTIMA	AN	18.826,61	
CIAMPINO	RM	31.492,57	
ROMA	RM	107.074,71	
FIUMICINO	RM	1.165.850,07	
SAN GIOVANNI TEATINO	CH	8.182,33	
PESCARA	PE	19.813,89	
CASORIA	NA	32.184,11	
NAPOLI	NA	406.124,93	

\* Per assegnazioni di importo inferiore ad euro 12 non viene disposta l'erogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120

Pertanto, nel 2023 i comuni abruzzesi hanno ottenuto la somma complessiva di euro **27.996,22** (19.813,89, a Pescara –8.182,33 a San Giovanni Teatino).

742 – **Le disposizioni prevedono che per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi**  
743 **aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati**



	<p>dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri predetti, come definiti in apposita conferenza di servizi. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</p> <p>La norma comporta oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</p>
744 – 745	<p>La disposizione al comma 744 novella l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di introdurre, con i nuovi commi da 11-<i>bis</i> a 11-<i>quinquies</i>, una specifica disciplina relativa alla comunicazione, a cura di ENAC dei dati necessari ad operare la verifica della correttezza dell'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri istituita ai sensi del citato articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 da parte dei vettori, anche ai fini dell'eventuale azione di recupero da parte dell'autorità vigilante, ove questi non applichino correttamente il prelievo base e il relativo incremento disposto dal nuovo comma 3-<i>quinquies</i> dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, introdotto dal comma 745 del presente provvedimento. La disposizione non innova, invece, la disciplina della riscossione dell'addizionale prevista in capo ai gestori aeroportuali, i quali già a legislazione vigente operano in nome e per conto dell'erario la riscossione dell'addizionale, unitamente ai diritti di imbarco di propria spettanza. Vengono, inoltre, disciplinate, al nuovo comma 11-quater talune comunicazioni relative alla predetta procedura di riscossione, che non viene modificata se non al fine di precisarne, in coerenza con il vigente art. 6-<i>quater</i> succitato, la tempistica di riversamento, nonché le sanzioni per l'eventuale omissione delle predette comunicazioni (comma 11-<i>sexies</i>).</p> <p>Al comma 745 introduce, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli extra-UE con partenza dagli scali aeroportuali che, con riferimento all'anno precedente, hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui. Tale incremento è destinato ai comuni nel cui territorio insiste il sedime aeroportuale ma nel caso in cui i comuni in questione abbiano una popolazione inferiore a 15mila abitanti, il gettito è riversato alla Provincia o alla città metropolitana.</p> <p>Sulla base dei dati relativi al traffico aereo passeggeri (in partenza e arrivo) relativi all'anno 2023 (fonte Assoaeroporti) sono stati selezionati 6 scali aeroportuali che hanno realizzato un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri; nella stima si considerano però anche gli aeroporti di Bologna e Milano Linate che, pur avendo realizzato nel 2023 un numero di passeggeri di poco inferiore a 10 milioni, sulla base dei dati 2024 (fino al mese di ottobre) si ritiene che nel corrente anno supereranno tale soglia. Per gli aeroporti considerati si rileva un numero complessivo di passeggeri di circa 136,5 milioni: atteso che il valore indicato si riferisce sia agli imbarchi che agli arrivi, ai fini della stima si considera il 50% (68,2 milioni).</p> <p>Inoltre, in base alle statistiche di ENAV (anno 2023) si stima che l'incidenza dei passeggeri, da e verso destinazioni extra-UE, sia pari al 23,36%: applicando tale peso al dato dei passeggeri sopra indicato si determina un maggior gettito annuo derivante dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di circa 8 milioni di euro.</p> <p>Secondo quanto previsto dal comma 3-<i>decies</i>, le maggiori somme derivanti dall'incremento in esame sono versate dai gestori aeroportuali direttamente in favore degli enti beneficiari secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo. Considerato che la norma decorre dal 1° aprile 2025 nel primo anno di applicazione si ha un maggior gettito di 5,33 milioni di euro (corrispondente a quattro bimestri su sei) mentre dal 2026 si realizza un incremento di gettito annuo di 8 milioni di euro.</p>



	<p>Si specifica altresì che i Comuni e le Province o le Città metropolitane destinano l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti.</p> <p>Con decreto del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla riscossione, al riversamento e al riparto in favore degli enti interessati.</p>
746	<p>La norma intende estendere a Brindisi le disposizioni in materia di continuità territoriale di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 modificato da ultimo dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 132 del 2023.</p>
747 748	<p>Le disposizioni prevedono che per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Brindisi, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea, sia autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri predetti, come definiti in apposita conferenza di servizi.</p> <p>La norma comporta oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</p>
749	<p>La norma prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente un contributo straordinario alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche, sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Tali risorse sono ripartite tra i comuni della regione Calabria. Con deliberazione della giunta regionale sono individuati i comuni destinatari delle risorse e gli interventi da finanziare.</p> <p>La norma comporta oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</p>
750	<p>La disposizione, <b>al comma 750</b>, prevede che, entro il 15 aprile 2025, i Comuni possano adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina IRPEF relativamente alle modifiche degli scaglioni di reddito.</p>
751	<p>Inoltre, si stabilisce, <b>al comma 751</b>, la facoltà, per i soli anni d'imposta dal 2025 al 2027, di continuare a utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF apportate per tale anno dal citato decreto legislativo.</p>
752	<p>Infine, <b>al comma 752</b>, si prevede che, in caso di non ottemperanza dei Comuni nei termini fissati per gli anni dal 2025 al 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Con riferimento ai profili di natura finanziaria, non si ascrivono effetti alle disposizioni sopra commentate, in considerazione della circostanza che i Comuni possono determinare l'aliquota dell'addizionale comunale nel limite massimo previsto dello 0,8% (il limite è elevato a 0,9% per il solo Comune di Roma), senza alcun ulteriore limite per ciò che concerne gli scaglioni di reddito. Pertanto, ferma restando la facoltà di utilizzare per tre anni ancora gli scaglioni IRPEF previgenti, i</p>



	Comuni potranno rimodulare le aliquote in ragione dei nuovi scaglioni IRPEF al fine di sterilizzare ogni effetto negativo in termini di gettito.																																										
753	<p>Il <b>comma 753</b>, alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, ridetermina, rispettivamente, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale e della sua ripartizione a partire dal 2026, cogliendo anche gli effetti prodotti a partire dal 2030 dall’articolo 9-terdecies comma 2 della L 76/2024, come riportato nella tabella che segue:</p> <table><tr><th>FSC</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>a decorrere dal 2031</th></tr><tr><td>FSC Legge n. 232/2016</td><td>6.760.590.365</td><td>6.760.590.365</td><td>6.760.590.365</td><td>7.980.590.365</td><td>7.908.608.365</td><td>8.672.531.365</td></tr><tr><td>Taglio decreto legge 76 del 2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-4.014.252</td><td>-4.014.252</td></tr><tr><td>Incremento comma 449 d-quater da legge di bilancio</td><td>112.000.000</td><td>168.000.000</td><td>224.000.000</td><td>280.000.000</td><td>310.000.000</td><td>310.000.000</td></tr><tr><td>FSC post legge di bilancio</td><td>6.872.590.365</td><td>6.928.590.365</td><td>6.984.590.365</td><td>8.260.590.365</td><td>8.214.594.113</td><td>8.978.517.113</td></tr><tr><td>FSC variazione</td><td>112.000.000</td><td>168.000.000</td><td>224.000.000</td><td>280.000.000</td><td>305.985.748</td><td>305.985.748</td></tr></table>	FSC	2026	2027	2028	2029	2030	a decorrere dal 2031	FSC Legge n. 232/2016	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365	Taglio decreto legge 76 del 2024					-4.014.252	-4.014.252	Incremento comma 449 d-quater da legge di bilancio	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000	310.000.000	FSC post legge di bilancio	6.872.590.365	6.928.590.365	6.984.590.365	8.260.590.365	8.214.594.113	8.978.517.113	FSC variazione	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	305.985.748	305.985.748
FSC	2026	2027	2028	2029	2030	a decorrere dal 2031																																					
FSC Legge n. 232/2016	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365																																					
Taglio decreto legge 76 del 2024					-4.014.252	-4.014.252																																					
Incremento comma 449 d-quater da legge di bilancio	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000	310.000.000																																					
FSC post legge di bilancio	6.872.590.365	6.928.590.365	6.984.590.365	8.260.590.365	8.214.594.113	8.978.517.113																																					
FSC variazione	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	305.985.748	305.985.748																																					
754	<p>Il <b>comma 754</b> istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.</p> <p>Le disposizioni di cui ai <b>commi 753 e 754</b> comportano oneri a carico della finanza pubblica come riportato nella tabella che segue:</p> <table><tr><th>Legge Bilancio</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>a decorrere 2030</th></tr><tr><td>Oneri</td><td>56.000.000</td><td>112.000.000</td><td>168.000.000</td><td>224.000.000</td><td>280.000.000</td><td>310.000.000</td></tr></table>	Legge Bilancio	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere 2030	Oneri	56.000.000	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000																												
Legge Bilancio	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere 2030																																					
Oneri	56.000.000	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000																																					
755 – 756	<p>La norma, al <b>comma 755</b>, è volta a incrementare di 5 milioni di euro, per l’anno 2025, il Fondo a sostegno degli enti in deficit strutturale di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, da destinare ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna con popolazione tra i 20.000 ed i 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 con durata dall’anno 2014 all’anno 2023, e ancora sotto il controllo della Corte dei conti. Al riparto delle risorse stanziato sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre 2023 si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.</p> <p>Dalla disposizione di cui al <b>comma 755</b> derivano oneri a carico della finanza pubblica pari a 5 milioni di euro per l’anno 2025, ai quali si provvede, ai sensi del <b>comma 756</b>, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190,</p>																																										
757	<p>Il <b>comma 757</b> prevede alcune modifiche alla disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’articolo 1, commi 817, 821 e 825 della legge n. 160 del 2019. In particolare, la lettera <i>a)</i> modifica il <b>comma 817</b> precisando che il principio dell’invarianza di gettito del CUP deve essere realizzato attraverso una determinazione ragionevole e graduale delle tariffe sulla base di determinati parametri indicati dalla norma. In merito non si ascrivono effetti di natura finanziaria considerato che la modifica è volta solo a definire la modalità di realizzazione del suddetto principio di invarianza finanziaria. In merito alla lettera <i>b)</i> che sostituisce la lettera <i>d)</i>, del <b>comma 821</b>, dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 ugualmente non si rilevano effetti di natura finanziaria poiché la presente disposizione è volta solo a precisare che il regolamento del CUP deve indicare la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni nella sola ipotesi in cui il comune svolga il servizio.</p> <p>Alla lettera <i>f)</i> del <b>comma 821</b> viene aggiunta la facoltà per i comuni di ridurre fino alla metà il canone dovuto per gli impianti ubicati su suolo privato, o comunque su ambiti privati: trattandosi di una facoltà per gli enti non si rilevano effetti sul piano finanziario.</p> <p>Anche in relazione alla lettera <i>c)</i>, che modifica il <b>comma 825</b> della medesima legge n. 160 del 2019 non si ascrivono effetti considerato che la proposta in esame risulta coerente con</p>																																										





		<b>L'indirizzo interpretativo del Dipartimento delle finanze di cui alla circolare n. 3/DF del 2023.</b>
758		<b>Il comma 758 prevede un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile noto come «Torre di via Antonini» nel comune di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile, a valere su un Fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione finanziaria di 50.000 euro per l'anno 2025. La disposizione determina oneri pari a 50.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</b>
759 765	-	La disposizione di cui al <b>comma 759</b> comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. I <b>commi da 760 a 765</b> , volti a disciplinare le modalità di riparto e gestione del fondo, non determinano effetti finanziari. <b>Le modifiche apportate in sede parlamentare non comportano oneri, in quanto specificano che le risorse stanziare dal comma 759 sono destinate ai comuni</b> che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento, ampliando, pertanto, la platea dei comuni beneficiari ma nei limiti delle risorse previste.
766		<b>Il comma 766 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027 per potenziare le attività in favore dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, La norma determina oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027 che costituisce limite di spesa.</b>
767		<b>Il comma 767 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali la definizione delle modalità di attuazione del comma 766 anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 766.</b>
768		<b>La norma dispone la copertura degli oneri di cui al comma 766, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.</b>
769 771	-	Le disposizioni prevedono, in via straordinaria e temporanea, un rafforzamento dell'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria, mediante l'istituzione di un fondo nel bilancio del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. Sono stabiliti requisiti specifici per accedere a tale fondo, il quale è ripartito in proporzione alle spese sostenute per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente e nei limiti delle risorse disponibili del fondo.
772		<b>Il comma 772 comporta un onere di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, incrementando il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 23, per l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei comuni.</b>
773 774	-	<b>I commi 773 e 774 prevedono un incremento di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, iscritte nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi del comma 783 della predetta legge.</b>





	<p>Le risorse incrementalі saranno ripartite tra province e città metropolitane sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022 è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane relativamente al triennio 2022- 2024. I corrispondenti importi sono iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442 all'uopo istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. È in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025- 2027 che determinerà sia la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse aggiuntive previste a legislazione vigente che il riparto dei contributi e dei fondi di parte corrente di cui al comma 783. Le risorse di cui al <b>comma 773</b> sono ripartite tra i due comparti con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse di cui ai vigenti commi 783, 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite con decreto da adottare entro il 31 marzo 2025. Il <b>comma 773</b> determina oneri pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.</p>
775 – 778	<p><b>Le disposizioni prevedono che ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del TUEL, sia attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo complessivo per tutti gli enti interessati di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui al primo periodo è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.</b></p> <p><b>Inoltre, l'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa annualmente con decreto del Ministero dell'interno, nel limite di 25 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026.</b></p> <p><b>L'individuazione della soglia demografica dei 1.000 abitanti risponde all'esigenza di assegnare agli enti in dissesto di piccolissime dimensioni, che presentano maggiori difficoltà nel reperire ed incrementare la propria massa attiva, un contributo che risulti adeguato a fronteggiare l'esposizione debitoria relativa alla gestione liquidatoria. Un'eventuale soglia più ampia, infatti, e una platea di destinatari più estesa determinerebbe l'assegnazione ai comuni beneficiari di un contributo inferiore e come tale non idoneo a perseguire le finalità dell'intervento normativo.</b></p> <p><b>L'anticipazione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 che è pari a 1.034.167.794,21 euro alla data del 27 novembre 2024.</b></p>
779	<p><b>La norma di cui al comma 779 chiarisce cosa debba intendersi per maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, specificando che è solo quello che deriva dall'attività di recupero evasione. Non determina effetti finanziari.</b></p>



780	<p>Il <b>comma 780</b> dispone l’abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.</p> <p>La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico calcolato, per ciascun sottosettore, come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023.</p> <table><tr><td>(milioni di euro)</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Fabbisogno</td><td>5.575</td><td>2.295</td></tr></table> <p>L’effetto migliorativo dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, tenuto conto degli interessi sulle giacenze, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.</p> <p>Impatto abrogazione Tesoreria Unica Mista - dati in mln euro</p> <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td><td>2031</td><td>2032</td><td>2033</td><td>2034</td><td>2035</td><td>dal 2036</td></tr><tr><td>Fabbisogno</td><td>109</td><td>202</td><td>243</td><td>255</td><td>273</td><td>287</td><td>292</td><td>296</td><td>299</td><td>302</td><td>303</td></tr><tr><td>Indebitamento</td><td>141</td><td>232</td><td>259</td><td>274</td><td>296</td><td>311</td><td>317</td><td>321</td><td>323</td><td>325</td><td>325</td></tr><tr><td>Saldo netto da finanziare</td><td>85</td><td>209</td><td>250</td><td>260</td><td>270</td><td>275</td><td>278</td><td>283</td><td>286</td><td>289</td><td>292</td></tr></table>	(milioni di euro)	2026	2027	Fabbisogno	5.575	2.295		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036	Fabbisogno	109	202	243	255	273	287	292	296	299	302	303	Indebitamento	141	232	259	274	296	311	317	321	323	325	325	Saldo netto da finanziare	85	209	250	260	270	275	278	283	286	289	292
(milioni di euro)	2026	2027																																																					
Fabbisogno	5.575	2.295																																																					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036																																												
Fabbisogno	109	202	243	255	273	287	292	296	299	302	303																																												
Indebitamento	141	232	259	274	296	311	317	321	323	325	325																																												
Saldo netto da finanziare	85	209	250	260	270	275	278	283	286	289	292																																												
781	<p><b>Il comma 781 prevede che per le esigenze di potenziamento degli interventi infrastrutturali in favore dei comuni costieri capoluogo di provincia della Regione siciliana e della regione Calabria con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, con particolare riferimento alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, ai lavori su opere infrastrutturali relativi a edifici pubblici, con particolare riguardo a scuole e asili nido, nonché al potenziamento delle infrastrutture idriche, sia autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</b></p> <p>La norma determina oneri pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede ai sensi del comma 783.</p>																																																						
782	<p><b>Il comma 782 stabilisce le modalità di riparto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.</b></p>																																																						
783	<p><b>Il comma 783 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 781, pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p>																																																						
784 – 788	<p>I <b>commi da 784 a 788</b> definiscono, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’ammontare complessivo del contributo alla finanza pubblica da parte di ciascun sotto-comparto degli enti territoriali e le modalità ed i criteri per la determinazione del concorso in capo a ciascun ente.</p>																																																						
789	<p>Il successivo <b>comma 789</b> prevede, poi, la costituzione di un fondo di parte corrente non spendibile per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, precisando che la costituzione del fondo è finanziata attraverso risorse di parte corrente.</p> <p>Le disposizioni di cui ai <b>commi da 784 a 789</b> prevedono effetti finanziari positivi in misura pari a 570 milioni di euro per l’anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2029, come da dettaglio sotto riportato:</p>																																																						



		2025	2026	2027	2028	2029
	Comma 786 - RSO	280	840	840	840	1.310
	Comma 787 - RSS	150	440	440	440	700
	Comma 788 - EELL	140	290	290	290	490
	TOTALI	570	1.570	1.570	1.570	2.500
790	<p>Il <b>comma 790</b> dispone che il fondo, costituito ai sensi del <b>comma 789</b>, sia utilizzato nell'esercizio successivo a quello di riferimento. Nel caso di enti in:</p> <p>a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);</p> <p>b) avanzo: per investimenti.</p> <p>Con riferimento agli enti di cui alla lettera a) la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui alla lettera b) la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930 milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035.</p> <p>La stima degli effetti di cui al <b>comma 790</b> è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni e province autonome, si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.</p>					
791 - 795	<p>Le disposizioni di cui ai <b>commi da 791 a 795</b> non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non si ascrivono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal sistema sanzionatorio di cui al <b>comma 792</b> in quanto si ipotizza il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai <b>commi da 784 a 789</b> e dall'istituzione del tavolo tecnico di cui al <b>comma 795</b> in quanto è espressamente previsto che è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>					
796	<p>Il <b>comma 796</b> determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro.</p>					
797	<p>Il <b>comma 797, lettera a)</b>, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 304,5 milioni per ciascun anno del periodo 2027-2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per un totale complessivo di 2.376,5 milioni di euro per il periodo dal 2027 al 2034.</p> <p>Le <b>lettere b) e c) del comma 797</b>, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <b>La lettera d) del medesimo comma 797</b> si limita a sostituire la tabella di riparto tra le regioni tenendo conto degli effetti di cui alla lettera a).</p>					
798	<p>Il <b>comma 798</b> determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 115,5 milioni di euro per il 2025, 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.</p>					
799	<p>Il <b>comma 799, lettera a)</b>, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro.</p>					



	Il <b>comma 799, lettera b)</b> , determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2025-2031. In particolare, 200 milioni di euro riferiti all'anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2031.
800	Il <b>comma 800</b> determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 268,2 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, di cui 53.036.470 euro per l'anno 2029, 54.596.367 euro per l'anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l'anno 2033.
801	Il <b>comma 801</b> determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l'annualità 2029 e 400 milioni di euro per le annualità dal 2030 al 2034.
802	Il <b>comma 802, lettera a)</b> , determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il <b>comma 802, lettera b)</b> , determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027, di cui 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.
803	Il <b>comma 803</b> determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 31,9 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033.
804	Il <b>comma 804</b> determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032.
805 808	– <b>Le disposizioni di cui ai commi da 805 a 808 recano norme in materia di investimenti degli enti locali.</b> Il comma 805 chiarisce che il momento della verifica dei contributi per medie opere relativi all'anno 2022 è l'affidamento dei lavori e non la stipula del contratto di affidamento lavori. La modifica interessa 15 opere che risultano dai sistemi di monitoraggio con cantieri aperti. La disposizione di cui al comma 806 interessa 45 opere per un totale complessivo di 85 milioni di euro circa. Ipotizzando che tutte le opere richiamate riescano a stipulare il contratto di affidamento lavori entro il 31 marzo 2025, il diverso profilo temporale dei SAL, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 2 milioni di euro nell'anno 2026, 15 milioni di euro nell'anno 2027, 9 milioni di euro nell'anno 2028 e 2 milioni di euro nell'anno 2029. La disposizione di cui al comma 807 è finalizzata a riallineare il termine della stipula del contratto di affidamento lavori al nuovo termine di conclusione lavori (da 30 giugno 2026 a 31 dicembre 2027). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non interviene sul termine finale di conclusione dei lavori. Agli oneri derivanti dal comma 806, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027, a 9 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
809	La norma attribuisce contributi per investimenti per la promozione del recupero di beni immobili confiscati alla criminalità, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il ripiano del disavanzo e per il rilancio



	degli investimenti. La norma determina oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
810	La norma stabilisce le modalità di riparto dei contributi di cui al comma 809.
811	La norma dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 809 pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
812	<p>La disposizione novella il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p>In particolare, la lettera <i>a</i>) modifica l'articolo 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, correggendo un difetto di coordinamento presente nel comma 1-bis e introducendo il comma 3-bis, con il quale si dispone che nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è effettuato versato il minimo del contributo unificato previsto per la tipologia di procedimento oggetto di iscrizione.</p> <p>La lettera <i>b</i>) inserisce il comma 3-bis nell'articolo 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 che detta una disciplina che consente a Equitalia Giustizia S.p.A. o all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in caso di mancato o insufficiente versamento, l'immediata iscrizione a ruolo ordinario dell'importo dovuto comprensivo degli interessi al saggio legale e della sanzione.</p> <p>Le innovazioni sopra indicate mirano a semplificare il processo di recupero, ridurre i costi e a velocizzare il recupero dell'eventuale quota di contributo unificato non versato all'atto dell'iscrizione della causa civile a ruolo, riducendo il rischio di insolvenza insito nel farraginoso procedimento di recupero attualmente vigente.</p> <p>Non essendo prevista alcuna riduzione dell'importo dovuto del contributo unificato in relazione alla tipologia e al valore della causa, che resta in ogni caso dovuto e soggetto a recupero coattivo ove non debitamente corrisposto nei termini previsti, si valuta che la previsione non comporterà una riduzione del gettito atteso e che la stessa potrà significativamente ridurre le tempistiche della riscossione coattiva dell'importo non versato spontaneamente all'atto di iscrizione a ruolo delle cause civili. Pertanto, la disposizione non determina, complessivamente, minori entrate da contributo unificato rispetto a quanto attualmente stimato ai fini delle relative previsioni di gettito di competenza annua. D'altro canto, l'eliminazione della necessità di inviti bonari ulteriori rispetto alla comunicazione di cancelleria prevista dal portale del processo civile telematico (PCT) e già effettuata dalla cancelleria, oltre a richiedere minori risorse in termini di risorse umane ed economiche, che, pur non finanziariamente quantificate, riduzione notevolmente i rischi connessi a eventi sopravvenuti come decessi, fallimenti o trasferimenti del debitore. Questo approccio riduce le perdite fiscali e garantisce che lo Stato possa recuperare gli importi dovuti in maniera maggiore e più tempestiva.</p> <p>Infine, la lettera <i>c</i>) abroga l'articolo 289 del dPR n. 115 del 2002, divenuto non più attuale a seguito dell'attribuzione ad Equitalia Giustizia S.p.A. delle attività di recupero delle spese processuali civili e penali.</p> <p>Al riguardo si rappresenta che l'articolo 289 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede che “fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa di previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale”.</p> <p>Prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 il versamento della quota spettante alla cassa dei cancellieri è stato quantificato, sulla base della normativa allora vigente, in misura pari allo 0,9% del cosiddetto “doppio decimo”, inteso quest'ultimo come il 20% delle somme</p>





recuperate a titolo di spese processuali e pene pecuniarie.

La nuova previsione normativa di cui all'articolo 289 del d.P.R. n. 115 del 2002, innovando la base di calcolo, quantifica, invece, le spettanze da versare alla Cassa di previdenza dei cancellieri nella misura dello 0,9% dell'intero ammontare dei crediti recuperati (e non più nello 0,9 del 20% dei crediti recuperati) con un incremento di spesa a carico dell'Erario pari a quattro volte quella prevista in precedenza.

Il versamento in favore della cassa di previdenza era correlato ai compiti attribuiti ai funzionari addetti all'ufficio nel recupero dei crediti relativi alle spese processuali civili e penali, come stabiliti al capo I del titolo II, parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002 (rubricato, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: "Disposizioni generali per le spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative, pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali") consistenti nella quantificazione dell'importo dovuto per i titoli previsti dalla rubrica; correzione di eventuali errori d'ufficio o su istanza di parte (art. 211); notificazione al debitore dell'invito al pagamento dell'importo dovuto (art. 212); iscrizione a ruolo delle somme (art. 213).

La disciplina così prevista è stata modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Secondo quanto ivi previsto a decorrere dalla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 367, della medesima legge, tutte le attività precedentemente di competenza dei funzionari addetti sono svolte da una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 248 del 2005. In particolare, per come stabilito dal comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, in virtù di dette convenzioni la società provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

Allo spostamento delle competenze dai funzionari addetti alla società di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 248 del 2005 non ha fatto tuttavia seguito alcun intervento sull'articolo 289 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Essendo, dunque, l'amministrazione tenuta ad applicare la normativa vigente ogni anno si provvede a quantificare le somme spettanti alla predetta Cassa secondo le prescrizioni di cui al citato articolo 289 e, quindi, applicando la percentuale dello 0,9 sull'intero ammontare dei crediti recuperati.

Se è pur vero che la disposizione di cui all'art. 289 del d.P.R. n. 115 del 2002 non risulta essere stata oggetto di modifica alcuna ad opera del legislatore del 2007 al momento dell'introduzione del nuovo sistema di recupero dei crediti da parte di Equitalia Giustizia S.p.a. per mezzo di convenzioni (legge n. 244 del 2007), è altresì vero che lo spostamento delle relative competenze, già in capo agli uffici giudiziari, alla predetta società, ha determinato il venir meno delle incombenze in questione in capo agli uffici giudiziari.

Tanto premesso, dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

813 Il comma 813 modifica il comma 5 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo, in luogo della sanzione di inutilizzabilità, una sanzione pecuniaria, il cui importo è determinato dal giudice, per il superamento dei limiti dimensionali degli scritti e degli atti difensivi previsti dal medesimo articolo in assenza di autorizzazione del giudice.





814	<p>La presente disposizione è diretta ad aumentare il contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.</p> <p>La materia è disciplinata a livello sostanziale dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», che all'articolo 19-bis rubricato «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia» prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui all'articolo 281-decies e ss. c.p.c. La Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», ha stabilito che per i procedimenti semplificati di cognizione disciplinati dagli articoli 16-17-19-bis e 19-ter del decreto legislativo n.150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. Per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, l'articolo da ultimo citato prevede che la misura del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa, a prescindere dal numero di richiedenti, sia 518 euro.</p> <p>La norma aumenta il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause relative all'accertamento della cittadinanza a 600 euro per ciascun ricorrente. La norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascrivito sui saldi di finanza pubblica.</p>
815	<p>La norma è diretta a adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell'approvazione delle norme attuative del processo telematico.</p> <p>Pertanto, il primo intervento (<i>lettera a</i>) viene condotto sull'art. 269, comma 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine “documenti” quello di “atti” che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel decreto ministeriale n. 44 del 2011 come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall'articolo 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all'estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti).</p> <p>La precisazione successiva (comma 1-<i>bis</i>), di conseguenza, è necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l'esonero (già previsto nel citato decreto ministeriale n.217 del 2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione).</p> <p>Di conseguenza a quanto appena illustrato, la lettera <i>b</i>) prevede l'introduzione dell'articolo 269-<i>bis</i> del decreto del Presidente della repubblica n.115 del 2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, al versamento di un contributo relativo alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8 (che elimina ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni), il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (<i>lettera c</i>)). La norma, che contiene l'adeguamento della riscossione dei nuovi diritti forfettizzati di copia nonché l'introduzione dei diritti forfettizzati di trasmissione con modalità telematica dei dati richiesti – che attualmente non è prevista – è</p>



	<p>suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, considerato che nella maggior parte dei casi gli avvocati e gli altri soggetti che sono abilitati alla consultazione dei fascicoli processuali sulla piattaforma informatica, accederanno alla stessa per visionare in maniera celere gli atti e i documenti cui sono interessati, richiedendo l'ufficialità della trasmissione – che attesta altresì la regolarità della copia del documento così inviato – da parte del personale dell'ufficio giudiziario, continuando anche per loro comodità a versare il contributo di diritto di copia forfettizzato e di trasmissione alle casse erariali. Si consideri, infatti, che l'attività di estrazione copia richiede cura ed una prassi burocratica che può distogliere gli avvocati dai compiti del loro ufficio, anche in considerazione della mole di procedimenti e fascicoli trattati dagli studi legali, mentre continuare a richiedere la copia di atti e documenti per il tramite del personale amministrativo consentirà ai difensori di risparmiare tempo e di non gravare sull'ufficio giudiziario attesa l'immediatezza di espletamento delle attività telematiche, i cui oneri, peraltro, graveranno sempre sulle parti interessate. Al contrario, l'introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il compact disk, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.</p>
816	<p>La norma estende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)</i>”, ai sensi della quale “<i>Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>”, al fine di impedire l'esecuzione forzata sui suddetti fondi. L'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione in termini di sanzioni e interessi. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
817	<p>In coerenza con gli obiettivi di efficienza della giustizia imposti dal PNRR, la norma in esame prevede una rivisitazione della procedura e delle tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, realizzando progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure con attesi risparmi di spesa per la finanza pubblica.</p> <p>Per le motivazioni sopra riportate, quindi, il <b>comma 817</b> della presente disposizione modifica l'articolo <b>5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89</b> tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti informatici che l'amministrazione giudiziaria ha da tempo messo in atto e delle modalità tecniche e telematiche a supporto delle procedure, civili, penali e dei servizi amministrativi di cui il panorama della giustizia si avvale.</p> <p>In tale ottica deve interpretarsi la modifica di cui alla <b>lettera a)</b>, in cui, si sopprime il riferimento alla trasmissione della documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 e si integra il comma con la previsione relativa all'onere del creditore di presentare istanza, corredata dalla necessaria documentazione, solamente per via telematica attraverso i modelli individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicati sul sito dello stesso ministero, impegnandosi altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi</p>



3 e 3-*bis* e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi e della documentazione presentata.

Con la **lettera b)** viene introdotto il nuovo **comma 1-bis** che, ricollegandosi alla trasmissione esclusivamente per via telematica di cui al comma precedente e al fine di premiare comportamenti diligenti, stabilisce il termine di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione per la presentazione all'amministrazione delle domande e delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e, infine, dispone che, dopo lo spirare del termine suddetto e fino alla presentazione della dichiarazione, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;

Con la **lettera c)** si modifica il **comma 2**, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ai sensi del comma precedente ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica ai sensi dei commi 3 e 3-*bis*.

Con la **lettera d)** si interviene sul **comma 4**, il quale viene sostituito integralmente inserendo la precisazione che per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, non sono dovuti interessi da parte dell'amministrazione.

Con la **lettera e)** si interviene sul **comma 5** attraverso un mero drafting che richiama il termine stabilito al "primo" periodo per il pagamento da parte dell'amministrazione. Resta confermato che il termine appena detto non inizia a decorrere in caso, di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

Con la **lettera f)** s'interviene sul **comma 6** introducendo l'obbligo per l'amministrazione di erogare gli indennizzi agli aventi diritto per intero, nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Rimane invariata la norma che stabilisce la copertura relativa alla liquidazione dei citati pagamenti mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Con la lettera g) si sostituisce il comma 8, che prevede la nomina di commissari ad acta tra i funzionari dell'amministrazione soccombente. Il personale dell'area funzionari svolgerebbe i suddetti incarichi su base volontaria, al di fuori dell'orario di lavoro e con un riconoscimento di un compenso non superiore a euro 150,00 per ciascun incarico definito. Tale soluzione non contrasta con l'articolo 21 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che non prevede che l'incarico di commissario ad acta sia svolto necessariamente da un dirigente amministrativo: è infatti pacifico che possa essere nominato un dipendente pubblico. Tale soluzione era stata peraltro già praticata quando i ricorsi per ottemperanza a seguito della legge n. 89 del 2001 erano in numero ridotto. Nel presupposto che ogni anno vengano assegnate fino ad un massimo di 2.000 nomine di commissario ad acta e che venga riconosciuto un compenso per l'attività svolta di euro 150 lordi per ciascun incarico definito, si determina un maggiore onere di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Considerato che al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, ai sensi dell'articolo 57, del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002, tale compenso, nei casi di soggetti incaricati non professionisti, è ricompreso tra i "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente", pertanto è assoggettabile alla sola ritenuta fiscale IRPEF a valere sul citato compenso lordo.**

Con la **lettera h)** si sostituisce il **comma 9**, riconfermando la previsione che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, mentre viene aggiunta la previsione per cui il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

Con la **lettera i)** è abrogato il **comma 10** del vigente articolo 5-*sexies*, in quanto non più attuale in relazione al sistema dei pagamenti per cassa o vaglia cambiario.

Con la **lettera l)** s'interviene sul **comma 12** apportando una correzione di drafting



	<p>relativa al riferimento al solo comma 9, attesa l'abrogazione del comma 10 al quale nel testo vigente si fa riferimento. Con la <b>lettera m)</b> viene introdotto il <b>comma 12-bis</b> che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. Si prevede che in tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-bis. A tal fine il Ministero della giustizia dà opportuna notizia della facoltà di rinnovo della domanda, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. Si stima che il pagamento dei creditori che hanno rinnovato la domanda sarà effettuato entro il 31 dicembre 2026. <b>Si prevede, altresì, che, decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza. Dal punto di vista finanziario si evidenziano gli effetti di risparmio per l'amministrazione giudiziaria derivanti dai minori interessi da corrispondere e da minori oneri per il contenzioso, anche se allo stato non quantificabili.</b></p>
818	<p>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 817, lettera g) si autorizza la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.</p>
819	<p><b>Si prevede che al fine di accelerare lo smaltimento delle istanze arretrate relative ai ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, conformemente ai parametri dettati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, il Ministero della giustizia si avvale, per il biennio 2025/2026, dell'Associazione Formez PA mediante la stipula di una apposita convenzione. Tale strumento avrà ad oggetto l'organizzazione e la realizzazione da parte del Formez PA delle attività di supporto al Ministero della giustizia nelle fasi preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dalle competenti corti d'appello a titolo di indennizzo e delle relative spese processuali, nonché di quanto ulteriormente liquidato dai successivi provvedimenti giurisdizionali di esecuzione e ottemperanza, attività di supporto finalizzate in generale ad accrescere l'efficienza della gestione dei pagamenti. La disposizione fornisce un rilevante contributo nell'ambito delle problematiche sollevate dagli organismi europei con la procedura di infrazione aperta per i ritardi nei pagamenti dovuti dal Ministero della giustizia. A seguito della violazione della direttiva 2011/7/UE, che ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2021/4037 "ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nella indagini penali", infatti, il Ministero della giustizia è stato coinvolto nella più generale Riforma 1.11 sulla "riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", rientrante nel PNRR. Tra i pagamenti per i quali si registrano i maggiori ritardi vi sono proprio quelli collegati agli indennizzi liquidati in relazione alla violazione del principio di ragionevole durata dei processi.</b></p>
820	<p><b>Ai fini di cui al comma 819, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Si dispone che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.</b></p>
821	<p>Si prevede che il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento, anche sulla base dei dati telematici acquisiti, dei conseguenti risparmi di spesa realizzati. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le disposizioni in esame, dirette a rivedere il sistema di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata dei procedimenti penali, privilegiano aspetti organizzativi e gestionali della procedura finalizzati ad accertare l'effettività del credito vantato dai beneficiari, onerandoli di una serie di adempimenti che consentono all'amministrazione di verificare l'attualità delle pretese dagli stessi vantate, i documenti a sostegno delle istanze e le motivazioni sottese alle richieste, con obbligo di aggiornamento delle relative sezioni di interesse e di inoltro delle istanze</p>





	esclusivamente con modalità telematiche utili alla gestione delle medesime e alla programmazione della loro evasione da parte dell'amministrazione. Le disposizioni organizzative introdotte consentiranno all'amministrazione una migliore gestione delle somme stanziata a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.
822 824	<p>– <b>Commi da 822 a 827.</b> L'articolo, per le finalità ivi indicate, prevede che le amministrazioni pubbliche possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale disposizione non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e agli enti con un numero di dipendenti fino a 20 unità. L'intervento tiene conto dei regimi assunzionali dei diversi comparti e settori. In particolare, sono previste modifiche alle seguenti disposizioni in materia di assunzioni e/o di organici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) comma 1 dell'articolo 3 della legge 56 del 2019 relativo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici (comma 2);</li> <li>b) comma 3-bis dell'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) relativo alle Forze armate (<b>comma 824 lettera a)</b></li> <li>c) comma 13-bis dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo alle Università (comma 4 lettera b) <b>ad esclusione dei ricercatori</b> ;</li> <li>d) comma 654 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 relativo alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM (<b>comma 827</b>);</li> </ul> <p><b>Il comma 825 lettere a) e b) e il comma 826 prevedono la riduzione del <i>turn over</i> al 25 per cento per l'anno 2026, rispettivamente, per i Corpi di Polizia e Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, ricercatori universitari, Enti pubblici di ricerca.</b></p> <p><b>Il comma 824 lettera b) prevede la riduzione per l'anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per la Capitaneria di porto.</b></p>
828	Il <b>comma 828</b> modifica la vigente normativa in materia di assunzioni delle Istituzioni scolastiche. In particolare, per il settore scolastico, <b>per l'anno scolastico 2025/2026</b> , la riduzione del <i>turn over</i> pari al 25% determina la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia, <b>mentre per personale ATA la predetta riduzione è prevista per l'anno scolastico 2026/2027 determinando la riduzione di 2.174 unità.</b>
829	Il <b>comma 829</b> applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento delle cessazioni relative all'anno precedente alle Autorità indipendenti.
830	<b>Il comma 830 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento agli enti non ricompresi nei commi da 2 a 8, ma indicati nei raggruppamenti istituzionali delle Agenzia fiscali, degli Enti di regolazione dell'attività economica, degli Enti produttori di servizi tecnici e economici, degli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, delle Autorità di bacino del distretto idrografico, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e delle Altre amministrazioni locali, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione dei soggetti costituiti in forma societaria, delle ONLUS e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con</b>



	<b>rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.</b>
831	La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto disposto dai commi <b>da 823 a 829</b> previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza finanziaria.
832	La norma dispone che i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, ivi incluse le disposizioni introdotte dai commi da 822 a 830, asseverati dai relativi organi di controllo, possano essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 830 per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
833	Il comma <b>833</b> prevede, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, che le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.
834	La disposizione prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 siano versate dalle amministrazioni interessate al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3441, opportunamente istituito, per restare acquisite all'erario. Con apposita comunicazione saranno fornite indicazioni alle amministrazioni interessate in merito alle modalità di versamento al capitolo dedicato. La stima delle economie derivanti dalla disposizione è stata effettuata prudenzialmente, prendendo a riferimento le cessazioni per raggiunti limiti ordinamentali, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, considerando lo stipendio tabellare e l'indennità di amministrazione/ente. Per l'anno 2025 per il personale docente del settore scolastico le economie sono quantificate in misura pari al 33% tenuto conto dell'avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre di ciascun anno solare. A decorrere dall'anno 2026, le predette economie sono computate nella misura piena. Per l'anno 2026 per il personale ATA del settore scolastico le economie sono quantificate in misura pari al 33% tenuto conto dell'avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre di ciascun anno solare. A decorrere dall'anno 2027, le predette economie sono computate nella misura piena.





Risparmi blocco turn over 25%				
Art. 110	COMPARTO/CONTRATTO	Risparmio anno 2025	Risparmio anno 2026	Risparmio a decorrere dal 2027
Comma 2	Amministrazioni che applicano il turn over (art. 3, L. n. 56/2019)	140.927.492	140.927.492	140.927.492
Comma 3	Forze Armate (art. 584, comma 3-bis, lettere a) e b) del D.lgs. n. 66 del 2010)	23.805.519	24.463.092	24.463.092
Comma 4 lett a)	Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 9-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	0	89.684.131	89.684.131
Comma 4 lett b)	Università (comma 13-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	32.591.122	36.691.122	36.691.122
Comma 5	Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218 del 2016 - comma 2 articolo 9)	0	8.585.084	8.585.084
Comma 6	Enti AFAM (L. n. 205 del 2017 - art. 1, comma 654)	3.114.197	3.114.197	3.114.197
Comma 7	Scuola	68.466.314	227.052.710	266.776.710
Comma 8	Autorità Indipendenti	1.338.209	1.338.209	1.338.209
TOTALE GENERALE		270.242.854,3	531.856.038	571.580.038
835	<p><b>La disposizione è volta a chiarire che, in presenza di contenziosi in essere a seguito di incertezze applicative da parte di amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, non è più possibile attribuire nuovi assegni personali al fine di mantenere più elevati trattamenti economici sia nei casi di nomina di dipendenti provenienti da altre amministrazioni sia nei casi di rientro nei ruoli al termine dell'incarico temporaneamente svolto dal dipendente presso altra amministrazione. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>			
836	<p><b>Il comma 836 modifica il vincolo di destinazione dei trasferimenti assegnati al comune di Agrigento per gli anni 2002 e 2003 dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, riferiti ad interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, per destinarli al finanziamento di interventi urgenti, straordinari di conto capitale, di miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali, in occasione degli eventi da svolgersi ad Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025.</b></p> <p><b>Considerato che è espressamente previsto che l'utilizzo di tali risorse vincolate del risultato di amministrazione è effettuato nel rispetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, la norma non determina un ampliamento della capacità di spesa del comune e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.</b></p>			
837 - 841	<p><b>Per rispondere adeguatamente alle nuove e crescenti esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, la norma prevede un incremento dell'organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera. Questo potenziamento consentirà di dotare il Corpo di personale qualificato e specializzato nei diversi ruoli, garantendo così una maggiore efficienza e prontezza operativa.</b></p> <p><b>Pertanto, la norma autorizza un progressivo incremento organico mediante l'arruolamento nei due ruoli di seguito indicati, di 125 unità con le seguenti modalità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ufficiali del Ruolo normale per complessive 50 unità (finalizzato ad assorbire gradualmente ed in base al numero massimo di promozioni all'anno l'attuale esubero);</b></li> <li>- <b>Volontari in ferma ovvero in rafferma dall'anno 2025 per complessive 75 unità, di cui 25 nel 2025, 25 nel 2026 e 25 nel 2027.</b></li> </ul> <p><b>A tale scopo, si è preliminarmente osservata la consistenza organica determinata dal Codice dell'ordinamento militare (COM) di cui agli articoli 812-bis, 814 ed 815, individuando l'esatta percentuale di distribuzione tra gli stessi e, conseguentemente, è stata individuata la ripartizione di personale tra ruoli, elaborando la necessità di incremento organico funzionale a soddisfare le esigenze anzidette e di impiego del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia</b></p>			



**Costiera:**

**Tabella n.1**

	Organico di legge CP al 2028	Percent. Distrib.	Incremento	Organico CP incrementato al 2034	Percent. Distrib.
<b>Ruolo Ufficiali</b>	<b>1.019</b>	<b>9,0%</b>	<b>50</b>	<b>1.069</b>	<b>9,2%</b>
<b>Ruolo Marescialli</b>	<b>2.000</b>	<b>17,3%</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>17,2%</b>
<b>Ruolo Sergenti</b>	<b>2.200</b>	<b>19,1%</b>	<b>-</b>	<b>2.200</b>	<b>18,9%</b>
<b>Ruolo Volontari in servizio Permanente</b>	<b>4.500</b>	<b>39,2%</b>	<b>-</b>	<b>4.500</b>	<b>38,7%</b>
<b>Volontari in Ferma Prefissata</b>	<b>1.775</b>	<b>15,4%</b>	<b>75</b>	<b>1.850</b>	<b>15,9%</b>
	<b>11.494</b>	<b>100,00%</b>	<b>125</b>	<b>11.619</b>	<b>100,00%</b>

**Il comma 838 autorizza la spesa di euro 4.923.734 per l'anno 2025, euro 5.758.870 per l'anno 2026, euro 6.594.006 per l'anno 2027, euro 6.901.917 per l'anno 2028, euro 7.209.827 per l'anno 2029, euro 7.517.737 per l'anno 2030, euro 7.672.979 per l'anno 2031 e di euro 7.828.221 annui a decorrere dall'anno 2032.**

**Il comma 839 autorizza per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 837 e 838, comprese le spese di vettovagliamento, la spesa di euro 162.445 per l'anno 2025, di euro 240.638 per l'anno 2026, di euro 318.831 per l'anno 2027, di euro 446.819 per l'anno 2028, di euro 574.806 per l'anno 2029, di euro 702.794 per l'anno 2030, di euro 704.800 per l'anno 2031 e di euro 706.806 annui a decorrere dall'anno 2032.**

**Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti dall'assunzione delle suddette unità comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalle tabelle sotto riportate nonché delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI), determinato secondo quanto disposto nel Decreto Ministeriale 14 giugno 2023.**

**Di seguito sono specificati i contenuti di ciascun comma e, ove presenti, quantificati i relativi oneri finanziari.**

**Il comma 837 lettera b) e c) punti 1 e 2 incrementa gradualmente dall'anno 2025 la dotazione organica complessiva degli Ufficiali del Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di 50 unità.**

**In particolare, come già specificato, e si è preceduto a determinare l'incremento organico complessivo, che è stato ripartito per gradi come di seguito indicato:**

**Tabella n.2 – rimodulazione organica Ufficiali Ruoli Normali**

GRADO	ORGANICO ATTUALE	PERCENTUALE ORGANICO ATTUALE	INCREMENTO	ORGANICO PREVISTO	PERCENTUALE ORGANICO PREVISTO
<b>A.I.</b>	<b>4</b>	<b>0,6%</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0,7%</b>
<b>CA</b>	<b>16</b>	<b>2,3%</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2,2%</b>
<b>CV</b>	<b>113</b>	<b>16,0%</b>	<b>8</b>	<b>121</b>	<b>16,0%</b>
<b>CF</b>	<b>232</b>	<b>32,9%</b>	<b>14</b>	<b>246</b>	<b>32,5%</b>
<b>CC</b>	<b>98</b>	<b>13,9%</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>14,0%</b>
<b>TV</b>	<b>154</b>	<b>21,8%</b>	<b>12</b>	<b>166</b>	<b>22,0%</b>
<b>STV</b>	<b>89</b>	<b>12,6%</b>	<b>6</b>	<b>95</b>	<b>12,6%</b>



GM		0,0%	0	0	0,0%
<b>Totali</b>	<b>706</b>	<b>100,0%</b>	<b>50</b>	<b>756</b>	<b>100,0%</b>

La citata quota incrementale di 50 unità degli Ufficiali dei Ruoli Normali è destinata ad assorbire parzialmente gli attuali esuberi del Ruolo ed è comprensiva di un lieve aumento di organico nei gradi apicali, necessario per consentire di migliorare la catena decisionale ed operativa ed evitare penalizzazioni per gli Ufficiali in termini di progressioni di carriera rispetto a quanto attualmente previsto.

Nella tabella seguente è riportata la determinazione del costo di un Ufficiale (CP) nei gradi da Sottotenente di Vascello a Contrammiraglio, coerentemente con quanto indicato nei dati del Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche (SICO) e tenuto conto dell'adeguamento del 5,78% per i parametrati relativo al rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024.

**Tabella n.3 – Retribuzione annua lordo stato per grado – Ufficiali**

TIPO ONERE	AMMIRAGLIO ISPETTORE	CONTRAMMIRAGLIO	CAPITANO DI VASCELLO + 23 ANNI	CAPITANO DI FREGATA + 18 ANNI	CAPITANO DI CORVETTA + 13 ANNI	TENENTE VASCELLO	SOTTOTENENTE DI VASCELLO
Fisse	83.227,44	75.226,53	72.769,41	56.767,87	52.346,84	37.399,87	36.661,04
<u>Oneri a carico Amm su Fisse</u>	33.751,94	30.466,57	29.434,34	22.816,71	20.959,44	15.212,40	14.906,39
Accessoria - I650 - Ind. Pos. Perequativa Sip Valorizaz. Dir. / Ass. Funz.	48.385,21	24.195,52	14.762,90	3.353,17	3.205,72	-	-
Accessoria - Indennità di Polizia	5.267,20	4.841,02	4.841,02	4.335,36	4.202,47	3.234,01	3.203,59
Accessoria - Indennità Operativa	14.252,42	13.307,00	13.312,56	11.433,05	11.433,05	6.495,65	5.841,23
Accessoria - Indennità di Comando (*)	2.960,14	2.445,77	1.892,33	2.067,54	1.479,08	926,93	480,68
Accessoria - Cap 2043 - P.G.3 - Straordinario (*)	11.202,10	6.028,57	4.527,68	3.133,38	844,35	1.604,71	625,20
Accessoria - Cap 2043 - P.G.8 - Cfg/Cfi (*)	-	-	-	466,97	464,75	1.954,28	2.461,42
<u>Oneri a carico Amm su Accessorie</u>	29.584,21	17.991,75	13.701,57	8.296,62	7.254,91	4.648,49	4.124,17
FESI (Lordo Stato)						1.287,27	1.260,61
ART.1826 BIS (**)							
<b>TOTALE</b>	<b>228.630,65</b>	<b>174.502,74</b>	<b>155.241,81</b>	<b>112.670,68</b>	<b>102.190,61</b>	<b>72.763,62</b>	<b>69.564,34</b>



(\*) Importi medi ricavati da dati forniti da BDUS (Totale pagato 2023/forza al 31/12/2023)

(\*\*) Non Compete se già percettore di indennità di Comando

I singoli risultati moltiplicati per gli incrementi organici degli Ufficiali del Ruolo Normale, definiti in base alle promozioni annuali ridefinite nella Tabella 2 Marina (Quadro V Corpo delle Capitanerie di Porto) di cui all'art.1136 del COM nei gradi da STV ad AI, determinano il costo annuale stipendiale da finanziare indicato nella seguente tabella.

**Tabella n.4 – Determinazione costo annuale stipendiale da finanziare per ufficiali RN**

ES. FIN.	AMMIRAGLIO ISPETTORE	CONTRAMMIRAGLIO	CAPITANO DI VASCELLO + 23 ANNI	CAPITANO DI FREGATA + 18 ANNI	CAPITANO DI CORVETTA + 13 ANNI	TENENTE DI VASCELLO	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	ONERE TOTALE
<b>Costo Annuo</b>	228.630,65	174.502,74	155.241,81	112.670,68	102.190,61	72.763,62	69.564,34	
2025	1	1	1	14	8	12	6	4.243.838,95
2026	1	1	2	14	8	12	6	4.399.080,75
2027	1	1	3	14	8	12	6	4.554.322,56
2028	1	1	4	14	8	12	6	4.709.564,36
2029	1	1	5	14	8	12	6	4.864.806,17
2030	1	1	6	14	8	12	6	5.020.047,97
2031	1	1	7	14	8	12	6	5.175.289,78
2032	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2033	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2034	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2035	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
2036	1	1	8	14	8	12	6	5.330.531,58
								<u>59.619.608,45</u>

L'incremento finanziario di una sola unità all'anno nel grado di Capitano di Vascello (cfr. Tabella 4) a partire dall'anno 2025 e fino al 2032 – a completamento dell'incremento organico complessivo per i CV definito nella presente norma in n.8 unità – deriva dall'ampliamento da 13 a 14 unità nel ciclo di promozioni a scelta al grado di Capitano di Vascello determinata dalla nuova Tabella 2 – al Quadro V: “Ruolo Normale del Corpo delle Capitanerie di Porto” allegata al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, che riassume le dotazioni organiche e i profili di carriera degli Ufficiali dei Ruoli Normali del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare, nella nuova formulazione a decorrere dal 2025 di seguito riportata.

**TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma 1)**

**Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto**



Grado	C r g a n i c o	F o r m a d i a v a n z a m e n t o g r a d o s u p e r i o r e	Anni di anzianità minima di grado richiesti per			Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami , corsi richie sti	P r o m o z i o n i a s c e l t a l g r a d o s u p e r i o r e
			Valutazione a scelta			Promoz ione ad anzianit à	Comando o attribuzion i, servizio	Imba rco	
			1	2	3	4	5	6	
ammiraglio ispettore capo			-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	5		-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	17	s c e l t a	-	-		-	-	-	1



				1 2 1	s c e l t a	5 -	1 anno come direttore marittimo o comandant e di un compartim ento marittimo o incarico equipollent e.	-	-	2 0 3 <sub>a</sub>
capitano di fregata				2 4 6	s c e l t a	8 -	1 anno come comandant e di un compartim ento marittimo o incarico equipollent e.	-	-	1 4
capitano di corvetta				1 0 6	a n z i a n i t à	- 5	-	-	-	-
tenente di vascello	166	scelta	6	-	1 a n n o c o m e c a p o u f f i c i o c i r c o n d a r i a l e m	-	-	-	- <sup>b</sup>	





						a ri tt i m o o in c a ri c o e q ui p ol le nt e.			
	sottotenent e di vascello	95	anzianit à	-	4	1 8 m es i di se r vi zi o p re ss o u n a c a pi ta n er ia di p o rt o o uf fi ci o ci rc o	-	Aver conseguito la laurea Magistrale <sup>c</sup>	-



					n d a r i a l e m a r i t t i m o o s e r v i z i o e q u i p o l e n t e.			
Guardiamarina		anzianità	-	2 <sup>d</sup>	-	-	-	-
Volume organico complessivo	756							

<sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.

<sup>b</sup> Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

<sup>c</sup> Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

<sup>d</sup> 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

Nella seguente tabella sono esplicitati gli oneri di funzionamento relativi alle sole spese di vestiario ricavate dalla dotazione pro-capite definita in Legge di bilancio nel relativo capitolo di assegnazione.

**Tabella n.5 esplicativa degli oneri di Funzionamento (vestiario)**

ES. FIN.	TOTALE	Funzionamento- Solo spese di vestiario annuo Uff.li
----------	--------	--



	AMMIRAGLIO ISPETTORE	CONTRAMMIRAGLIO	CAPITANO DI VASCELLO + 23 ANNI	CAPITANO DI FREGATA + 18 ANNI	CAPITANO DI CORVETTA + 13 ANNI	TENENTE DI VASCELLO	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	550,00 €
2025	1	1	1	14	8	12	6	23.650,00
2026	1	1	2	14	8	12	6	24.200,00
2027	1	1	3	14	8	12	6	24.750,00
2028	1	1	4	14	8	12	6	25.300,00
2029	1	1	5	14	8	12	6	25.850,00
2030	1	1	6	14	8	12	6	26.400,00
2031	1	1	7	14	8	12	6	26.950,00
2032	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2033	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2034	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2035	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
2036	1	1	8	14	8	12	6	27.500,00
								<u>314.600,00</u>

Nella tabella n.6 sono esplicitati gli oneri di funzionamento complessivi che comprendono il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento di vitto a carico dello Stato, prendendo come riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane) e le spese di vestiario ricavate dalla dotazione pro-capite definita in Legge di bilancio nel relativo capitolo di assegnazione di cui alla tabella 5.

**Tabella n.6 - Calcolo Spese Funzionamento e vettovagliamento a carico dello Stato**

ES. FIN.	RN Ufficiali Esuberato	Giorni lavorativi buono pasto	Importo giornaliero buono pasto	Onere buono pasto	Funzionamento (solo Uff.li vestiario)	Importo complessivo annuo
2025	43	208	€ 7,00	62.608,00	23.650,00	86.258,00
2026	44	208	€ 7,00	64.064,00	24.200,00	88.264,00
2027	45	208	€ 7,00	65.520,00	24.750,00	90.270,00
2028	46	208	€ 7,00	66.976,00	25.300,00	92.276,00
2029	47	208	€ 7,00	68.432,00	25.850,00	94.282,00
2030	48	208	€ 7,00	69.888,00	26.400,00	96.288,00



2031	49	208	€ 7,00	71.344,00	26.950,00	98.294,00
2032	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2033	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2034	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2035	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
2036	50	208	€ 7,00	72.800,00	27.500,00	100.300,00
				<u>832.832,00</u>	<u>314.600,00</u>	<u>1.147.432,00</u>

Nella seguente tabella è indicato il riepilogo complessivo degli oneri della misura per gli Ufficiali dei Ruoli Normali.

**Tabella n.7**

Es. FIN	Maggiori Oneri (Stipendiali)	Funzionamento EsUbero Uff.li (solo vestiario)	Vettovagliamento	Oneri Finanziari complessivi
	a	b	c	d=a+b+c
2025	4.243.838,95	23.650,00	62.608,00	4.330.096,95
2026	4.399.080,75	24.200,00	64.064,00	4.487.344,75
2027	4.554.322,56	24.750,00	65.520,00	4.644.592,56
2028	4.709.564,36	25.300,00	66.976,00	4.801.840,36
2029	4.864.806,17	25.850,00	68.432,00	4.959.088,17
2030	5.020.047,97	26.400,00	69.888,00	5.116.335,97
2031	5.175.289,78	26.950,00	71.344,00	5.273.583,78
2032	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2033	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2034	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2035	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
2036	5.330.531,58	27.500,00	72.800,00	5.430.831,58
	<u>59.619.608,45</u>	<u>314.600,00</u>	<u>832.832,00</u>	<u>60.767.040,45</u>

Il comma 837 lettera d) incrementa il Ruolo Volontari in Ferma Prefissata di 75 unità, con un rateo di 25 unità annue a decorrere dall'anno 2025.

Nella tabella seguente si è determinata la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) comprensiva delle indennità accessorie. L'onere stipendiale tiene conto del rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024.

**Tabella n. 8**

TIPO ONERE	VOLONTARI FERMA PREFISSATA TRIENNALE	VFPI (VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA INIZIALE)
------------	--	---



<b>Fisse</b>	<b>21.665,66</b>	<b>17.002,66</b>
<b><u>Oneri a carico Amm su Fisse</u></b>	<b>7.084,67</b>	<b>5.559,87</b>
Accessoria - I650 - Ind. Pos. Perequativa Sip Valorizaz. Dir. / Ass. Funz.	-	1.200,00
Accessoria - Indennità di Polizia	1.558,44	1.756,08
Accessoria - Indennità Operativa	1.872,00	535,44
Accessoria - Indennità di Comando (*)		
Accessoria - Cap 2043 - P.G.3 - Straordinario (*)		
Accessoria - Cap 2043 - P.G.8 - Cfg/Cfi (*)		
<b><u>Oneri a carico Amm su Accessorie</u></b>	<b>1.121,75</b>	<b>1.141,73</b>
FESI (Lordo Stato)	-	-
ART.1826 BIS (**)		
<b>TOTALE</b>	<b>33.302,52</b>	<b>27.195,78</b>

Nella successiva tabella si è determinato l'importo complessivo annuo stipendiale da finanziare.

**Tabella n. 9**

<b>ES. FIN.</b>	<b>VFPI (VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA INIZIALE)</b>	<b>VOLONTARI FERMA PREFISSATA TRIENNALE</b>	<b>ONERE TOTALE</b>
<b>Costo Annuo</b>	<b>27.195,78</b>	<b>33.302,52</b>	
2025	25	0	679.894,38
2026	50	0	1.359.788,76
2027	75	0	2.039.683,14
2028	50	25	2.192.351,73
2029	25	50	2.345.020,32
2030	0	75	2.497.688,92
2031	0	75	2.497.688,92
2032	0	75	2.497.688,92
2033	0	75	2.497.688,92
2034	0	75	2.497.688,92
2035	0	75	2.497.688,92
2036	0	75	2.497.688,92
			<b><u>26.100.560,75</u></b>

Nella seguente tabella sono esplicitati gli oneri di funzionamento che comprendono le spese di



formazione dedotte dalle tabelle di onerosità di cui alla Pubblicazione SMD F-017 – edizione 2017 dello Stato Maggiore della Difesa e dalla Circolare SMM 1089/UEU – e le spese di vestiario ricavate dall’assegnazione pro-capite definita in Legge di bilancio nel relativo capitolo di assegnazione.

**Tabella n.10 – Spese di Funzionamento**

ES. FIN.	TOTALE		Spese formazione annue VFI(*)	Spese formazione annue VFT(**)	Spese di vestiario annuo	TOTALE GENERALE FUNZIONAMENTO
	VFPI (VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA INIZIALE)	VOLONTARI FERMA PREFISSATA TRIENNALE				
2025	25	0	26.219,50	-	13.750,00	39.969,50
2026	50	0	52.439,00	-	27.500,00	79.939,00
2027	75	0	78.658,50	-	41.250,00	119.908,50
2028	50	25	52.439,00	152.201,00	41.250,00	245.890,00
2029	25	50	26.219,50	304.402,00	41.250,00	371.871,50
2030	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2031	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2032	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2033	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2034	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2035	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
2036	0	75	-	456.603,00	41.250,00	497.853,00
						<u>4.342.549,50</u>

(\*) riferimento Circolare SMM 1089/UEU - dispaccio n° 3709 in data 10/4/2013 del Comando Scuole (costo giornaliero €25,58 x 41 gg)

(\*\*) Dati rilevati dalle tabelle di onerosità di cui alla Pubblicazione SMD f-017 edizione 2017 dello Stato Maggiore della Difesa

Nella seguente tabella è stato calcolato il maggiore onere relativo al vettovagliamento a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo della razione viveri da corrispondere tutto l’anno (festivi compresi) ed escludendo i giorni di licenza per complessive 330 giornate lavorative.

**Tabella n.11 - Calcolo Spese vettovagliamento e funzionamento a carico dello Stato**

ES. FIN.	Truppa Incremento	Giornate Vettovagliamento	Importo Vettovagliamento	Onere Vettovagliamento	Funzionamento	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO
2025	25	330	€ 4,39	36.217,50	39.969,50	76.187,00
2026	50	330	€ 4,39	72.435,00	79.939,00	152.374,00





2027	75	330	€ 4,39	108.652,50	119.908,50	228.561,00	
2028	75	330	€ 4,39	108.652,50	245.890,00	354.542,50	
2029	75	330	€ 4,39	108.652,50	371.871,50	480.524,00	
2030	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
2031	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
2032	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
2033	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
2034	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
2035	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
2036	75	330	€ 4,39	108.652,50	497.853,00	606.505,50	
				<u>1.195.177,50</u>	<u>4.342.549,50</u>	<u>5.537.727,00</u>	

**Tabella n.12 – Riepilogo Oneri e copertura della misura per i Volontari in Ferma Prefissata.**

Es. FIN	Maggiori Oneri (Stipendiali)	Funzionamento	Vettovagliamento	Oneri Finanziari complessivi
	a	b	c	d=a+b+c
2025	679.894,38	39.969,50	36.217,50	756.081,38
2026	1.359.788,76	79.939,00	72.435,00	1.512.162,76
2027	2.039.683,14	119.908,50	108.652,50	2.268.244,14
2028	2.192.351,73	245.890,00	108.652,50	2.546.894,23
2029	2.345.020,32	371.871,50	108.652,50	2.825.544,32
2030	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2031	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2032	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2033	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2034	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2035	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
2036	2.497.688,92	497.853,00	108.652,50	3.104.194,42
	<u>26.100.560,75</u>	<u>4.342.549,50</u>	<u>1.195.177,50</u>	<u>31.638.287,75</u>

**Tabella n.13 – Calcolo rifinanziamento art. 585 d.lgs 15 Marzo 2010 n. 66 (Codice Ordinamento Militare – COM) - Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle**



**capitanerie di porto**

Lettera	Anno	Attuale Art 585 - Importo a legislazione vigente	<u>INCREMENTO ONERI STIPENDIALI</u>	Totale (art. 585 rifi nanziato)
		a	b	c=a+b
h-novies)	2025	105.416.494,89	679.894,38	106.096.389,27
h-decies)	2026	109.921.165,70	1.359.788,76	111.280.954,46
h-undecies)	2027	113.230.459,80	2.039.683,14	115.270.142,94
h-duodecies)	2028	115.737.822,25	2.192.351,73	117.930.173,98
h-terdecies)	2029	116.115.955,81	2.345.020,32	118.460.976,13
h-quaterdecies)	2030	116.488.988,41	2.497.688,92	118.986.677,33
h-quinquiesdecies)	2031	117.377.743,00	2.497.688,92	119.875.431,92
h-sexiedecies)	2032	118.237.405,20	2.497.688,92	120.735.094,12
h-septiesdecies)	2033	119.152.841,71	2.497.688,92	121.650.530,63
h-duodevicies)	2034	120.314.942,61	2.497.688,92	122.812.631,53
h-undevicies)	2035	121.381.042,72	2.497.688,92	123.878.731,64
h-vicies)	2036	121.931.421,83	2.497.688,92	124.429.110,75
h-vicies semel)	2037	122.326.633,34	2.497.688,92	124.824.322,26
h-vicies bis)	2038	122.610.501,83	2.497.688,92	125.108.190,75

La successiva tabella riepiloga gli oneri complessivi relativi alla retribuzione annua.

**Tabella n. 14**

ES. FIN.	50 Ufficiali RN	75 Volontari di Truppa	TOTALE SPESE STIPENDIALI	TOTALE SPESE STIPENDIALI ARROTONDATE
2025	4.243.838,95	679.894,38	4.923.733,33	4.923.734
2026	4.399.080,75	1.359.788,76	5.758.869,51	5.758.870
2027	4.554.322,56	2.039.683,14	6.594.005,70	6.594.006
2028	4.709.564,36	2.192.351,73	6.901.916,10	6.901.917
2029	4.864.806,17	2.345.020,32	7.209.826,49	7.209.827
2030	5.020.047,97	2.497.688,92	7.517.736,89	7.517.737
2031	5.175.289,78	2.497.688,92	7.672.978,69	7.672.979
2032	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2033	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2034	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2035	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
2036	5.330.531,58	2.497.688,92	7.828.220,50	7.828.221
	<u>59.619.608,45</u>	<u>26.100.560,75</u>	<u>85.720.169,20</u>	

La seguente tabella riepiloga gli oneri complessivi per il funzionamento e il vettovagliamento.

**Tabella n. 15**



ES. FIN.	50 Ufficiali RN	75 Volontari di Truppa	TOTALE FUNZIONAMENTO VETTOVAGLIAMENTO	TOTALE FUNZIONAMENTO VETTOVAGLIAMENTO ARROTONDATO
2025	86.258,00	76.187,00	162.445,00	162.445
2026	88.264,00	152.374,00	240.638,00	240.638
2027	90.270,00	228.561,00	318.831,00	318.831
2028	92.276,00	354.542,50	446.818,50	446.819
2029	94.282,00	480.524,00	574.806,00	574.806
2030	96.288,00	606.505,50	702.793,50	702.794
2031	98.294,00	606.505,50	704.799,50	704.800
2032	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2033	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2034	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2035	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
2036	100.300,00	606.505,50	706.805,50	706.806
	<u>1.147.432,00</u>	<u>5.537.727,00</u>	<u>6.685.159,00</u>	

**Tabella n.16 - Importo complessivo**

ES. FIN.	50 Ufficiali RN	75 Volontari di Truppa	TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE ARROTONDATO
2025	4.330.096,95	756.081,38	5.086.178,33	5.086.179
2026	4.487.344,75	1.512.162,76	5.999.507,51	5.999.508
2027	4.644.592,56	2.268.244,14	6.912.836,70	6.912.837
2028	4.801.840,36	2.546.894,23	7.348.734,60	7.348.735
2029	4.959.088,17	2.825.544,32	7.784.632,49	7.784.633
2030	5.116.335,97	3.104.194,42	8.220.530,39	8.220.531
2031	5.273.583,78	3.104.194,42	8.377.778,19	8.377.779
2032	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2033	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2034	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2035	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
2036	5.430.831,58	3.104.194,42	8.535.026,00	8.535.026
	<u>60.767.040,45</u>	<u>31.638.287,75</u>	<u>92.405.328,20</u>	

Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri distinta per tipologia e per anno.



**Tabella n. 17**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
Parte fissa	3.420.573	4.040.506	4.660.439	4.883.065	5.105.691	5.328.317	5.435.895	5.543.474
Oneri riflessi	998.493	1.154.994	1.311.495	1.371.848	1.432.200	1.492.553	1.525.065	1.557.576
Irap	290.749	343.443	396.137	415.061	433.984	452.907	462.051	471.195

Straordinario	95.389	99.916	104.444	108.972	113.499	118.027	122.555	127.083
Oneri riflessi	23.084	24.180	25.275	26.371	27.467	28.563	29.658	30.753
Irap	8.108	8.493	8.878	9.262	9.648	10.032	10.417	10.802

CFI/ CFG	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476
Oneri riflessi	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731
Irap	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120

Fesi	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341	17.341
Oneri riflessi	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196	4.196
Irap	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474

Totale	4.923.734	5.758.870	6.594.006	6.901.917	7.209.827	7.517.737	7.672.979	7.828.221
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Vettovagliamento	98.826	136.499	174.173	175.629	177.085	178.541	179.997	181.453
Funzionamento	63.619	104.139	144.658	271.190	397.721	524.253	524.803	525.353

Totale	162.445	240.638	318.831	446.819	574.806	702.794	704.800	706.806
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Il comma 840 dispone che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, siano destinate, per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 a 2028, a 89 milioni di euro per l'anno 2029, a 120 milioni di euro per l'anno 2030, a 50 milioni di euro per l'anno 2031 e a 37 milioni di euro per l'anno 2032, al contrasto degli effetti negativi dell'inflazione e alla mitigazione degli effetti derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime nonché al sostenimento dell'adeguamento delle configurazioni dei sistemi di bordo, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti operativi e la risoluzione delle obsolescenze dei pattugliatori polivalenti d'altura per la Marina militare.

Il comma 841 mira a rafforzare la presenza in ambito internazionale degli «esperti» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nella prospettiva di potenziare le competenze specialistiche in materia economica e finanziaria nell'ambito delle attività svolte dalla rete diplomatico-consolare in contesti multilaterali e in ulteriori ambiti territoriali, caratterizzati da elevato livello di complessità anche in relazione alle esigenze di cooperazione in tema di tecnologia finanziaria e nell'azione di contrasto delle fenomenologie illecite nel settore economico finanziario.

A tal fine il contingente previsto dal comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, collocato nell'ambito di quello indicato dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è incrementato di 5 unità (dalle attuali 25 unità a 30 unità).

Non essendo predeterminate le sedi presso le quali le unità in argomento troveranno impiego, per l'istituzione di tali posizioni aggiuntive sono stati considerati gli oneri medi relativi ai posti di consigliere attualmente ricoperti dai dipendenti degli esteri sulla rete diplomatico-consolare, comprensivi degli oneri per maggiorazione di famiglia (calcolati secondo la



consueta convenzione di coniuge e un figlio a carico), di abitazione, per indennità di sistemazione, richiamo, trasporto, nonché per i viaggi di trasferimento e congedo, includendo altresì gli oneri riflessi.

Nella successiva Tabella viene illustrato il calcolo degli oneri connessi all'intervento:

	ISE					Totale
	ISE netta (cap. 1276/1) con coniuge e un figlio a carico	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278)	Magg. Alloggio (cap. 1276/1)	
Onere unitario mensile/una tantum	11.053,10	972,30	227,75	602,35	3.463,70	16.319,20
Onere unitario annuale (12 mesi)/una tantum	132.637,20	11.667,60	2.733,00	7.228,20	41.564,40	195.830,40
Onere totale annuo per 5 unità	663.186,00	58.338,00	13.665,00	36.141,00	207.822,00	979.152,00

  

	IPS				Totale
	IPS netta (cap. 1276/8)	Ritenute erariali (cap. 1276/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1276/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278)	
Onere unitario mensile/una tantum	7.944,85	4.240,25	993,15	2.617,70	15.795,95
Onere unitario annuale	7.944,85	4.240,25	993,15	2.617,70	15.795,95
Onere totale annuo per 5 unità	39.724,25	21.201,25	4.965,75	13.088,50	78.979,75

  

TRASPORTO EFFETTIVI VIAGGI				
	Contributo trasporto effettivi (cap. 1276/9)	Spese di viaggio/trasferimento (cap. 1292/3)	Spese di viaggio congedo A/R (cap. 1292/4)	Totale
Onere unitario mensile/una tantum	15.205,00	4.424,45	2.080,00	21.709,45
Onere unitario annuale	15.205,00	4.424,45	2.080,00	21.709,45
Onere totale annuo per 5 unità	76.025,00	22.122,25	10.400,00	108.547,25

  

ONERE TOTALE ANNUO PER UNITA'		
	233.335,80	
TOTALE ANNUO PER 5 UNITA'		
	1.166.679,00	

Tali oneri sono prudenzialmente incrementati in una misura del 2% tenuto conto dell'adeguamento dei parametri delle indennità di servizio all'estero per l'anno 2025, da formalizzare con decreto inter-direttoriale MAECI-MEF. Inoltre considerati i tempi necessari per le procedure di selezione e nomina previsti dal citato articolo 168 del DPR 18 del 1967, l'onere per l'anno 2025 va calibrato su 6 mesi.

Pertanto, dalla disposizione discendono oneri, pari a euro 595.000 per l'anno 2025 e a euro 1.190.000 a decorrere dal 2026.

842 - La disposizione di cui al comma 842, per le finalità ivi previste, autorizza l'Agenzia delle  
845 dogane e dei monopoli ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale pari a 105 unità, di cui 59 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 46 da inquadrare nell'Area degli assistenti del vigente sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019- 2021 – Comparto funzioni centrali, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche.

La quantificazione della spesa di cui al comma 843, pari ad euro 2.975.084 per l'anno 2025 e ad euro 5.950.168 annui a decorrere dall'anno 2026, è stata effettuata sulla base delle retribuzioni pro capite illustrate nel dettaglio nella tabella seguente:

Agenzia delle Dogane	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITALE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (6 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	8.128,56	6.424,76	14.992,35	55.006,09	3.179,35	3.142,01	61.327,46	59	1.809.160,07	3.618.320,14
Assistenti	19.351,97	1.612,66	5.731,08	6.424,76	12.346,71	45.467,18	2.628,00	2.597,14	50.692,33	46	1.165.923,59	2.331.847,18
TOTALE										105	2.975.083,66	5.950.167,32

In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure concorsuali si prevede che le assunzioni di cui alla presente disposizione potranno essere effettuate solo a partire dal 1° luglio 2025 (rateo di 6 mesi).

Il comma 844 dispone che alla copertura degli oneri pari a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a



	<p><b>5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2026) si provvede: a) quanto a 2.975.084 euro per l'anno 2025 e a 5.950.168 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) quanto a 5.950.168 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b></p> <p><b>Il comma 845 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1.532.168 euro per l'anno 2025 e a 3.064.337 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</b></p>
846 849	<p>- L'intervento normativo, per esigenze di contenimento e di riduzione della spesa, stabilisce che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e degli enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico della finanza pubblica non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.</p> <p>Detto limite viene pertanto fissato nell'importo di 120.000 euro annui, quale parametro di riferimento da considerarsi adeguatamente proporzionato in relazione alla complessità degli incarichi in questione, che viene stabilito altresì in ossequio ad un principio di coerenza con la qualità e quantità delle prestazioni richieste. Ciò anche nella considerazione della circostanza che altre figure di rilievo istituzionale previste dall'ordinamento, quali, ad esempio, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato percepiscono indennità parametrize a quelle spettanti ai membri del Parlamento, per importi sostanzialmente in linea con quello fissato dalla presente norma come parametro massimo di riferimento.</p> <p>Di conseguenza, con il citato decreto è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>Viene anche introdotta una disposizione per effetto della quale i titolari di cariche negli organi degli enti e degli organismi pubblici, che ove previsto nei rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza non possono percepire per l'incarico svolto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Disposizione di analogo tenore e finalità viene introdotta per disciplinare i casi di cumulabilità delle indennità.</p> <p>Sono indicati infine gli organi e gli enti esclusi dall'assoggettamento alle disposizioni in questione. Viene altresì precisato che le norme in questione non si applicano ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'<a href="#">articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</a>, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>L'intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.</p>
850 855	<p>- <b>I commi da 850 a 853 introducono una serie di disposizioni per effetto delle quali i titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</b></p>





	<p>nonché i parlamentari, non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, o altre utilità erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo. Eccetto per i titolari di cariche di Governo, il divieto non si applica se vi sia stata una autorizzazione preventiva rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui. La disposizione prevede inoltre che, in caso di inosservanza del divieto, il compenso percepito debba essere versato, da parte del percettore, entro trenta giorni dall'erogazione, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>Il comma 854 prevede che i ministri e i sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. A tal fine è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del predetto fondo sono destinate alle Amministrazioni interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Pertanto, la disposizione comporta maggiori oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura si provvede ai sensi del comma 855 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>
856 – 859	<p>Si tratta di disposizioni finalizzate a potenziare la funzione di controllo e monitoraggio della finanza pubblica.</p> <p>Viene stabilito che i rappresentanti ministeriali che operano negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>Inoltre, viene previsto che gli organi di controllo, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono contributi di entità significativa a carico dello Stato provvedono ad apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi ed inviano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.</p> <p>Si tratta di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze curerà gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</p> <p>Inoltre, viene introdotta una norma che risponde all'esigenza di favorire processi di efficientamento della gestione di società, enti, organismi e fondazioni che, pur non essendo ricompresi nell'ambito della pubblica amministrazione, sono percettori di contributi a carico dello Stato, nella prospettiva di realizzare processi integrati e sistematici di revisione della spesa pubblica e di rafforzare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche erogate.</p> <p>Per tali motivi, si prevede di estendere ai soggetti sopra menzionati l'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) già sperimentate utilmente per enti e organismi pubblici afferenti alla finanza statale. È stabilito, in particolare, che le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni, a decorrere dal 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime</p>



	<p><b>finalità in un periodo base, individuato, limitatamente ai soggetti contemplati, nel triennio 2021-2023. Per le fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.</b></p> <p><b>La disposizione – stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa – è suscettibile di determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.</b></p> <p>La norma è volta a potenziare l'attività di controllo amministrativo contabile dei revisori dei conti che operano presso le istituzioni scolastiche, attribuendo ai medesimi ulteriori compiti di verifica che saranno definiti sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>A tal fine, è previsto l'incremento dello stanziamento destinato ai compensi dei revisori quantificato, complessivamente, nella misura di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.</p>
860	<p><b>La disposizione, che estende l'obbligo di indicazione e di comunicazione al registro delle imprese del proprio domicilio digitale anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>
861	<p><b>La disposizione prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. adotta, per il triennio 2025-2027, misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze assicurando che il corrispondente ammontare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il 2025, non sia superiore al costo sostenuto nel 2023, quale risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio;</li> <li>- per il 2026 e per il 2027 sia ridotto di una misura rispettivamente pari ad almeno il due e il quattro per cento del costo sostenuto nel triennio 2023-2025.</li> </ul> <p><b>I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati agli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana numero 121 del 25 maggio 2024.</b></p> <p><b>La norma demanda al collegio sindacale il compito di verificare la corretta attuazione delle misure introdotte e stabilisce che gli eventuali risparmi discendenti dalle medesime sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028.</b></p>
862 – 863	<p>La contabilizzazione <i>IAS/IFRS</i> consente di imputare a titolo di costo del lavoro (e oneri finanziari) la contropartita del valore di mercato delle azioni che saranno assegnate ai dipendenti e al <i>management</i> in attuazione di un piano di <i>stock option o stock granting</i>, già nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuta l'effettiva assegnazione. Tale onere “figurativo” risulta deducibile, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, ai sensi delle disposizioni di coordinamento contenute nel DM 8/6/2011 (solo per i soggetti <i>IAS/IFRS adopter</i>).</p> <p>Il comma <b>863</b> prevede di rendere deducibile tale componente di reddito solo al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti finanziari; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.</p> <p>L'analisi effettuata sui dati delle principali banche ha consentito di rilevare piani di stock option triennali per un importo complessivo di deduzione delle poste interessate dall'intervento pari a circa 150 milioni di euro. Parallelamente, la medesima analisi condotta sulle maggiori imprese del settore industriale ha consentito di quantificare ulteriori piani di stock option per un importo equivalente a quello rilevato nel settore bancario.</p> <p>Supponendo che l'avvio del piano di stock option si distribuisca omogeneamente nei tre anni (un terzo avvia nel 2025, un terzo nel 2026 e un terzo nel 2027), si è sviluppata un'ipotesi di ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi secondo lo schema di deducibilità a legislazione vigente:</p>



*Milioni di euro*

La disposizione prevede l'indeducibilità della componente figurativa da cui il seguente schema di deducibilità a legislazione proposta:

	2025	2026	2027	2028	2029
Piano 2025	0	0	-300		
Piano 2026		0	0	-300	
Piano 2027			0	0	-300
Piano 2028				0	0
Piano 2029					0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

*Milioni di euro*

Ne deriva una variazione di deducibilità (maggiore base imponibile) come indicato di seguito:

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Maggiore base imponibile</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Milioni di euro*

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito, i contribuenti sono stati distinti tra banche ed altri operatori ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote effettive dei relativi settori.

Considerando l'entrata in vigore dal 2025 e un acconto IRES del 75%, l'andamento finanziario sarebbe il seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	25	39	-21	0

*Milioni di euro*

864

La norma razionalizza e riforma il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di seguito anche "Fondo"), attraverso una mirata integrazione dell'articolo 15 della legge del 7 marzo 1996, n. 108 non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall'art. 1, commi 385 e 386 della legge del 23 dicembre 2005, n. 266.

Si prevede, tuttavia, ex novo la concessione di una garanzia dello Stato di ultima istanza per gli interventi di garanzia promossi dai confidi e dalle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura (comma 7), che, in analogia con interventi pubblici promossi da altri fondi di garanzia (Fondo di garanzia PMI ex art. 2, comma 100, lettera a della legge 662/1996; Fondo garanzia prima casa ex art. 1, comma 48, lettera c della legge 147/2013; Fondo per lo studio di cui all'art. 15 del DL 81/2007 convertito dalla L 127/2007 come integrato dall'art. 16-ter del DL 71/2004 convertito dalla legge 106/2024) consentono alle banche e agli altri soggetti finanziatori, benefici di ponderazione a fini prudenziali, incentivando così la concessione del finanziamento.1 Giova precisare che la nuova garanzia dello Stato di ultima istanza opererebbe solo laddove non dovesse operare la garanzia del confidi o delle fondazioni e associazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo. Al riguardo si evidenzia che, come previsto dal novellato comma 1 dell'art. 15 nel testo in proposta, dette risorse godono di separazione patrimoniale, sono assegnate solo "in gestione" senza confondersi con il patrimonio degli assegnatari e sono depositate su conti bancari ad hoc (*"devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatarie, con vincolo di destinazione (.....) costituiscono*



	<p>patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari”). Nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate. Anche il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi con la limitazione ai soli “soggetti garanti autorizzati” ai sensi della disciplina del Fondo di garanzia PMI ex L 662/1996 (nuovo comma 2, lettera a) va nella stessa direzione di ulteriore contenimento dei rischi. Sotto altro aspetto il combinato disposto dei nuovi commi 7-bis e 10-bis consente l’introduzione di ulteriori presidi a salvaguardia della garanzia dello Stato di ultima istanza, rimettendo al provvedimento ministeriale la definizione di criteri, condizioni e modalità per la sua concessione, tra quali è prevista la indicazione della percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione al fine di assicurare un’adeguata disponibilità di risorse per fronteggiare il rischio di escussione. Si ritiene, pertanto, che il rischio sotteso di un’escussione della garanzia dello Stato di ultima istanza sia meramente teorico. Conseguentemente, detta garanzia è inserita nell’allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 196 del 2009, senza necessità di una specifica copertura finanziaria. Anche la possibilità di ricorso al supporto di una società <i>in house</i> (comma 10-quater) è prevista con oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 nel limite massimo annuo di 400.000 euro a decorrere dal 2025. Si evidenzia che il Fondo è, altresì, alimentato annualmente, ai sensi dell’art. 1, commi 385 e 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da una somma pari alla quota eccedente la media delle somme rimosse nel biennio 2002-2003 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni alla normativa valutaria, antiriciclaggio e in materia di usura e dall’ammontare dei contributi restituiti dagli Enti gestori del Fondo a seguito di inattività biennale e cessazione. Per l’anno 2024, il totale delle suddette somme, versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, che si aggiunge allo stanziamento della legge di bilancio 2024, è stato pari a 14.306.156,00 euro.</p>
865-866	<p>Le previsioni contenute nei restanti commi non comportano oneri, essendo relative ad aspetti di carattere procedurale (tra i quali: il diverso riparto del fondo tra confidi e associazioni/fondazioni, la esplicitazione dell’affidamento in gestione delle risorse del fondo, la separazione delle risorse, il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi) che sono in massima parte una riproposizione/razionalizzazione della normativa già vigente e attualmente disseminata in diversi plessi legislativi, o l’esplicitazione di circostanze già presenti nell’attuale configurazione del fondo. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
867	<p>La disposizione prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l’Automobile club d’Italia provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, che resta acquisita all’erario.</p>
868	<p>La disposizione prevede l’allineamento della previsione di cui all’articolo 18-<i>bis</i> del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che conferisce all’Autorità giudiziaria la facoltà di affidare in custodia giudiziale agli organi dell’Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta, per le loro esigenze operative, i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contemplati dal medesimo decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ampliando l’applicazione anche ai delitti tributari. La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
869	<p>La norma apporta le seguenti modifiche alla Legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare: La lettera a), apporta modifiche all’articolo 12, comma 6, allargando il perimetro della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della legge cinema predisposta dal Ministero della cultura e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre, prevedendo che l’indagine deve avere riguardo, in particolare, sia all’impatto economico, industriale e occupazionale e all’efficacia di tutti</p>



gli incentivi, e non solo quindi degli incentivi tributari, sia agli esiti dei controlli previsti dalla medesima legge.

La lettera b), apporta modifiche all'articolo 13, commi 2 e 5 e introduce il comma 5-bis; in particolare, con la modifica al comma 2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con la modifica al comma 5 viene portato dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; il comma 5-bis, di nuova introduzione, prevede che le risorse stanziare per i finanziamenti degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera c), reca modifiche all'articolo 15, comma 2, sopprimendo alla lettera a) la parola "ordinariamente" e specificando che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere cinematografiche è l'aliquota massima, in conformità a quanto già previsto alla fine della medesima disposizione; parimenti, alla lett. b), viene puntualizzato che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere audiovisive è l'aliquota massima.

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 21, comma 5. In particolare, è stata introdotta la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, **possono stabilire i criteri e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo; infine, è stata apportata una modifica alla previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, rimandando al decreto attuativo del medesimo comma l'individuazione dell'importo massimo, sulla base di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.**

La lettera e) reca modifiche all'art. 26, commi 3 e 4, sopprimendo sia la disposizione relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico sia la previsione relativa alla posizione contabile delle imprese; dette previsioni, infatti, non hanno mai trovato applicazione. Inoltre, per i contributi selettivi è stata introdotta la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera f) apporta modifiche all'art. 29, alla rubrica e al comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, è stata apportata una modifica al comma 4,





	<p>prevedendo, in analogia a quanto previsto all'art. 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.</p> <p>La lettera g) apporta all'art. 32, comma 7, una modifica di coordinamento formale.</p>
870	<p>La norma prevede che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel piano strutturale di bilancio Italia 2025 - 2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati.</p> <p>Al fine di consentire alle amministrazioni interessate la necessaria flessibilità nella gestione del bilancio la disposizione prevede che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità e bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.</p> <p>Si riporta, di seguito, una sintesi delle riduzioni operate, suddivisa per Stati di previsione.</p>





**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri**  
**Triennio 2025 - 2027**  
(migliaia di Euro)

Ministero	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	466.926	743.851	455.757	666.978	400.899
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	366.090	357.296	375.977	366.711	388.583	382.996
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	28.213	34.224	28.204	34.234	28.223
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	49.120	107.387	61.537	110.272	49.116
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	50.717	70.479	52.211	60.681	43.304
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	9.953	39.447	11.307	40.584	12.836
MINISTERO DELL'INTERNO	217.865	97.691	178.028	64.597	213.097	102.365
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	102.838	165.242	142.271	211.660	195.339
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	229.026	294.476	237.517	236.593	187.465
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	217.897	238.590	213.349	216.275	207.476
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	18.226	55.094	17.909	52.725	20.302
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	47.454	32.327	18.053	29.720	15.810
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	118.321	178.111	150.856	204.089	175.375
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	28.912	40.758	29.571	29.886	23.177
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	68.463	46.435	45.487	40.383	39.487
<b>Totale</b>	<b>2.640.265</b>	<b>1.891.052</b>	<b>2.600.427</b>	<b>1.895.340</b>	<b>2.535.759</b>	<b>1.884.173</b>

- 871** La norma ai fini del conseguimento della *milestone* M1C1-122 della Riforma 1.13 del PNRR [Riforma della revisione della spesa (“riforma della *spending review*”)] fissa gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato, disposte dalla presente legge, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’ allegato IV annesso alla presente legge.
- 872** La norma prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma **871** è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio fra ministeri e le misure che concorrono al raggiungimento dei suddetti importi.
- 873** La norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi **871** e **872**.
- 874** La norma prevede che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi **871** e **872**. Il monitoraggio è svolto sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell’articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet



	<p>istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere, agli stessi, eventuali integrazioni delle informazioni fornite, in particolare per la rendicontazione dei risparmi. Ogni Ministero redige una relazione di monitoraggio entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di revisione; dette relazioni sono allegate a quella predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con quanto previsto per il conseguimento della milestone M1C1-122 della Riforma 1.13 del PNRR.</p>																																																																																		
875 876	<p><b>I commi 875 e 876</b> prevedono l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di <b>18.486</b> milioni di euro, di cui <b>2.576</b> milioni di euro per l'anno 2027, <b>1.464</b> milioni di euro per l'anno 2028, <b>800</b> milioni di euro per l'anno 2029, <b>1.949</b> milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e <b>1.950</b> milioni di euro per ciascuno degli anni 2034, 2035 e 2036, diretto a finanziare investimenti infrastrutturali, con riferimento a interventi, anche già finanziati parzialmente, che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica. Le risorse del fondo sono assegnate, nel limite previsto per ciascuna amministrazione dall'allegato V, mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, se relative ai Ministeri. Con i medesimi decreti sono definiti anche le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e quelle di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.</p> <p>Gli stanziamenti sono indicati nella seguente tabella:</p>																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ministero (dati in milioni di euro)</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>2031</th><th>2032</th><th>2033</th><th>2034</th><th>2035</th><th>2036</th><th>2027-2036 (valore cumulato)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ministero dell'economia e delle finanze</td><td>1.188,3</td><td>594,9</td><td>311,6</td><td>872,5</td><td>872,5</td><td>872,5</td><td>872,5</td><td>873,5</td><td>873,5</td><td>873,5</td><td>8.205,30</td></tr> <tr> <td>di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri</td><td>110,0</td><td>110,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>980,00</td></tr> <tr> <td>Ministero delle imprese e del made in Italy</td><td>350,0</td><td>300,0</td><td>160,5</td><td>350,0</td><td>350,0</td><td>350,0</td><td>350,0</td><td>350,0</td><td>350,0</td><td>350,0</td><td>3.260,50</td></tr> <tr> <td>Ministero della giustizia</td><td>140,5</td><td>80,6</td><td>40,3</td><td>100,7</td><td>100,7</td><td>100,7</td><td>100,7</td><td>100,7</td><td>100,7</td><td>100,7</td><td>966,30</td></tr> <tr> <td>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</td><td>11,5</td><td>6,0</td><td>3,3</td><td>8,2</td><td>8,2</td><td>8,2</td><td>8,2</td><td>8,2</td><td>8,2</td><td>8,2</td><td>78,20</td></tr> </tbody> </table>	Ministero (dati in milioni di euro)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027-2036 (valore cumulato)	Ministero dell'economia e delle finanze	1.188,3	594,9	311,6	872,5	872,5	872,5	872,5	873,5	873,5	873,5	8.205,30	di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri	110,0	110,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	980,00	Ministero delle imprese e del made in Italy	350,0	300,0	160,5	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	3.260,50	Ministero della giustizia	140,5	80,6	40,3	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	966,30	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	11,5	6,0	3,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	78,20										
Ministero (dati in milioni di euro)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2027-2036 (valore cumulato)																																																																								
Ministero dell'economia e delle finanze	1.188,3	594,9	311,6	872,5	872,5	872,5	872,5	873,5	873,5	873,5	8.205,30																																																																								
di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri	110,0	110,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	980,00																																																																								
Ministero delle imprese e del made in Italy	350,0	300,0	160,5	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	3.260,50																																																																								
Ministero della giustizia	140,5	80,6	40,3	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	966,30																																																																								
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	11,5	6,0	3,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	78,20																																																																								



	Ministero dell'Istruzione e del Merito	12,4	7,1	6,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	88,40
	Ministero dell'Interno	102,9	103,9	50,0	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9	1.187,10
	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	192,0	100,0	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.063,40
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ministero dell'università e della ricerca	238,2	129,0	62,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	1.514,20
	Ministero della Difesa	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	165,00
	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	40,0	27,5	13,7	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	321,30
	Ministero della cultura	200,0	60,0	40,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	1.210,00
	Ministero del turismo	59,2	29,0	14,6	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	316,30
	Ministero del lavoro	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,00
	Ministero della salute	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.576</b>	<b>1.464</b>	<b>800</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>18.486</b>
<b>877</b>	La norma innalza da 33,787 a 35,053 miliardi di euro il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti.											
<b>878</b>	Nel contempo stabilisce, al <b>comma 878</b> che la ripartizione dell'incremento di euro 1,266 miliardi di cui al comma 1 avvenga, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in attuazione del suddetto articolo 1, comma 13, transitati alla gestione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania.											
<b>879</b>	<b>Si dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 130,7 milioni di euro per l'anno 2025, di</b>											



	156,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 216 milioni di euro per l'anno 2027, di 111,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 92,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 95,4 milioni di euro per l'anno 2031, di 93,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 112,4 milioni di euro per l'anno 2033, di 150,4 milioni di euro per l'anno 2034, di 151,4 milioni di euro per l'anno 2035 e di 144,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.
880	<b>Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.</b>
881	<b>La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle misure attuative anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.</b>
882	<b>La norma dispone che agli oneri derivanti dal comma 880, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
883	La norma indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2025–2027 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.
884	<i>La norma prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di <b>117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.</b></i>
885	La norma modifica l'epigrafe del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali al fine di allargare il proprio ambito di utilizzo.
886	La norma prevede l'istituzione di due fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-.
887	<b>La norma dispone che una quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 445 a 448, pari, in termini di indebitamento netto, a 1,15 miliardi di euro per l'anno 2026, sia destinata al fondo di parte corrente di cui al comma 886.</b>
888	<b>La disposizione di cui al comma 888 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all'impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.</b>
889	<b>La norma prevede che alle risorse del Fondo accedono gli enti del Terzo settore che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati, autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo</b>



	<b>Lavoro Italia Spa.</b>
890	<b>La norma stabilisce che con decreto siano definite le modalità di attuazione dei commi 888 e 889 nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 888.</b>
891	<b>La norma dispone che agli oneri derivanti dai commi da 888 a 890, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
892	Al fine di far fronte al costante aumento del flusso dei migranti nel territorio nazionale, le risorse iscritte sul capitolo 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzate all'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
893	<b>La disposizione comporta un maggiore onere di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, infatti, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione di contributi, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 894, finalizzati all'esdebitazione degli incapienti.</b>
894	<b>Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'accesso al fondo di cui al comma 893, garantendo la trasparenza e il controllo sull'utilizzo delle risorse nonché il rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma 893.</b>
895	<b>A copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 893 e 894, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
896	<b>La disposizione incrementa, per l'anno 2025, il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 2 milioni di euro, con conseguenti oneri di pari importo.</b>
897	<b>La norma incrementa per l'anno 2025 fondo di cui all'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 di 0,9 milioni di euro, con conseguenti oneri di pari importo. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</b>
898	La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027. Tale fondo è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
899	<b>La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla provincia autonoma di Trento. Tale fondo è finalizzato all'attuazione, da parte degli enti locali, di misure</b>



	collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico. La provincia autonoma di Trento è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
900	La norma rinvia a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 898 e 899 sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo delle Camere.
901	La norma prevede la copertura degli oneri di cui ai commi da 898 a 900, pari a 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.
902	Con la presente disposizione viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli oratori, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
903-904	I commi 903 e 904 individuano, rispettivamente, le destinazioni del Fondo e le modalità con le quali si procederà al riparto dello stesso (decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze).
905	La norma prevede che le regioni possono adottare misure integrative e complementari per il finanziamento dei progetti di cui al comma 903.
906	Il comma 906 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 902 a 905, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
907	Il comma 907 non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale.
908	La norma concernente la clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali, non determina effetti finanziari.





## Sezione II

### I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente<sup>7</sup>

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di governance economica europea. La principale novità di queste regole, come già accennato nella premessa della relazione illustrativa, riguarda l'introduzione per ciascun Paese di un nuovo documento di programmazione che copre un orizzonte di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale denominato Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT), nel quale si fissa un sentiero di spesa netta delle Amministrazioni pubbliche. Le previsioni per il triennio 2025-2027 e anche per le annualità successive tengono conto di questo contesto in evoluzione.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

### Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2025 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali.

---

<sup>7</sup> Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 24 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027 e Budget per il triennio 2025-2027 nonché le proposte per la manovra 2025.



Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

- con riferimento all'anno in corso
  - sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
  - elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
  - considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- con riferimento agli anni successivi
  - calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
  - tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
  - considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il quinquennio 2025-2029 sono state, quindi, rielaborate per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2024.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. La classificazione economica espone l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. L'esposizione per unità di voto parlamentare viene rappresentata per Titolo, Natura e Tipologia con una nomenclatura ed una struttura modificate in coerenza con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle unità di voto parlamentare.



## Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti. A tal riguardo, particolare attenzione è stata tributata agli stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro e ad ogni proposta incrementativa, focalizzando in primis l'esame sugli stanziamenti che abbiano registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, addivenendo alla loro riduzione in assenza di un'adeguata motivazione a conferma del quantum.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi<sup>8</sup>), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2024 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel PSBMT.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti,

---

<sup>8</sup> Articolo 21, comma 5, lettera a), legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.



rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge<sup>9</sup> ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti

---

<sup>9</sup> Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, RFI e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.



Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, è prevista la possibilità<sup>10</sup> di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti<sup>11</sup>.

### **Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative**

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato art. 23, co. 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge n. 196 del 2009, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della citata legge, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio. Sono **evidenziati in grassetto** gli effetti determinati dalle modifiche apportate dall'esame parlamentare con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo per la compensazione degli*

---

<sup>10</sup> Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

<sup>11</sup> L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.





*effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato ridotto per l'importo di 102 milioni di euro per l'anno 2025, 24 milioni di euro per l'anno 2026, 170 milioni di euro per l'anno 2027, 19 milioni di euro per l'anno 2028 e di 59 milioni di euro per l'anno 2029.



SEZ. II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni internazionali	MEF	C	7.550.000.000	A DECORRERE	1.270.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000	2025	A DECORRERE
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali - FEN	MEF	K	1.050.000.000	A DECORRERE	450.000.000	150.000.000	150.000.000	2025	A DECORRERE
Funzionamento scuole statali	MIM	C	190.000.000	190.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	2025	2029
Servizio civile nazionale	MEF	C	700.000.000	A DECORRERE	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2025	A DECORRERE
Interventi Commissario Gran Sasso	MIT	K	85.000.000	85.000.000	-	-	20.000.000	2027	2029
Fondo unico turismo parte corrente	TURISMO	C	20.000.000	20.000.000	20.000.000			2025	2025
Contributo al contrasto della peste suina	MASAF	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2025	2025
Fondo per il recepimento della normativa europea	MEF	C	100.000.000	A DECORRERE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2025	A DECORRERE
DIFESA - Investimenti difesa nazionale	DIFESA	K	7.500.000.000	22.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2025	2039
MIMIT - Investimenti difesa nazionale	MIMIT	K	5.066.000.000	12.594.000.000	922.000.000	973.000.000	1.090.000.000	2025	2039
Fondo piccoli comuni	INTERNO	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2025	2025
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Fondazioni lirico sinfoniche	MIC	C	70.000.000	A DECORRERE	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Attività musicali in Italia e all'estero	MIC	C	35.000.000	A DECORRERE	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Attività teatrali di prosa	MIC	C	11.875.000	A DECORRERE	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per la rievocazione storica	MIC	C	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le non autosufficienze	MILPS	C	574.850.000	574.850.000	80.570.000	48.570.000	148.570.000	2025	2029
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (FSOF)	MILPS	C	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2025	2027
Marebonus	MIT	C	60.000.000	A DECORRERE	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2025	A DECORRERE
Ferrobonus	MIT	C	50.000.000	A DECORRERE	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	MEF	C	200.000.000	200.000.000	-	50.000.000	150.000.000	2026	2027
Sostegno esuli ex Jugoslavia	MAECI	C	30.000.000	A DECORRERE	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2025	A DECORRERE
Caregiver	MILPS	C	72.250.000	A DECORRERE	15.000.000	10.000.000	13.750.000	2025	A DECORRERE
ATP Finals	MEF	C	78.000.000	97.500.000	-	19.500.000	19.500.000	2026	2030
RFI - Manutenzione ordinaria	MEF	C	1.250.000.000	1.540.000.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	2025	2030
Commissione garanzia sciopero	MILPS	C	7.500.000	A DECORRERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2025	A DECORRERE
Costruzione e ampliamento Istituti Penitenziari	GIUSTIZIA	K	80.000.000	80.000.000	30.000.000	50.000.000		2025	2026
Fondo per gli apporti al Patrimonio destinato	MEF	K	1.200.000.000	1.200.000.000	740.000.000	-	460.000.000	2025	2027
Fondo per interventi strutturali di politica economica	MEF	C	208.500.000	208.500.000	11.300.000	53.300.000	1.300.000	2025	2026
Finanziamento credito d'imposta settore automotive	MIMIT	K	400.000.000	400.000.000	-	200.000.000	200.000.000	2026	2027



SEZ. II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Interventi per lo sviluppo del settore ippico	MASAF	C	38.500.000	A DECORRERE	7.700.000	7.700.000	7.700.000	2025	A DECORRERE
Finanziamento Metro C di Roma	MIT	K	425.000.000	425.000.000	-	-	350.000.000	2027	2028
Funzionamento CNEL	MEF	C	15.000.000	A DECORRERE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2025	A DECORRERE
M33 PI Diritto allo studio	MUR	C	10.000.000	A DECORRERE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2025	A DECORRERE
Funzionamento CSM	MEF	C	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Spese riservate della Difesa	DIFESA	C	15.000.000	A DECORRERE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2025	A DECORRERE
Spese informatiche Direzione nazionale Antimafia	GIUSTIZIA	K	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Funzionamento Ufficio Parlamentare di Bilancio	MEF	C	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Contributo fondazioni lirico-sinfoniche	MIC	C	8.500.000	A DECORRERE	2.500.000	1.500.000	1.500.000	2025	A DECORRERE
Spese per interventi promozionali	MEF	C	500.000	500.000	500.000			2025	2025
Finanziamento movimento sportivo italiano	MEF	C	80.000.000	A DECORRERE	-	20.000.000	20.000.000	2026	A DECORRERE
Finanziamento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità	MEF	C	180.000.000	180.000.000		40.000.000	140.000.000	2026	2027
Interventi in materia di difesa nazionale- settore aeronautico e aerospaziale	MIMIT	K	27.000.000	27.000.000	-	9.000.000	9.000.000	2028	2028
Finanziamento emittenti radiofonica e televisiva	MIMIT	C	12.500.000	A DECORRERE	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2025	A DECORRERE
Fondo sociale occupazione	MILPS	C	559.000.000	A DECORRERE	350.000.000	200.000.000	3.000.000	2025	A DECORRERE
Fondi per a sostegno degli svantaggi dell'insularità	MEF	K	600.000	600.000	200.000	200.000	200.000	2025	2027
Contributo all'ERSAF	MUR	C	1.600.000	1.600.000	300.000	500.000	800.000	2025	2027
Contributo all'Ass. Europa Mediterraneo ETS	MUR	C	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2025	2027
Contributo all'ENBAS	MUR	C	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2025	2027
Iniziative promozionali a favore delle eccellenze gastronomiche italiane	TURISMO	C	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	2025	2027
Adeguamento infrastrutture ippodromi	MASAF	K	7.000.000	7.000.000	7.000.000			2025	2025
Finanziamento per la tutela del patrimonio culturale	MIC	C	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Finanziamento per il sostegno del settore ippico	MASAF	C	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	2027
Contributo a favore della fondazione EBRI	MUR	C	1.000.000	1.000.000	1.000.000			2025	2025
Contributo per la ricerca medico sanitaria nell'ambito del Piano sanitario nazionale	SALUTE	C	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	2027
Contributo all'Ass. I Sud del Mondo ETS	MUR	C	3.000.000	3.000.000	800.000	1.200.000	1.000.000	2025	2027
Finanziamento banche e fondi	MEF	K	476.310.000	489.394.000	95.262.000	95.262.000	95.262.000	2025	2031
Potenziamento della flotta della GdF per la prevenzione e repressione delle violazioni economico-finanziarie	MEF	K	12.970.870	12.970.870	3.047.765	9.923.105		2025	2026
TOTALE PARTE CORRENTE		c	12.481.875.000	3.346.250.000	2.380.145.000	2.522.745.000	2.707.595.000		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	16.334.880.870	37.820.964.870	3.748.509.765	2.988.385.105	3.875.462.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			28.816.755.870	41.167.214.870	6.128.654.765	5.511.130.105	6.583.057.000		



SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Riprogrammazione Programmi di investimento della Dilesa	MIMIT	K	170.000.000	-	50.000.000	110.000.000	20.000.000	2025	2036
Tecnologie spaziali ed economia satellitare	MEF	K	- 48.540.244	-	171.930.799	- 22.230.171	48.540.242	2025	2030
Strade sicure - Messa in sicurezza e sistema monitoraggio dinamico per controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	MIT	K	- 195.000.000	-	51.500.000	- 25.000.000	110.000.000	2025	2032
Sviluppo accessibilità marittima e resilienza infrastrutture portuali	MIT	K	- 120.000.000	-			150.000.000	2027	2031
Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	MASAF	K	- 270.330.000	-	122.500.000	- 70.330.000	150.000.000	2025	2031
Unità navali - DDX	DIFESA	K	404.000.000	-	136.000.000	180.000.000	- 2.000.000	2025	2038
Unità navali - FREMM EVO	DIFESA	K	182.000.000	-	-	34.000.000	114.000.000	2026	2036
Riprogrammazione investimenti Rete Ferroviaria Italiana	MEF	K	-	-	200.000.000	- 400.000.000	400.000.000	2025	2028
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	122.129.756	-	359.930.799	- 193.560.171	170.540.242		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			122.129.756	-	359.930.799	- 193.560.171	170.540.242		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
MEF - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MEF	K	- 161.492.167	- 161.492.167	- 42.979.564	- 63.440.789	- 30.924.668	2025	2028
MIMIT - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIMIT	K	- 436.565.236	- 485.751.624	- 108.340.754	- 121.658.565	- 81.800.741	2025	2035
GIUSTIZIA - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	GIUSTIZIA	K	- 468.073.466	- 468.073.466	- 179.243.579	- 190.805.585	- 98.024.302	2025	2027
MAECI - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MAECI	K	- 6.000.000	- 6.000.000	- 4.000.000	- 2.000.000		2025	2026
MIM - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIM	K	- 6.405.943	- 6.405.943	- 2.405.943	- 4.000.000		2025	2026
INTERNO - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	INTERNO	K	- 867.709.057	- 867.709.057	- 290.512.242	- 305.009.803	- 117.864.036	2025	2029
MASE - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MASE	K	- 132.350.007	- 132.350.007	- 80.350.007	- 51.000.000	- 1.000.000	2025	2027
MIT - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIT	K	- 995.369.804	- 998.774.716	- 679.749.473	- 209.146.863	- 106.473.468	2025	2034
MUR - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MUR	K	- 8.000.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000		2026	2026
DIFESA - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	DIFESA	K	- 293.983.108	- 293.983.108	- 105.934.442	- 125.624.019	- 39.782.997	2025	2028
MASAF - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MASAF	K	- 222.649.115	- 222.649.115	- 136.725.748	- 84.638.210	- 1.285.157	2025	2027
MIC - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIC	K	- 379.657.470	- 379.657.470	- 347.460.715	- 29.067.762	- 3.128.993	2025	2027
Fondo delega fiscale	MEF	C	- 14.095.854.993	A DECORRERE	- 3.409.772.415	- 2.707.565.332	- 2.694.356.582	2025	A DECORRERE
Automotive	MIMIT	K	- 3.750.000.000	- 4.550.000.000	- 550.000.000	- 800.000.000	- 800.000.000	2025	2030
Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "io"	MEF	K	- 31.472.417	- 31.472.417	- 23.545.417	- 7.927.000		2025	2026
Servizi digitali e competenze digitali - Piattaforma notifiche digitali	MEF	K	- 95.000.000	- 95.000.000	- 60.000.000	- 35.000.000		2025	2026
Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	K	- 886.668	- 886.668	- 886.668			2025	2025



SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari	MIT	K	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000			2025	2025
Strade sicure – Monitoraggio dinamico per controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel rete viaria principale. ANAS e concessionari	MIT	K	- 50.000.000	- 50.000.000	-	-	- 25.000.000	2027	2028
Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIT	K	- 10.734.800	- 10.734.800	- 734.800	-	- 5.000.000	2025	2028
Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	MIT	K	- 130.952.459	- 130.952.459	- 952.459	-	- 50.000.000	2025	2028
Salute, ambiente, biodiversità e clima	SALUTE	K	- 13.914.776	- 13.914.776	- 13.914.776	-		2025	2025
"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	K	- 269.064	- 269.064	- 134.532	- 134.532		2025	2026
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	MUR	K	- 165.997.336	- 165.997.336	- 92.998.668	- 72.998.668		2025	2026
ANAS (Interventi anticipati ex DL 155/24)	MIT	K	- 300.000.000	- 300.000.000	- 300.000.000			2025	2025
RFI (Interventi anticipati ex DL 155/24)	MEF	K	- 700.000.000	- 700.000.000	- 700.000.000			2025	2025
Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo	MIC	C	- 167.375.000	A DECORRERE	- 33.875.000	- 33.875.000	- 33.875.000	2025	A DECORRERE
Misure in materia di istruzione e merito - Continuità didattica per gli alunni con disabilità	MIM	C	- 150.000.000	A DECORRERE	-	-	-	2028	A DECORRERE
Misure in materia di istruzione e merito - Valorizzazione docenti - tutor	MIM	C	- 38.000.000	- 38.000.000	- 38.000.000			2025	2025
Fondo crisi d'impresa	MIMIT	K	- 30.000.000	- 30.000.000	- 30.000.000			2025	2025
Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale (Tax gap)	MEF	C	- 10.955.000.000	A DECORRERE	- 2.191.000.000	- 2.191.000.000	- 2.191.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le opere indifferibili	MEF	K	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000			2025	2025
Fondo per le emergenze nazionali	MEF	K	- 12.000.000	- 12.000.000	- 5.000.000	- 7.000.000		2025	2026
Riduzione investimenti Rete Ferroviaria Italiana	MEF	K	-	- 123.000.000				2031	2031
Riduzione interessi sui conti di tesoreria	MEF	C	- 472.786.000	- 485.870.000			- 250.262.000	2027	2029
Fondo ripiano sospesi di tesoreria	MEF	C	- 235.000.000	- 235.000.000	- 45.000.000	- 190.000.000		2025	2026
Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	MEF	C	- 210.000.000	- 210.000.000				2028	2029
Fondo italiano per le scienze applicate	MUR	K	- 90.475.000	- 90.475.000	- 90.475.000			2025	2025
Fondo opere - Contributi a programmi straordinari di manutenzione rete viaria	MIT	K	- 15.000.000	- 15.000.000	- 10.000.000	- 5.000.000		2025	2026
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	MEF	C	- 180.000.000	- 180.000.000		- 40.000.000	- 140.000.000	2025	2026
Interventi in materia di difesa nazionale-Settore marittimo	MIMIT	K	- 27.000.000	- 27.000.000	-	- 9.000.000	- 9.000.000	2026	2028
Fondo per le emergenze in agricoltura	MASAF	K	- 10.000.000	- 10.000.000	- 10.000.000			2025	2025
Fondo da riaccertamento residui perenti	MASAF	K	- 7.000.000	- 7.000.000	- 7.000.000			2025	2025
Fondo per ripianare i conti sospeso di anticipazioni di pagamento pensioni tramite Poste	MEF	C	- 190.524.000	- 190.524.000	- 95.262.000	- 95.262.000		2025	2026
Risorse per potenziamento GdF in materia di ordine pubblico e sicurezza	MEF	K	- 12.970.870	- 12.970.870	- 3.047.765	- 9.923.105		2025	2026
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 26.694.539.993	- 1.339.394.000	- 5.812.909.415	- 5.257.702.332	- 5.309.493.582		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 9.606.928.763	- 10.582.520.063	- 4.051.392.552	- 2.141.374.901	- 1.369.284.362		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			- 36.301.468.756	- 11.921.914.063	- 9.864.301.967	- 7.399.077.233	- 6.678.777.944		



A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
DES_TIT	CAT	DES_CAT	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2	CONSUMI INTERMEDI	-38,0			23,5	23,0	53,0				-14,5	23,0	53,0
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				667,0	554,0	657,0				667,0	554,0	657,0
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				11,1	11,2	11,3				11,1	11,2	11,3
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-33,9	-33,9	-33,9	356,2	225,2	225,2				322,3	191,3	191,3
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
	9	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI			-250,3									-250,3
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-95,3	-95,3								-95,3	-95,3	
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-5.645,8	-5.128,6	-5.025,4	1.316,3	1.703,3	1.755,1				-4.329,5	-3.425,3	-3.270,3
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-5.812,9	-5.257,7	-5.309,5	2.380,1	2.522,7	2.707,6				-3.432,8	-2.735,0	-2.601,9
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-904,2	-771,8	-243,5	34,0	60,9	21,0	136,0	214,0	112,0	-734,1	-496,9	-110,5
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-1.460,2	-275,6	-126,5			350,0	-171,9	-22,2	-101,5	-1.632,1	-297,8	122,1
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1.088,6	-254,8	-127,1	929,0	982,0	1.099,0	-324,0	-385,3	160,0	-483,6	341,9	1.131,9
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-12,2	-32,2	-12,2							-12,2	-32,2	-12,2
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-5,0	-7,0		450,2	150,2	150,2				445,2	143,2	150,2
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-581,3	-800,0	-850,0	1.500,0	1.700,0	1.700,0				918,7	900,0	850,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE			-10,0	835,3	95,3	555,3				835,3	95,3	545,3
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-4.051,4	-2.141,4	-1.369,3	3.748,5	2.988,4	3.875,5	-359,9	-193,6	170,5	-662,8	653,5	2.676,7
Totale complessivo			-9.864,3	-7.399,1	-6.678,8	6.128,7	5.511,1	6.583,1	-359,9	-193,6	170,5	-4.095,6	-2.081,5	74,8

## Effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica

Le misure contenute nella Legge di bilancio 2025 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico, con i seguenti effetti differenziali rispetto allo scenario tendenziale a legislazione vigente:





	2025	2026	2027
<b>Pil nominale</b>	<b>0,31</b>	<b>0,10</b>	<b>0,13</b>
Componente reale	0,25	-0,01	0,16
Deflatore del PIL	0,05	0,11	-0,04

Dalle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, con particolare riguardo a quelle più numerose, si attende un impulso favorevole sui consumi interni e, anche attraverso la maggiore domanda aggregata, sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale. Gli effetti positivi di tali interventi si protrarranno anche nel biennio successivo.

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna si riflettono sull'aumento delle entrate tributarie e contributive, (effetti di retroazione), quantificato nella tabella seguente.

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Effetti retroazione</b>	<b>1.619</b>	<b>1.115</b>	<b>2.212</b>	<b>2.832</b>	<b>2.291</b>
<b>Tributarie</b>	<b>1.314</b>	<b>908</b>	<b>1.728</b>	<b>2.264</b>	<b>1.936</b>
<i>dirette</i>	273	189	359	470	402
<i>indirette</i>	1.039	718	1.366	1.790	1.531
<i>in conto capitale</i>	2	1	3	3	3
<b>Contributive</b>	<b>305</b>	<b>207</b>	<b>484</b>	<b>568</b>	<b>355</b>

In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Fabbisogno	104	472	1.021	1.707	2.423	2.766	2.905	2.913	2.920	2.929	2.934	2.935
Indebitamento	138	599	1.187	1.935	2.718	3.107	3.262	3.275	3.282	3.286	3.290	3.290
Saldo netto da finanziare	57	425	943	1.673	2.432	2.768	2.898	2.905	2.912	2.917	2.922	2.922

Importi in milioni di euro



## **Approvazione stati di previsione**

### **Articoli da 2 a 21**

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



## Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2025-2027, aggiornata in base agli emendamenti della Camera**, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione<sup>12</sup>.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2025-2027 nella presente tavola<sup>13</sup> **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato ed emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascun anno del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato emendato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1**<sup>14</sup> ("Previsioni integrate" del bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'articolo 21 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali, gli effetti degli emendamenti della Camera e a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Si evidenzia per il 2025 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 187 miliardi dovuto a entrate finali pari a 729 miliardi e spese finali pari a 916 miliardi. Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 163 miliardi (le entrate finali si attestano a 737 miliardi e le spese finali a 900 miliardi). Nel 2027 il saldo netto da finanziare è pari a 143 miliardi: le entrate finali si attestano a 753 miliardi e le spese finali a 896 miliardi.

La **riga 4** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del bilancio dello Stato post emendamenti Camera per passaggio Senato) espone, includendo l'impatto finanziario dovuto agli emendamenti della Camera, l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio

<sup>12</sup> Si tratta, in sostanza, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

<sup>13</sup> I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

<sup>14</sup> Tali importi includono le regolazioni contabili e debitorie.



alle definizioni previste dal SEC 2010<sup>15</sup>. Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Il contenuto della riga 4 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto) e, nell'ambito di queste ultime, vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010 (a titolo esemplificativo, dai consumi intermedi agli investimenti fissi lordi o da questi ultimi ai contributi agli investimenti). Viene data, inoltre, specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro che in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.

In generale, si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione, nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010, di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. A seguito degli emendamenti della Camera, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2025 pari a 642 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2025 pari a 828, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2026 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 650 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 813, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2027 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 666 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 809 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate – *Entrate da rimborso*

---

<sup>15</sup> Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali.



*di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato – e 31 delle spese – Acquisizione di attività finanziarie), permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (184 miliardi di euro nel 2025, 161 miliardi di euro nel 2026 e 142 miliardi di euro nel 2027).*

Nella **riga 6 “Raccordo per il passaggio al conto economico di CN”** sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 5 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo autonomia contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i Tar (si tratta degli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale). L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa, che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2025 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 18 miliardi e di 127 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto pari a 109 miliardi. Nel 2026 la riduzione delle entrate finali si attesta a 10 miliardi e quella delle spese a 105 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 95 miliardi. Infine, nel 2027, le entrate sono più basse di 28 miliardi, le spese di 108 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 80 miliardi.

La **riga 7**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dalla Camera. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 76 miliardi nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 623 miliardi e spese finali di 699 miliardi, a 66 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 640 miliardi e spese finali di 706 miliardi e a 62 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 638 miliardi e di spese finali di 700 miliardi.

La **riga 8** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”) espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, emendata dalla Camera, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 21, comma 12-*quater*, della legge 196 del 2009.



Nel 2025, le entrate finali per la PA sono pari a 1.065 miliardi, le spese finali ammontano a 1.138 miliardi e l'indebitamento netto si attesta a 74 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.096 miliardi, le spese finali ammontano a 1.160 miliardi e l'indebitamento si attesta a 64 miliardi; nel 2027 le entrate finali sono pari a 1.108 miliardi, le spese finali ammontano a 1.169 miliardi e l'indebitamento si attesta a 62 miliardi.

## Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti della Camera, e il conto PA programmatico 2025-2027

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera) - previsioni integrate e conto PA programmatico 2025 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	728	916	-187	
2		Emendamenti Camera	0,54	0,18	0,35	
3		Previsioni integrate 2025 post emendamenti Camera per passaggio Senato	729	916	-187	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025 post emendamenti Camera per passaggio Senato	642	828	-187	
5		al netto delle poste finanziarie	641	826		-184
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-18	-127		109
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	623	699		-76
8		Conto economico programmatico - PA	1.065	1.138		-74

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera) - previsioni integrate e conto PA programmatico 2026 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	737	900	-163	
2		Emendamenti Camera	0,28	0,11	0,17	
3		Previsioni integrate 2026 post emendamenti Camera per passaggio Senato	737	900	-163	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026 post emendamenti Camera per passaggio Senato	650	813	-163	
5		al netto delle poste finanziarie	650	811		-161
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-10	-105		95
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	640	706		-66
8		Conto economico programmatico - PA	1.096	1.160		-64

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Camera) - previsioni integrate e conto PA programmatico 2027 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	752	895	-143	
2		Emendamenti Camera	0,34	0,33	0,00	
3		Previsioni integrate 2027 post emendamenti Camera per passaggio Senato	753	896	-143	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027 post emendamenti Camera per passaggio Senato	666	809	-143	
5		al netto delle poste finanziarie	666	808		-142
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-28	-108		80
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	638	700		-62
8		Conto economico programmatico - PA	1.108	1.169		-62

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha dato esito **positivo** ☒ negativo ☐



21/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Daria Perrotta**

Firmato digitalmente